

N. 33445/19 R.G.N.R.

N. 11/22 R.G. C. Ass.

N. 15/2025 Reg.

Sent.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III CORTE DI ASSISE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La III Corte di Assise, composta da:

Dr.ssa ANTONELLA CAPRI	Presidente
Dott. RENATO ORFANELLI	Giudice a latere
Sigg. TOMMASO GUIDONI	Giudice popolare
ALDO MORELLI	Giudice popolare
GABRIELLA ANTONUCCI	Giudice popolare
TANIA BELLI	Giudice popolare
ALESSANDRO LATTANZI	Giudice popolare
MASSIMO DE LUCA	Giudice popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dott.ssa Lucia LOTTI**, e con l'assistenza del Funzionario Giudiziario Elio Tabbi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale di I[^] grado nei confronti di:

TROCCOLI FERNANDEZ JORGE NESTOR nato a Montevideo (Uruguay) il 20.03.1947

Detenuto per altra causa c/o c.c. Napoli-Secondigliano

Difensori:

Avv. Marco BASTONI, del Foro di Roma, di fiducia

Avv. Saverio GUZZO, del Foro di Milano, di fiducia

Parti civili:

1. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avv. Luca VENTRELLA, del Foro di Roma

2. POTENZA Silvia Beatriz

Avv. Arturo Salerni, del Foro di Roma

3. GARCIA Beatriz Ida, in proprio e nella qualità di erede di FILIPAZZI Raffaella

Avv. Andrea Speranzoni, del Foro di Bologna

4. POTENZA Eduardo Gustavo

Avv. Mario Antonio Angelelli, del Foro di Roma

5. POTENZA Xoana Yasmine

Avv. Mario Antonio Angelelli, del Foro di Roma

6. DUCHINI Almeida Graciela

Avv. Maria Alicia Mejia Fritsch, del Foro di Roma

7. Partito Politico Uruguayano “FRENTE AMPLIO”

Avv. Andrea Speranzoni, del Foro di Bologna

8. APDH “Assemblea permanente per i diritti umani argentini

Avv. Mario Antonio Angelelli, del Foro di Roma

9. REPUBBLICA ARGENTINA

Avv. Silvia Calderoni, del Foro di Roma

Parti intervenienti:

C.I.S.L. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Avv. Maria Alicia Majia Fritsch

U.I.L. Unione Italiana del Lavoro

Avv. Silvia Calderoni, del Foro di Roma

Persona Offesa:

REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

Avv. Alessia Merluzzi, del Foro di Roma

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli art. 110 – 61 nn. 1-2- 4 - 9 – 81 cpv. 575 – 576 – nn. 1- 4 – 577 – c.1 nn. 2 – 3 – 4 c. p. perché in concorso con Larcebeau Aguirregaray Juan Carlos – militare distaccato presso l'OCOA dal 5 Maggio al 20 Luglio 1976 (già indagato in questo processo e deceduto), nonché in concorso con altri soggetti (responsabili apicali e operativi del Plan Condor dei Paesi aderenti, già giudicati con sentenza Corte di Assise di Appello di Roma del 8/19 e Suprema Corte di Cassazione del 9/7/21), con Juan Carlos Blanco Estrade (all'epoca Ministro degli Affari Esteri della Repubblica dell'Uruguay, condannato con sentenza definitiva dalla Suprema Corte di Giustizia dell' Uruguay) e altri soggetti in corso di completa identificazione, nella qualità di Comandante dell' “ S2” FUS.NA fucilieri navali dal 6/2/ 1976 della Marina della Repubblica dell'Uruguay , e di ufficiale di collegamento con l'O.C.O.A. con apporti causali diversi ma concorrenti verso il medesimo risultato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionava la morte della cittadina italiana Raffaella (Raffaela) Giuliana Filippazzi, di Augustin Potenza e di Elena Quiteros.

In particolare le condotte venivano poste in essere in esecuzione del cosiddetto Plan Condor consistito nella sistematica e vasta attività di repressione di ogni forma di opposizione politica, sindacale e culturale, ideata e organizzata dai vertici delle giunte militari insediate nel governo delle Nazioni del cono sud dell'America Latina negli anni settanta, azione attuata attraverso il sequestro e l'arresto illegittimo, la tortura e l'uccisione, e nella maggior parte dei casi, nell'occultamento del cadavere di migliaia di aderenti (ovvero di semplici simpatizzanti) alle diverse formazioni politiche antagoniste di quegli assetti di potere autoritari e antidemocratici, ovvero di persone che con i predetti avevano semplici rapporti di parentela, amicizia, conoscenza.

La signora Filippazzi e il signor Potenza sono stati sequestrati a Montevideo il 27/05/1977 presso l'hotel Hermitage, a Pocitos, portata nell'unità (S2 del FUSNA) insieme al marito José Augustin Potenza e successivamente affidata (con il marito) dal FUSNA ad agenti della repressione del dittatore del Paraguay Stroessner nell'ambito del citato Plan Condor e con il volo 303 della. L. A. P. portata (sempre con il marito) ad Asuncion dove venivano registrati come detenidos sin entrada e poi uccisi (desaparecidos) e i loro resti ossei sono stati rinvenuti nel Marzo del 2013 Asuncion.

La signora Elena Quinteros militante del Partido por la Victoria del Pueblo inizialmente sequestrata il 24/6/'76 e successivamente portata nel centro di detenzione clandestino 300 Carlos o Infierno grande e poi catturata e sequestrata definitivamente il 28/6/'76 all'interno del cortile dell'Ambasciata di Montevideo dove stava cercando rifugio, fu riportata nel centro di detenzione 300 Carlos dove fu torturata e poi uccisa (desaparecida) con indicazione della sua sorte nell'archivio del FUSNA come falecida verosimilmente tra il due ed il tre Novembre 1976. Il suo corpo non è stato mai trovato.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione, per motivi abietti, adoperando sevizie e agendo con crudeltà, agendo con abuso di poteri, agendo con mezzi insidiosi.

In Montevideo dal 27/5/'77 (data sequestro per Filipazzi e Potenza) al Marzo 2013 (data ritrovamento resti ossei ad Asuncion).

In Montevideo dal 28/6/76 ad epoca successiva imprecisata (il corpo non è stato mai trovato)

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Pubblico Ministero:

ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, ritenute tutte le aggravanti contestate e la premeditazione chiede la condanna alla pena dell'ergastolo.

Parti civili:

□ **Avv. Luca VENTRELLA**, per la Parte Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiede la condanna dell'imputato per tutti i fatti alle pene di legge

□ **Avv. Arturo SALERNI**, per la parte civile Potenza Silvia Beatriz, ed anche in sostituzione dell'**Avv. Mario Antonio Angelelli**, per le PP.CC. Potenza Eduardo Gustavo, Potenza Xoana Yasmine e ADPH Assemblea Permanente per i Diritti Umani Argentina, chiede la condanna dell'imputato alle pene di legge

□ **Avv. Silvia CALDERONI**, per la parte civile REPUBBLICA ARGENTINA, chiede la condanna dell'imputato alle pene di legge

□ **Avv. Andrea SPERANZONI**, per le PP.CC. Garcia Beatriz Ida e PARTITO POLITICO URUGUAIANO FRENTE AMPLIO, chiede l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato alle pene di legge

□ **Avv. Maria Alicia MEJIA FRITSCH**, per la parte civile Duchini Almeida Graciela e la parte interveniente C.I.S.L., chiede la condanna dell'imputato alle pene di legge

□ **Avv. Silvia Calderoni**, per la parte interveniente U.I.L., si associa alle conclusioni rassegnate dalle altre difese di PP.CC.

Difensori dell'imputato:

□ **Avv. Marco BASTONI**, chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e la dichiarazione di insussistenza della procura speciale in favore dell'Avv. Andrea Speranzoni e delle richieste di risarcimento di tutte le parti civili

□ **Avv. Saverio Guzzo**, chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e si associa alle conclusioni dell'Avv. Bastoni per le richieste di rigetto delle domande delle PP.CC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

INDICE

Svolgimento del processo – pag.6-8

1. Questioni preliminari.

1.1 La giurisdizione - pag. 8-11

1.2 L'eccezione di nullità del capo d'imputazione – pag.11- 13

1.3 Utilizzabilità degli atti acquisiti - pag.13 – 17

*

2. La situazione storico-politica dei Paesi del Sud-America all'epoca dei reati contestati. In particolare l'Uruguay – pag- 17 – 25

3. Il *Plan Condor* – pag. 25 - 33

4. Sugli organi repressivi del c.d. *Plan Condor* – pag. 33- 39

4.1 In particolare gli organi repressivi dell'Uruguay – pag. 39 – 55

5. Il Caso Filippuzzi-Potenza – pag. 55 - 87

6. La sparizione di Elena Quinteros - pag. 87 - 125

6.1 Le dichiarazioni di Alex Lebel – pag-125 - 164

6.2 La ricostruzione della vicenda Quinteros - pag. 164 – 169

7. La carriera militare dell'imputato e di Larcebeau Aguirre Garay Juan Carlos. Le dichiarazioni difensive dell'imputato sul ruolo assolto nella repressione politica - pag- 169 – 195

*

8. Conclusioni e qualificazione giuridica – pag. 195 - 220

9. Il trattamento sanzionatorio e le statuzioni civili - pag. 220 - 229

Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio del 5 maggio 2022, il GUP in sede rinviava l'imputato innanzi a questa Corte di Assise per rispondere dei reati di omicidio volontario pluriaggravato nei confronti di tre asseriti oppositori delle dittature militari instauratesi negli anni '70 in alcune Nazioni del Sud America, fra cui Argentina, Uruguay e Paraguay, commessi dal 28.06.76 per il delitto in danno di Elena Quinteros e dal 27.05.77 per i delitti in danno di Raffaella Filipazzi e Josè Agustin Potenza.

All'udienza di prima comparizione del **14 luglio 2022**, alla presenza dell'imputato, oltre le parti civili già costituite -Presidenza Consiglio dei Ministri, Potenza Silvia Beatriz, Garcia Beatriz Ida- presentavano atto di costituzione Potenza Edoardo Gustavo, Potenza Xoana Yasmin, Duchini Almeida Graciela, il Partito politico uruguiano Frente Amplio, l'APDH - Assemblea Permanente per i Diritti Umani Argentini-, la Repubblica Argentina; venivano depositati, ulteriormente, gli atti di intervento da parte delle organizzazioni sindacali C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L. e la Corte rinviava per lo scioglimento della riserva sulle costituzioni di parti civili e per l'ammissione delle prove.

All'udienza del **27 settembre 2022**, le parti intervenienti provvedevano a nuovo deposito in originale degli atti di intervento, in ossequio al provvedimento di ricostruzione degli atti adottato dalla Corte ai sensi dell'art.112 c.p.p.; venivano ammesse le costituzioni di tutte le parti civili e gli atti di intervento, con esclusione di quello della C.G.I.L. e veniva dichiarata l'apertura del dibattimento; le parti formulavano le richieste di prova, sia testimoniali che documentali, e la Corte rinviava il processo, riservandosi di provvedere sull'ammissione delle prove con provvedimento fuori udienza, adottato in data **7 ottobre 2022**.

Ampia è stata la produzione documentale effettuata dal P.M. in sede di ammissione delle prove, fra cui si annoverano le sentenze definitive assunte nel processo contro Arce Gomez + altri¹, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., e i verbali di alcune delle deposizioni testimoniali assunte nel medesimo processo acquisite, ai sensi dell'art. 238 del codice di rito.

¹ Sentenza n. 1/17 nel Proc. n. 31079/05 R.G.N.R. Procura di Roma e n. 2/15 R. Gen. Corte Assise di Roma; n. 32/19 Reg. Sent. Corte Assise Appello e n. 43693/21 della I sezione della Corte di Cassazione.

All’udienza del **20 ottobre 2022**, il PM effettuava ulteriore produzione documentale, acquisita agli atti dalla Corte, che procedeva alla fissazione del calendario delle udienze istruttorie, tenendo conto della necessità di escutere testimoni residenti all’estero e dunque di instaurare le necessarie procedure di cooperazione internazionale con le Autorità Giudiziarie Straniere interessate, rinviando per l’inizio dell’istruttoria dibattimentale.

All’udienza del **14 febbraio 2023**, essendo intervenuto mutamento nella composizione della Corte per la sostituzione del giudice *a latere*, si procedeva alla rinnovazione del dibattimento, con regressione alla fase delle richieste di prova che venivano reiterate dalle parti, al pari dell’ordinanza di ammissione da parte della Corte.

Nelle successive udienze del **14.02.23, 14.03.23, 16.03.23, 4.04.23, 6.04.23, 9.05.23, 4.07.23 e 9.11.23** si procedeva all’escussione di un numero rilevante di testimoni che comparivano innanzi alla Corte. Erano altresì acquisiti all’udienza del 4.07.23, col consenso di tutte le parti, e pertanto utilizzabili nell’odierno processo, molti verbali di sit rese al P.M. (Ferrini Flavio, Romani Milton, Slatman Melissa, Grunberg Adrian e Ouvina Pablo, tutti sentiti dal PM in videoconferenza) e verbali di udienze istruttorie del processo contro Arce Gomez + altri (Proc. n. 31079/05 R.G.N.R. Procura di Roma e n. 2/15 R. Gen. Corte Assise di Roma) in cui erano stati assunti i testi (Bernardi Patricia, Guianze Mirtha, Sara Mendez, Ouvina Pablo, Uriarte Gerardo, oltre che la Consulente del PM Giulia Barrera ed inoltre la spontanee dichiarazioni dell’imputato Troccoli), con rinuncia all’escussione diretta nel presente processo, oltre che i verbali del medesimo processo dei testi Carlos Osorio e Raul Oliveira che saranno sentiti anche nel presente processo, nonché ex art. 512 c.p.p. il verbale della testimonianza resa nel processo sopra citato dal teste deceduto Martin Ponce de Leon. Alla successiva udienza veniva dato il consenso all’acquisizione del verbale di deposizione nel processo Arce Gomez del teste Hippolito Allen.

Dalla udienza dell’ **8.02.24** e nelle successive udienze del **21.3, 11.4, 18.4, 23.5, 9.7, 19.9.24**, si proseguiva con l’escussione dei testi con la modalità della videoconferenza ai sensi dell’art. 729-*quater* c.p.p. a seguito di accoglimento delle richieste di cooperazione internazionale inoltrate all’Autorità Giudiziaria della Repubblica Orientale dell’Uruguay e della Repubblica Argentina; in particolare venivano escusssi i testi Filipovich Jose Pedro, Popelka Campora Martha Graciela, Almeida Duchini Graciela, Pin Zabaleta Eduardo Rafael, Alex Lebel e Raul Oliveira in videocollegamento dall’Uruguay e dei testi Benac Cecilia Del Carmen, Soler Jorge Miguel e Federico Efron in videocollegamento dall’Argentina.

Nel corso delle videoconferenze programmate, a causa dei problemi di connessione riscontrati, le parti concordavano per l’acquisizione dei verbali di SIT e/o delle testimonianze rese nel proc. Arce Gomez + altri, con rinunzia all’audizione dei relativi testi Romani Milton (SIT del

29.07.20), Barreix Rosa (verbale di udienza del 20 e 21.10.15) e Fynn Cristina (verbale dell'udienza del 20.10.15).

Le ultime udienze programmate per l'istruzione probatoria hanno visto l'escussione del teste Fernandez Rodriguez Josè Augustin, **l'11.02.25**, teste che ha portato copiosa documentazione proveniente dall'Archivio del Terrore paraguaiano, di cui è Direttore, nonché dalla Commissione Verità e Giustizia del Paraguay, che è stata poi prodotta dal PM ed acquisita al fascicolo dibattimentale, mentre nell'udienza del **3.4.25** l'imputato si è sottoposto all'esame delle parti.

Nel corso della medesima udienza, i difensori dell'imputato depositavano la notifica - perfezionatasi in data 21.1.25 presso il carcere di Secondigliano- all'imputato di due richieste di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, presentate dal PM in data 22.9.20 e 22.4.21(sul punto si rinvia alla parte dedicata alla trattazione delle questioni preliminari).

L'udienza del **13.5.25** era riservata allo scioglimento della riserva sulla richiesta di produzione documentale avanzata dal PM, dalla difesa di P.C. rappresentata dall'Avv. Speranzoni e dalla difesa dell'imputato, sul cui esito si richiama l'ordinanza adottata all'udienza medesima.

Le udienze del **27.5.25, 26.6.25 e 11.07.25** erano riservate alla discussione delle parti - rispettivamente la prima, dopo la chiusura dell'istruttoria, alla requisitoria del p.m., la seconda agli interventi delle pp.cc. e delle parti intervenienti e l'ultima all'arringa della difesa - che concludevano come in epigrafe.

All'udienza del **21.10.25** si procedeva alle repliche, esaurite le quali, all'esito della camera di consiglio, la Corte emetteva la sentenza con lettura in pubblica udienza del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione entro 90 giorni.

1. Questioni preliminari

1.1 La giurisdizione

L'imputato è tratto a giudizio innanzi questa Corte per rispondere di tre diversi episodi di omicidio volontario aggravato, unificati nel vincolo della continuazione, che si inseriscono nella più ampia vicenda storica di repressione violenta degli oppositori politici da parte dei regimi dittatoriali che presero il potere negli anni '70 nei Paesi del Cono Sud dell'America Latina.

Si tratta di omicidi pluriaggravati commessi all'estero ai danni di una cittadina italiana, Raffaela Filippazzi, un cittadino argentino, Josè Agustin Potenza, ed una cittadina uruguiana, Elena Quinteros, di cui è chiamato a rispondere il cittadino italiano Troccoli.

Tanto premesso, va affermata in via preliminare la giurisdizione dello Stato italiano, precisando che la potestà punitiva in capo allo Stato è stata riconosciuta in sentenze di legittimità

che hanno riguardato casi simili², che hanno tutte individuato la procedibilità dell’A.G. italiana per i casi portati alla loro attenzione.

Invero, non è contestabile che gli omicidi siano annoverabili nella categoria dei “delitti politici” e che pertanto siano perseguitibili da parte dell’Autorità giudiziaria italiana ai sensi dell’art. 8 c.p. (“ *Delitto politico commesso all'estero*”) secondo cui “*1. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.... 3. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.*”

Secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla nozione di “delitto politico” delineata nel citato III comma dell’art. 8 “*sono delitti oggettivamente politici quelli diretti ad offendere un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, mentre sono soggettivamente politici quelli comuni, determinati in tutto o in parte, da motivi politici. Nel delitto oggettivamente politico è rilevante solo la natura del bene giuridico offeso, mentre per la sussistenza del delitto comune soggettivamente politico è necessario che ricorra un movente di natura politica nel senso che l’agente sia stato spinto a delinquere al fine di poter incidere sulla esistenza, costituzione e funzionamento dello Stato ovvero favorire o contrastare idee o tendenze politiche proprie dello Stato o offendere un diritto politico del cittadino. Né può ritenersi sufficiente ad escludere la natura politica del delitto comune la circostanza che il delitto sia stato commesso per motivi in parte o non prevalentemente politici, atteso il tenore letterale dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 8 c.p., che equipara il delitto politico al delitto comune determinato "in tutto o in parte" da motivi politici.*”³.

In forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, va precisato che la nozione di “delitto politico” deve essere delineata in combinato disposto con l’art. 10 della Carta fondamentale per cui “*l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*”, tra cui rientra senza alcun dubbio la Convenzione di Roma sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati firmatari al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei

² I precedenti processi che hanno visto tratti a giudizio militari sud americani per i reati connessi alla repressione negli anni ’70 degli oppositori politici sono stati i processi a carico di Mason Suarez, concluso con la sentenza della Corte di Cassazione Sez. n. 1 n. 23181 del 2004, contro Astiz Alfredo conclusosi nel 2009 con la sentenza n. 11811 della Sez. 1 della Suprema Corte ed il processo Arce Gomez + altri, su cui si tornerà ampiamente nel corso della motivazione, definito con la sentenza n. 43693/21 della Sez. 1 della Cassazione.

³ Cass. Sent. N. 23181/04, imp. Suarez Mason; sul punto cfr. anche Corte Assise Appello proc. Arce Gomez + altri.

confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, come il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla libertà personale, ad un equo processo, a non essere sottoposti a tortura, alla libera manifestazione del proprio pensiero politico (*ibidem*).

In forza di tali premesse, non vi è alcun dubbio che i fatti-reato oggetto del giudizio -che vedono, nell'impostazione accusatoria, un cittadino italiano, già militare appartenente al corpo dei Fucilieri Navali della Marina Militare uruguiana, accusato di gravi delitti commessi all'estero, iscritti in un piano violento preordinato alla repressione di oppositori politici ai regimi dittatoriali al potere, repressione concretizzatasi in sequestri e detenzioni illegali, nella commissione di atti di tortura e di soppressione fisica- rientrano pacificamente nella categoria dei delitti politici, come delineata nell'interpretazione della norma da parte del diritto vivente, poiché tali delitti non soltanto offendono un interesse politico dello Stato italiano- che ha il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini (tale la vittima Raffaela Filippazzi, cittadina italiana *iure sanguinis*⁴)-, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime (in termini, Cass. Sez.1, n.23181 del 28/4/2004, Suarez Mason, Rv. 228663).

Siccome è in atti la richiesta da parte del Ministro della giustizia di procedere contro l'imputato per i reati contestati, che costituisce condizione di procedibilità, sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano da parte di questa Corte di Assise.

D'altra parte, la natura di delitti politici dei reati per cui si procede non è contestata da alcuna delle parti.

Comunque, ove non si dovesse concordare con la lettura di delitto politico dei reati contestati all'imputato in relazione agli omicidi pluriaggravati dei cittadini stranieri Potenza e Quinteros, la procedibilità innanzi alla giurisdizione italiana si fonderebbe comunque sull'art. 9 c.p., ricorrendone tutti i presupposti atteso che si tratta di delitti commessi all'estero da cittadino italiano in danno di stranieri.

Ed infatti, premesso che la richiesta ministeriale è stata data anche in relazione all'art. 9 c.p.⁵, per i delitti di Elena Quinteros e Josè Agustin Potenza la procedibilità si fonda sulla previsione del comma 3 dell'art.9 citato.

La disposizione *de quo*, per i delitti comuni commessi all'estero in danno di cittadini stranieri – Quinteros era cittadina uruguiana e POTENZA argentino-, richiede ai fini della procedibilità che l'estradizione del responsabile, presente in Italia, non sia stata concessa o accettata dallo Stato in cui il reato è stato commesso.

⁴ La Sig.ra FILIPAZZI è nata a Bagnolo Melia (BS), come da estratto di atto di nascita, in atti, dalla cittadina italiana Ida Zorzini.

⁵ Cfr. richiesta di procedimento da parte del Ministro della giustizia, resa il 4.02.20, in atti.

La norma detta un chiaro rapporto di incompatibilità tra gli istituti della procedibilità nello Stato e dell’estradizione e dunque prevede che possa procedersi nello Stato anche qualora non si sia affatto provveduto ad esperire la procedura di estradizione, come nel caso di specie, ovvero quest’ultima non sia stata concessa o accettata, come verificatosi per l’imputato nel processo contro Arce Gomez + altri (cfr. in termini, Cass. Sez.1 n.43693 del 9.7.21).

Nell’ambito del processo Arce Gomez, in relazione alla posizione dell’ imputato TROCCOLI, per i delitti commessi in danno di cittadini uruguiani, la procedibilità era stata affermata in base all’art. 11 della “*Convenzione per l’estradizione dei delinquenti*”, siglata tra Italia e Uruguay nell’aprile del 1879, che impediva l’estradizione del cittadino dello Stato richiesto, per l’appunto il cittadino italiano Troccoli, dettando nel contempo il corrispondente obbligo dello Stato italiano di perseguire i reati oggetto della domanda di estradizione.

Tuttavia, rispetto al quadro convenzionale in vigore all’epoca del processo contro Arce Gomez + altri - nel quale l’imputato è stato condannato all’ergastolo per delitti di omicidio commessi nell’ambito di un’analoga azione di repressione di oppositori politici e le cui sentenze (sia di merito sia di legittimità) sono state acquisite agli atti del dibattimento ex art. 238-bis c.p.p.- trova applicazione la disciplina contenuta nel nuovo Trattato di estradizione tra Italia ed Uruguay, firmato a Montevideo l’11 maggio 2017, ed in vigore dall’8 agosto 2020, che all’ art. 5 prevede che la nazionalità non sia più causa di impedimento all’estradizione. Norma applicabile ai sensi dell’art. 24 del medesimo Trattato a tutte le richieste di estradizione successive alla sua entrata in vigore, anche se riguardanti fatti-reato commessi in precedenza.

Nell’ambito di questo quadro convenzionale, va precisato che nessuna richiesta di estradizione per questi medesimi fatti è stata mai inoltrata da parte della Repubblica Orientale dell’Uruguay, che anzi ha prestato attività di cooperazione nell’ambito del presente processo, accogliendo la richiesta inoltrata da questa Corte di Assise per l’assunzione in videoconferenza della testimonianza di cittadini di quel Paese ivi residenti, come fatto anche nella fase delle indagini preliminari.

Pertanto, vi è stata una chiara rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato uruguiano in cui sono avvenuti i fatti contestati, che fonda la corrispondente potestà punitiva in capo allo Stato italiano anche per gli omicidi commessi all’estero in danno di stranieri dal cittadino italiano nella ricorrenza di tutti i requisiti previsti dall’art.9, terzo comma, c.p.

1.2 L’eccezione di nullità del capo d’imputazione

Nella memoria depositata in sede di discussione la difesa ha sollevato l’eccezione di nullità per indeterminatezza del capo d’imputazione -e conseguentemente di tutti gli atti successivi-

denunciando la mancanza di specificazione delle condotte ascrivibili all'imputato che, all'interno del concorso di persone nel reato, potessero aver costituito il contributo alla verificazione dei fatti-reato contestati.

La norma di riferimento è l'art. 429, c. II, c.p.p., la quale prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio nell'ipotesi in cui manchi o sia insufficiente l'indicazione dei requisiti previsti, tra l'altro, dalla lett. C) del medesimo articolo, la quale prevede che il decreto contenga: “.....C) *l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto,, e l'indicazione dei relativi articoli di legge*”.

L'eccezione è tardiva e pertanto inammissibile.

Come ha statuito la Suprema Corte “*La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p.*” così Cass. Sez. 3, n. 19649 del 27/2/2019 (cfr. in senso conforme Sez. 3, n. 42954 del 13/11/24; Sez. VI, n. 50098 del 24/10/2013), interpretazione che risulta perfettamente coerente con il principio per cui, per aversi la nullità *de qua*, è necessario che vi sia stata una lesione del diritto di difesa -che deve risultare violato proprio a causa dell'impossibilità di individuare compiutamente la condotta contestata-. Sotto questa prospettiva che tale violazione debba essere eccepita entro il termine delle questioni preliminari è perfettamente coerente con il sistema delineato dal legislatore poiché se tale lesione risultasse concreta la difesa non sarebbe in grado di esercitare il diritto di difesa nella sua esplicazione di diritto di difendersi provando, laddove questa eventuale condizione sarebbe facilmente rilevabile dalla difesa medesima in epoca anteriore all'apertura del dibattimento.

L'eccezione è comunque infondata nel merito e va disattesa.

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata -nell'interpretare tale norma- nel senso che: “....*questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (ex plurimis, Sez. 5, n. 16993 del 2/3/20, Rv 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/13, dep. 2014, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27/3/2008, Rv. 239758). In altri termini, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (ex multis, Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/7/2015, Rv. 264772; Sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014, Rv. 261741; Sez. F., n. 43481 del 7/8/2012, Rv.*

253582). La contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (ex plurimis, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep 2024, Rv. 286023; Sez. 5, n. 10033 del 19/1/2017, Rv. 269455; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/15, Rv. 164772). Per contro, si ha incertezza sul fatto solo quando l'imputato non sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili essenziali) in ordine al quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa, o resa difficoltosa la possibilità di difesa (ex multis, Sez. 1, n. 297 del 9/2/1990, Rv. 183761)", così Cass. Sez. 3, n. 21864 del 9/4/2025, e precedenti ivi citati.

Sulla scorta di tali principi di diritto la Corte ritiene che il capo d'imputazione risulti rispettoso delle prescrizioni codistiche, avendo descritto in maniera precisa il ruolo assolto dall'imputato - quale Comandante dell'Unità S-2 del FUSNA e ufficiale di collegamento con l'OCOA -, successivamente il ruolo dei suddetti organismi nella catena causale dei fatti contestati e dunque l'elemento materiale della condotte volontariamente tenute causative degli eventi omicidiari, risultando, pertanto, descrivere in maniera chiara e puntuale tutti gli elementi costitutivi dei fatti-reato contestati.

Ed invero, nessuna violazione del diritto di difesa può essere individuata avendo il collegio difensivo svolto la propria attività durante tutta l'istruttoria ed essendo stato messo nella condizione di contraddirsi e confutare tutti gli elementi di accusa evincibili dagli atti processuali nel corso della lunga, complessa ed approfondita istruttoria dibattimentale.

1.3 Utilizzabilità degli atti acquisiti

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'istruttoria dibattimentale sollevata dalla difesa nel corso del dibattimento e reiterata in sede di discussione.

Va premesso che:

-all'udienza del 3.04.25 la difesa deduceva che in data 27.1.25 erano state notificate all'imputato due richieste di proroga del termine di durata delle indagini preliminari, depositate dal p.m. nella cancelleria del GIP nelle date del 23.9.20 e del 23.4.21, con allegato avviso all'indagato di presentare memorie entro il termine di cinque giorni con riferimento alla seconda delle richieste presentate (cfr. atti prodotti dalla difesa a sostegno dell'eccezione sollevata);

- attesa la compendiosità del fascicolo, il p.m. chiedeva termine per controllare gli atti e alla successiva udienza del 27.5.25, dava lettura dell'attestazione trasmessa dall'Ufficio GIP, investito dal p.m. di richiesta di informazioni in merito all'esito delle richieste di proroga tempestivamente

da lui depositate, secondo cui era stata emessa un'unica ordinanza di proroga delle indagini in data 27 gennaio 2025, con decorrenza dal 30 aprile 2021 per mesi sei, a fronte delle due richieste presentate;

- pertanto, la difesa eccepiva la nullità dell'intera istruttoria dibattimentale per violazione del diritto di difesa poiché a causa della mancata notifica tempestiva all'indagato delle richieste di proroga del p.m., egli era stato privato della facoltà di presentare memorie, produrre documenti, essere interrogato, svolgere attività difensiva nel corso delle indagini preliminari, considerato che la notifica era intervenuta a istruttoria dibattimentale quasi ultimata.

L'eccezione difensiva, per come proposta, non è fondata e va pertanto rigettata.

Alla luce degli atti prodotti e delle informazioni acquisite, non è seriamente contestabile che, sebbene il p.m. abbia presentato tempestivamente al GIP due richieste di proroga della durata delle indagini preliminari – avuto riguardo alla data di iscrizione dell'indagato nel registro di notizie di reato -, l'una con decorrenza dal 31.10.20 e l'altra dal 30.4.21 -, il GIP, con notevole ritardo, dopo aver perfezionato la procedura notificatoria prescritta dall'art. 406, comma 3, c.p.p. in data 27.1.25, ha autorizzato soltanto la seconda proroga, omettendo di pronunciarsi sulla prima.

In punto di diritto, si osserva come la notifica della richiesta di proroga di durata delle indagini preliminari, prevista dall'art. 406, comma 3, c.p.p., è finalizzata a instaurare un contraddittorio eventuale tra accusa e difesa nel procedimento incidentale instaurato sulla richiesta del p.m., consentendo all'indagato di interloquire - mediante la presentazione di memorie entro il termine di giorni cinque - sulla sussistenza dei presupposti per far luogo alla proroga della durata delle indagini oltre il termine ordinario.

Pertanto, l'omessa notifica della richiesta del PM nella fase delle indagini- essendo la notifica sì intervenuta ma quando ormai era quasi ultimata l'istruttoria dibattimentale - ha avuto come unico effetto quello di impedire la eventuale costituzione del contraddittorio sul punto relativo ai motivi sottostanti la richiesta, ma non certo pregiudicare il diritto di difesa nell'accezione più ampia indicata nell'eccezione proposta, sanzionabile con la previsione di nullità di ordine generale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178 e 180 c.p.p., atteso che le facoltà difensive che si assumono pregiudicate avrebbero dovuto e potuto essere esercitate nel diverso momento della scansione procedimentale previsto dall'art. 415 bis c.p.p., all'esito del deposito degli atti a conclusione delle indagini preliminari e in vista della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio.

Inoltre, pur in presenza di una violazione -quale eventualmente quella derivante dal mancato rispetto del termine per lo svolgimento delle indagini- essa non potrebbe mai aver effetti sulla fase dibattimentale poiché l'atto probatorio ivi perfezionatasi è del tutto indipendente dall'omologo

atto di indagine eventualmente compiuto oltre il termine ed è soggetto alle regole di acquisizione probatoria dettate per la fase dibattimentale. E' di tutta evidenza che l'atto probatorio non può mai essere considerato antecedente logico-giuridico (se non in ipotesi residuali, non ricorrenti in questo caso) dei successivi atti di impulso del procedimento, unica ipotesi in cui si potrebbe parlare di nullità derivata⁶, patologia che la difesa sembra invocare in questo caso.

Né, d'altra parte, si può ravvisare una violazione del diritto di difesa, come pure invocato, poiché la presenza di un atto, per quanto eventualmente inutilizzabile, non potrebbe mai impedire all'imputato la possibilità di spiegare nella sua pienezza la propria strategia difensiva. La mancata notifica tempestiva della richiesta del PM ha avuto come unico effetto quello di impedire la costituzione del contraddittorio sul punto relativo ai motivi sottostanti la richiesta, ma non certo propagarsi su altri versanti del diritto di difesa, meno che mai avrebbe potuto impedire la facoltà di essere interrogato o presentare memorie (al massimo avrebbe potuto essere sentito, o in generale avrebbe potuto interloquire, su atti in un secondo tempo eliminati dal materiale probatorio), come pure sostenuto dalla difesa.

In conclusione, non è prospettabile una lesione del diritto di difesa che sia destinata a travolgere in virtù della previsione di cui all'art. 185 c.p.p. l'atto di *vocatio in iudicium* e la fase dibattimentale e dunque gli atti di acquisizione probatoria compiuti in tale fase.

Ritiene la Corte che la questione prospettata dalla difesa debba essere piuttosto valutata sotto il diverso profilo della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti, in difetto di proroga, dopo la scadenza del termine ordinario di durata delle indagini, cioè successivi alla data del 31.10.20, atteso che nessun provvedimento di proroga risulta essere stato adottato dal GIP in merito alla prima richiesta, con l'effetto di considerare priva di effetto la seconda proroga disposta.

La sanzione prevista dalla legge processuale in questi casi è l'inutilizzabilità dell'atto di indagine compiuto fuori termine, in forza della disposizione di cui all'art. 407, ultimo comma, del codice di rito (in merito la Suprema Corte ha statuito che "... *E non può inoltre non evidenziarsi, sulla base di una condivisibile linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte in adesione al quadro di principii delineato da Sez. Un., n. 5021 del 27/03/1996, dep. 16/05/1996, Rv. 204644, ric. Sala, che il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto*"⁷).

La difesa ha sollevato formalmente per la prima volta la questione dell'invalidità (*rectius inutilizzabilità*) degli atti all'udienza del 3.4.25 e l'ha riproposta in sede di discussione, benché la

⁶ Cfr. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1988/98

⁷ Cfr. Cassazione penale sez. II, 23/01/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 17/04/2020), n.12423, in motivazione.

conoscenza dell'incarto processuale all'esito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. avesse posto la difesa ben prima nella condizione di ravvisare tale vizio di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario, in difetto di proroga. Non solo, ma la notifica, da parte dell'ufficio GIP, della richiesta del PM, è avvenuta in data 27.1.25, consentendo ulteriormente alla difesa di valutare l'esistenza di profili di inutilizzabilità, non prospettati nella prima udienza utile successiva dell'11.2.25, ma soltanto nella data del 3.4.25, pur avendo a disposizione tutti gli elementi per eccepire la questione sin dall'udienza precedente.

Ritiene la Corte che la questione sia stata prospettata dalla difesa tardivamente, in difetto di una rilevabilità di ufficio.

Ed invero, la Corte di Cassazione, nel solco di un orientamento costante al quale la Corte di Assise ritiene di dover aderire, si è così pronunciata :

- "Invero, questo Collegio condivide l'orientamento costante, (Cass. sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, rv. 243257; sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, Belli, rv. 245818; sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, P.M. in proc. Genovese, Rv. 238040; sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, P.G., Bianco e altri, rv. 252853), secondo il quale l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407 cod. proc. pen., comma 3, degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato stabilito per la conclusione delle indagini preliminari differisce dall'inutilizzabilità comminata dall'art. 191 cod. proc. pen. per le prove vietate, di cui non può essere fatto alcun utilizzo processuale. Pertanto, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte secondo un regime di deducibilità assimilabile a quello previsto per le nullità a regime intermedio previsto dall'art. 182 cod. proc. pen.; in conseguenza va proposta, se la parte assiste all'atto che si assume viziato, prima del suo compimento, e se ciò non sia possibile, immediatamente dopo o nella prima occasione utile. "⁸

Dunque, stante la diversità strutturale tra l'inutilizzabilità ex art. 407 e quella prevista dall'art. 191 c.p.p. in relazione alle prove vietate dalla legge, diverso risulta anche il regime di proponibilità della relativa eccezione, nello specifico la seconda ipotesi - prevedendo un'inutilizzabilità assoluta - è rilevabile in ogni stato e grado del processo, mentre l'ipotesi di inutilizzabilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 407 c.p.p. può essere rilevata solo se la relativa eccezione venga fatta prima del compimento dell'atto o subito dopo il compimento dello stesso (ipotesi entrambe di difficile ipotizzabilità nel caso in questione) oppure alla prima occasione utile. Nella fattispecie verificatasi in questo processo -escluse evidentemente le prime due ipotesi- la relativa eccezione doveva essere sollevata alla prima occasione utile, ovverosia

⁸ Cfr. Cassazione penale sez. I, 14/06/2013, (ud. 14/06/2013, dep. 06/09/2013), n.36671; conforme Cassazione penale sez. I, 18/02/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 13/03/2019), n.11168 e Cassazione Penale sez. III 34020/2020; *contra* Cass. Pen. sez. VI, n. 46604/24

dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dunque innanzi al giudice dell'udienza preliminare atteso che la integrale conoscenza degli atti di indagine avrebbe facilmente consentito alla difesa di ravvisare la dedotta inutilizzabilità.

L'eccezione difensiva è tardiva anche a voler considerare come momento in cui la difesa ha preso diretta cognizione dell'assenza di proroga la notifica della richiesta del p.m. , di tal che la prima udienza successiva utile è stata quella dell'11.2.25, nella quale nessuna eccezione è stata sollevata.

Un ultimo profilo va evidenziato in merito all'eventuale rilevanza nel dibattimento dell'inutilizzabilità dell'atto di indagine compiuto fuori termine. Essa si esaurisce nel divieto di utilizzazione delle prove documentali acquisite fuori termine ovvero delle dichiarazioni predibattimentali per le contestazioni ai sensi dell'art. 500, comma 2, c.p.p.

Ebbene, nel caso che ci occupa la lunga e complessa istruttoria dibattimentale si è sostanziata nell'acquisizione di sentenze irrevocabili e prove testimoniali assunte in altro processo penale, ammesse sulla base dell'accordo delle parti, e di documenti e nell'assunzione di molteplici prove dichiarative, senza che sia stata mai eccepita dalla difesa, né fosse rilevabile *aliunde* una pretesa inammissibilità del documento poiché acquisito dal p.m. dopo la scadenza del termine, ovvero della contestazione della dichiarazione predibattimentale poiché acquisita oltre il termine ordinario di durata delle indagini, in difetto di proroga.

In conclusione, alla luce delle suseposte argomentazioni l'eccezione difensiva deve essere considerata tardiva e comunque non fondata.

2. La situazione storico-politica dei Paesi del Sud-America all'epoca dei reati contestati. In particolare l'Uruguay

Così definite le questioni preliminari, si può passare a trattare il merito del processo, che verrà sviluppato al fine di ricostruire le vicende portate all'attenzione della Corte, iniziando con il delineare il quadro storico-politico in cui si inserirono i fatti contestati all'imputato, per poi passare ad esaminare le prove acquisite sulla "sparizione forzata" delle vittime *desaparecidos*, sul loro sequestro violento e la loro detenzione in strutture militari, sulla consumazione di atti di tortura ai loro danni, sulla loro soppressione, per poi esporre le argomentazioni giuridiche che fondano la responsabilità dell'imputato.

L'istruttoria dibattimentale, lunga, complessa e articolata, ha consentito – mediante l'assunzione delle dichiarazioni dei familiari delle vittime, dei sopravvissuti alla prigonia e alle torture, di esimi storici e consulenti, soggetti particolarmente qualificati per il ruolo svolto a capo

di organi e/o di pool di investigazione sulla violazione dei diritti umani durante la dittatura, l'acquisizione di copiosa documentazione, fra cui documenti ufficiali delle commissioni di inchiesta istituite dai vari governi democratici insediatisi dopo la caduta dei regimi militari, in particolare i documenti rinvenuti negli archivi degli stessi organi repressivi, e infine delle sentenze pronunciate nei diversi gradi del processo contro Arce Gomez + 32, denominato convenzionalmente *processo Condor*, utilizzabili ai sensi dell'art.238 bis c.p.p. - di accertare che negli anni in cui sono stati commessi i delitti contestati i regimi dittatoriali militari che governavano i paesi del Cono Sud dell'America Latina hanno portato avanti una violenta azione di repressione degli oppositori politici e delle ideologie ritenute sovversive, mediante il compimento di atti illegali di arresto, sequestro, traduzione forzata all'estero, detenzione, tortura, sparizione e soppressione fisica, avvalendosi con sistematicità di un sistema di coordinamento tra i servizi di intelligence dei vari paesi coinvolti di volta in volta nelle operazioni illegali di repressione ai danni degli oppositori politici, ovvero di coloro che erano ritenuti tali, ovvero di loro amici e/o familiari.

Le vicende criminali che formano l'oggetto di questo processo si inscrivono proprio in questo quadro storico-politico del tutto peculiare, che è necessario descrivere sinteticamente per comprendere la situazione creatasi nel Cono Sud dell'America Latina negli anni di interesse del presente processo e dunque valutare nelle propria dimensione i fatti criminali oggetto di scrutinio giudiziale.

Nel secondo dopoguerra, infatti, tutte le Nazioni della parte sud del continente sud-americano, con differenti tempi e modalità, sono state interessate dal sovvertimento violento delle istituzioni democratiche ad opera delle forze militari, seguito dall'instaurazione di regimi dittatoriali, durati diversi anni, in cui venne vietato l'esercizio dei diritti politici, la manifestazione del pensiero, la libertà di riunirsi ed associarsi in aggregazioni politiche, tanto che tutti i movimenti ed i partiti politici di opposizione ai regimi, o tali ritenuto da chi deteneva il comando del Paese, vennero vietati e posti fuori legge.

Per un quadro generale è utile far riferimento, sin da ora, alla deposizione della teste Prof.ssa Francesca Lessa, storica, studiosa degli eventi avvenuti nell'America del Sud⁹, che ha riferito come i casi oggetto del processo *"devono essere inseriti in un contesto storico caratterizzato da dittature militari, nei paesi del... del Sud America, nel contesto della guerra... della Guerra Fredda. In questo periodo, infatti, assistiamo a vari go... colpi di Stato, nei paesi sudamericani, che vennero facilitati dalla cosiddetta Dottrina di Sicurezza Nazionale. Questa Dottrina di Sicurezza Nazionale comprende vari concetti sullo Stato, tra cui la guerra di controinsorgenza e,*

⁹ Cfr. trascrizione ud. 14.02.23, pag. 19.

principalmente, la sicurezza. In quel periodo, infatti, l'obiettivo di ottenere la sicurezza nazionale era considerato come un obiettivo fondamentale e al di sopra di qualunque altro, anche del rispetto dei diritti umani dei cittadini”.

Il primo Paese a cadere sotto il giogo di una dittatura militare fu il **Paraguay** dove già nel 1954 il Gen. Stroessner prese il comando della Nazione con un colpo di Stato, instaurando un regime dittoriale che durò fino al 1989, quando, peraltro, egli fu sostituito con un altro generale dello stesso partito politico, che traghettò lo Stato verso una reinstaurata democrazia.

Il secondo Paese che vide sovvertire la forma democratica di governo fu la **Bolivia**, dove a partire dal 1964, col primo golpe del Gen. Ortuño, si diede inizio ad una serie di ulteriori colpi di Stato, anche di diverso colore politico, che avranno fine solamente nel 1982, quando anche in questa Nazione vennero ripristinate le istituzioni democratiche.

Il 1973 vide ben due colpi di Stato: quello uruguiano e quello più cruento, culminato con l'assalto al Palazzo presidenziale della Moneda a Santiago del **Cile** e il suicidio del Presidente legittimo, Salvador Allende, cioè, il colpo di Stato guidato dal Gen. Pinochet l'11 settembre 1973.

Le vicende del colpo di Stato (o forse sarebbe più corretto parlare al plurale di colpi di Stato) in **Argentina** sono state meno lineari. Nell'immediato dopoguerra fu eletto alla presidenza il Gen. Peron che rimase in carica fino al 1955, quando fu deposto da un primo colpo di Stato militare; successivamente, i militari fecero, in pochi anni, altri due colpi di Stato, ma nel '73 fu rieletto Presidente lo stesso Peron, che era nel frattempo rientrato dall'esilio. Tuttavia, alla sua morte sopravvenuta l'anno successivo, gli successe la moglie, nonché vice-presidente, Isabel Peron, che alla guida di una compagine governativa particolarmente debole, fu deposta in maniera definitiva nell'anno 1976 da un quarto colpo di Stato militare, quello che portò al potere la giunta militare guidata dal Generale Videla, che rimase in carica fino al 1983, anno in cui anche in Argentina tornò la democrazia.

Tale breve *excursus* storico, acquisibile anche tramite fonti aperte, appare necessario perché gli accadimenti della politica istituzionale argentina sono di particolare importanza nel capire alcuni passaggi delle vicende oggetto di questo processo.

Anche le vicende relative all'**Uruguay** sono del tutto peculiari; infatti, la presa del potere da parte dei militari avvenne senza alcuna azione di forza e/o ricorso alla violenza, tanto che il Presidente eletto, Juan Maria Bordaberry, rimase in carica anche dopo gli eventi del 1973, salvo essere destituito dopo tre anni dalla giunta militare che lui stesso aveva contribuito a mandare al potere. Tanto da indurre molti storici a definire tale passaggio di poteri al vertice dello Stato un “autogolpe”.

Sulle vicende storico-politiche che hanno interessato l'Uruguay è necessario soffermarsi in modo più approfondito al fine di comprendere come avvenne il passaggio dal precedente regime democratico alla nuova architettura istituzionale instaurata con il golpe militare. Esso fu favorito da un periodo di forte crisi economica, a cui si affiancò una profonda crisi sociale che creò pesanti tensioni all'interno della Nazione durante l'incarico del Presidente Bordaberry, eletto nel 1971. Tra le manifestazioni più evidenti di questa situazione vi fu la proliferazione dell'organizzazione di ispirazione comunista del MLN-T (*Movimiento de Liberacion Nacional - Tupamaros*), che, costituita circa un decennio prima, sosteneva la necessità della lotta armata, da condurre principalmente nella forma della guerriglia urbana, per rovesciare il governo di destra al potere.

Per affrontare questa situazione il Presidente si alleò con i settori più conservatori del Governo e fece ricorso alle Forze Armate per cercare di eliminare i gruppi di guerriglieri *Tupamaros*¹⁰. Questa fu la via che i militari utilizzarono per avere sempre più influenza nel governo del Paese, che culminò il 27.6.1973 nel colpo di Stato che instaurò la dittatura c.d. civico-militare.

Sulle tappe turbolente che portarono al passaggio da una ormai fragile democrazia alla dittatura bisogna tener conto anche di quanto riferito da uno dei testi che più da vicino ha vissuto quegli eventi, il Capitano di Vascello Alex Lebel, militare in carriera e figlio di militare (il padre Oscar Lebel, alto ufficiale della Marina Militare). Egli ha infatti narrato¹¹ come già nel febbraio di quell'anno (1973) i militari avevano fatto ricorso alla violenza armata attuando un tentativo di colpo di Stato, con l'invasione delle pubbliche vie con carri armati, cui si opposero senza successo settori del Corpo della Marina Militare (cui appartenevano anche il teste e i suoi familiari; il padre era diventato un'icona delle posizioni anti-golpiste poiché aveva affisso uno striscione di protesta fuori dalla propria abitazione).

Quei giorni di massima instabilità politica si conclusero il 12 febbraio 1973 con il c.d. Accordo di Boiso Lanza tra il Presidente e le Forze Armate.

Quel compromesso segnò una frattura decisiva nel tessuto istituzionale uruguiano. Ed infatti, negli eventi successivi a quel febbraio 1973, quindi quattro mesi prima del golpe vero e proprio, si inscrive, anche, la nascita del COSENA (*Consejo de Seguridad Nacional*, ossia Consiglio di Sicurezza Nazionale), istituito con decreto del 27.6.1973 come organo che andava ad affiancare il Governo del Paese e che successivamente assumerà sempre più importanza nella gestione di alcuni aspetti delle vicende della

¹⁰ Per quanto riguarda la situazione politica uruguiana pre-golpe, cfr. teste Narducci, ud. 14.03.23, pagg. 92-93, secondo cui già a partire dalla fine degli anni '60, con il Presidente Pacheco Areco era iniziata una deriva autoritaria che vedeva una sempre maggiore limitazione delle libertà civili. Per una conferma sugli avvenimenti di quel periodo, cfr. teste Filipovich, ud. 8.02.24, pagg. 13-14.

¹¹ Cfr. Ud. 23.05.24, pagg. 20-21.

¹² Sulla nascita e sulle competenze di quest'organo, cfr. sentenza Arce + altri della Corte d'Assise d'Appello

La data in cui si compì la transizione definitiva dalla democrazia alla dittatura fu quella del 27 giugno del 1973, giorno in cui il Presidente Bordaberry emanò il Decreto n. 464/73 con cui le Camere furono sciolte e sostituite dal Consiglio di Stato (un organo assembleare non elettivo); da quel momento il governo del Paese fu in mano al Presidente e soprattutto ai militari¹³. Questo stato di cose durerà fino al 1985 quando il potere politico tornò nelle mani dei civili e la democrazia fu reinsegnata a nord del Rio della Plata.

Dopo la presa del potere da parte dei militari, furono sopprese tutte le libertà politiche e civili, vennero messi al bando i partiti politici e i sindacati e venne intrapresa una potente e sistematica azione repressiva nei confronti dei militanti delle organizzazioni politiche di opposizione messe al bando mediante arresti, sequestri, detenzioni, torture, trasferimenti e soppressioni di coloro che ritenevano a torto o a ragione, militanti politici di opposizione, accusati di “sedizione”.

Il primo gruppo di opposizione politica contro cui fu condotta l’azione di repressione, almeno fino a tutto l’anno 1974, fu il MLN-T, proseguendo un’operazione di annientamento iniziata negli ultimi mesi della già agonizzante democrazia (vedi *supra*).

Una volta ritenuto di aver sconfitto definitivamente detta organizzazione politica, il regime di Montevideo diresse la propria azione repressiva nei confronti del Partito Comunista Uruguayano – PCU (fine ’75-’76)¹⁴, successivamente del neonato *Partido por la Victoria del Pueblo* (PVP, 1976)¹⁵, per poi rivolgere le proprie “attenzioni” nell’anno successivo al movimento politico GAU¹⁶ (*Grupos de Accion Unificadora*) e ai militanti di altre organizzazioni politiche.

L’azione di repressione violenta condotta dal regime uruguiano è comprovata da un potente compendio dichiarativo e documentale, costituito dalle testimonianze della consulente del p.m. Lessa, dei testi Larrobla, Oliveira, Rodriguez Chanadri, il coordinatore del gruppo di indagine storica dell’Università della Repubblica uruguiana Rico Fernandez, oltre che da numerosi documenti, alcuni provenienti dagli stessi organi repressivi come la cd. Carpeta S0031 ed il cd. Fascicolo S273, ma anche la 2° relazione della Marina Uruguiana al Presidente della Repubblica, altri di diversa provenienza come la trascrizione della sessione del Senato Uruguayano “sulle violazioni dei diritti umani durante il Governo di fatto”.

n. 32/19 del' 8 luglio 2019.

¹³ Per una ricostruzione storica degli avvenimenti uruguiani cfr. sentenza della Corte d’Assise di Roma, Proc. Arce + altri pagg. 35 e ss.

¹⁴ Cfr. Sentenza Arce, cit.

¹⁵ Sui tempi della repressione del PVP da parte del regime uruguiano cfr. Raul Oliveira, deposizione del 12.06.15, nel proc. Arce, acquisite all’udienza del 27.09.22.

¹⁶ Su alcuni omicidi di membri del GAU cfr. sentenza Arce + altri.

La violenza delle forze incaricate della repressione è confermata anche nelle testimonianze, fra gli altri, di José Pedro Charlo Filipovich¹⁷, che riferiva di un crescendo della repressione dopo il colpo di Stato, anche con commissione di omicidi di uomini politici democratici; di María Elba Rama Molla¹⁸ che descriveva un acutizzarsi della situazione con soppressione dei partiti e la persecuzione di chiunque fosse contrario alla dittatura; di Martha Graciela Popelka Campora¹⁹, che raccontava di come la militanza politica fosse necessariamente divenuta un'attività clandestina; di Filomena Narducci Bertone,²⁰ che riferiva di un controllo diffuso sulla popolazione tanto da arrivare alla schedatura degli studenti universitari.

*

E' utile, per la rilevanza in questo processo, brevemente dar conto di alcuni avvenimenti, successivi alla restaurazione della democrazia, che dimostrano come l'Uruguay abbia reagito alla fine della dittatura civico-militare. Tale aspetto è importante per capire come mai i gravissimi, plurimi, feroci episodi di violazione dei diritti umani, commessi contro inermi cittadini o stranieri durante il regime militare, non siano stati perseguiti e/o investigati, se non tardivamente e solo in parte.

La dittatura uruguiana ebbe fine formalmente il 1° marzo del 1985, giorno in cui il potere tornò, dopo dodici anni, in mano ai civili. Tuttavia, dopo l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta della Camera dei Deputati priva di reali poteri, già nell'anno successivo, il 22.12.1986, entrò in vigore la *Ley de caducidad de la pretencion punitiva del Estado* n. 15848, che sostanzialmente introdusse un'amnistia per tutti i reati politici commessi dai militari durante il periodo della dittatura.

L'atteggiamento alquanto timido tenuto dal Governo uruguiano verso l'accertamento delle responsabilità per la sorte dei *desaparecidos* e la violazione dei diritti umani durante la dittatura si riscontra anche nella limitazione dei poteri di indagine della commissione investigativa istituita allo scopo di fare luce sulle responsabilità della morte di oppositori politici *desaparecidos* negli anni della dittatura militare.

Infatti, molte delle Nazioni che hanno avuto governi dittatoriali negli anni '70, con il ritorno della democrazia, hanno istituito organismi statali deputati ad investigare sui crimini commessi durante le dittature (si pensi alla Commissione nazionale sulla scomparsa delle persone –CONADEP - istituita in Argentina, ovvero alla Commissione cilena). In Uruguay, invece, si instituì la Commissione per la Pace soltanto nell'anno 2000, con durata triennale, con il compito

¹⁷ Ud. Cit., pag. 15.

¹⁸ Cfr. ud. 14.03.23, pag. 122.

¹⁹ Cfr. ud. 8.02.24, pag. 44.

²⁰ Ud. cit., pag. 94.

di ricevere, analizzare e classificare le informazioni sulle “sparizioni forzate” avvenute durante il regime, ma con poteri di investigazione molto ridotti anche per la vigenza della *Ley de caducidad* (la Commissione non aveva il potere di chiamare a deporre i membri delle Forze armate o della Polizia e/o acquisire documentazione dagli archivi degli organi repressivi). Tanto è vero che le conclusioni della Commissione, compendiate nella c.d. *Informe Final*, furono talmente prudenti che furono considerate accertate solo le scomparse su cui la Commissione riuscì ad avere conferme direttamente dalle stesse fonti militari o di polizia²¹.

Sebbene il lavoro della Commissione per la Pace non avesse prodotto grande materiale di archivio, nella relazione finale furono inserite le schede personali dei soggetti *desaparecidos*, cioè dei soggetti la cui sparizione negli anni della dittatura doveva essere ascritta alla violenta azione illegale condotta dagli organi repressivi dello Stato. Schede che pertanto assumono indiscutibile valore probatorio nel presente giudizio²².

Dopo la conclusione dei lavori nell’anno 2003, la Commissione fu trasformata in un nuovo organismo, denominato Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recente, che continua ad indagare sui casi di sparizioni forzate nel periodo della dittatura²³ e detiene un archivio di documenti su quei fatti, alcuni dei quali acquisiti in questo processo.

Tuttavia, a partire dall’anno 2005, con la salita del Presidente Tabaré Vasquez alla massima carica dello Stato, è riscontrabile una nuova determinazione nell’investigare i casi di sparizione forzata poiché fu proprio questo Presidente a chiedere alle Forze Armate di redigere una relazione sui crimini commessi dai militari nel periodo della dittatura.

Fra le relazioni dei vari Corpi vi fu la c.d. Seconda relazione della Marina Militare - che in una prima relazione aveva affermato di non avere informazioni in materia - che è stata acquisita al fascicolo del dibattimento all’udienza del 4 luglio 2023. In tale relazione – che verrà esaminata *infra* per la rilevanza che assume nel descrivere il ruolo del FUS.NA. (Fucileros Navales) nell’azione repressiva – la Marina Militare ha sostanzialmente ammesso l’uso della tortura da parte del FUS.NA., indicata come la propria unità operativa più attiva nel campo della repressione politica, a partire dalla metà degli anni ’70. Inoltre, ha illustrato la collaborazione, nell’ambito della lotta alle organizzazioni ritenute sovversive, tra i collaterali organismi argentini e uruguiani.

Anche nelle altre Nazioni in cui si erano instaurati regimi militari dittatoriali il quadro era del tutto analogo a quello dell’Uruguay poiché i partiti di opposizione erano stati dichiarati illegali e per questo i loro militanti venivano perseguitati. Si veda quanto riferito dal teste Franco Benega

²¹ Cfr. teste Barrera, deposizione nel Proc. Arce + altri, ud. 2.07.15, pagg. 74 e ss, acquisita all’udienza del 27.09.22.

²² Cfr. testimonianza di Alvaro Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pag. 112, su cui *infra*.

²³ Cfr. teste Larrobla, ud. 14.02.23, pag. 74.

Sotero²⁴, il quale ha raccontato come in Paraguay il Partito Comunista fosse illegale sin dal 1947 perché considerato nemico della società.

In riferimento al Paraguay, è utile richiamare un passo della Relazione Finale della Commissione Verità e Giustizia²⁵, secondo cui “*Sotto il Governo militare c'era poca differenziazione tra dissenso pacifico, opposizione politica, sovversione e comunismo. Operando secondo i principi dello Stato di sicurezza nazionale, le forze di sicurezza hanno classificato e represso le persone per le loro convinzioni politiche piuttosto che per presunti atti illegali*”, e, sempre nella Relazione, “*Gli obiettivi più ampi erano i settori ribelli della società e i movimenti popolari che chiedevano un cambiamento democratico o sociale*”.

La messa al bando dei partiti politici che si opponevano ai regimi militari e la violenta azione repressiva attuata dai regimi militari ebbero come conseguenza che i militanti venivano perseguitati o erano costretti ad andare in esilio²⁶.

Siccome l’Argentina fu, negli anni ’70, l’ultimo Paese dell’area a cadere sotto il giogo di un regime militare, tale situazione favorì l’esilio di molti oppositori politici delle Nazioni in cui si era già instaurato un regime dittoriale, quali l’Uruguay e il Paraguay, proprio in Argentina, luogo in cui vi era ancora un minimo di libertà politica, che sarebbe stata destinata comunque a terminare nel ’76 con l’avvento del regime della giunta militare presieduto dal generale Jorge Rafael Videla.

Così durante il dibattimento i testi paraguaiani Lidia Cabrera e Franco Sotero hanno riferito del loro esilio a Buenos Aires²⁷, al pari della teste Narducci che ha riferito sulle medesime situazioni relative all’Uruguay²⁸ “*perché....nel 1975 le condizioni erano sempre peggiori.....e allora io me ne sono andata anche...cioè...temendo per la mia integrità pure me ne sono andata in Argentina....a Buenos Aires*”, e della teste Rama Elba²⁹ che alla domanda circa l’epoca in cui viveva in Uruguay ha risposto che “*fino al maggio del 1975, quando ho dovuto andare via dal Paese, perché sono andati a prendermi a casa, e il luogo più vicino possibile era chiedere asilo in Argentina*”.

La convergenza di questi due fattori -la persecuzione violenta degli oppositori politici e l’esilio che molti di loro furono costretti ad infliggersi per sfuggire alla cattura da parte delle forze

²⁴ Cfr. ud. 6.04.23, pag. 41.

²⁵ Cfr. Rapporto Finale della Commissione Verità e Giustizia, Vol. VII, prodotta dal PM, ed acquisita al fascicolo processuale, all’ud. del 3.04.25.

²⁶ Sull’esilio come violazione dei diritti umani e le sue conseguenze, cfr. Relazione Finale della Commissione Verità e Giustizia del Paraguay, Vol. 1, paragrafo 118 e 119, prodotto ed acquisito al fascicolo dibattimentale all’ud. del 3.04.25.

²⁷ Per la teste Cabrera cfr. ud. 6.04.23, pag. 31, che spiegava come la sua famiglia fosse in esilio a Buenos Aires poiché erano tutti militanti del Partito Comunista paraguaiano; alla stessa udienza, pagg. 42-43, il teste Sotero raccontava di come nel ’65 era dovuto fuggire dal Paraguay dove era in corso una retata contro i membri del Partito Comunista.

²⁸ Cfr. ud. 14.03.23, pag. 95.

²⁹ Stessa ud. della nota precedente, pag. 121.

di sicurezza - sono tra i presupposti della nascita del c.d. *Plan Condor*, di cui è necessario descrivere in premessa la genesi e la relativa organizzazione poiché i reati oggetto di giudizio sono, nella prospettiva accusatoria, stati commessi proprio in attuazione del Plan Condor.

3. Il Plan Condor

Il c.d. **Plan Condor**, che è stato al centro del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Assise di Roma³⁰ nel processo contro Arce Gomez più altri, è stato definito come “*Un accordoavente ad oggetto, agli inizi, lo scambio di informazioni riguardanti gli appartenenti ai movimenti politici di opposizione ai regimi dittatoriali, allora insediatisi nei Paesi del Cono Sud dell'America Latina e, successivamente, volto a consentire sequestri, torture e omicidi di rivoluzionari, oppositori o sedicenti tali, con l'accordo del Paese ospitante (ove la vittima si fosse ivi rifugiata) e con garanzia di assoluta impunità.*”³¹

La teste Fabiana Larrobla Caraballo, componente della Segreteria per i Diritti Umani del Passato Recent della Repubblica dell'Uruguay, nella sua deposizione³² ha descritto il Plan Condor come “*un coordinamento repressivo regionale.....che permetteva la realizzazione di operazioni coperte tra i diversi Paesi e trasferimento di prigionieri senza fare riferimento ad alcuna norma legale, operando anche in territorio straniero....*”.

Prima di esaminare tale accordo, è opportuno indicare le fonti documentali che ne hanno provato in modo incontrovertibile la genesi e la operatività, sebbene la collaborazione segreta tra i servizi di sicurezza delle dittature del Cono Sud dell'America Latina nella repressione politica fosse un dato di assoluta evidenza per le vittime e per gli osservatori più attenti.

Prove a livello internazionale dell'esistenza del *Plan Condor* erano già emerse nelle indagini condotte negli Stati Uniti sull'omicidio del cittadino cileno Orlando Letelier, ex ministro del governo Allende, ucciso dai sicari della DINA cilena nell'anno 1976, e nel 1984 la Commissione Nazionale di inchiesta sulle persone scomparse (CONADEP), istituita dal governo argentino, con compiti di inchiesta sulle persone scomparse durante gli anni della dittatura - coloro che sono universalmente noti come *desaparecidos* - nella propria relazione finale affermò espressamente l'esistenza di un coordinamento repressivo in America Latina e la presenza in Argentina di forze repressive straniere che operavano il sequestro di rifugiati politici (cfr., sentenza Arce Gomez,

³⁰ Proc. Pen. N. 31079/05 R.G.N.R. della Procura di Roma e n. 2/15 Reg. Gen. di questa Corte d'Assise, definito in primo grado con la Sent. N. 1/17 del 17 gennaio 2017; proc. n. 40/17 Reg. Gen. Corte d'Assise d'Appello definito con la sentenza n. 32/19 del 8 luglio 2019; conclusasi definitivamente con la sentenza della I Sezione della Corte di Cassazione n. 43693/21 (ud. 9/7/2021).

³¹ Così Corte Assise d'Appello di Roma, sentenza cit., pag. 2.

³² Cfr. ud. 14.02.23, pag. 75.

pag. 2).

Tuttavia, fino al 1992 non vi erano evidenze documentali estratte da archivi pubblici che permettessero di accertarne l'esistenza e i contenuti, quando il 22 dicembre di quell'anno fu rinvenuta negli archivi del Dipartimento Investigazioni della Polizia paraguaiana, in un sobborgo di Asunción, capitale del Paraguay, una mole considerevole di documenti relativi non solo ai detenuti politici dell'epoca della dittatura, ma anche alla cooperazione tra alcune Nazioni del Sud America per la ricerca e la cattura di oppositori. Questo insieme di documenti è oggi noto come "Archivio del Terrore" ed il lavoro di ricerca, catalogazione e conservazione dei documenti che ne fanno parte è stato ed è tuttora eseguito sotto la direzione della Corte Suprema del Paraguay.

Fra tali documenti sono stati rinvenuti quelli relativi alla costituzione del *Plan Condor*, formati dagli stessi fondatori e organizzatori del sistema di cooperazione repressiva che ne costitui l'oggetto e pertanto dotati di una rilevanza probatoria straordinaria.

Ai fini della ricostruzione della vicenda, oltre ai documenti paraguaiani facenti parte dell' "Archivio del Terrore", un apporto conoscitivo notevole è stato fornito anche dalla desecretazione da parte del governo statunitense di documenti prodotti dal Dipartimento di Stato, dalla CIA e da altre agenzie governative USA sulla violazione dei diritti umani in Cile ed in Argentina, nei quali vengono descritti la genesi e il funzionamento del *Plan Condor*, documenti analizzati e richiamati a riscontro delle loro dichiarazioni da molti dei testi escussi in istruttoria.

Su questo punto è utile richiamare quanto riferito dal teste Carlos Osorio³³ sulle desecretazioni operate dal governo statunitense. Sostanzialmente riferiva il teste -che ha lavorato a Washington presso il *National Security Archive*, un'organizzazione non governativa di ricercatori che persegue l'obiettivo di ottenere declassificazioni di documenti ufficiali segreti- che queste declassificazioni hanno seguito principalmente le contingenti direttive politiche delle varie Amministrazioni statunitensi succedutesi. Così nel momento in cui si perseguiva una politica di riavvicinamento verso il Cile il potere esecutivo statunitense operava una massiccia declassificazione di documenti relativi a quella Nazione, e parimenti si era agito verso altri Paesi. Oltre che per motivazioni politiche, una serie di declassificazioni parziali si erano ottenute a seguito di petizioni avanzate da qualche organizzazione, tipo, appunto, l'NSA, che talora riuscivano a raggiungere lo scopo prefissato. Tuttavia, fino ad oggi, nessuna desecretazione è stata effettuata dagli organismi statunitensi per lo Stato dell'Uruguay.

A ciò si aggiunga che la stessa documentazione rinvenuta in Uruguay è alquanto scarsa e frammentaria poiché, come riferito dalla teste Giulia

³³ La deposizione del teste Osorio è stata resa nel c.d. Processo Condor alle udienze del 19 e 20 maggio 2016 le cui trascrizioni sono state prodotte rispettivamente alle udienze del 4.07.23 e del 27.09.22. La citazione è tratta dalla deposizione del 19.05.16, pagg. 6 e ss.

Un ultimo dato da segnalare, prima di passare alle vicende del c.d. *Plan Condor*, è che già prima della formalizzazione dell'accordo politico-criminale fra i governi dittatoriali interessati, vi erano forme di cooperazione bilaterali tra singoli Paesi, finalizzati al coordinamento di azioni congiunte contro gli oppositori. Sul punto ha riferito il teste Pablo Enrique Ouvina³⁵, Procuratore della Repubblica in Argentina che dal 2008 si occupa specificamente dei casi di violazione dei diritti umani, secondo cui “*E' sempre esistito un coordinamento tra Paesi. Il Piano Condor ha rappresentato una forma speciale di coordinamento, che esiste dal 25 novembre 1975. Esistevano forme illegali di coordinamento anche prima del Piano Condor, ma tali strutture erano prettamente bilaterali, con eventuale intervento di terzi Paesi su casi specifici*”. Circostanza confermata sul punto dalla Prof. Lessa³⁶ che specificava come fino al momento della creazione del c.d. *Plan Condor* i Paesi sudamericani “*avevano coordinato le loro azioni in una maniera bilaterale, cioè tra... tra uno o due paesi al massimo*”.

Nella stessa Relazione Finale della Commissione Verità e Giustizia paraguaiana è descritto un antecedente di collaborazione tra le forze repressive paraguaiane e cilene, relative all'arresto in Paraguay e successivo trasferimento in Cile di Fuentes Alarcon. Ad operazione conclusa il capo della DINA (il servizio segreto cileno), Gen. Contreras, scriveva al Capo delle indagini della Polizia del Paraguay, Pastor Coronel (di cui si parlerà *infra* in relazione alla vicenda della scomparsa di Filippazzi e Potenza) un biglietto di ringraziamento che conteneva un intendimento che di lì a poco troverà attuazione: “*....esprimo i miei più sinceri ringraziamenti per la cooperazione fornita per facilitare gli accordi relativi alla Missione che il mio personale ha dovuto svolgere nella sorella Repubblica del Paraguay. Sono certo che questa reciproca cooperazione continuerà in modo sempre crescente per raggiungere gli obiettivi comuni di entrambi i Servizi*”³⁷.

Una conferma dell'esistenza di rapporti di cooperazione a fini repressivi tra Stati Sudamericani è contenuta nei documenti dell'Archivio del Terrore³⁸.

Proprio perché le dittature percepivano la minaccia degli oppositori come sovranazionale e avevano avuto segnalazioni dell'esistenza di una Giunta di Coordinamento Rivoluzionario³⁹, cui aderivano alcune delle principali organizzazioni di opposizione ai regimi militari -come l'E.R.P. (Esercito Rivoluzionario del Popolo) argentino, l' M.T.R. (Movimento Sinistra Rivoluzionaria)

27.09.22.

³⁵ Cfr. S.I.T. assunte il 25.11.20 in video conferenza dal Sost. Procuratore Amelio e acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti all'udienza del 4.07.23, pag. 31.

³⁶ Cfr. ud. 14.02.23, pag. 21.

³⁷ Cfr. Vol. II della Relazione Finale della Commissione Verità e Giustizia del Paraguay.

³⁸ Cfr. Vol. VII del Rapporto Finale della Commissione Verità e Giustizia del Paraguay, acquisita all'udienza del 3.04.25.

³⁹ Cfr. testimonianza Prof. Lessa, nota precedente.

cileno, l' E.L.N. (Esercito di Liberazione Nazionale) che operava in Bolivia e il MLN-T (Movimento di Liberazione Nazionale-Tupamaros) uruguiano⁴⁰-, avvertivano la necessità di attuare un coordinamento permanente, più efficace e soprattutto strutturato tra più Nazioni.

Per questi motivi il Col. Juan Manuel Contreras, capo della Direzione Nazionale di Intelligence cilena (DINA), invitò i rappresentanti delle Agenzie di intelligence di altre Nazioni del Sud America aventi analoghi regimi dittatoriali ad una prima riunione che si tenne a Santiago del Cile il 29 ottobre 1975 in cui vennero gettate le basi del sistema Condor, aperto a *"tutti i paesi che lo vorranno, sempre e quando non rappresentino paesi marxisti"* (vedi, sentenza Corte di Assise Appello di Roma nel processo contro Arce Gomez + altri, pag. 30 e 33, documento prodotto nel citato processo in sede di audizione della storica Giulia Barrera, consulente p.m.), seguita da una conferenza che ebbe luogo sempre nella capitale cilena dal 25 novembre al 1° dicembre 1975⁴¹.

Durante quell'incontro, in data 28.11.75, fu sottoscritto l'accordo⁴² costitutivo del piano, che su proposta della delegazione uruguiana fu chiamato Condor in onore della Nazione ospitante, il Cile che ha tale uccello rapace nel proprio stemma. Le firme in calce⁴³ appartengono agli alti gradi delle Forze Armate delle Nazioni inizialmente coinvolte, che erano Cile, Argentina, Bolivia, Paraguay e Uruguay, quest'ultima rappresentata dal Colonello dell'Esercito José A. Pons. Alle Nazioni fondatrici si unirono, l'anno successivo, il Brasile e, nel 1978, l'Ecuador e il Perù.

Sulla struttura del Piano ha riferito la Prof. Lessa, mostrando una slide riproducente una parte di un cablogramma della CIA del 28 luglio 1976⁴⁴ e specificando che esistevano due gruppi operativi all'interno del piano: il primo chiamato *Condortel* relativo alle comunicazioni ed allo scambio di informazioni tra le varie Nazioni; il secondo, invece, chiamato *Condoreje* che si occupava delle operazioni repressive congiunte⁴⁵. Aggiungeva, sempre parlando del contenuto del cablogramma, che ognuno dei sei⁴⁶ Paesi aderenti avrebbe dovuto inviare due ufficiali a Buenos Aires con compiti di comando e coordinamento; l'indicazione di Buenos Aires trova spiegazione nel fatto che la maggior parte degli esuli aveva trovato rifugio in Argentina, che era, all'epoca, l'unico Paese di quella parte dell'America Latina a non essere governato da un regime dittoriale

⁴⁰ Sulla composizione della JCR (Giunta Coordinatrice Rivoluzionaria) cfr. documento cd. Carpeta S0031.

⁴¹ All'ud. del 14.02.23, la Prof. Lessa ha mostrato in slide un documento che rappresentava l'invito alla riunione spedito al Capo della Polizia del Paraguay, facente parte dei documenti ritrovati nell'Archivio del Terrore; lo stesso documento si può vedere nella Relazione Finale della Commissione Verità e Giustizia, Vol. II, acquisita all'udienza del 3.04.25; sullo stesso tema cfr. anche teste Barrera, testimonianza resa nel Proc. Arce + altri, ud. 2.07.15, pag. 83, verbale acquisito all'ud. del 27.09.22.

⁴² Cfr. slides 12,14 e 15 mostrate dalla Prof. Lessa durante la sua deposizione all'udienza già citata.

⁴³ Cfr. slide 15, cit.

⁴⁴ Documento desecretato nell'aprile 2019, mostrato all'udienza citata, slide n. 21.

⁴⁵ Cfr. ud. 14.02.23, pagg. 27-28.

⁴⁶ Nel cablogramma si fa riferimento a sei Paesi perché è del luglio del 1976 e dunque in un momento in cui anche il Brasile aveva aderito al Piano.

fino al golpe della giunta militare guidata dal generale Videla.

Sullo sviluppo del coordinamento e delle azioni operative inscrivibili all'interno del c.d. Plan Condor è stato acquisito un solido compendio probatorio di natura dichiarativa tramite le testimonianze degli studiosi che hanno avuto accesso ai documenti statunitensi desecretati atteso che è proprio grazie a quelle fonti documentali che si comprendono lo sviluppo del Piano, la sua attuazione pratica e i risultati ottenuti nell'attività di repressione condotta dai Governi dei Paesi latino-americani.

Così il teste Osorio⁴⁷, descrivendo i documenti statunitensi in suo possesso, faceva riferimento ad un *memorandum* su una riunione tra la CIA ed il Dipartimento di Stato, una parte del quale reca il titolo di “*Operazione Condor*”. In questo documento del 3 agosto 1976 si descriveva la crescita dell’organizzazione e degli sviluppi sempre più preoccupanti; soprattutto si sottolineava il fatto che, nato come sistema di scambio di informazioni, il Plan Condor si stava trasformando sempre più in una organizzazione operativa finalizzata a colpire i leader dell’opposizione; attraverso il coordinamento delle attività di intelligence le varie agenzie operavano nel territorio di uno o dell’altro Paese, inseguendo i sovversivi, trovandoli ed uccidendoli⁴⁸, in totale impunità, cioè senza correre alcun rischio di essere perseguito tanto nel paese di residenza degli oppositori politici quanto nel paese di loro origine.

Tanto il fenomeno si stava spingendo avanti che il 13 agosto del medesimo anno il Dipartimento di Stato statunitense inviava una comunicazione alle varie Ambasciate chiedendo di partecipare alle Forze di Sicurezza dei Paesi coinvolti, data la preoccupazione degli Stati Uniti per questo tipo di azioni⁴⁹. Per quanto ampiamente già detto in precedenza non stupirà che una comunicazione di tal fatta dovesse essere rivolta ai rappresentanti argentini, dato che nei mesi precedenti era proprio in quel Paese che si erano registrate la maggior parte delle sparizioni forzate di persone.

L’attuazione operativa del Piano si era estesa a tal punto che si preparavano squadre di agenti per azioni da svolgere fuori dalle Nazioni appartenenti all’area Condor, come negli USA o in Europa.

Questa nuova fase di attuazione del *Plan Condor*, chiamata Fase 3 o Unità Teseo, è citata in un telegramma, denominato *Chilbom*, redatto da un agente dell’FBI a seguito di indagini svolte dopo l’omicidio di un ex ambasciatore cileno avvenuto negli Stati Uniti. Secondo il telegramma la

⁴⁷ Nella sua deposizione del 19.05.16 nel Proc. Arce + altri, acquisito a questo processo all’udienza del 4.07.23.

⁴⁸ Sullo stesso documento ed il suo contenuto, cfr. teste Barrera, deposizione del 2.07.15 nel Proc. Arce, acquisita agli atti all’udienza del 27.09.22.

⁴⁹ Anche di questo documento si rimanda alla deposizione del teste Osorio già citata ed alla altrettanto già citata deposizione della teste Barrera.

terza, e più segreta fase, dell'Operazione Condor riguardava, appunto, la creazione di squadre speciali composte da agenti dei Paesi aderenti che avrebbero viaggiato in ogni parte del mondo per realizzare omicidi contro “terroristi” dei Paesi membri⁵⁰.

Tanto premesso, non è possibile coltivare alcun ragionevole dubbio sull'esistenza e l'operatività del *Plan Condor*. A parte il riconoscimento operato da plurime sentenze, sia nazionali⁵¹ sia estere⁵², depone con certezza per l'esistenza dell'accordo la copiosa mole di documenti statunitensi, di cui alcuni citati nei capoversi precedenti, a cui si aggiungono documenti provenienti dalle stesse Nazioni partecipanti al Piano; in particolare, per quel che interessa i fatti di questo processo, si richiamano le lettere a firma del Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, Tabaré Vasquez, indirizzate alle figlie delle vittime Augustin Potenza e Raffaela Filipazzi, in cui vi è esplicita ammissione che la scomparsa della coppia rientri pacificamente “dentro il meccanismo di coordinamento repressivo del *Plan Condor*”⁵³.

Alle prove documentali e dichiarative già citate si aggiungono le plurime, precise e concordanti testimonianze rese durante l'istruttoria dibattimentale da parte di soggetti che, per la loro militanza politica, hanno avuto drammaticamente diretta esperienza delle procedure illegali che si applicavano agli oppositori politici, vittime delle diverse operazioni repressive in attuazione del *Plan Condor*.

Sintomatica, sotto questo aspetto, la vicenda che hanno narrato i coniugi Franco Sotero e Lidia Cabrera⁵⁴.

Ha riferito il primo, esule paraguaiano in Argentina per via della sua militanza nel Partito Comunista, che nel gennaio del 1977 era stato arrestato, insieme alla moglie Lidia Cabrera, nella sua casa di Iguazù (città della Provincia di Misiones, in Argentina, al confine con Paraguay e Brasile) dalla Gendarmeria argentina e, dopo una prima notte in caserma, era stato riportato nella sua casa e picchiato affinché rivelasse dove teneva le armi -che lui non aveva, non essendo un terrorista-, e successivamente trasferito in maniera del tutto illegale in Paraguay, dove era stato

⁵⁰ Sul telegramma Chilbom cfr. slides 27-28, proiettate durante la testimonianza della Prof. Lessa e la relativa testimonianza all'udienza citata, pag. 31; cfr. pure la testimonianza della teste Barrera, all'udienza del 2.07.15 del Proc. Condor, prodotta all'udienza del 27.09.22; cfr. infine la testimonianza del teste Osorio del 19.05.16, già citata.

⁵¹ Cfr. le già citate sentenze della Corte d'Assise e della Corte d'Appello d'Assise di Roma, tutte confermate sul punto dalla Cassazione.

⁵² Si vedano, ad esempio, le sentenze argentine citate dal teste Luis Hipólito Alen nella sua deposizione del 9.07.15 nel Proc. Arce, acquisita a questo fascicolo dibattimentale all'udienza del 27.9.22; si veda anche lo stralcio della sentenza della Corte Interamericana per i diritti umani nel caso Goiburu, citata nella Relazione Finale della Commissione Verità e Giustizia, Vol. II.

⁵³ Il virgolettato è citazione letterale di parte delle lettere acquisite al fascicolo del dibattimento all'udienza del 27.09.22.

⁵⁴ Entrambi sentiti all'udienza del 6.04.23.

detenuto in un primo momento presso il Dipartimento di Indagine della Polizia di *Asuncion*, ove aveva subito torture e aveva potuto incontrare Agustin POTENZA ivi recluso, e successivamente nel carcere di Emboscada⁵⁵, da dove sarebbe stato liberato dopo due anni di prigione.

Il racconto del teste Sotero è confermato in ogni sua parte dalla moglie Lidia Cabrera, che ha subito lo stesso trattamento illegale, nella sua deposizione⁵⁶.

La vicenda che riguarda i due coniugi costituisce un esempio paradigmatico di funzionamento del c.d. *Plan Condor*: arresto illegale nel paese di esilio, traduzione forzata nel paese di origine ove la vittima predestinata viene detenuta e torturata, ed in molti casi uccisa.

In realtà, il coordinamento tra le varie agenzie impegnate nelle azioni di repressione poteva estrinsecarsi in diverse modalità.

Il primo momento di questo coordinamento tra Nazioni si attuava nella circolazione delle informazioni sui soggetti ricercati e perseguitati dai singoli regimi e che abbiamo visto in precedenza -nella descrizione generale del Piano- atteneva alla c.d. fase uno. Tramite questo flusso di informazioni, che veniva facilitato dai contatti tra le varie agenzie di *intelligence*, ogni Paese conosceva chi erano i soggetti di “interesse” per i propri alleati. Sotto questo profilo, e per quanto è stato detto in precedenza, si comprende il motivo per cui la presenza a Buenos Aires di agenti dei vari servizi nazionali di *intelligence* - tale fu la missione dell’imputato Troccoli nel periodo 1977-1978 in rappresentanza del FUS.NA. uruguiano presso Porto Belgrano e l’ESMA (vedi *infra*) - era fondamentale per lo sviluppo delle forme di collaborazione⁵⁷.

Come descritto in precedenza, alla c.d. fase di scambio di informazioni seguiva la c.d. fase due, che era relativa alla organizzazione ed esecuzione delle singole operazioni di repressione.

In questa fase non esistevano tipologie predefinite di azione.

Poteva accadere che le forze repressive del Paese in cui si trovava il soggetto di interesse lo arrestassero senza l’intervento dei militari della Nazione partner (evidentemente su richiesta del Paese interessato a quella persona), per poi consegnarlo illegalmente⁵⁸. Poteva accadere che l’operazione di arresto fosse compiuta congiuntamente dalle forze del Paese in cui si trovava il rifugiato e da quelle del Paese interessato⁵⁹, a cui seguiva la deportazione clandestina in quest’ultimo⁶⁰.

⁵⁵ Per il racconto della sua esperienza cfr. udienza citata, pagg. 46 e ss.

⁵⁶ Per la testimonianza della Cabrera e della sua esperienza quale detenuta all’interno del meccanismo del Plan Condor cfr. stessa udienza pagg. 10 e ss.

⁵⁷ Il che giustifica quanto si è appreso grazie al cablogramma della CIA del 28 luglio 1976 (citato in precedenza) circa la necessaria presenza di due agenti delle varie Nazioni Condor in Argentina.

⁵⁸ È stato il caso dei coniugi Cabrera-Sotero riportato in precedenza.

⁵⁹ Un esempio è dato dal racconto del proprio arresto fatto dalla teste Rama Molla, sentita all’udienza del 14.03.23.

⁶⁰ È questo il caso degli arresti dei militanti del PVP a Buenos Aires, poi trasferiti in aereo in Uruguay, su cui hanno testimoniato diversi testi, come Rico Fernandez e Rama Molla.

Su questa adattabilità dei vari moduli operativi di azione ha riferito in udienza il teste Federico Efron⁶¹, Direttore Nazionale di Affari Penali del Segretariato dei Diritti Umani della Repubblica Argentina e coordinatore di un team di 60 persone tra legali e investigatori, il quale, grazie alla formidabile esperienza maturata nelle investigazioni di molte “sparizioni forzate”, ha riferito⁶² come si sviluppavano le modalità di azione e coordinamento tra le forze argentine ed uruguiane “...in vari modi”. Allora... “in vari modi perché i membri delle dittature avevano un piano comune e un modo per svilupparlo che si adattava in realtà alle... alle circostanze. Quindi c'erano... c'erano operazioni nelle quali si sequestrano uruguiani in Argentina, però senza la partecipazione di Ufficiali uruguiani nel territorio, magari arrivavano successivamente una volta che erano... detenuti e in altri casi invece ufficia... ehm... Ufficiali stranieri operavano nel pa... nel Paese... e partecipavano anche alle operazioni di sequestro. Con la circolazione delle informazioni tra i Paesi, ogni Paese sapeva già quali persone erano interessanti, cioè quali persone gli altri Paesi stavano già cercando. Quindi alcuni... in alcune circostanze, le persone che erano ricercate in Argentina... quindi alcune persone che erano ricercate in Argentina venivano trovate in Uruguay e detenute... e sequestrate in Uruguay...e si avvisava l'Argentina”.

Questa flessibilità di azione era conseguente all'obiettivo per cui il Plan Condor era stato concepito, obiettivo spiegato in maniera chiara dalla Prof. Lessa, che in udienza ha riferito che “le operazioni venivano svolte in tutti gli Stati perché, diciamo, che proprio l'obiettivo del “Piano Condor” era quello di poter permettere una repressione politica senza nessuna frontiera e in particolare poter portare avanti la repressione politica nei confronti delle persone che vivevano in esilio. Quindi, l'obiettivo del “Piano Condor” era proprio quello di poter permettere, per esempio, come in alcuni casi del Processo Condor precedente (ndr., il riferimento è al processo contro Arce Gomez + altri citato), il sequestro, l'arresto, la tortura e l'omicidio di esuli uruguiani che da vari anni vivevano in esilio in Argentina e lo stesso succedeva con esuli cileni che vivevano in esilio in Argentina, o cittadini argentini che vivevano in esilio in Uruguay o in Bolivia. Quindi, proprio questo, era l'obiettivo del “Piano Condor”; fondamentalmente avere un accesso al territorio di tutti i paesi che formavano parte del “Piano Condor” ”⁶³. Si noti come lo stesso imputato, pur affermando di non essere a conoscenza del piano, ha ammesso l'esistenza di scambi ed episodi di cooperazione fra, in particolare, il FUS.NA. uruguiano e l'ESMA argentina (vedi *infra*).

Dunque, nato come una specie di “Mercato Comune” tra i Paesi del Cono Sud dell’America Latina per lo scambio di informazioni sui soggetti che si opponevano alle dittature, il Plan Condor

⁶¹ Ud. 18.04.24.

⁶² Udienza citata alla nota precedente, pag. 14.

⁶³ Cfr. testimonianza della Prof. Lessa, ud. 14.02.23, pag. 27.

si era, in un breve arco di tempo, trasformato in un “Mercato Comune” della repressione e del terrore.

Un’operazione di così vasta portata richiedeva naturalmente l’individuazione di organi specializzati, dedicati alla repressione delle organizzazioni politiche e alla cattura dei militanti e a seguire lo sviluppo delle azioni rientranti nel Piano. Così ogni Paese aderente provvide a distaccare una o più forze militari o di Polizia nel perseguitamento degli obiettivi del Plan Condor.

Pertanto, è necessario analizzare gli organismi nazionali dedicati alla repressione ed al perseguitamento degli obiettivi del Piano, quantomeno nelle Nazioni coinvolte nelle vicende di questo processo.

4. Sugli organi repressivi del c.d. Plan Condor

Prima di passare a delineare gli organi impegnati nella repressione connessa all’attuazione del c.d. Plan Condor, appare necessario una premessa generale.

Il ruolo più importante all’interno di questo sistema lo svolgeva l’attività di intelligence.

Su questo ha deposto il teste Federico Efron⁶⁴ che sul punto ha riferito: “Allora... “Bisogna capire che nella lotta contro la sovversione, e questo è importante per capire il funzionamento della dittatura argentina, uruguiana e anche paraguaiana, il ruolo dell’Intelligence era fondamentale nella lotta alla sovversione. In tutti ... in tutti i comandi dell’Esercito, in tutte le aree di lavoro dell’esercito c’era una diciamo... ufficio dell’Intelligenza, insomma, del... dell’Intelligence.” Ed aggiungeva “il punto era che... si è capito che era fondamentale il ruolo dell’Intelligence perché permetteva di portare avanti moltissime iniziative illegali, clandestine e...”.

Spiegava ulteriormente che “è un circolo. L’attività dell’Intelligence... che produce informazioni permette... realizzare operazioni o... de... ehm... sequestrare o... annichilire gli... i sovversivi. La detenzione e poi la... – diciamo – i sistemi di interrogatorio durante la... la fase di detenzione producono poi ulteriori informazioni...” “la detenzione... nei centri di detenzione clandestina... produce nuova... informazione. Quindi grazie a queste nuove informazioni si producono nuove operazioni e quindi le Forze di... le Forze di Intelligence di questi Paesi possono procedere e fare passi avanti nella lotta... in quella che loro chiamavano, definivano, «lotta alla sovversione»”.

Conferme particolarmente qualificate a quanto detto dal teste sono contenute nella 2° Relazione della Marina Militare Uruguiana al Presidente della Repubblica Tabaré Vasquez del

⁶⁴ Ud. 18.04.24, pag. 11.

26.9.05, firmata dal Comandante in Capo della Marina V.A. Tabarè Daners Eyras⁶⁵.

In questa relazione, per quanto profondamente incompleta su moltissimi aspetti, è ammesso testualmente che *"Durante i primi anni '70, la principale fonte di informazioni erano gli interrogatori e l'uso di informatori. Poiché i membri delle diverse organizzazioni di guerriglia, principalmente il MLN, erano spesso detenuti, venivano interrogati, le loro informazioni venivano elaborate dall'analista S-2 (la sezione di intelligence del FUS.NA., diretta dall'imputato nel periodo di interesse, n.d.r.) che le integrava e le confrontava con altre informazioni, diffondendole attraverso l'organismo di coordinamento delle operazioni (OCOA) e generava nuovi atti d'accusa e operazioni di arresto.*

A metà degli anni '70, il FUSNA abbassò il profilo delle operazioni antisovversive, concentrandosi fondamentalmente sull'S-2.

Il funzionamento compartimentale dei gruppi di guerriglia ha accresciuto il bisogno di intelligence, risultando determinante l'incremento dello scambio di informazioni tra le diverse Agenzie di Intelligence e l'utilizzo di pressione fisica (sottolineatura è a cura della scrivente) nella fretta di ottenere informazioni. Le informazioni erano richieste entro le prime 24 ore per non consentire "misure di emergenza" che mettessero in fuga il resto dell'organizzazione".

Dunque, emerge senza alcuna ombra di dubbio che l'operatività delle forze di intelligence sia stata fondamentale per il funzionamento dell'attività repressiva e dunque per l'attuazione concreta delle finalità del *Plan Condor*; così come il ricorso all'uso della tortura, chiaramente evocata nel documento citato dal termine edulcorato di *"pressioni fisiche"*⁶⁶, poiché tanto era importante avere notizie in un ristretto arco temporale da fare ricorso allo strumento della tortura al fine di ottenerle, come confermato dal convergente e robusto compendio dichiarativo acquisito ed ammesso dallo stesso imputato.

Ciò premesso, passiamo ad esaminare gli organi che avevano l'incarico di portare a compimento le attività repressive nelle Nazioni che interessano questo processo: Uruguay, Paraguay e Argentina.

Partendo proprio da quest'ultima, il ruolo principale nella repressione era assolto dalla Segreteria di Intelligence dello Stato (SIDE), che nata come Agenzia di Intelligence civile nel '46, dal 1973 ebbe l'incarico di svolgere attività di intelligence e raccolta di informazioni in materia di

⁶⁵ Nell'attività di ricerca della verità sugli accadimenti uruguaiani risalenti al periodo della dittatura civico-militare, iniziata seriamente solo con il Presidente Tabarè Vasquez nel 2005, è stato chiesto alle tre Forze Armate di riferire su quanto a loro conoscenza sulle violazioni dei diritti umani perpetrata in quel periodo. Mentre Esercito ed Aeronautica inviarono sin da subito relazioni esaustive, la Marina presentò una prima relazione molto lacunosa. Solo con la seconda relazione vennero fornite notizie più approfondite, anche se profondamente incomplete, come ammesso nella relazione stessa. Questa seconda relazione, prodotta dal PM all'udienza del 16.03.23, è stata formalmente acquisita al fascicolo dibattimentale all'udienza del 4.07.23

⁶⁶ Sull'interpretazione del termine "pressioni fisiche" col significato di tortura, cfr. Sent. Arce + altri, pag. 106.

sicurezza nazionale. Nel '75 cominciò a svolgere un ruolo importante nell'attività di repressione politica nazionale e di collaborazione con gli agenti stranieri in Argentina nel quadro di coordinamento del Plan Condor; si consideri che il Capo delegazione argentino alla conferenza di Santiago in cui fu firmato l'accordo, il Capitano J. Casas, era proprio un membro del SIDE⁶⁷.

Altro organo di particolare importanza nella repressione politica e nelle attività del Plan Condor fu la Scuola di Meccanica della Marina (*Escuela de Mecanica de la Armada*, ES.M.A.). Istituzione di antica data, a partire dal 1976, una sua parte iniziò a funzionare come centro clandestino di detenzione, tortura e sterminio⁶⁸. All'interno dell'ES.M.A. operava un famigerato gruppo di repressori argentini, noto come il *Grupo de Tarea 3.3.2*, già oggetto di un procedimento penale in Italia⁶⁹.

Il ruolo dell'ES.MA. nelle attività repressive, compiute in coordinamento con agenti stranieri appartenenti alle altre Nazioni partecipi al Plan Condor, è magistralmente ricostruito nelle sentenze ampiamente citate, pronunciate nel processo Arce Gomez + altri, con riguardo alle contestazioni di omicidio elevate nei confronti di Troccoli (Capo di imputazione D1), condannato per aver concorso con altri negli omicidi dei cittadini italiani *desaparecidos* Ileana Sara Maria Garcia Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Yolanda Iris Casco Ghelpi de D'Elia, Junio Cesar D'Elia Pallares, Raul Edgardo Borelli Cattaneo e Raul Gambaro Nunez, insieme ad altri 20 militanti del GAU(*Grupos de Accion Unificadora*), cittadini uruguiani, sequestrati illegalmente tra il 21 e il 27 dicembre 1977 a Buenos Aires, detenuti, torturati e soppressi. Nello stesso processo sono stati accertati anche il sequestro, la detenzione, le torture e la soppressione di alcuni militanti uruguiani del P.V.P. e delle organizzazioni politiche che vi erano confluite, come l'OPR-33, tra cui i cittadini italiani Gerardo Gatti, Maria Emilia Islas de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernandez e Juan Pablo Recagno Ibarburu, nell'ambito di due vaste operazioni repressive condotte nei mesi di giugno-luglio e settembre-ottobre 1976, condotti nel centro clandestino di detenzione e tortura "Automotores Orletti", gestito dal SIDE argentino (capo B1 e B2).

Operazioni illegali e clandestine attuate all'estero e in Uruguay per l'annientamento del neonato Partito uruguiano per la Vittoria del Popolo, con la partecipazione di militari argentini e uruguiani.

Passando all'esame della repressione in Paraguay, il principale organo deputato al compimento di attività di repressione politica, coinvolto direttamente nelle vicende oggetto del

⁶⁷ Cfr. teste Prof. Lessa, ud. cit., pagg. 22-23.

⁶⁸ Cfr. nota precedente.

⁶⁹ Trattasi del procedimento Astiz, conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 11811/09, prodotta agli atti.

presente processo, fu la Polizia della Capitale ed in particolare il Dipartimento delle Investigazioni, o III Dipartimento, al cui interno funzionava anche un centro di detenzione ove si praticava sistematicamente la tortura dei prigionieri.

Sul ruolo del III Dipartimento della Polizia della Capitale ha testimoniato il Dott. Jorge Federico Tatter Radice, giornalista investigativo e membro della Commissione Verità e Giustizia paraguaiana, per la quale ha collaborato alla stesura della Relazione finale, riferendo che questo Dipartimento era alle dirette dipendenze del Capo della Polizia e del Secondo Corpo di intelligence dello Stato Maggiore delle Forze Armate. Il suo compito specifico era il controllo e la repressione per motivi politici, soprattutto verso le formazioni politiche di matrice comunista o generalmente di sinistra e dei suoi militanti, sia cittadini paraguaiani sia stranieri residenti in Paraguay. Il teste descriveva la sfera di competenza di tale forza di repressione: “*il dipartimento di indagine aveva una caratteristica, aveva competenze in tutto il Paraguay, erano gli unici della Polizia di indagine, che erano gli unici che viaggiavano all'estero per interrogare paraguaiani all'estero per intercambiare le informazioni con le altre Polizie con altre unità dell'Esercito e maggiormente dell'area dell'Inteligencia Militare. Questa era la loro specialità e nel Paraguay erano gli unici che potevano organizz... utilizzare interrogatori con tortura*”⁷⁰.

Era, dunque, la forza deputata per il Paraguay ad interagire con gli organi repressivi degli Stati aderenti al Plan Condor⁷¹.

Aggiungeva ancora il teste che il c.d. Archivio del Terrore era principalmente riferibile proprio al Dipartimento di Investigazioni della Polizia della Capitale.

Ulteriori conferme della funzione del Dipartimento di Investigazione si sono avute dalla testimonianza della coppia **Cabrera-Sotero**.

Entrambi i coniugi⁷² hanno testimoniato che una volta sequestrati dalla Gendarmeria argentina erano stati portati ad *Asuncion* al Dipartimento di Investigazione della Polizia e lì tenuti prigionieri per 11 mesi (nei quali avevano avuto modo di incontrare la coppia FILIPAZZI-POTENZA, vedi *infra*) dal gennaio al dicembre del 1977, quando furono trasferiti nel carcere di Emboscada⁷³. Aggiungeva il teste Sotero che il Centro di Indagini oltre che un centro detentivo era anche un luogo in cui veniva pratica la tortura nel corso degli interrogatori⁷⁴, circostanza che poteva affermare con sicurezza avendola subita egli stesso ed avendo assistito alla tortura di altri detenuti, così riscontrando le dichiarazioni del teste Tatter, *supra* citate.

⁷⁰ Cfr. teste Tatter, ud. 9.05.23, pagg. 52-53.

⁷¹ Conferma il dato la teste Larrobla Caraballo, ud. 14.02.23, pag. 74 e pag. 134.

⁷² Sentiti all'udienza del 6.04.23.

⁷³ Per la testimonianza della Cabrera, ud. cit., pag. 13; per Sotero pag. 46.

⁷⁴ Ud. cit. pag. 47.

Il teste Sotero precisava, sul punto, che le torture si svolgevano in un luogo vicino al centro detentivo vero e proprio, chiamato “*Redondo*”, in cui era tenuto il contenitore d’acqua per la pratica del c.d. submarino (pratica di tortura consistente nell’immergere la testa dentro un contenitore di acqua fino al limite dell’annegamento) e l’attrezzatura per eseguire la pratica della c.d. picaña (altra pratica di tortura consistente nell’apporre fili elettrici su parti anatomiche particolarmente sensibili della vittima -ad es. organi genitali, mani e piedi- e far passare l’elettricità attraverso il corpo); aggiungeva che ogni volta che prelevavano qualcuno per eseguire le sessioni di tortura accendevano la radio ad alto volume per evitare che si sentissero le urla, tanto che ogni volta che i prigionieri sentivano la radio, sapevano che qualcuno stava per essere torturato⁷⁵.

Altro teste che ha riferito ulteriori informazioni sul Dipartimento di Investigazione è stato **Jorge Manuel Soler**⁷⁶, figlio dell’ex Segretario Generale del Partito Comunista Paraguaiano, Angel Miguel Soler, *desaparecido*, sequestrato e ucciso durante la dittatura del Gen. Stroessner, il cui corpo è stato rinvenuto nella stessa fossa comune in cui sono stati recuperati i corpi di Filippazzi e Potenza.

Il teste, a cavallo della metà degli anni ‘70, si era rifugiato in Argentina, nella città di Posadas, e aveva ricoperto l’incarico di segretario del settore educazione del Partito Comunista; in questa veste aveva incontrato molte persone che fuggivano dal Paraguay dopo aver subito torture da parte del regime e aveva così raccolto informazioni su quello che succedeva nel suo paese di origine – proprio tramite i fuggitivi era venuto a conoscenza della sorte del padre, ucciso tramite smembramento-, così come aveva attinto informazioni dal libro scritto dal giudice José Ignacio Gonzales Macchi.

Il teste riferiva che il padre era stato detenuto -nonché torturato ed ucciso- nel centro del Dipartimento di Investigazione, che si trovava al centro della capitale *Asuncion*, a poche centinaia di metri dal Palazzo del Governo.

Il Dipartimento era diretto da Pastor Milciades Coronel, uomo di stretta fiducia del Gen. Stroessner, e tra i suoi sottoposti annoverava anche il Direttore del Registro degli Stranieri, Victorino Oviedo⁷⁷ (figura centrale nella ricostruzione della vicenda Filippazzi-Potenza, vedi *infra*).

Il teste confermava l’uso sistematico delle torture da parte del Dipartimento, aggiungendo che il ricorso a tali metodi non era clandestino poiché a partire dal ’72, ai tempi della repressione dei gruppi di guerriglia, le torture venivano praticate anche in luoghi pubblici in modo che tutti

⁷⁵ Ud. Cit. pag. 49.

⁷⁶ Cfr. ud. 21.03.24.

⁷⁷ Cfr., ud. cit. pag. 45.

potessero assistere (così perseguiendo un chiaro effetto intimidatorio di ammonizione, n.d.r). Così come, d'altra parte, era un fatto notorio che nel Dipartimento d'Investigazione stesso si operassero tali pratiche: “*Non... non era clandestino perché tutti sapevano tutti si trovava, nessuno ci passava da lì... di là... almeno che non dovesse fare qualcosa*”; anzi spiegava che i centri di tortura erano molteplici “*però dove si decideva la vita o la morte di... di qualcuno era lì, al Centro di... di Investigazioni*”⁷⁸.

Sulla partecipazione del Dipartimento di Indagini alle operazioni del Plan Condor ha riferito anche il teste Rico Fernandez⁷⁹, citando la vicenda di due cittadini uruguiani -Gustavo Inzaurrealde e Nelson Santana-, appartenenti al PVP, che dopo l'esilio in Argentina si erano rifugiati in Paraguay, e lì sequestrati e tradotti illegalmente in Argentina, dove diventeranno *desaparecidos*. Della vicenda dei due appartenenti al PVP è dedicato anche un passo della Rapporto Finale della Commissione Verità e Giustizia del Paraguay⁸⁰, che riferisce come gli stessi, dopo essere stati portati presso il Dipartimento di Investigazione, furono consegnati nell'ambito delle operazioni ascrivibili al Plan Condor.

Dunque, da tale compendio dichiarativo e dall'esame di alcuni documenti⁸¹, cui si rinvia ai paragrafi seguenti, non sono coltivabili seri dubbi circa la centralità del Dipartimento di Indagini (o III Dipartimento) della Polizia della Capitale del Paraguay quale organo istituzionalmente preposto alla repressione dei dissidenti politici, ovvero ritenuti tali, e per questo deputato a realizzare le operazioni in attuazione del c.d. *Plan Condor*.

4.1 In particolare gli organi repressivi dell'Uruguay

Per quanto riguarda l'Uruguay, gli organi deputati a svolgere attività di repressione degli oppositori politici, anche in collaborazione con le forze militari e di intelligence degli altri Paesi aderenti al Plan Condor, sono molteplici; è ravvisabile, tuttavia, un profilo comune alla struttura repressiva delle altre Nazioni, cioè l'assoluta preminenza dell'attività di intelligence e di conseguenza degli organi che a ciò erano deputati.

Al vertice del sistema vi era il **Servizio di informazione della Difesa (SID)**, che alla nascita - nel 1965- era il servizio centrale di intelligence delle Forze Armate e dopo la creazione della Giunta dei Comandanti (Junta de Comandantes en Jefe, JCJ, organo di assistenza,

⁷⁸ Cfr., ud. cit., pag. 49.

⁷⁹ Cfr. ud. 16.03.23, pag. 128.

⁸⁰ Cfr. Rapporto finale della Commissione, Vol. II, pagg. 18 e ss.

⁸¹ Cfr. lista dei detenuti presso il Dipartimento di Indagini della polizia della Capitale, prodotto dal PM all'udienza del 27.09.22.

programmazione ed esecuzione congiunta del Ministero della Difesa, direttamente dipendente dal Presidente e dal Ministro) divenne il servizio di intelligence alle dirette dipendenze della Giunta stessa. Il SID svolgeva anche il servizio di controspionaggio, aveva il compito di coordinamento con i servizi di intelligence degli altri Paesi ed era abilitato ad operare all'estero; sul punto, basti segnalare che alla riunione di Santiago del Cile, in cui fu siglato il Plan Condor, il capo della delegazione uruguiana, il Colonello José A. Pons, era proprio il Vicedirettore del SID⁸². Inoltre, aveva compiti operativi, precisamente nell'articolazione del III Dipartimento⁸³ che era dedicato alle operazioni pianificate nel quadro del Plan Condor e aveva anche la gestione di alcune prigioni clandestine a Montevideo. Come tutti gli organismi di intelligence apicali, non appartenenti ad una forza armata in particolare, era composto da militari provenienti da tutte le forze armate⁸⁴.

Altro organo di *intelligence* che ha collaborato alle operazioni di repressione fu la **DNII** (**Direccion Nacional de Informacion y Inteligencia**), la quale ricadendo nella struttura della *Jefatura de Policia* (Comando di Polizia) di Montevideo, era nella sostanza alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno uruguiano⁸⁵.

Ulteriore organo di interesse è l'**Organismo Coordinatore delle Operazioni Antisovversive (OCOA)**. Esso rappresentava il principale organo di repressione della dittatura civico-militare. Funzionalmente dipendente dal comando generale dell'Esercito, era integrato anche da ufficiali provenienti dalle altre armi che assolvevano ad una funzione di collegamento con le relative Agenzie di intelligence. Era suddiviso in quattro settori di competenza territoriale (ad esempio, l'OCOA 1 era competente per il territorio di Montevideo e Canelones, gli OCOA 2,3,4 per le altre province del Paese).

Il compito principale era quello di coordinare ed eseguire operazioni antisovversive nel territorio nazionale⁸⁶.

L'OCOA gestiva anche alcune carceri clandestine⁸⁷, tra cui il famigerato “300 Carlos”, denominato anche “Infierno Grande” o “La Fabrica”, sebbene anche altre Agenzie di intelligence fossero presenti all'interno del carcere⁸⁸ (circostanza confermata anche dall'imputato

⁸² Cfr. slide n. 18 mostrata dalla Prof. Lessa durante l'udienza del 14.02.23.

⁸³ Normalmente negli Stati Maggiori ed in generale nelle organizzazioni militari il III settore (o dipartimento) si occupa delle operazioni, mentre il II è quello deputato all'intelligence, il I al personale, il IV alla Logistica, il V (a volte potrebbe essere il VI) alle comunicazioni.

⁸⁴ Cfr. teste Prof. Lessa, ud. 14.02.23, pagg. 23-24; sul SID cfr. anche teste Guianze, nel Proc. Arce + altri, ud. 20.10.15, verbale acquisito all'udienza del 27.9.22; sul SID come organo alle dirette dipendenze della Giunta dei Comandanti, cfr. anche teste Ouvina, nel proc. Arce, ud. 7.10.16, pagg. 18-19, verbale acquisito all'udienza del 27.09.22.

⁸⁵ Cfr. Sentenza I grado Arce + altri, pag.38.

⁸⁶ Sull'OCOA, cfr. teste Lessa, ud. cit., pag. 24; cfr. anche teste Lebel, ud. 23.05.24, pag. 30, secondo cui “l'OCOA era un organismo dell'Esercito che coordinava tutte le operazioni militari contro la guerriglia, e dopo coordinò tutte le operazioni militari contro i partiti politici”.

⁸⁷ Cfr. Prof. Lessa, nota precedente.

⁸⁸ Sulla questione del 300 Carlos, cfr. teste Larralde, ud. 14.02.23, pag. 88

Troccoli, secondo cui un detenuto, arrestato dal FUS.NA., come da altre forze della repressione, poteva essere trasferito a tale centro gestito dall'OCOA e ciò generalmente avveniva quando si trattava di un persona di “alto spessore”, vedi *infra*). Lo stesso centro clandestino di detenzione, nel quale verrà detenuta e torturata Elena Quinteros (vedi, *infra*).

Secondo il teste Rodriguez Chanadari⁸⁹, giornalista investigativo, che si è occupato delle indagini sulla violazione dei diritti umani grazie alle quali sono stati scoperti dei centri clandestini di detenzione, è possibile individuare due diversi centri chiamati “300 Carlos”: il *300 Carlos R*, chiamato anche *Infierno Piccolo o Casa de Punta Gorda*⁹⁰, una sorta di primo centro di detenzione in cui i soggetti erano detenuti in attesa della decisione sulla loro sorte⁹¹, e il “*300 Carlos*”, o anche “*Infierno Grande*” o “*la Fabrica*”. Questo secondo centro si trovava presso il *Battaglione di Fanteria n. 13* dell'esercito ed era il centro di detenzione e tortura vero e proprio. Era un grande capannone sito nella città di Montevideo in cui venivano rinchiusi coloro che erano vittime delle azioni di repressione politica da parte del regime ed era un centro illegale e segreto, creato originariamente per accogliere i militanti del Partito Comunista arrestati a centinaia nell'ambito della prima importante azione di repressione dei movimenti politici di opposizione. Si richiama sul punto la deposizione del teste Filipovich⁹², che in udienza, su domanda della Corte, ha riferito⁹³: “*PRESIDENTE –Allora, chieda al teste se lui definisce questo centro di detenzione “300 Carlos” come centro di detenzione clandestina illegale perché non erano... – diciamo così – osservate le regole previste dall’ordinamento per la repressione dei comportamenti illegali, cioè di coloro che commettevano reati? Per... INTERPRETE FOTIA – sì.PRESIDENTE – cioè di coloro che commettevano reati, no?INTERPRETE FOTIA – sì, questo è un aspetto... agiva al di fuori di qualsiasi legalità*”. Okay e... “*e inoltre era un luogo che non era... non era ubicabile, cioè nessuno sapeva dove si trovava e non poteva essere – diciamo – ubicato.*”(rintracciato, n.d.r.).

Il teste aggiungeva che nel centro si praticava la tortura, a cui anche lui era stato sottoposto, che era finalizzata ad ottenere informazioni dalle vittime⁹⁴, tenute costantemente bendate, sebbene la presenza di altre persone in stato di detenzione all'interno del medesimo centro era chiaramente percepibile da parte dei detenuti: “*Perché si condivideva il luogo e c'erano... c'erano persone che erano a meno di un metro da me e c'era una per... e c'era una... magari una persona dietro... un metro dietro, un metro davanti e questo... ci sono molti modi di percepirla e in altri modi che non*

⁸⁹ Cfr. ud. 16.03.23.

⁹⁰ Sull'utilizzo del carcere di Punta Gorda, cfr. testimonianza di Sara Mendez nel Proc. Arce, ud. 11.06.15, pag. 47, acquisita all'udienza del 27.09.22; nonché teste Rama Molla, ud. 14.03.23, pagg. 137 e ss.

⁹¹ Cfr. teste Rodriguez, ud. cit., pag. 17.

⁹² Cfr. ud. 8.02.24.

⁹³ Ud. cit., nota precedente, pag. 31.

⁹⁴ Cfr. ud. cit. nota precedente, pag. 25.

*siano necessariamente la vista*⁹⁵. Non solo i detenuti erano tenuti costantemente bendati, ma era anche vietato loro parlare; sempre il teste Filipovich: “era proibito parlare però riuscivamo in alcuni momenti ad avere dei piccoli scambi... comunque c'erano delle guardie che controllavano la nostra attività, insomma tutte le... le nostre attività”⁹⁶. Su domanda della Corte specificava, anche, che poteva affermare che la tortura veniva praticata con costanza perché sentiva le grida delle altre persone che vi erano sottoposte⁹⁷, a tacere del fatto che lui stesso era stato torturato.

Concordante è la testimonianza di Martha Graciela Popelka Campora⁹⁸, che ha riferito sulla propria detenzione nel centro in questione, confermando come la funzione del centro fosse quella di detenere persone e sottoporle alla tortura per ottenere informazioni⁹⁹, aggiungendo una circostanza già riferita da un altro teste, ovvero che quando procedevano ad una sessione di tortura, soprattutto di notte, accendevano la radio a volume molto alto per coprire le urla strazianti delle vittime¹⁰⁰.

Un ruolo centrale nella repressione della c.d. sovversione è stato assolto anche dal Corpo dei **Fucilieri Navali (FUS.NA.)** della Marina Militare, la cui sezione di intelligence (S2) è stata presieduta proprio dall'imputato all'epoca in cui furono consumati i delitti oggetto del presente giudizio. Tale organo fu creato nel 1972, dopo un'azione particolarmente eclatante da parte del Movimento di Liberazione Nazionale Tupamaros (MLN-T)¹⁰¹ contro il quale indirizzò principalmente la propria azione nei primi anni, e rappresentava un'unità d'élite della Marina uruguiana.

Dipendeva gerarchicamente dal Comandante della Marina e si articolava in tre Brigate di fanteria e uno Stato Maggiore, dal quale dipendevano diverse sezioni: S1 addetto al personale, S2 con funzioni di intelligence, S3 con compiti operativi, S4 con compiti di logistica e S5 con compiti di comunicazione¹⁰². I compiti del FUS.NA., come indicati nella relazione della Marina al Presidente sopra citata, erano la custodia delle installazioni navali in terra, le operazioni di sicurezza e lo smantellamento dell'apparato della guerriglia ed è proprio l'operatività del FUS.NA. in tale ambito che viene in rilievo nel presente giudizio. Come *supra* ricordato, a metà degli '70 le attività di repressione politica della Marina si concentrò proprio sul Corpo dei Fucilieri Navali.

⁹⁵ Ud. cit., pag. 32.

⁹⁶ Ud. cit., pag. 33.

⁹⁷ Cfr. nota precedente.

⁹⁸ Sentita alla medesima udienza dell'8.02.24.

⁹⁹ Ud. cit., pag. 47.

¹⁰⁰ Cfr. stessi riferimenti della nota precedente.

¹⁰¹ Cfr. 2° relazione della Marina al Presidente della Repubblica dell'Uruguay, in particolare All. 2, pag. 15 nella traduzione italiana, documento acquisito all'udienza del 4.07.23.

¹⁰² Teste Lebel, ud. 23.05.24, pagg. 24-28.

Riferiva il teste Alvaro Hugo Rico Fernandez, docente universitario di Scienze Politiche e Storia, coordinatore di un gruppo di investigazione sui *desaparecidos*, che il FUS.NA. aveva cominciato a godere di grande prestigio a partire dal novembre del 1972 quando era riuscito a catturare Raul Sendic, il fondatore e uno dei massimi leader del MLN-T¹⁰³, che in quel periodo era considerato dal governo il nemico principale dello Stato uruguaiano.

Il FUS.NA., così, divenne una delle forze della nuova dittatura uruguiana ad occuparsi della repressione degli oppositori. Aveva uno stretto rapporto di collaborazione con l'ES.M.A. argentina¹⁰⁴ (circostanza evidenziata anche dalla teste Lessa, vedi *slide* acquisita agli atti, profilo che verrà richiamato *infra* con riferimento al profilo professionale dell'imputato e agli incarichi ricoperti) e soprattutto a partire dalla metà degli anni '70 cominciò ad utilizzare la tortura come metodo di interrogatorio per ottenere informazioni dai detenuti (denominata “*pressione fisica...come metodo di interrogatorio*”, secondo i termini edulcorati utilizzati nella Relazione citata¹⁰⁵).

La conferma di un cambio di indirizzo nella gestione del Corpo dei Fucilieri, avvenuta alla metà degli anni '70, è offerta dalla testimonianza del teste Alex Lebel, che in quel periodo prestava servizio con funzioni di comando proprio nell'S2. Per quanto riferito, un cambiamento nella gestione del corpo era avvenuto con la sostituzione del vecchio comandante dei Fucilieri, il Capitano Vicente Pose Pato -che aveva assunto posizioni contrarie alla dittatura civico-militare- con il Capitano Guianze, sostenitore del golpe. Riferiva il teste in proposito: “*lo stesso giorno della deposizione di Pose, il Capitano Guianze dice che sarebbero state cambiate tutte le norme, insomma, le disposizioni per il... la gestione della... della... sì, per la gestione dell'Unità. A quel punto undici ufficiali, in totale erano più o meno venti, non me lo ricordo perché comunque è molto tempo fa, sono passati... è successo cinquant'anni fa e comunque mi ricordo bene che erano undici ufficiali che abbiamo chiesto di andarcene, non volevamo più restare lì*”¹⁰⁶.

Su cosa intendesse il nuovo Comandante del Corpo per “*cambio delle disposizioni per la gestione dell'unità*”, il teste ha precisato¹⁰⁷: “*allora, “quando ha preso servizio, insomma, è entrato in servizio Guianze ha detto che avrebbe cambiato i metodi per interrogare le persone, era in una tavola dove si trovavano tutti gli Ufficiali. Allora, quando gli è stato chiesto che cosa voleva dire con questo, lui ha risposto: che non possiamo fare... che non avremmo potuto fare meno di quello che faceva l'Esercito*”. Ed aggiungeva: “*allora, nel momento in cui lui dice*

¹⁰³ Ud. 16.03.23, pag. 103.

¹⁰⁴ Cfr. 2° relazione della Marina, cit., pag. 1.

¹⁰⁵ Cfr. pag. 2, della relazione cit.

¹⁰⁶ Cfr. deposizione teste Lebel, ud. 23.05.24, pagg. 29-30; il passaggio viene ripetuto durante il controesame, all'ud. del 9.07.24, pagg. 12-13

¹⁰⁷ Cfr. pagg. 52-53, del verbale dell'ud. del 23.05.24.

questo, dice: «allora, tutti gli Ufficiali che non sono d'accordo si alzano e se ne vadano» e lui (Lebel, n.d.r.) è uno di quelli che se n'è andato, e sono stati undici ad andarsene". Ed infine precisava: "allora, dunque, lui non era d'accordo con il pensiero del nuovo Comandante che anche se non l'ha detto direttamente, tutti hanno capito che si riferiva al fatto che negli interrogatori si sarebbe usata la... fatto ricorso alla tortura".

Sulla successione nel ruolo di comando del FUS.NA., che riscontra quanto detto sul punto dal teste Lebel, ha riferito il teste Martin Ponce de Leon¹⁰⁸ -uno dei fondatori del GAU e per questo motivo detenuto per 7 anni durante la dittatura, finita la quale aveva fatto studi approfonditi su quel periodo e sulla sorte di molti dei suoi compagni di militanza- secondo cui fino all'ottobre del 1975 il Comandante del Corpo era il Capitano Pose (trasferito con decorrenza dal 3 ottobre), a cui successe il Capitano Guianze che rimase in carica 6 mesi e a cui subentrò il Tenente di Vascello, poi Capitano di Corvetta, Jorge Jaunsolo Soto.

Un'ulteriore conferma di natura documentale si può trarre dal fascicolo personale di Troccoli¹⁰⁹, in cui la valutazione dell'imputato è stata firmata, almeno fino al 3 marzo 1976 dal Capitano Guianze, mentre quelle successive sono firmate dal nuovo COMFUSNA (*id est*, Comandante del FUSNA) Jorge Jaunsolo, chiamato a ricoprire il comando del Corpo con decorrenza dal 23.3.1976.

Sempre in quel periodo -metà anni '70- ci fu un ulteriore cambiamento nell'operatività del FUS.NA., ovvero le attività antisovversive del Corpo furono concentrate nella sua sezione di *intelligence*, ovvero l'S2. Nel richiamare i motivi per cui il corpo di *intelligence* fosse centrale nella lotta contro i movimenti antagonisti- come precisato proprio nella parte della Relazione del Comandante della Marina in cui si parlava del funzionamento del FUS.NA. – si deve evidenziare come fu proprio la sezione di intelligence del corpo a gestire le attività contro i gruppi oppositori; scrive ancora il Vice Ammiraglio Daners Eyras, Comandante in Capo della Marina, "*La procedura operativa è stata caratterizzata da un alto livello di compartimentazione tra l'S2 ed il resto dell'Unità. Il personale in linea, in caso di esecuzione di un'operazione e di presenza di detenuti, li consegnava direttamente all'S2.....*

L'organico stabilì che l'immediato scaglione superiore dell'S2 era il Comandante dell'Unità e questo a sua volta riferiva direttamente al Comandante in Capo"¹¹⁰ (n.dr., della Marina).

Dunque, le attività antisovversive del FUS.NA., a partire dalla metà degli anni '70, si concentrarono principalmente in capo all'S2, che collaborava stabilmente con l'OCOA, nel senso

¹⁰⁸ Il teste è stato sentito nel proc Arce, ud. del 9.06.16, pag. 11, acquisita all'ud. del 27.09.22.

¹⁰⁹ Acquisita all'udienza del 27.09.22.

¹¹⁰ Cfr. 2° relazione della Marina al Presidente, cit., pag. 6.

che le informazioni circolavano tra i due organi in maniera bilaterale e tramite l'OCOA anche verso altre agenzie di intelligence. Sul rapporto tra i due organi non possiamo che richiamare quanto riportato nella 2° Relazione della Marina, ovverosia che “*Poiché i membri delle diverse organizzazioni di guerriglia, principalmente il MLN, erano spesso detenuti, venivano interrogati, le loro informazioni venivano elaborate dall'analista S-2 che le integrava e le confrontava con altre informazioni, diffondendole attraverso l'organismo di coordinamento delle operazioni (OCOA) e generava nuovi atti d'accusa e operazioni di arresto.*”.

Il collegamento tra S2 e OCOA è confermato anche dal teste Ouvina (cfr., “*Si FUSNA ed OCOA operavano in maniera collegata*”¹¹¹).

Oltre che con l'OCOA, l'S2 aveva stretti rapporti di collaborazione anche con un'altra sezione del FUSNA stesso, ovvero il settore operazioni, l'S3. Sul punto la deposizione della Prof. Lessa: “*E... allora la... diciamo numerazione 2 e 3 sono delle numerazioni che vengono utilizzate da molte strutture delle Forze Armate. Nel caso del FUSNA ma anche di quasi tutti gli organismi militari... eeeh... la sezione S2 riguarda l'intelligence, quindi gli operativi di raccolta di informazioni, operazioni e... diciamo, tutte le attività relative all'intelligence... eeeh... mentre, invece, S3 o 3, riguarda le operazioni... lo svolgimento delle operazioni. In questo caso, ovviamente, operativi repressivi che principalmente riguardavano l'arresto dei... delle persone che erano percepite come gli oppositori politici. Nonostante ci fosse questa divisione tra le varie sezioni, ovviamente, questi organismi lavoravano di forma integrata e forma collaborativa e quindi, in particolare, tra la sezione S2, S3 c'era un rapporto costante perché la... i compiti di intelligence operativi venivano svolti, praticamente, allo stesso tempo ed erano complementari.*”¹¹². Conferme sul punto anche dalla teste Larrobla: “*come chiarimento non ho detto che l'S2 e l'S3 facciano la stessa cosa, ho detto che entrambi collaboravano tra di loro e questo l'ho mostrato in un documento che dove si mostrano le aree di coordinazione che sono tot, quello che a volte scambiavano era che coloro che erano nell'S2 dopo potevano passare all'S3, questo succedeva in modo abituale, anche la collaborazione congiunta, dico, di due sezioni, delle due sezioni dell'S2 e dell'S3*”¹¹³.

Una conferma di quanto riferito dalla teste circa una certa intercambiabilità nei due ruoli di comandante dell'S2 e dell'S3 la possiamo rinvenire proprio nei fascicoli personali di TROCCOLI e di LARCEBEAU, che plasticamente rendono evidenti questi rapporti di interscambio. Infatti,

¹¹¹ Così nel verbale di SIT in videoconferenza a seguito di rogatoria, atto acquisito col consenso delle parti all'ud. del 4.07.23.

¹¹² Teste Lessa, ud. 14.02.23, pag. 25.

¹¹³ Stessa udienza della nota precedente, pag. 149.

TROCCOLI nel dicembre del '75 era nominato comandante del S3 e nel febbraio successivo passava a dirigere l'S2, ma in un'annotazione dell'ottobre del '76 viene segnalato come occasionalmente comandi anche l'S3, in assenza del comandante del settore. E la stessa cosa è possibile rilevare nel fascicolo di LARCEBEAU, il quale era comandante dell'S3, ma in assenza di TROCCOLI lo sostituisce come capo dell'S2 nel marzo del '76, così come nel settembre di quell'anno¹¹⁴ (ndr., in occasione di un viaggio in Argentina di Troccoli presso l'Esma, vedi *infra*).

Dunque, i due settori lavoravano a stretto contatto, tanto che il comandante dell'uno poteva contemporaneamente assumere il comando anche dell'altro.

Di estremo interesse per definire il ruolo assolto nella repressione politica dal FUS.NA. e dalla Sezione di intelligence S2 è la deposizione della teste Mirtha Guianze, il pubblico ministero uruguiano che ha condotto le indagini sulla vasta operazione repressiva condotta in collaborazione fra FUS.NA. e ES.M.A. argentina tra il 21 dicembre e 1977 e il 3 gennaio 1978 nei confronti di militanti, familiari o conoscenti di membri del GAU e di altri gruppi politici che in Uruguay ha portato alla condanna definitiva di Gregorio Alvarez Armellino e Larcebeau Aguirregaray (sentenza della Corte Suprema Uruguiana n. 3033 del 22.8.2011, citata nella sentenza contro Arce Gomez + altri, pag. 77, poiché relativa ai fatti oggetto del giudizio in Italia nel processo contro Arce Gomez + altri (capo D1). In quel procedimento l'imputato era indagato, ma non venne processato poiché assente dato che, proprio dopo essere stato sentito dalla teste Guianze, abbandonò l'Argentina per rifugiarsi in Italia (circostanza confermata da Troccoli nell'esame, vedi *infra*).

La teste, sentita nel proc. Arce Gomez + altri, ha riferito in merito al ruolo del FUS.NA. nella lotta contro gli oppositori politici alla luce, tra gli altri elementi, delle informazioni assunte direttamente da coloro che all'epoca delle indagini ricoprivano ruoli di vertice della Marina (Controammiraglio Fernandez Maggio – che ricopriva nel 2007 l'incarico di comandante della Marina, e del Controammiraglio De Bali). Dal complesso delle indagini svolte si evinceva che il FUS.NA. “aveva la missione specifica, che era quella di fare indagini, di investigare e si trattava di indagini e investigazioni propriamente dette oppure di investigazioni attraverso l'indagine e attraverso dati ricevuti da altre agenzie e si occupava anche di tutte quelle attività come perquisizioni, sequestri, interrogatori sotto tortura di tutte quelle persone e di tutti quei casi che avevano qualcosa a che fare con la sedizione o la sovversione”, per usare il termine - lotta contro la sedizione - usato all'epoca della dittatura militare.

La testimonianza qualificata della Guianze prova una circostanza di estremo interesse per la ricostruzione del ruolo assolto dall'S2 del FUS.NA. nella repressione. L' S2 aveva un'ampia

¹¹⁴ Cfr. fascicoli personali di TROCCOLI e di LARCEBEAU prodotti ed acquisiti all'udienza del 27.09.22.

autonomia decisionale, sia sugli arresti da effettuare (quella che Troccoli ha chiamato “identificazione del bersaglio”) sia sul trattamento da riservare agli arrestati sia sul loro destino finale, e non doveva rendere conto a nessun superiore gerarchico (“ *l'S2 poteva arrestare, poteva disporre dei prigionieri autonomamente e non doveva rendere conto ai suoi superiori sul destino o su come si era comportato, com'era stato il procedimento contro questa persona. Quando una persona veniva arrestata veniva nell'S2 e le persone che avevano partecipato al sequestro non avevano più notizie di quello che succedeva con questa persona. In altri termini, quando si arrivava all'S2 il prigioniero è nella disponibilità totale dell'S2, con potere di deciderne anche la sorte, la vita o la morte* ”); questo perché esisteva un piano politico-militare di distruzione degli oppositori deciso dall’alto, le cui modalità operative potevano essere determinate e attuate come meglio le varie unità credessero di farlo ¹¹⁵.

Per quanto riguarda l’utilizzo della tortura da parte del FUS.NA., essa è riconosciuta da parte della stessa Marina uruguiana nella già citata 2° Relazione al Presidente della Repubblica, sebbene, come visto sopra, utilizzando espressioni non esplicite¹¹⁶, ma non per questo non univocamente interpretabili e invero, sul punto dell’uso della tortura per ottenere informazioni dalla persona arrestata il più rapidamente possibile, ancora la teste Guianze: “*Questo vuol dire in parole povere, in parole schiette che loro potevano torturare fino alla morte, come ritenessero opportuno...potevano applicare qualsiasi forma di tortura volessero e ovviamente lo facevano*”.

Al contenuto di tale documento pubblico e alle dichiarazioni estremamente qualificate della procuratrice Guianze danno riscontro le varie testimonianze assunte da persone che quelle torture le hanno subite.

Così la teste Barreix Rosa¹¹⁷ ha riferito di essere stata arrestata da parte di componenti del FUS.NA. e portata presso la loro Unità, sita nel porto di Montevideo, ove subì una serie di torture e pressioni psicologiche¹¹⁸, che andarono dalle minacce all’uso della *picaña*, così come il marito fu torturato in maniera decisamente più traumatica di lei, tanto che venne ricoverato all’ospedale militare.

Ancora, la teste Cristina Fynn, sentita nel procedimento Arce Gomez + altri¹¹⁹, ha raccontato di essere stata arrestata e condotta bendata in un luogo vicino al porto, riuscendo a riconoscere dal bordo inferiore della benda, che gli operatori indossavano la divisa dei militari del FUS.NA. (in effetti il FUS.NA. aveva la propria sede proprio nel porto di Montevideo ove gestiva una prigione,

¹¹⁵ Cfr. deposizione nel Proc. Arce, ud. 20.10.15, pagg. 15-16, acquisite all’udienza del 27.09.22.

¹¹⁶ Probabilmente il riserbo nel pronunciare l’espressione tortura nella relazione è dovuto al fatto che il Comandante in capo della Marina che firma la relazione è stato anche Comandante del FUSNA nel 1978.

¹¹⁷ Sentita nel proc. Arce, ud. 20.10.15, verbale acquisito all’ud. del 27.09.22.

¹¹⁸ Cfr. pag. 83 verbale citato.

¹¹⁹ Il verbale è sempre quello del 20.10.15, acquisito all’udienza del 27.09.22.

attiva fino al 1983 in cui vennero detenute oltre 100 persone, vedi *slide* prodotta dalla teste Prof. Lessa in sede di audizione all'ud.20.10.22).

In merito alle torture subite, la teste ha narrato di come appena arrivata al centro di detenzione dei Fucilieri Navalì era stata legata ad un tubo e per 48 ore era rimasta così in piedi, senza poter mangiare o bere o andare in bagno. Dopodiché anche lei aveva subito il trattamento della picaña¹²⁰.

Il ricorso a tali metodi di tortura, o per usare gli stessi termini utilizzati nella Relazione della Marina al Presidente della Repubblica, l'uso di “*pressione fisica*”, era finalizzato ad indurre i soggetti a parlare durante gli interrogatori.

L'attività svolta dal FUS.NA., e soprattutto dall'S2, nel corso degli anni '70, portò ad una sempre maggiore considerazione del Corpo all'interno delle FF.AA. uruguiane, come esplicitamente riconosciuto dal documento interno del 1980 denominato Fascicolo S273¹²¹, nel quale si sottolinea come un risultato positivo del Corpo il fatto che l'N2 (il reparto di intelligence della Marina) fosse più strettamente collegato (tanto da fornire materiale ed addirittura chiedere consulenza) all'S2.

Uno degli strumenti che furono implementati nel corso di quegli anni per rendere più efficiente l'azione repressiva condotta dal FUS.NA. fu la creazione dell'ufficio chiamato *Computadora*, ovverosia una struttura interna all'S2 che si basava sulla “collaborazione”, ottenuta da parte di alcuni detenuti dietro la concessione di forme di detenzione meno afflittive. I detenuti addetti alla *Computadora* erano utilizzati primariamente per avere informazioni sui militanti delle organizzazioni considerate sovversive nelle quali erano intranei, ma anche per acquisire e catalogare le stesse informazioni acquisite dai detenuti e/o estorte sotto tortura, ovvero che provenissero da attività di intelligence vera e propria, ovvero che fossero di intelligence c.d. aperta- che potevano essere analizzate in maniera più proficua da parte di chi era intraneo alle organizzazioni da combattere.

Su questa forma di collaborazione ha riferito la teste Barreix¹²², che per qualche tempo fece parte dell'ufficio della *Computadora*, anche se la sua collaborazione non durò a lungo¹²³.

La teste ha narrato che fu arrestata nella propria abitazione, luogo in cui rimase chiusa, controllata da agenti uruguiani per due giorni. Durante quei due giorni tutti i contatti che avevano i suoi carcerieri erano con il FUS.NA., per questo motivo lei sapeva già che quello era il luogo in

¹²⁰ Cfr. verbale cit., pagg. 67-68.

¹²¹ Cfr. documento nominato come Fascicolo S273, prodotto fuori udienza dal PM ed acquisito all'ud. del 11.02.25, pag. 6.

¹²² Cfr. udienza, nel Proc. Arce, del 20.10.15, verbale acquisito all'ud. del 27.09.22.

¹²³ Per l'inserimento ed i motivi della fine della collaborazione, cfr. Fascicolo S273, pag. 4.

cui sarebbe stata condotta¹²⁴. Una volta portata nella sede dell'Unità fu tenuta per due/tre giorni in piedi, di fronte ad una parete, senza possibilità di mangiare o bere (seguendo una specie di rito già narrato dalla teste Fynn, come riportato poche righe sopra). A questa prima forma di tortura, che altrimenti non può definirsi il trattamento subito, seguirono varie minacce sulla propria sorte, fino ad arrivare alla tortura fisica tramite l'applicazione dell'elettricità (la tristemente nota procedura della *picaña*), momento in cui i suoi aguzzini la spingevano ad ammettere la propria militanza politica e le proprie “responsabilità” ad essa collegate¹²⁵. Mentre subiva questa procedura la teste aveva cercato di far presente che era in stato interessante, e riferiva che una voce, che successivamente era riuscita a collegare a Troccoli, le aveva risposto “*tutte dicono così*”, salvo avere la conferma della situazione in un secondo momento, in cui la stessa era stata portata all'Ospedale militare, che aveva confermato la gravidanza. La stessa sorte era toccata anche al marito, che fu torturato in maniera anche più brutale della teste.

La Barreix, non potendo più sopportare la situazione, aveva deciso di fare dichiarazioni, e da quel momento riferiva che spesso entravano nella sua cella militari, e tra di essi anche Troccoli (che la teste avrebbe riconosciuto anni dopo, quando l'imputato divenne noto, anche nelle sue sembianze fisiche, nell'opinione pubblica uruguiana a seguito della pubblicazione del libro “L'ira del Leviatano”), e le facevano togliere la benda per parlare *de visu*¹²⁶. Durante una di queste visite, riferiva in udienza, che Troccoli le fece una lista di militanti del GAU che “erano caduti a Buenos Aires”, tra cui la teste aveva riconosciuto alcuni dei suoi compagni di militanza, e la cui sorte è stata oggetto di uno dei capi d'imputazione del Processo Arce + altri, tra cui D'Elia e la moglie e Borrelli.

Passava, poi, a raccontare cosa avesse visto della *Computadora*, dicendo che “*la Computadora è un luogo in cui sono stata, mi ci hanno portato. E' un luogo in cui i detenuti erano... gli venivano fatte pressioni affinché facessero delle dichiarazioni scritte a macchina, che venivano scritte a macchina. C'era una persona che scriveva e bisognava fare -io mi ricordo chiaramente- come un racconto, una relazione di tutta la propria vita e di tutta la propria attività... di tutte le proprie attività. C'erano anche altri compagni con cui io mi ricordo di aver diviso questo posto e in più c'erano due che stavano collaborando a questo tipo di compito in cambio della loro libertà e queste due persone poi furono identificate nell'articolo uscito sulla rivista Post Data. Uno di loro si chiamava Gallo e l'altro mi ricordo che lo chiamavano El Tordo e si chiamava Patron*”¹²⁷

¹²⁴ Cfr. ver. cit. pag. 81.

¹²⁵ Cfr. ver. cit. pag. 83.

¹²⁶ Cfr. ver. cit. pag. 86.

¹²⁷ Cfr. ver. cit. pagg. 90-91.

La teste Barreix era sentita anche in un'altra udienza del Processo Arce, quella del 21.10.2015¹²⁸, in cui specificava meglio come si svolgessero le attività della *Computadora*. Specificava, infatti, che “*Possiamo dire che fosse un meccanismo per ottenere maggiori informazioni e anche per fare pressioni o possiamo anche dire per torturare con lo scopo di compromettere le persone che lì venivano portate con il Comando del FUSNA, per prima cosa quando arrivavamo lì ci mettevano... dovevamo sederci di spalle e dovevamo scrivere per prima cosa tutto quello che concerneva... tutto quello che riguardava la nostra vita e la nostra militanza*”¹²⁹

Su come funzionasse effettivamente il meccanismo della *Computadora* ha aggiunto “*Per esempio, facevano un interrogatorio a questo compagno, a questa compagna, mi portavano questo compagno, questa compagna e doveva fare una dichiarazione sotto pressione psicologiche che voleva dire, per esempio, umiliarlo oppure farlo spogliare e io ricordo che ci sono state almeno due occasioni in cui io ho dovuto assistere a questo...*”¹³⁰

Ad un certo punto la teste aveva chiesto di non essere più condotta presso questo Ufficio, e da allora aveva visto l'imputato in una sola occasione, in cui tra l'altro le disse che sarebbe andato a Buenos Aires e che sarebbe stato sostituito, nella conduzione della *Computadora*, da Sebastian¹³¹, che a detta della teste era il nome di battaglia di Larcebeau¹³².

Nessun dubbio può nutrirsi sulle dichiarazioni rese dalla teste, stante i riscontri esterni che ne acclarano la veridicità.

Così la presenza della teste presso l'ufficio della *Computadora* è confermato sia dal documento cd. Fascicolo S273, che indica una serie di soggetti che passarono da quel luogo ed a pag. 4 della traduzione italiana si ritrova proprio il nome di rosa Barreix, sia dalle dichiarazioni dello stesso imputato¹³³, che ha ammesso di averla interrogata. Anche il racconto del primo trattamento ricevuto -lo stare in piedi per 48 ore, senza mangiare e bere- è perfettamente sovrapponibile a quello fatto dalla teste Cristina Flynn. Poi, l'indicazione di Gallo e Patrone come soggetti che da maggior tempo erano inseriti nella *Computadora* trova totale corrispondenza con il documento denominato Fascicolo S273. Dunque, la teste ha dimostrato di possedere un insieme di conoscenze che solo chi aveva vissuto effettivamente quel luogo poteva conoscere. Né d'altra parte è possibile concludere

¹²⁸ Il cui verbale è stato, anch'esso, prodotto dal PM ed acquisito agli atti dell'odierno processo all'udienza del 27.9.22.

¹²⁹ Cfr. ver. da ultimo citato, pag. 12.

¹³⁰ *Ibidem*, pag. 13.

¹³¹ *Ibidem*, pag. 14.

¹³² Cfr. ver. ud. 20.10.2015, pag. 89.

¹³³ Cfr. ud. 3.4.25, pag. 74.

che la teste sia stata mossa da un particolare sentimento di rivalsa, di rancore, di odio nei confronti dell'imputato a rendere dichiarazioni false e calunniouse a suo carico con il rischio di testimonianza falsa, dato il tenore generale delle dichiarazioni in cui la figura di Troccoli appare in più punti avere un atteggiamento quasi accondiscendente, se non addirittura “protettivo” verso la teste, né mai la Barreix ha manifestato sentimenti negativi e/o pregiudizievoli verso Troccoli.

La credibilità della teste, così come l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni, non sono sconfessate dalle dichiarazioni dell'imputato.

Come anticipato prima, anche l'imputato durante il proprio esame ha riferito sulla *Computadora* e sul suo rapporto con la Barreix. Secondo l'imputato Barreix avrebbe cominciato a collaborare con la *Computadora* poiché avrebbe sofferto della c.d. sindrome di Stoccolma (“*quando Rosa Barreix ha sofferto con questo caso di sindrome di Stoccolma e ha cominciato a collaborare e ha passato alla Computadora...*”).¹³⁴, il che potrebbe essere letto come un'ammissione di colpa, considerato il meccanismo psicologico alla base della stessa che, come noto, è una reazione di sopravvivenza inconscia allo stress estremo in cui la vittima di violenza, sequestro o abusi sviluppa sentimenti di simpatia, fiducia e attaccamento verso il proprio aggressore, identificando il carnefice come unica via di salvezza.

Secondo l'imputato le accuse di torture che la Barreix gli aveva mosso erano false e determinate dal fatto che la donna voleva evitare di essere emarginata, una volta tornata in libertà, per la sua collaborazione col FUS.NA., una volta tornata in libertà, per la sua collaborazione col FUS.NA, poiché nella *Computadora* non veniva torturato nessuno¹³⁵. Anzi, durante l'esame di una delle PP.CC., l'imputato sosteneva “*Anche la dichiarazione di Rosa Barreix... quando... se ha fatta in due giorni: en el primo giorno... ha fatto un tipo de dichiarazione molto tranquilla; nella segunda declaracion (trascrizione fonetica)... – ha ricevuto le istruzioni sicuramente – y ha fatto tutta una tac (trascrizione fonetica) contro de me. Qualcuno le ha ditto: “no, che stai facendo!”*¹³⁶, sostanzialmente sostenendo che la teste fosse stata istruita per aver reso una testimonianza troppo morbida nei suoi confronti, tesi che appare anche in linea con quanto sostenuto dall'imputato circa la presunta *Sindrome di Stoccolma* che avrebbe affetto la teste.

Sul punto, in realtà, vi sono da fare due annotazioni che, ove ce ne fosse bisogno, smentiscono l'assunto difensivo del Troccoli.

La prima è che le accuse di comportamenti che rientrano pacificamente nel concetto di tortura la Barreix le aveva fatte anche durante la prima udienza in cui era stata sentita (quella del 20.10.15, in cui aveva narrato che era stata tenuta per due giorni legata ed in posizione eretta,

¹³⁴ Cfr. ud. 3.4.25, pag. 80.

¹³⁵ *Ibidem*.

¹³⁶ *Ibidem*, pag. 187.

senza poter mangiare né bere né andare in bagno); la seconda è che quel tono generale di accondiscendenza verso l'imputato -che si è estrinsecato ad esempio nel fatto che l'imputato aveva aderito immediatamente alla richiesta della Barreix di non essere più portata nell'ufficio della *Computadora*¹³⁷- è maggiormente presente nella seconda udienza in cui la teste era stata escussa che non durante la prima, smentendo in maniera palese la tesi dell'imputato di un intervento esterno che avrebbe portato la testimonianza della Barreix su binari diversi da quelli inizialmente presi. Tutto ciò non fa che rafforzare la credibilità della testimonianza della teste, ed in maniera corrispondente far perdere di credibilità le dichiarazioni dell'imputato.

La costituzione, il funzionamento e le finalità nel FUS.NA. dell'Ufficio della *Computadora* è descritto in maniera dettagliata nel documento denominato Carpeta S273, prodotto dal PM ed acquisito formalmente agli atti della Corte all'udienza del 11.2.25, e confermato nella c.d. 2° Relazione del Comandante in Capo della Marina al Presidente 26.9.2005 (cfr. pag. 8-9).

Il documento Carpeta S273 altro non è che un *memorandum* preparato dal FUS.NA., nell'aprile del 1980, che ripercorre la storia della *Computadora*, gli aspetti positivi e negativi, i benefici che l'Unità ne aveva avuto e contiene anche una lista dei nomi dei principali collaboratori.

Così nel documento si legge che a partire dal maggio del 1976, in occasione di una riorganizzazione della Sezione-2 (S2) dell'Unità, mentre si cominciava a lavorare per ottenere informazioni sul Partito Comunista, si era avuta l'idea di intercettare qualche detenuto che, grazie alle proprie conoscenze del Partito, potesse elaborare informazioni su quella compagine politiche. Analizzando i detenuti del FUS.NA. si era individuato in Fleming Gallo la persona che appariva ideale per questo esperimento, sulla base di alcuni dati: che era un soggetto politicamente finito (n.d.r. e dunque non avrebbe avuto difficoltà in vista di un futuro nuovo reinserimento nel Partito), che aveva pochi anni di militanza ma comunque molte conoscenze, era molto giovane e stava già collaborando con notizie che risultavano veritieri. In cambio della sua collaborazione gli era stato proposto un trattamento carcerario migliore. Dopo pochi mesi dall'inizio dell'esperimento, poiché il lavoro era molto, avevano cercato un altro soggetto da affiancargli, individuandolo in Roberto Patrone.

Questo era stato il primo nucleo dell'ufficio che, sempre secondo il documento *de quo*, elaborava materiale, faceva valutazioni sulle diverse forze politiche (n.d.r. di opposizione), dove si portava a termine il lavoro di spionaggio necessario per l'operatività della Sezione-2. La nascita dell'Ufficio come luogo di lavoro effettivo e continuo veniva collocato all'inizio del 1978, considerando l'anno e mezzo precedente come momento preparatorio.

¹³⁷ Cfr. ud. 21.10.15, pag. 14.

Da quel momento, pertanto, iniziava il lavoro in maniera continuativa tramite l'elaborazione del materiale relativo ad alcune organizzazioni politiche (nel documento si citano il PC, il PCR, l'MLN, i GAU e l'AMS). Il valore di questo tipo di lavoro veniva riscontrato dai risultati ottenuti l'anno successivo, quando anche grazie al lavoro della *Computadora*, si dà conto della distruzione di tutta la struttura clandestina del partito Comunista.

Dopo questo breve *excursus* storico il documento elencava una serie di collaboratori dell'Ufficio, tra cui viene indicata anche Rosa Barreix.

Si passava poi ad indicare i benefici che l'Ufficio aveva arrecato al FUS.NA., tra le quali viene riportato il rafforzamento dell'azione antisovversiva, con risultati che annoveravano lo smantellamento completo dei GAU (Gruppi di Azione Unificatrice) e delle AMS (Gruppi Militanti Socialisti)oltre che della struttura clandestina del Partito Comunista Uruguayano. Esso fu il primo obiettivo, per lo smantellamento del quale fu costituita e strutturata *ad hoc* la *Computadora*,ma fra i gruppi più colpiti vi furono anche il MNL.T, il PVP, il Frente Amplio e il PCR (Partito Comunista Rivoluzionario), il PDC (Partito Democratico Cristiano) e altri (vedi, elenco riportato alle pagine 6,7 e 8 del documento). Tra i risultati positivi ottenuti con la *Computadora* vi furono la raccolta di schede relative ai vari componenti delle svariate organizzazioni di sinistra, alle loro sedi, alle imprese loro collegate, ai loro beni, alle pubblicazioni ad esse vicine e alle notizie di stampa. Ancora, la *Computadora* rappresentò una fonte permanente d'informazione e consultazione “ a beneficio degli Ufficiali e del Comando dell'Unità e anche dell'Armada”, ovvero dello Stato Maggiore dell'Unità e della stessa Marina.

Nel capitolo intitolato “*Linee di lavoro*”, dove si descriveva il *modus operandi* dell'Ufficio, vi è un paragrafo in cui si indica che uno degli strumenti utilizzati era quello della creazione di schede personali -suddivise in base al Partito politico di appartenenza- dei soggetti considerati sovversivi. Nel sottoparagrafo dedicato al PVP -di particolare interesse per questo processo- si dà conto della redazione di 745 schede personali, accompagnate da 642 fotografie, dato che verrà in rilievi per il caso della scomparsa di Elena Quinteros.

In verità, alla luce delle deposizioni acquisite, si può affermare che il metodo di reclutamento dei detenuti da destinare alla *Computadora* passava attraverso la selezione di persone già detenute presso il FUS.NA. Le quali, dopo essere state sottoposte a sessioni di tortura, decidevano di collaborare con i loro aguzzini, dietro la promessa di un trattamento speciale destinato agli tsessi o ai loro familiari. (vedi sul punto, sentenza di appello del processo Arce Gomez + altri, pag. 88-89). La *Computadora* è sintomatica dell'evoluzione e del miglioramento operativo che ha visto come protagonista la Sezione 2 del FUSNA negli stessi anni in cui l'imputato vi ha ricoperto funzioni di comando e allora non può stupire che proprio ad un'intuizione di Troccoli si deve la costituzione

della *Computadora* e al suo comando la organizzazione e operatività dell'unità (vedi *infra*).

Avvalorano il ruolo primario assolto negli anni dal FUS.NA. nelle attività di repressione politica e annientamento delle forze contrarie alla dittatura nell'ambito del *plan Condor* gli stretti legami tra il FUSNA e l'ES.M.A. argentina, come ricostruiti nella sentenza contro Arce Gomez + altri, in particolare nella vicenda del sequestro, tortura e soppressione dei cittadini italiani e uruguiani, membri del movimento GAU, di cui al capo D1 della imputazione di quel processo, nell'ambito delle operazioni congiunte condotte dalle due forze di repressione dal 21 dicembre 1977 ai primi di gennaio 1978 in Buenos Aires, fatti-reato per il quale Troccoli è stato condannato all'ergastolo (vedi, *infra* nella ricostruzione del ruolo assolto da Troccoli quale comandante dell'S2).

*

In conclusione, per quanto riguarda l'Uruguay al vertice degli organismi di repressione vi era il SID, come servizio centrale di *intelligence*, l'OCOA come organismo di coordinamento delle azioni di repressione tra gli organi delle singole forze armate e/o della polizia, ma un ruolo sempre più centrale nella lotta alla repressione a metà degli anni '70 fu svolto dal FUS.NA. ed esattamente dalla sua sezione di *intelligence*, l'S2.

Per quanto sopra precisato in merito all'evoluzione della dittatura civico-militare, deve ricordarsi che a capo della dittatura vi era il COSENA (Consiglio di Sicurezza Nazionale) e la Giunta dei Comandanti in Capo delle forze armate, da cui dipendevano lo Stato Maggiore Congiunto (ESMACO che svolgeva le funzioni di segretario del COSENA), il SID e la giustizia militare, mentre sul piano della repressione gli organi più attivi erano, per l'appunto, il SID, l'OCOA e il FUS.NA.

Il rapporto tra questi organi non era necessariamente gerarchico, anzi anche gli organi sottoposti avevano autonomia operativa e decisionale, come ha testimoniato la procuratrice Guianze¹³⁸.

La circostanza è riconosciuta anche nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello pronunciata nel processo Arce Gomez + altri¹³⁹: “*Del resto è ragionevole ritenere che gli ideatori del Piano Condor, individuato l'obiettivo da raggiungere, si affidassero, per la sua realizzazione, a persone di provata fiducia*¹⁴⁰ *che ne condividessero gli intenti e che sapessero tradurre in atto quanto da loro teorizzato e, poiché l'attività repressiva era stata pensata su larga scala, la sua*

¹³⁸ Cfr. il testo della testimonianza riportato qualche pagina addietro.

¹³⁹ Cfr. Corte Assise Appello, proc. Arce, sentenza acquisita all'ud. del 27.09.22, pag. 137.

¹⁴⁰ Sul punto si pensi alla sostituzione del Comandante del FUSNA, Capitano Pose, con il Capitano Guianze, dunque con un Militare che si era opposto al Colpo di stato con uno che invece lo aveva appoggiato, cfr. testimonianza del teste Lebel sul punto, riportata in precedenza.

esecuzione richiedeva, necessariamente, autonomia nella scelta dei tempi, dei luoghi di intervento e delle persone da colpire (purché appartenenti ai gruppi di opposizione attenzionati), ampiezza di poteri, spirito di iniziativa e capacità di fronteggiare gli imprevisti per assicurare il successo dell'operazione che si fondava, sostanzialmente, sulla sorpresa della vittima e sulla celerità dell'arresto”.

A conferma dell'ultimo passaggio della Corte d'Assise d'Appello, si richiama il contenuto della citata 2° Relazione della Marina al Presidente uruguiano, ove è esplicitamente ammesso che una volta arrestato un “sovversivo”, le informazioni dovevano essere ottenute entro 24 ore per evitare che i compagni dello stesso potessero reagire e sfuggire all'arresto¹⁴¹.

Se questo è vero, è altrettanto vero che anche le operazioni conseguenti all'ottenimento delle informazioni dovevano avvenire entro brevissimo tempo. Sarebbe del tutto illogico che per sfruttare sul campo le informazioni ottenute dall'arrestato, vi fosse il tempo di interpellare organi gerarchicamente superiori, che dessero ordini operativi specifici o semplicemente approvassero le operazioni suggerite dai sottoposti, pena il rischio che il “gruppo sovversivo” attenzionato potesse mettere in atto azioni di difesa, come ad esempio sfuggire all'arresto, rendendo perciò del tutto inutili le informazioni ottenute.

Continua la sentenza della Corte d'Assise d'Appello: “Invero, l'articolazione degli apparati di intelligence e repressivi, il numero di persone ad essi assegnato, la minuziosa catalogazione degli esponenti e degli appartenenti ai gruppi di opposizione, la predisposizione di schede informative sugli stessi, il numero rilevantissimo degli arresti eseguiti, anche giornalmente, e delle successive uccisioni, inducono a concludere che la diabolica procedura avesse un carattere continuativo, quasi automatico, per garantire la riuscita delle operazioni e scongiurare il pericolo che i dissidenti potessero fuggire riparando altrove o potessero organizzare una forma di resistenza....”.

Così ricostruiti il contesto storico-politico, la natura e il funzionamento del c.d. *Plan Condor* e gli organi repressivi che hanno avuto un ruolo centrale nelle vicende oggetto di questo processo, deve procedersi a ricostruire i fatti specifici relativi agli omicidi contestati all'imputato.

5. Il Caso Filipazzi-Potenza

Un caso esemplare delle operazioni di cooperazione condotte all'interno del *Plan Condor* è quello relativo al sequestro, alla detenzione, al trasferimento dall'Uruguay al Paraguay e alla uccisione di José Agustín POTENZA e Rafaela

¹⁴¹ Cfr. Relazione cit., pagg. 5-6.

Giuliana FILIPAZZI.

La loro vicenda umana e giudiziaria può essere ricostruita senza margini di incertezza sulla base di una serie di plurimi, specifici e convergenti elementi di prova sia di natura documentale sia di natura dichiarativa.

Il compendio probatorio acquisito è costituito da vari documenti pubblici, provenienti sia dall'Uruguay- soprattutto dall'Archivio della Segreteria per i Diritti Umani del Passaro Recentessia dall'Archivio del Terrore paraguaiano sia dal Gruppo di Antropologia Forense argentino, cui si aggiungono plurime testimonianze rese da storici e da magistrati che a vario titolo si sono occupati dei casi di *desaparecidos*, dalle figlie delle vittime nonché odierne parti civili, Ida Beatriz Garcia, figlia di Raffaella Filipazzi, e Silvia Beatriz Potenza, figlia di José Agustín Potenza, ma anche dai testi che conoscevano la coppia prima degli eventi delittuosi o che li avevano incontrati durante la loro prigione e infine da coloro che si sono occupati della ricerca, della riesumazione e della identificazione dei loro resti ossei, rinvenuti in una pertinenza del III Dipartimento di Investigazione della Polizia di Asuncion, Paraguay, ove i due, la cittadina italiana Filipazzi ed il cittadino argentino Potenza, erano tradotti illegalmente dopo essere stati arrestati in territorio uruguiano dal FUS.NA. e detenuti nell'unità fino alla consegna forzata delle forze di repressione del Paraguay.

Si tratta di un compendio probatorio solido, connotato da caratteri di univocità, coerenza e precisione che consente di ricostruire ogni oltre ragionevole dubbio la vicenda dei due *desaparecidos*, vittime della repressione di Stato.

José Agustín POTENZA, peronista e sindacalista, era nato a Buenos Aires nel 1928, lavorava per il Congresso argentino e svolgeva la professione di musicista¹⁴². La sua vicenda umana e politica si intreccia con gli eventi storico-politici di quei turbolenti anni in Argentina. Infatti, POTENZA aveva aderito al Partito Peronista e ne aveva, dunque, subito le alterne vicende. In particolare, un primo avvenimento importante nella sua vita politica fu il golpe del 1955, la cd. *Revoluciòn Libertadora*, con cui venne rovesciato il presidente Peron, costretto ad andare in esilio. Nel giugno dell'anno successivo settori militari ancora fedeli all'ormai ex Presidente tentarono un contro colpo di Stato, che però fu soffocato ed a cui seguì una forte repressione. Sicché non stupisce che nel dicembre di quello stesso anno, secondo le informazioni in possesso della DNII uruguiana¹⁴³, Potenza fu detenuto per 48 ore perché ritenuto in possesso di armi e

¹⁴² Cfr. Scheda personale di POTENZA, trovata presso il FUS.NA., nonché documento del Ministero dell'Interno uruguiano, precisamente della DNII, Dipartimento 3, entrambi prodotti dal Pm ed acquisiti all'udienza del 27.09.22, dato confermato dalla figlia, Potenza Silvia Beatriz, escussa all'udienza del 4.04.23, pag. 61.

¹⁴³ Cfr. documento cit. nota precedente.

successivamente il Governo Provvisorio richiese la sua cattura perché sospettato di aver partecipato agli eventi del giugno '56. Su questo aspetto anche la figlia della vittima confermava la persecuzione subita dal padre nel periodo immediatamente seguente al golpe del '55, così riferendo in dibattimento: *"era del partito... si è iscritto al Partito Peronista, dopo... dopo il 1955 c'è stata una rivoluzione... allora poi... poi il Partito di suo padre... il Peronismo fu... proscritto fu... ehm... denunciato e quindi lui è stato... è stato perseguitato per questo. Mio padre faceva una vita normale... allora dice: "mio padre faceva una vita normale però... nella relazione della Polizia era sempre... un ricercato e questo lo abbiamo visto adesso.. "*; ed ancora su domanda del Pm circa i motivi della persecuzione del padre la teste precisava *"perché... per essere Peronista e perché era Sindacalista. Era Sindacalista del Sindacato della Musica... dei Musicisti però non so se c'erano – parlo... parlo personale – non so se c'erano altre attività... che lui svolgesse. Però era iscritto al Partito Peronista."*¹⁴⁴.

Data la situazione, POTENZA aveva chiesto asilo politico all'Ambasciata del Nicaragua e per suo tramite era entrato in Uruguay ove aveva chiesto e ottenuto asilo politico¹⁴⁵. Nel 1958, al migliorare della situazione politica, POTENZA rientrava in Argentina e iniziava a lavorare presso la Biblioteca del Congresso Argentino¹⁴⁶, almeno fino al 1976 quando, con il colpo di Stato della Giunta militare, si ritrovò un'altra volta dalla parte politica sbagliata e venne licenziato, a far data dall'1 maggio del 1976¹⁴⁷.

Raffaella FILIPAZZI era nata in Italia, nel Comune di Bagnolo Mella (BS) in data 22 marzo 1944, ma nel 1956 si era trasferita in Argentina, a Bahía Blanca, con la madre rimasta vedova. Negli anni successivi, verso il '69/'70, conosceva la teste Cecilia Benac poiché lavorava con la madre presso un'agenzia di assicurazioni¹⁴⁸. Successivamente FILIPAZZI si trasferiva a Buenos Aires ove iniziava a lavorare in una farmacia¹⁴⁹, ma i rapporti con la Benac non si interrompevano poiché anche l'amica si trasferiva nella capitale. I rapporti con la figlia Garcia Ida Beatriz, invece, si facevano più radi poiché a causa della distanza, la vedeva solo in estate durante le vacanze. In quegli anni la FILIPAZZI aveva già iniziato la sua relazione con POTENZA¹⁵⁰, ma a differenza del compagno non era noto a chi la conosceva (la teste Benac e la figlia Ida Beatriz) che la donna nutrisse particolari convinzioni politiche, ovvero avesse aderito a partiti o movimenti politici di opposizione, anche se il teste Federico Efron, Direttore di Assunti giuridici presso il

¹⁴⁴ Ud. cit., pagg. 61-62.

¹⁴⁵ Su questi passaggi cfr. documento del 24.06.77 della DNII, D.6, prodotte all'Udienza del 27.09.22.

¹⁴⁶ Cfr. teste Potenza Silvia, ud. cit., pag. 74.

¹⁴⁷ Cfr. lettera indirizzata a Potenza da parte del Capo Divisione del personale della Biblioteca del Congresso, depositata dal PM ed acquisita all'udienza del 27.9.22.

¹⁴⁸ Cfr. teste Benac, ud. 21.03.24, pag. 9.

¹⁴⁹ Cfr. teste Garcia Ida Beatrice, ud. 4.04.23, pag. 7.

¹⁵⁰ Cfr. teste Benac, ud. cit., pag.10.

segretariato dei Diritti Umani della Nazione Argentina, ha riferito che la FILIPAZZI era stata identificata come militante socialista pur non risultando alcuna affiliazione a quel partito¹⁵¹: “*nelle informazioni che io ho potuto raccogliere, a partire dal momento in cui è stata denunciata la sua... sparizione, quindi che sono state raccolte a partire dalla sua... dalla denuncia della sparizione, da quell'informazione... da quelle informazioni risultava che lei era una militante socialista, ma non perché esistesse un... prova della sua affiliazione diciamo a partito...o un... un'iscrizione insomma al partito*”; mentre la Prof. Lessa¹⁵² riferiva che la FILIPAZZI, assieme al compagno, erano vicini agli ambienti di opposizione alla dittatura di Stroessner e precisamente al Movimento Colorado¹⁵³, come comprovato dai documenti del III Dipartimento della Polizia di Investigazione di Asuncion rinvenuti nell’Archivio del Terrore (vedi *infra*).

La coppia viveva a Buenos Aires, ma è indubbio che avesse contatti anche con ambienti paraguaiani. Infatti, secondo la figlia di POTENZA a metà degli anni ’70 il padre e la compagna avevano programmato un viaggio in Paraguay, assieme al medico italiano Gianni Miotto, per aprire un consultorio in quel Paese¹⁵⁴.

Notizie più precise sui viaggi in Paraguay della coppia possono ricavarsi da alcuni documenti rinvenuti il 22 dicembre del 1992 presso una dipendenza della Polizia nella città di Lambaré, a pochi chilometri di distanza dalla Capitale Asunción, noti universalmente come “Archivio del Terrore”¹⁵⁵; in particolare dai verbali di interrogatorio del cittadino austriaco Otto Gunther Von Portenschlag al Dipartimento di Investigazione della città di Asuncion in merito ad indagini svolte nei confronti del medesimo per la pianificazione di un attentato nei confronti del dittatore Strossner, lo stesso riferiva di aver conosciuto la Filipazzi (e il compagno Potenza) nella cittadina di Clorinda -paesino argentino al confine con il Paraguay, esattamente davanti la Capitale Asuncion da cui è diviso dal solo fiume Paraguay- nel 1975, periodo in cui l’italo-argentina lavorava presso la macelleria “*El Torrito*”, punto di incontro di dirigenti militanti del partito Colorado (MOPOCO), in opposizione alla Dittatura di Stroessner¹⁵⁶. Sempre dallo stesso documento si apprendeva che Filipazzi tra il settembre e l’ottobre del 1976 si trovava ad Asuncion e veniva espulsa dal Paraguay, insieme al compagno Potenza, il 26 ottobre 1976.

¹⁵¹ Cfr. teste Efron, ud. 18.04.24, pag. 17.

¹⁵² Ud. 14.02.23, pag. 47.

¹⁵³ Sul punto è necessario precisare che anche il Presidente Stroessner era espressione dello stesso partito, ma all’interno di esso vi era una componente che si era opposta alla dittatura e costoro, sebbene di eguale provenienza politica, sono stati perseguitati, repressi e spesso soppressi; emblematica sotto questo aspetto la vicenda di Augustin Goiburu, su cui ha reso testimonianza il figlio Rogelio, all’udienza del 4.07.23, pagg. 85-86.

¹⁵⁴ Cfr. teste Potenza, ud. 4.04.23, pag. 62.

¹⁵⁵ Cfr. documenti prodotti dal PM ed acquisiti al fascicolo dibattimentale all’udienza del 3.04.25.

¹⁵⁶ Cfr. documento 00088F 0049, dell’Archivio del Terrore, acquisito all’udienza del 3.04.25.

In effetti dagli atti risulta provato che la coppia, almeno dalla fine del 1976, effettuò diversi viaggi con una certa frequenza tra Argentina, Paraguay, Uruguay e Brasile; su questo punto risultano determinanti le lettere scritte dalla FILIPAZZI alla famiglia e le liste dei passeggeri di alcuni viaggi fatti dai due¹⁵⁷(vedi *infra*).

Sul punto non vi sono, di contro, testimonianze delle figlie. Infatti la figlia di Potenza non aveva più visto il padre, e con lui la compagna, dal dicembre del 1974¹⁵⁸, mentre la parte civile Garcia aveva visto l'ultima volta la madre, Raffaella FILIPAZZI, alla fine del '76, come riferito in dibattimento: “*alla fine del... '76 è venuta a... diciamo a salutarmi, è venuta a Corrientes, invece di portarmi nella capitale, mi ha detto che se... che doveva andare via, che nella capitale non erano... non aveva posizione... buona: in quel momento c'erano molti sequestri, molti movimenti di Polizia... sequestri... ”... (l'interprete si rivolge alla teste) ah, e qui... lei era... cioè “io ero molto piccola (ndr., all'epoca della scomparsa della madre la teste aveva circa dodici anni) e non capito tutta questa... questi problemi... queste problematiche. Allora io però dice... ti pro... mi dice: ti prometto che tornerò a prenderti e portarti via a Corrientes e andremo a vivere insieme che non abbiamo... non siamo mai riuscite a farlo..... ”*¹⁵⁹.

Se, dunque, alla fine del 1976 la coppia si trovava in Argentina, è accertato che almeno fino ad ottobre di quello stesso anno erano in Paraguay, da dove erano stati espulsi il giorno 26 poiché considerati soggetti indesiderati. Sul punto si veda la testimonianza della Prof. Lessa, che oltre a riferire sull'espulsione, ha mostrato in una slide¹⁶⁰ un documento recante l'intestazione della Polizia della Capitale del Paraguay, proveniente dall'Archivio del Terrore, sul quale è stato sentito il Direttore dell'Archivio Dott. José Agustin Fernandez all'udienza dell'11.2.25, e più precisamente un documento del Dipartimento di Investigazione¹⁶¹. Si tratta di una comunicazione da parte del Capo del Dipartimento in questione, Pastor Coronel, al Capo della Polizia, del 26 ottobre 1976, in cui si indicano alcuni nomi di stranieri oggetto di espulsione poiché “indesiderabili”, tra cui vi sono POTENZA (indicato per errore con il nome Pollenza) e l'italiano Miotto e dei quali si dice che “*Gli stranieri sopra citati hanno una storia di cattiva condotta nei loro rispettivi Paesi e sono stati espulsi dal Paese come indesiderabili*”¹⁶². Questo dato è confermato anche da un altro documento catalogato presso l'Archivio paraguaiano, recante il

¹⁵⁷ Tutti documenti prodotti dal Pm ed acquisiti al fascicolo dibattimentale all'udienza del 27.09.22.

¹⁵⁸ Cfr. ud. cit., pag. 63.

¹⁵⁹ Parte civile Garcia, ud. 4.04.23, pag. 11.

¹⁶⁰ Slide n. 53, proiettate all'udienza del 14.02.23

¹⁶¹ Il medesimo documento è stato successivamente prodotto dal Pm ed acquisito agli atti all'udienza del 3.04.25 e reca il numero di archivio 00088F 0249.

¹⁶² Cfr. slide proiettate durante la deposizione della Prof. Lessa, slide 53, e testimonianza sul punto della stessa, ud. 14.02.23, pag. 47; sul punto cfr. anche le S.I.T. rilasciate da Ferrini Flavio, in videocollegamento col PM Dott. Amelio in data 11.12.20, ed acquisite al fascicolo dibattimentale, su consenso delle parti, all'udienza del 4.07.23.

numero 00051F¹⁶³, contenente una lista più lunga di soggetti espulsi dal Paraguay; in questa lista al numero 24 è possibile trovare Rafaela Filipazzi, mentre col numero 43 vi è Josè Agustin Potenza. Questo documento permette anche di sapere la data in cui sono stati espulsi, il 26.10.1976, ed il luogo in cui furono portati prima di essere espulsi, la Filipazzi a Porto Stroessner, al confine con il Brasile, il Potenza a Ita Enramada, al confine con l'Argentina.

Questi documenti, la cui provenienza è certa e il valore probatorio incontestabile, oltre a confermare sul punto quanto riferito dalla figlia di POTENZA circa la conoscenza e la comune attività tra il padre ed il medico italiano Gianni Miotto, confermano anche che la coppia italo-argentina era attenzionata, in quanto ritenuta “pericolosa”, sia dagli organi argentini che da quelli paraguaiani e come i due si muovessero tra il loro Paese e le Nazioni limitrofe, verosimilmente per sfuggire alle attenzioni degli organi di repressione del loro Paese di origine e di quelli vicini.

Successivamente li ritroviamo a Montevideo, alla fine del gennaio del 1977, da dove la FILIPAZZI inviava una lettera -datata 29.01.77¹⁶⁴- su carta intestata dell'Hotel Bristol, sito a Carrasco, quartiere di Montevideo, da cui si evince che l'intenzione della coppia fosse quella di fermarsi per almeno un mese; nella lettera, infatti, la FILIPAZZI scriveva che avevano affittato una casa e lei doveva firmare un contratto e sperava di poter fare un breve viaggio in Argentina.

Tra marzo e, soprattutto, aprile la coppia compiva una notevole serie di viaggi, spostandosi anche separati, alcuni dei quali riferiti dalla teste Larrobla¹⁶⁵, che aveva consultato l'Archivio della Direzione Nazionale delle Migrazioni, altri provati tramite i documenti acquisiti.

La teste ha, dunque, riferito che in data 15 marzo la FILIPAZZI entrava in Uruguay proveniente dall'Argentina.

Consultando i documenti in atti, relativi alle liste passeggeri del mese di aprile del 1977 redatte consultando il relativo libro dell'aeroporto di Montevideo¹⁶⁶, si evince che il giorno 5 aprile, col volo n. 300, POTENZA arrivava in Uruguay ed il giorno seguente ripartiva per l'Argentina col volo n. 303, ma aggiungeva la teste che il giorno 11 faceva rientro in Uruguay. Per quel che riguarda la FILIPAZZI, a metà aprile, dimostrava di avere ancora voglia di vedere i suoi cari, ed infatti nella lettera del 15 aprile di quell'anno¹⁶⁷ scriveva che dopo pochi giorni sarebbe andata a trovarli; ed infatti secondo la teste Larrobla il 20 aprile entrava in Argentina dall'Uruguay, salvo poi rientrare in Uruguay il giorno 25 dello stesso mese, per poi prendere il

¹⁶³ Anche questo documento è stato acquisito all'udienza del 3.04.25.

¹⁶⁴ Lettera prodotta, come tutte le altre citate in motivazione, dal PM ed acquisite al fascicolo del dibattimento all'udienza del 27.09.22.

¹⁶⁵ Cfr. testimonianza Larrobla, ud. 14.02.23, pagg. 124-125.

¹⁶⁶ Documenti prodotti all'udienza del 27.09.22.

¹⁶⁷ In atti, cfr. nota precedente.

volo n. 163 della compagnia Pluna, dello stesso giorno, in partenza dall'aeroporto di Carrasco verso l'Argentina, in cui al n. 26 della lista passeggeri vi era proprio la FILIPAZZI.

I viaggi della coppia non finiscono qui.

E' stata prodotta un'altra lettera della Filipazzi, datata 7 maggio, e scritta dal Brasile - precisamente dall'Hotel Doral, a Curitiba, nello Stato brasiliano del Paranà¹⁶⁸- in cui la donna scriveva: "*Cari vecchi e Famiglia, come vedete sono un po' lontana da voi, è da una settimana che sono in Brasile e penso che rimaniamo altre due settimane, ma dopo se Dio vuole vi vedrò molto presto. Avete ricevuto le lettere che vi ho mandato dall'aeroporto di Montevideo?....*".

Dunque, ad inizio maggio la coppia si trovava in Brasile – e questa volta sicuramente assieme, infatti, sulla presenza del POTENZA, abbiamo una prova sicura poiché alla fine della lettera appena citata la FILIPAZZI mandava un abbraccio da parte del "magro" per tutti, ove il "magro" ("el flaco") è appunto Augustin POTENZA, come specificato dall'amica Cecilia Benac¹⁶⁹- e sperava di poter finalmente tornare in Argentina dopo un paio di settimane.

Su una cosa la FILIPAZZI aveva avuto ragione, ovvero che sarebbero ripartiti dopo due settimane, ma la destinazione non sarebbe stata quella sperata. Difatti il 22 maggio 1977 la coppia partiva da Porto Alegre con destinazione Montevideo, come risulta dalla lista dei passeggeri del viaggio del 22.05.77 delle ore 20,00¹⁷⁰; sul viaggio si veda anche la testimonianza della Prof. Lessa all'udienza del 14 febbraio 2023¹⁷¹.

Come si può vedere in quei primi mesi del 1977 i due hanno viaggiato in maniera frenetica tra Argentina, Uruguay e Brasile, come se stessero cercando di scappare da qualcosa o da qualcuno.

Ricitolando i movimenti della coppia in quegli ultimi mesi di libertà:

- i due sono presenti in Paraguay fino al 26 ottobre del 1976, momento in cui vengono espulsi dalle autorità paraguaiane;
- dopo l'espulsione dal Paraguay, vi è certezza che Filipazzi è presente in Argentina ove, a fine anno, incontrava la figlia, a Corrientes, ma da cui erano dovuti entrambi scappare perché nella Capitale non erano sicuri a causa delle attività di repressione della Polizia;
- alla fine di gennaio 1977 Filipazzi e Potenza dimorano a Montevideo, ove intendono fermarsi almeno fino alla fine di febbraio;
- il 15 marzo successivo Filipazzi entra in Uruguay dall'Argentina, segno che è rientrata per un breve periodo nel paese di origine, come scritto ai propri genitori nella lettera del 29 gennaio 1977;

¹⁶⁸ Cfr. lettera del 7.05.1977, in atti come sopra.

¹⁶⁹ Cfr. teste Benac, ud. 21.03.24, pag. 32.

¹⁷⁰ Prodotta dal Pm ed acquisita all'udienza del 27.09.22.

¹⁷¹ Cfr. pag. 42 del relativo verbale di trascrizione.

- il giorno 5 aprile POTENZA rientra in Uruguay, per ripartire il giorno seguente per l'Argentina e fare rientro in Uruguay il giorno 11 aprile;
- in data 20 aprile Filipazzi entra in Argentina dall'Uruguay, ove rientra il 25 aprile e da cui riparte lo stesso giorno per fare rientro in Argentina;
- il 5 maggio 1977 i due sono a Porto Alegre in Brasile, con il proposito di rimanervi altre due settimane;
- il 22 maggio entrano in Uruguay da Montevideo.

Le notizie successive della coppia sono databili cinque giorni dopo il loro arrivo in Uruguay, precisamente il 27 maggio 1977, e ci giungono da un documento di eccezionale importanza: le schede personali dei due esuli ritrovate nell'archivio del FUS.NA. redatte dall'S2¹⁷².

Nella scheda della FILIPAZZI, infatti, in data 27.05.77 si trova l'annotazione: “*Detenuta nell'Hotel HERMITALLE di Pocitos, portata a quest'unità insieme a POTENZA José Agustín*”; ed in quella di POTENZA alla stessa data: “*Detenuto nell'Hotel HERMITALLE di Pocitos, portato a quest'unità insieme a Rafaela Filipaci*”.

Dall'analisi delle schede si evincono con certezza altri due dati.

Il primo è che la coppia era sicuramente attenzionata dal Servizio di Intelligence del FUS.NA. anche prima del loro arresto. Informazione che si evince con sicurezza dalla scheda di POTENZA, in cui la prima annotazione risaliva al 5 aprile di quell'anno, aveva ad oggetto, nella colonna denominata Documento, 1° “Informativa Indagine n. 03” e “Vedere cartella”, e nella colonna denominata Origine¹⁷³, cioè la parte della scheda destinata ad indicare la fonte dell'informazione oggetto di annotazione, vi era la dicitura “B.1 FUSNA”, segno che, per l'appunto, l'informativa in oggetto era proprio dei Fucilieri Navali. Nella la colonna denominata “Precedenti” era riportata la scritta “Si sollecita precedenti”, segno che il Servizio disponeva l'acquisizione dei precedenti del soggetto schedato. Nella scheda della FILIPAZZI la prima annotazione era del 25 aprile, anche in questo caso era un documento denominato Informativa Indagine n. 03, e recava l'ulteriore annotazione “Si sollecita precedenti, a N-2¹⁷⁴ mancano”.

Da queste annotazioni si evince in modo inequivoco come:

- già dall'aprile il FUS.NA, ed in particolare il suo servizio informazioni, l'S-2 (come abbiamo già visto, dalla metà degli anni '70 tutta l'attività della repressione all'interno del FUSNA era stata concentrata nella sezione di

¹⁷² Cfr. schede personali di FILIPAZZI e POTENZA trovate nell'archivio del FUSNA, prodotte ed acquisite al fascicolo dibattimentale all'udienza del 27.09.22.

¹⁷³ Sul significato di questa denominazione, cfr. quanto detto dall'imputato all'udienza del 3.04.25, pag. 169.

¹⁷⁴ L'N-2 è il servizio informazioni della Marina Nazionale.

¹⁷⁵ Cfr. 2° Relazione della Marina al Presidente della Repubblica, cit., pag. 5, dove si legge “A metà degli anni '70, il FUSNA abbassò il profilo delle operazioni antisovversive, concentrandosi fondamentalmente

- le annotazioni su entrambe le schede portano come data quella in cui il soggetto monitorato era partito dall'Uruguay –come visto poco sopra il 5 aprile il POTENZA partiva per l'Argentina e la stessa cosa faceva il 25 aprile la FILIPAZZI.

Il secondo dato da evidenziare riguarda l'annotazione datata 8.06.77, in cui è riportata la dicitura “liberata” (o “liberato” nella scheda di POTENZA). Sul significato da attribuire alla parola “liberata/o” ha riferito in udienza la Prof. Lessa¹⁷⁶: “*Nella stessa scheda c'è poi una... una iscrizione a mano... eeeh... in data 8 giugno 1977 che dice "Liberata". Sappiamo però, in realtà, che... eeeh... questa liberazione è un... è un eufemismo perché in quel giorno in realtà la Signora FILIPAZZI e José POTENZA, vengono trasferiti in... in aereo in... in Paraguay.*” ed aggiungeva “*no, non era stata liberata. Però... eeeh... questi eufemismi, tra virgolette, erano molto comuni nei gerghi delle... delle Forze Armate in quel periodo e per... diciamo depistare... eheh... e anche fornire alcune informazioni false sul destino delle vittime.*”.

Dunque, secondo la testa l'annotazione, sebbene faccia pensare ad una ritrovata libertà, servirebbe solo a depistare poiché in realtà la coppia nella stessa giornata era stata trasferita in Paraguay.

Ebbene sul trasferimento in Paraguay abbiamo conferme più che solide con cui riscontrare quanto affermato dalla testa.

Infatti sono stati prodotti, da parte del p.m., ed acquisiti agli atti del dibattimento¹⁷⁷ due documenti -entrambi provenienti dalla Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recente della Repubblica dell'Uruguay, rinvenuti agli atti del Ministero dell'Interno uruguiano, Direzione Nazionale di Informazione ed Intelligence, Dipartimento 3, con timbro di autenticità dello stesso Dipartimento-, che confermano la deposizione della testa.

Il primo è la citata scheda di POTENZA, in cui è riportata una parte dei suoi movimenti in Uruguay -abbiamo visto in precedenza la richiesta di asilo politico risalente al 1956- e nella quale è chiaramente dato atto della sua partenza proprio verso il Paraguay alla data dell'8 giugno 1977.

Il secondo documento è una nota della DNII del 24 giugno 1977, in cui si può leggere: “*....segnando finalmente l'uscita dal Paese di entrambi* (n.d.r., poco prima si faceva riferimento alla FILIPAZZI e dunque il termine entrambi deve essere riferito alla coppia) *con destinazione ad Asuncion del Paraguay, in data 8/6/77, via L.A.P. (Linee Aeree Paraguaiane), questo dato, confermato dal Dipartimento N.2 di questa Direzione Nazionale di Informazione ed intelligence, per la quale risulta che l'hanno fatto col volo n. 303 di detta società, ore 20,45, con i numeri 10 e 12 rispettivamente*”.

sull'S-2”.

¹⁷⁶ Ud. Cit., pagg. 42-43.

¹⁷⁷ All'udienza del 27.09.22.

Dall'analisi dei documenti citati emerge, dunque, in maniera inconfutabile la partenza della coppia dall'Uruguay per il Paraguay il giorno 8 giugno 1977.

E' necessario analizzare, ora, altri documenti -anch'essi prodotti dal p.m. alla stessa udienza- relativi a due viaggi aerei, uno dei quali è proprio quello citato nella nota della DNII e l'altro è un viaggio di qualche giorno precedente.

Iniziando dal viaggio dell'8 giugno, nella lista passeggeri del volo 303 della L.A.P., da Montevideo ad Asuncion ai posti 10 e 12 sono indicati i passeggeri POTENZA e FILIPAZZI (esattamente come riportato nella nota del Dipartimento di informazione uruguiano) e al posto n.11 è indicato il passeggero Victorino Oviedo, che solo due giorni prima aveva fatto il viaggio inverso. Infatti, nella lista passeggeri del volo 302 della L.A.P. del 6 giugno 1977, da Asuncion a Montevideo¹⁷⁸, si riscontra la sua presenza al posto 23.

Ma chi era questa persona che aveva viaggiato assieme alla coppia FILIPAZZI-POTENZA e che solo due giorni prima era entrata in Uruguay provenendo dal Paraguay?

Sulla posizione di Victorino Oviedo convergono varie testimonianze e riscontri documentali che lo identificano con certezza in un dirigente della Polizia paraguaiana: il Direttore del Registro degli Stranieri della Polizia di Asuncion, capitale del Paraguay¹⁷⁹.

Alle testimonianze delle testi Lessa e Larrobla fanno da riscontro i documenti esibiti nel corso dell'esame ed acquisiti agli atti. Durante il proprio esame, infatti, la Prof. Lessa ha esibito copia di due documenti¹⁸⁰, provenienti dall'Archivio del Terrore: il primo è la proposta avanzata dal capo del Dipartimento di Investigazione della Capitale paraguaiana -Pastor Coronel- al Capo della Polizia, di nominare il Vice-Commissario Victorino Oviedo come Direttore del registro degli Stranieri; richiesta che evidentemente era stata accolta dato che in un documento del 1982, contenente la lista del personale del Dipartimento di Indagine della Polizia della Capitale, al numero 38 appariva proprio Victorino Oviedo nel ruolo di Direttore del Registro degli Stranieri.

Tutti i dati probatori, dunque, convergono nel dimostrare che Victorino Oviedo era un funzionario di alto grado della Polizia paraguaiana.

Tra l'altro Oviedo non è solo in questo viaggio di andata e ritorno dal Paraguay all'Uruguay; nelle date indicate, infatti, assieme a lui negli elenchi dei passeggeri di entrambi i voli risultano presenti almeno altre tre persone, Marzial Gomez (posto n. 25 nel viaggio del 6 giugno e n. 24 in quello dell'8 giugno), Maria Gomez (posto 24 il 6 giugno e 25 l'8 giugno) ed Enrique Ruiz (posto 10 per il viaggio d'andata e 22 in quello di ritorno), da identificarsi in agenti della Polizia del Paraguay, considerato che quantomeno sulla prima abbiamo la testimonianza della Prof. Lessa che

¹⁷⁸ Anche questa lista è stata prodotta ed acquisita all'udienza del 27.09.22.

¹⁷⁹ Cfr. teste Prof. Lessa, ud. 14.02.23, pag. 42; cfr., pure, teste Larrobla, stessa udienza, pagg. 121-122.

¹⁸⁰ Slide 49 e 50, proiettate durante l'esame, all'ud. del 14.02.23.

la indica, per l'appunto, come agente della Polizia paraguaiana¹⁸¹. Su Marzial Gomez e la sua appartenenza alla Polizia paraguaiana le notizie della teste sono riscontrate dalla testimonianza della Prof. Slatman -storica che ha lavorato come consulente nella squadra di investigazione del Dott. Ouvina, che da Procuratore Generale in Argentina si è occupato per parecchi anni dei casi dei *desaparecidos*- che confermava l'appartenenza di Gomez alla polizia paraguaiana¹⁸².

Già sulla base di tali elementi oggettivi, come evidenziato dalla teste Lessa, deve concludersi che Victorino Oviedo e alcuni suoi colleghi andarono in Uruguay per prelevare la coppia FILIPAZZI-POTENZA¹⁸³ e trasferirla forzatamente in Paraguay.

Tale conclusione è stata ampiamente riscontrata in dibattimento da plurimi atti probatori.

Il primo e più importante riscontro è un documento proveniente dall'Archivio del Terrore paraguaiano, precisamente un atto della Polizia della Capitale e del suo Dipartimento di Investigazione¹⁸⁴, recante la dicitura “*Asuncion, 10 giugno 1977*”, ed il successivo aggiornamento del 14 giugno¹⁸⁵, contenente una lista di detenuti presso quella Forza di Polizia. Nel documento sono presenti tre diverse liste di detenuti: quella dei detenuti nel Commissariato di Indagini, quella della Direzione di Vigilanza e Delitti e infine una lista denominata Detenuti “*sin entrada*”. Ebbene proprio in questa ultima lista sono indicati i nomi di FILIPAZZI e POTENZA, oltre ai nomi di Lidia Cabrera e Franco Sotero, testi di questo processo.

Sul significato della dicitura “*sin entrada*” i testi escussi sono stati concordi nel ritenere che essa indichi un arresto non eseguito secondo procedure legali: così il teste Federico Efron all'udienza del 18.04.24¹⁸⁶, il teste Tatter Radice all'udienza del 9.05.23¹⁸⁷ secondo cui la dicitura indicava persone “sequestrate” nel Dipartimento di Indagine della Polizia di Asunción, la teste Larrobla all'udienza del 14.02.23¹⁸⁸, secondo cui il significato sarebbe quello di soggetti entrati nel Dipartimento senza che ne sia registrato l'arrivo, ed ancora il Prof. Rico Fernandez all'udienza del 16.03.23¹⁸⁹ per cui la dicitura significa che “*non c'è un documento che certifichi l'arresto di queste persone, sì*”.

Quale fosse il significato preciso della dicitura nel linguaggio burocratico del Dipartimento di Polizia, i testi citati ritengono in modo concorde che stia a significare che la coppia era entrata nel

¹⁸¹ Cfr. ud. 14.02.23, pag. 49

¹⁸² Cfr. S.I.T. rese dalla teste in data 25.11.20, in videocollegamento col PM Dott. Amelio, ed acquisite, sul consenso delle parti, al fascicolo dibattimentale all'udienza del 4.07.23.

¹⁸³ Questa la conclusione della Prof. Lessa, ud. cit., pag. 42, ma anche a pag. 44.

¹⁸⁴ Prodotto ed acquisito all'udienza del 27.09.22.

¹⁸⁵ Acquisito alla stessa udienza. Entrambi i documenti sono stati prodotti nuovamente, ed acquisiti, durante l'audizione del teste Fernandez Rodriguez, ud. 3.04.25, Direttore dell'Archivio del Terrore, e recano i numeri di riconoscimento dell'Archivio stesso 00011F 0460 e 00011F 0457.

¹⁸⁶ Pag. 17 della trascrizione.

¹⁸⁷ Pagg. 54-55 della trascrizione.

¹⁸⁸ Pag. 138 della trascrizione.

¹⁸⁹ Pag. 131 della trascrizione.

Dipartimento di Polizia senza il rispetto di alcuna procedura legale e su questo significato, in considerazione delle modalità con cui la coppia venne trasferita in Paraguay, si deve ragionevolmente convenire.

Altro riscontro documentale -alla ricostruzione per cui la coppia sia stata prelevata da agenti paraguaiani e trasferita in quel Paese- sono le lettere inviate dalla FILIPAZZI alla sua amica Cecilia Benac durante la prigione.

Si tratta di documenti molto importanti sul piano probatorio la cui genesi, puntualmente ricostruita in udienza dalla teste Benac, dà ampiamente conto delle circostanze nelle quali quelle lettere le vennero consegnate, così permettendo alla Filipazzi, incarcerata in maniera del tutto illegale, di comunicare con l'esterno, sia pure per un breve periodo.

La teste Benac ha, invero, spiegato in maniera del tutto credibile come questo scambio epistolare sia nato e quanto sia durato. Infatti, nella sua deposizione riferiva che non aveva più visto l'amica Rafaela dalla fine del 1976 - verosimilmente in occasione del viaggio in cui Filipazzi incontrò per l'ultima volta anche la figlia -, quando a metà di settembre del 1977 si era presentato presso la sua abitazione un signore vestito in divisa che le aveva portato una lettera della sua amica¹⁹⁰. Riferiva che questo militare si era presentato con il nome di Dioniso Capurro, ma il vero nome risultò essere Dioniso Orrego. Spiegava, infatti, che era venuta a conoscenza della vera identità dell'uomo perché le lettere della FILIPAZZI erano inserite in una busta, in cui il nome del mittente era, per l'appunto, Orrego e la città del mittente Limpio, in Paraguay¹⁹¹. Pertanto, la teste con il compagno erano andati in quella cittadina del Paraguay per avere notizie dell'amica e ivi giunti avevano scoperto facilmente la vera identità del militare (Limpio era un piccolissimo borgo) ed erano anche andati a casa sua. A riscontro dell'attendibilità di tali dichiarazioni, vi è da aggiungere che Benac aveva già scritto queste circostanze alla mamma della FILIPAZZI in una lettera del maggio 1978, acquisita al fascicolo del dibattimento¹⁹². Sui motivi per cui questo militare -che la teste ha indicato come una guardia penitenziaria del carcere dove si trovava la FILIPAZZI, secondo quanto le avrebbe riferito l'uomo¹⁹³- aveva fatto da tramite tra le due donne, la teste ha precisato che lo aveva fatto per soldi; infatti, già dal primo incontro in Argentina, quando le aveva portato la prima lettera, la Benac gli aveva dato dei soldi, come aveva fatto anche quando era andata in Paraguay.

Come precisato dalla stessa teste Benac, non vi erano dubbi che le lettere fossero scritte dalla sua amica per due ragioni:

¹⁹⁰ Cfr. deposizione teste Benac, ud. 21.03.24, pagg. 10-11.

¹⁹¹ Cfr. ud. cit., pag. 27.

¹⁹² All'udienza del 27.09.22.

¹⁹³ Ud. cit., pag. 16.

- quanto ai contenuti, nella lettera del 27 novembre vi era un passaggio in cui la FILIPAZZI parlava di musica italiana, di cui erano solite parlare le due amiche;

- la grafia con le quali le lettere ricevute erano manoscritte corrispondeva a quella della sua amica¹⁹⁴, riconoscimento positivo che è stato effettuato anche dalla figlia di Filipazzi, Ida Beatriz Garcia¹⁹⁵.

Lo scambio di lettere tra le due amiche si interrompeva bruscamente alla fine del '77 e la Benac riusciva ad avere ulteriori notizie della FILIPAZZI solo tramite altre vie; sul punto si può leggere la lettera scritta dalla teste alla mamma dell'amica¹⁹⁶ il 18 gennaio 1978, in cui spiegava che aveva avuto notizie dal “*signore paraguiano che passava le lettere*” circa un trasferimento dei detenuti che coinvolgeva anche la sua amica¹⁹⁷ e attendeva altre notizie dal Consolato italiano, di tal che suggeriva di avere pazienza e riteneva inutile viaggiare in Paraguay, ove la madre intendeva recarsi nella disperata ricerca di avere notizie della figlia, consiglio, peraltro, non accettato. Infatti era venuta a sapere che la mamma della FILIPAZZI era andata comunque in Paraguay a cercare notizie della figlia, ma era stata minacciata ed era dovuta tornare in Argentina.

Un ultimo dato da considerare a riscontro dell'autenticità e della provenienza delle lettere è che Benac ha riferito di averle consegnate al Consolato italiano, in originale e senza averne fatta una copia, e che successivamente le lettere erano state depositate al CONADEP, la Commissione Nazionale sui *Desaparecidos* argentina, da lì acquisite dal PM e riversate nel fascicolo dibattimentale.

Passando al contenuto di queste lettere, al fascicolo ne sono state prodotte due scritte durante la detenzione: la prima del 3.9.77 e la seconda del 27.11.77. Nella prima si rinviene immediatamente un riscontro della presenza della FILIPAZZI in Paraguay; infatti scrive: “*Sono malata da tanto tempo qui in Paraguay e senza avere notizie di nessuno e senza poter comunicare con nessuno*” e sebbene utilizzi una sorta di linguaggio criptico definendosi “*malata*” - evidentemente per non usare il termine “*arrestata*” o “*sequestrata*”, comportamento del tutto comprensibile dato che stava scrivendo una lettera clandestina da un centro di detenzione illegale - il significato è pacifico. Peraltro, questo atteggiamento prudente si ripropone anche alla fine della lettera quando dice all'amica di non mettere il suo nome, in caso di risposta, ma usare il nome del soggetto che avrebbe fatto da tramite. Dal prosieguo della missiva emerge in maniera chiara la disperazione e la preoccupazione della vittima, ma anche l'apprensione per il fatto che la sua

¹⁹⁴ Cfr. ud. cit., pag. 24.

¹⁹⁵ Cfr. udienza del 4.04.23, pag. 43.

¹⁹⁶ Prodotta assieme alle altre all'udienza del 27.09.22.

¹⁹⁷ Sul trasferimento dei detenuti dal carcere utilizzato dal Dipartimento di Indagine della Polizia della Capitale paraguaiana si veda infra la testimonianza dei coniugi Cabrera-Sotero.

famiglia potesse scoprire ciò che le stava accadendo. Altro passaggio di notevole importanza si trova alla fine della lettera in cui indicava l'Hotel Hermitage di Montevideo come il luogo in cui erano rimaste tutte le sue cose, chiedendo all'amica se potesse provare a recuperarle; questo passo conferma, in maniera incontrovertibile l'autenticità della lettera, data la prova già raggiunta dell'arresto della coppia presso quell'hotel.

Nella seconda lettera, che si apre con il dispiacere della scrivente per aver saputo che i genitori erano a conoscenza della sua sorte, abbiamo ulteriori riscontri di quanto accaduto alla coppia: “*A me mi hanno ricoverata con l'incidente il giorno 27.6 nella clinica dell'Uruguay e da lì mi hanno trasferita a questa il 9.7.....già che mi trasferirono in aereo*”, confermando quanto abbiamo visto circa l'arresto e il successivo trasferimento. L'unico dato che sembra stonare è il riferimento al mese, sempre spostato in avanti (la coppia era stata arrestata il 27.5 e trasferita il 9.6), ma la discrasia è comprensibile quando si pensi o a quell'atteggiamento prudente per cui la prigioniera evitava di fare riferimenti troppo precisi sulla sua situazione, o semplicemente per la disperazione e la paura per quanto le stava capitando, situazione emotiva che giustificherebbe un simile errore, ove si consideri che al momento della stesura della lettera erano già passati ben cinque mesi dall'inizio della detenzione, in una condizione di angosciante incertezza sulla propria sorte.

Dunque, da questi documenti abbiamo un ulteriore sicuro riscontro che la coppia, dopo l'arresto in Uruguay, era stata effettivamente trasferita in Paraguay in maniera del tutto illegale.

Ai riscontri documentali si sommano le deposizioni dei testi Lidia Cabrera e Franco Sotero, che hanno visto la coppia nel centro di detenzione paraguaiano e che rappresentano anche l'unica fonte probatoria del fatto che fino all'inizio di dicembre 1977 i due erano ancora detenuti presso la Polizia di Asuncion.

La vicenda della coppia Cabrera-Sotero rientra, anch'essa, all'interno dei meccanismi del Plan Condor.

Sotero era membro del Partito Comunista Paraguiano e per questo motivo era stato costretto a scappare dal Paraguay, prima rifugiandosi in Uruguay (a metà anni '60), poi dopo un breve soggiorno a Mosca ed un ritorno in Paraguay in clandestinità, a rifugiarsi in Argentina nel 1973, ove si era sistemato nella città di Puerto Iguazù; la Cabrera, invece, era nata in Argentina da una famiglia di esuli comunisti paraguaiani e anche lei era una militante del Partito Comunista del Paraguay¹⁹⁸. Entrambi erano stati sequestrati dalla Gendarmeria argentina nel gennaio del 1977 e trasferiti e consegnati alle forze di sicurezza del Paraguay, ove il 22 gennaio arrivavano al Dipartimento di Indagine di Asuncion¹⁹⁹, in cui sarebbero rimasti reclusi per undici mesi, fino al

¹⁹⁸ Cfr. deposizione dei due testi all'udienza del 6.04.23.

¹⁹⁹ Cfr. deposizione della Cabrera, ud. cit. pagg. 10-13 e del teste Sotero, stessa udienza, pagg. 42-46.

dicembre di quell'anno. Infatti, il 2 dicembre venivano trasferiti presso il carcere di Emboscada, una cittadina a pochi chilometri dalla Capitale, sede di un carcere noto per essere stato utilizzato per la reclusione dei dissidenti politici. Sul trasferimento dei detenuti, la teste Cabrera ha specificato che si era reso necessario perché era stato concesso alla Croce Rossa di visitare il Dipartimento di Indagine, sicché tutti i detenuti erano stati trasferiti²⁰⁰. Peraltro, l'intervento salvifico, almeno per la coppia Cabrera-Sotero, della Croce Rossa era stato del tutto causale; infatti la teste riferiva in udienza²⁰¹ che era riuscita a far sapere a suo fratello -titolare del Ristorante *La Guaiata*-, tramite una detenuta che era stata liberata, poiché non detenuta per motivi politici, e dunque passibile di liberazione, il luogo in cui era reclusa e una volta saputa la notizia la madre della teste aveva mobilitato la Croce Rossa. L'organismo internazionale era dunque andato a visitare il Dipartimento di investigazione, ma non aveva trovato nessun detenuto, ma avevano saputo del trasferimento presso il Carcere di Emboscada, ed avevano continuato la loro visita andando proprio in quest'ultimo carcere, momento in cui i due coniugi erano riusciti a parlare con gli appartenenti della CRI²⁰².

Dunque, la vicenda di Sotero e Cabrera si inserisce nel classico schema delle operazioni eseguite all'interno del *Plan Condor*, secondo cui dei dissidenti “di interesse” di una Nazione, in questo caso del Paraguay, vengono sequestrati in un'altra Nazione aderente al *Plan Condor*, l'Argentina, e poi trasferiti illegalmente in quella che aveva interesse a reprimerli.

La vicenda dei due comunisti paraguaiani, oltre che confermare il meccanismo del piano di cooperazione criminale instaurato tra le Nazioni del Cono Sud dell'America Latina, è di fondamentale importanza in questo processo perché i due sono stati detenuti nel luogo in cui furono reclusi anche FILIPAZZI e POTENZA ed ebbero modo di vederli, confermando così, in maniera definitiva, la presenza della coppia di esuli italo-argentini all'interno del centro di detenzione (e tortura) del Dipartimento di Investigazione della Polizia della Capitale del Paraguay.

Ha raccontato in udienza la teste Cabrera²⁰³ che una volta giunti al Dipartimento di Indagine, lei era stata separata dal marito (e dal fratello Esteban Cabrera e un loro vicino, che erano stati arrestati con loro), gli uomini erano stati portati al primo piano dove c'erano le celle, mentre lei era stata messa con altre donne nella sala mensa, dove la notte dormivano per terra, sotto il tavolo.

Mentre si trovava in quel luogo erano stati portati nel centro di detenzione anche FILIPAZZI e POTENZA, “a metà anno” –epoca perfettamente compatibile con i tempi di traduzione in Paraguay delle PP.OO., ovverosia l'8 giugno 1977-, specificando che entrambi erano stati messi al

²⁰⁰ Cfr. teste Cabrera, ud. cit., pagg. 28-30.

²⁰¹ Cfr. ud. cit., pag. 23.

²⁰² *Ibidem* pag. 29.

²⁰³ Udienza del 6.04.23, il racconto inizia a pag. 14 del verbale di trascrizione.

piano superiore.

Sull'incontro con POTENZA, la Cabrera raccontava²⁰⁴ che, mentre lei si trovava nella cucina, locale attiguo alla sala mensa dove stavano le detenute donne, egli era entrato perché era stato mandato a pulire il locale e in un momento di distrazione della guardia le si era avvicinato, dicendole il suo nome, che era un funzionario del Senato Argentino²⁰⁵ e che ivi era detenuto. Non aveva potuto aggiungere altro per la presenza della guardia poiché era loro proibito parlare.

Cabrera aggiungeva che lo aveva visto anche successivamente perché continuavano a fargli pulire la cucina e le domeniche -momento in cui erano un po' più liberi per la minore presenza di guardie- lo vedeva insieme ad una donna, che successivamente aveva saputo essere Rafaella Filipazzi.

Sulle modalità con cui aveva appreso il nome di Rafaella FILIPAZZI, la teste ha precisato che dopo aver rilasciato la sua dichiarazione pubblica su ciò che le era accaduto era stata contattata dalla figlia della donna, si erano incontrate e le aveva mostrato una foto della madre che lei aveva riconosciuto. Durante l'escussione, invitata a precisare se la figlia della FILIPAZZI fosse presente in aula, la teste la indicava con sicurezza, chiamandola anche per nome²⁰⁶. D'altra parte, anche la figlia della FILIPAZZI, sentita all'udienza del 4.04.23, ha riferito che si erano incontrate e che avevano parlato della detenzione, confermando così la testimonianza della Cabrera.

L'ultima volta che la teste Cabrera aveva visto la coppia era stato il 2 dicembre, giorno in cui lei ed il marito erano stati trasferiti al carcere di Emboscada. Su questo trasferimento, che ha corrisposto alla chiusura (almeno momentanea) del centro detentivo presso il Dipartimento di Indagine, la teste ha deposto che la Croce Rossa aveva avuto il permesso, da parte del Presidente Stroessner, di visitare il luogo; pertanto, tutti i detenuti erano stati trasferiti. Sul luogo in cui erano stati portati FILIPAZZI-POTENZA, però, non sapeva rispondere; sicché la data del 2 dicembre è l'ultima in cui lei aveva visto i due esuli argentini.

A fine deposizione le venivano mostrate alcune foto²⁰⁷, prodotte dal PM durante l'udienza del 4.04.23, che ritraggono le odierni PP.OO. (sia soli che insieme), in cui la teste riconosceva sia POTENZA (foto n. 1) che la FILIPAZZI (foto 2 e 4) che entrambi (foto n 3), dando ulteriore riscontro all'attendibilità del riconoscimento effettuato.

²⁰⁴ Ud. cit., pag. 17.

²⁰⁵ Ricordiamo che Potenza lavorava, in effetti, al Congresso Nazionale argentino; sul punto cfr. teste Garcia Ida Beatriz, ud. 4.04.23, pag. 18; ed anche teste Potenza Silvia Beatriz, stessa udienza, pag. 74.

²⁰⁶ Ud. cit., pag. 34; cfr. anche il verbale di udienza dove si dà atto della presenza della Sig.ra Garcia Ida Beatriz nell'aula di udienza.

²⁰⁷ Depositate all'udienza del 4.04.23.

²⁰⁸ Sentito nella medesima udienza del 6.04.23, cfr. pag. 46.

Anche il marito, Franco Sotero, confermava²⁰⁸ la detenzione protrattasi per undici mesi presso il Dipartimento di Indagine e il loro trasferimento alla data del 2 dicembre 1977. Aggiungeva che i detenuti erano sia politici che comuni ed erano non solo paraguaiani, ma anche argentini, uruguiani e stranieri di altre nazionalità. Raccontava delle torture subite, che lo avevano lasciato con la voce rauca perché gli avevano rotto una corda vocale; invece, non aveva mai visto torturare altre persone – se non una volta un detenuto austriaco- poiché le torture avvenivano in una parte del carcere separata rispetto a quella dove stavano le celle. Era venuto a conoscenza di alcuni tipi di tortura praticati nel centro, quali il sottomarino e la *picaña*, dai racconti degli altri detenuti, tra cui proprio la persona austriaca -Otto Günther- con cui aveva parlato dopo il trasferimento al carcere di Emboscada.

Spiegava che il carcere del Dipartimento era su due piani, al piano terra stavano le donne, al primo c'erano gli uomini e poi c'era un secondo piano. Dalla sua cella riusciva a vedere il piano di sotto ed esattamente la parte della mensa dove stavano le donne. Proprio per questo motivo era riuscito a vedere il momento dell'incontro tra la moglie e POTENZA. Precisava che POTENZA era andato nella cucina perché capitava che i cuochi richiedessero qualche detenuto per pulirla e proprio lui era stato incaricato di questo compito.

Ciò che quel detenuto aveva detto alla moglie e chi era lo aveva saputo da costei durante la detenzione. Infatti, detenuti assieme a loro vi erano altre due persone – Marta Landi e Alejandro Logoluso²⁰⁹- che conoscevano il c.d. linguaggio muto, cioè il modo di comunicare con i segni delle mani; poiché la Landi era detenuta assieme alla Cabrera e il Logoluso si trovava nella stessa cella di Sotero avevano insegnato loro questo modo di comunicare, così anche il teste era riuscito a parlare con la moglie durante la detenzione²¹⁰ ed in questo modo era venuto a sapere chi fosse POTENZA, la sua nazionalità, la sua attività di sindacalista e che la moglie era detenuta in un luogo separato rispetto alle altre donne. Sul motivo del perché Filipazzi venisse tenuta separata dalle altre donne, il teste rispondeva che era un mistero anche per lui, ma confermava che a volte sentiva una donna parlare al piano di sopra, dove c'era una terrazza, con un ufficiale²¹¹ e che era l'unica detenuta che si trovava in un luogo diverso rispetto alla sala mensa.

Le dichiarazioni di Sotero confermano la testimonianza della moglie anche sulla data in cui erano stati trasferiti dal centro di detenzione della Polizia, ovvero il 2 dicembre 1977, e sul luogo della nuova incarcерazione, la prigione di *Emboscada*.

²⁰⁸ Sentito nella medesima udienza del 6.04.23, cfr. pag. 46.

²⁰⁹ Per la cui scomparsa era stato imputato, in concorso con altri, il Gen. Contreras nel processo Arce Gomez + altri, conclusosi con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta morte del reo.

²¹⁰ Per questo passaggio cfr. pag. 52 della deposizione di Sotero e pag. 27 della deposizione della Cabrera.

²¹¹ Cfr. ud. cit., pag. 53.

Il teste aggiungeva, però, anche un ulteriore dato, che confermava il fatto che il Dipartimento di Investigazione era stato svuotato del tutto di detenuti. Infatti deponendo sulla visita che la Croce Rossa aveva fatto nel carcere di *Emboscada* diceva che “*la Croce Rossa ci ha spiegato... che... che è andata prima... la Croce Rossa... il personale della Croce Rossa... a... al Dipartimento di Indagini e lì non hanno trovato nessun detenuto.*” Che... la Croce Rossa sono andati molto presto, a... verso le 07:00 della mattina, per verificare che lo... che loro... fossero stati trasferiti a *Emboscadas*. “*E solo... ci ha comunicato... ci hanno comunicato che il Dipartimento di Investi... di Indagine è stato... era completamente vuoto.*”²¹².

Dunque abbiamo la conferma che in vista del controllo operato dalla Croce Rossa il centro detentivo localizzato presso il Dipartimento di Indagine della Polizia di Asunción era stato svuotato di tutti i detenuti, alcuni dei quali, come Cabrera, Sotero, insieme al fratello della donna e all'amico che erano stati arrestati con loro, erano stati trasferiti nel carcere di *Emboscada*, ove erano stati visitati dagli emissari della Croce Rossa, mentre di altri, fra cui FILIPAZZI e POTENZA non si ebbero più notizie, almeno da vivi.

Le testimonianze convergenti dei due testi, unitamente ai documenti analizzati, provano con tranquillizzante certezza che FILIPAZZI e POTENZA, arrestati in Uruguay, vennero forzosamente portati in Paraguay presso il Dipartimento di Indagine della Polizia della Capitale, ove sono rimasti in condizioni di reclusione, almeno fino al 2 dicembre del 1977, data da cui non si hanno più notizie dei due, almeno fino al ritrovamento dei loro resti ossei, avvenuta nel 2013, ed alla successiva identificazione nel 2016.

*

L'istruttoria ha offerto obiettivi e convergenti elementi sui motivi per cui le due vittime erano ricercate dalle forze di repressione del Paraguay. Come sopra ricordato, POTENZA era stato espulso il 26 ottobre 1976 dal Paraguay, insieme alla compagna perché considerato “*indesiderabile*”. Del perché di tale espulsione sono emersi alcuni dati. In particolare, il teste Osorio, che, come membro del *National Security Archive*, l'organizzazione non governativa che ha tra i suoi scopi l'attività di *lobbying* finalizzata alla desecretazione degli atti riservati detenuti dal Governo statunitense, aveva potuto accedere a molti documenti americani desecretati, ha riferito²¹³ che i nomi di FILIPAZZI e POTENZA erano emersi in un'inchiesta della polizia paraguaiana sul cittadino austriaco Otto Günther, oggetto di attenzione da parte delle Autorità per via di traffici illeciti. Durante questa indagine, in cui veniva pure accusato di far parte di organismi sovversivi e di un tentativo di attentato nei confronti del Presidente-Dittatore Stroessner, erano comparsi i nomi

²¹² Ud. cit., pag. 56.

²¹³ Cfr. trascrizioni dell'udienza del 4.07.23, pagg. 64 e ss.

delle due vittime argentine. Un riscontro sul punto, peraltro, viene dalle S.I.T. della teste Slatman²¹⁴, la quale ha riferito che “*Ci sono report diretti da Pastor Coronel che era il capo delle indagini che indicavano FILIPAZZI e POTENZA sospettati di tentativo di omicidio per motivi politici*”.

Ancora dai documenti consultati dal teste, principalmente l’interrogatorio di Otto Günther, che, come abbiamo visto, era uno dei detenuti presso il Dipartimento di Indagine della Polizia della Capitale ed un soggetto che era stato torturato in quel luogo²¹⁵, risultava pure la vicinanza della FILIPAZZI al Movimento Colorado²¹⁶. Inoltre, lo stesso teste aveva potuto consultare un ulteriore documento, di particolare rilevanza, costituito da un report di 84 pagine, confezionato dal Dipartimento di Indagine, che conteneva i nomi di circa 3000 persone di interesse per il Paraguay. In questa lista, in cui vi erano i nomi di parecchi *desaparecidos* -tra cui, ad esempio, Agustin Goiburu-, comparivano anche FILIPAZZI e POTENZA, sebbene il nome di quest’ultimo fosse scritto in maniera errata, ovverosia Polenza. Sul punto, il teste specificava che erano errori normali e, d’altra parte, a fianco del nome vi era la dicitura “*argentino esp*”, cioè argentino espulso, il che fuga ogni dubbio sulla sua identificazione nel cittadino argentino Potenza.

Dunque da questo documento risulta in maniera inequivoca che le due vittime di questo processo erano di massimo interesse per il sistema repressivo paraguaiano e spiega il motivo del loro trasferimento in quel Paese, dopo l’arresto effettuato dalle forze di sicurezza uruguaiane, con alta verosimiglianza proprio su ordine della polizia paraguaiana.

Le prove documentali del perché la coppia fosse ricercata dal regime di Stroessner provengono dall’Archivio del Terrore paraguaiano, acquisite all’udienza del 3.04.25, durante l’audizione del Direttore dell’Archivio, il Dott. Fernandez Rodriguez; documenti, in parte già citati dai testi sopra menzionati, che dal deposito di questa documentazione vedono confermata la loro attendibilità.

Infatti, dai documenti trovati nell’Archivio del Terrore si evince che i nominativi della coppia erano emersi durante un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Polizia della Capitale nei confronti di Otto Gunther Von Portenschlag. Il cittadino austriaco, proprietario del noto Bar Lido di *Asunción*, era indagato per l’omicidio della cassiera di quel locale, Dora Vargas. Omicidio che, secondo i report del Capo del Dipartimento d’Indagine al Capo della Polizia²¹⁷ e al Presidente

²¹⁴ S.I.T. rese in data 25.11.20, in videoconferenza col Pm, ed acquisite col consenso delle difese all’udienza del 4.07.23.

²¹⁵ Cfr. su questi dati la lista dei detenuti presso il Dipartimento di Indagini della Polizia della Capitale, in cui compare nel primo gruppo di reclusi e la testimonianza, già citata, di Franco Sotero.

²¹⁶ Sul rapporto tra il MO.PO.CO. ed il Presidente-Dittatore del Paraguay si rinvia a quanto già detto.

²¹⁷ Documento recante il numero 00088F 0030, secondo la numerazione dell’Archivio del Terrore.

Stroessner²¹⁸, era stato commesso perché la Vargas era al corrente di un piano, in cui era implicato anche Otto Gunther, per uccidere il dittatore paraguaiano. In effetti, il cittadino austriaco era un frequentatore della macelleria “*El Torrito*”, nella cittadina di Clorinda, luogo di incontro di rappresentanti del Movimento Popolare Colorado, partito che si opponeva al potere di Stroessner²¹⁹. E proprio presso questo esercizio commerciale Otto Gunther aveva conosciuto la Filipazzi, che oltre ad aver lavorato presso la macelleria, era anche amica del proprietario Dominguez.

In un *memorandum* del capo del Dipartimento d’Investigazione della Polizia della Capitale, Pastor Coronel, al Presidente Stroessner in persona, datato 8 marzo 1977²²⁰, si giungeva a queste conclusioni su Otto Gunther : “....è stato confermato con certezza che Gunther Von Porteschlag si dedicava al contrabbando, presumibilmente di droga. Non è escluso, a sua volta, che sia legato a qualche organizzazione internazionale di carattere sovversivo”. Ed infatti, sappiamo con certezza che lo stesso finirà detenuto presso l’organo di soppressione della sovversione del Paraguay, e, come riferito *supra* sarà ivi sottoposto a tortura.

E’ probabile che proprio sotto tortura il cittadino austriaco abbia reso le dichiarazioni²²¹ sulla Filipazzi, che, secondo lui, era in contatto, anzi era stata incaricata di alcune incombenze dal Dott. Miotto, medico italiano già espulso dal Paese unitamente al compagno della FILIPAZZI, José Agustin POTENZA.

Sulla base delle dichiarazioni di Otto Gunther il Dipartimento di Investigazione era giunto ad una conclusione, che sarebbe stata quella decisiva per la sorte della donna e del suo compagno; difatti, in un *memorandum* al Presidente della Repubblica, il capo della Polizia²²², dopo aver riassunto le indagini svolte, giungeva alla conclusione che “*La donna Rafaela Juliana FILIPAZI è un agente di Miotto ed è tramite lei che potette avere un rapporto con Gunther Von Porteschlag*”.

Dunque, il Dipartimento di Indagini aveva individuato nella FILIPAZZI un agente del Dott. Miotto, soggetto espulso perché indesiderabile, in più era collegata al cittadino austriaco ritenuto implicato in un complotto per assassinare Stroessner -fatto considerato di tale importanza da mandare periodici *memoranda* al Dittatore in persona per riferire sulle indagini che riguardavano Otto Gunther-; ancora, era la compagna di Josè POTENZA, altro soggetto espulso dal Paese perché indesiderabile. Un insieme coerente di elementi che spiegano l’interesse nutrito dalle forze

²¹⁸ Documento recante il numero 00088F 0037.

²¹⁹ Sulla macelleria El Torrito, cfr. documento 0008F 1368 dell’Archivio del Terrore.

²²⁰ Cfr. documento numerato (secondo la numerazione dell’Archivio del Terrore) 00088F 0040/1/2.

²²¹ Cfr. documento 00088F 0047.

²²² Documento 00088F 0050.

di sicurezza e repressione della dittatura paraguaiana per la coppia italo-argentina e la loro volontà di catturarli, tanto da chiedere aiuto – nell’ambito del meccanismo operativo del *Plan Condor* – alle collaterali forze di sicurezza uruguiane per riuscire ad arrestarli. Aiuto che, come è stato provato in maniera incontrovertibile, è stato dato dalle forze repressive dell’Uruguay.

In conclusione, dai documenti provenienti dall’Archivio del Terrore emerge in maniera certa il movente che mosse le forze repressive paraguaiane nella ricerca, nella cattura, nella successiva traduzione illegale ed infine nella soppressione della coppia FILIPAZZI-POTENZA.

A seguito della forzata sparizione i familiari della coppia avevano tentato in ogni modo di acquisire informazioni sulla sorte dei propri cari.

Infatti, nel 1984, la madre della FILIPAZZI aveva denunciato la scomparsa della figlia presso la Commissione Nazionale per le Persone Scomparse (CONADEP), ed al fascicolo era stato assegnato il numero 4668²²³. Nella denuncia, la Sig.ra Ida Zorzini raccontava ciò che sapeva della sorte della figlia, dall’ultima lettera ricevuta dal Brasile, fino ai viaggi fatti tra Uruguay, Paraguay e Brasile, prima del sequestro avvenuto in Uruguay, tutte notizie di cui era al corrente grazie alle lettere ricevute da Rafaela e dalla Benac, che infatti era citata nella denuncia. Narrava anche del suo viaggio in Paraguay alla ricerca della figlia e del suo contatto col Vescovo castrense, padre Ortiz, che era riuscito a dirle solamente che la figlia era stata arrestata per “*ordini superiori*”. Ancora più laconica la riposta avuta dall’Ufficio Stranieri della Polizia che le avevano detto, falsamente, di non aver alcuna notizia della donna.

Sebbene, dunque, familiari ed amici avessero assunto iniziative per rintracciare i due *desaparecidos* e presentato denuncia anche alle Autorità argentine, dovranno passare ben quattro decenni perché si abbiano notizie della loro drammatica sorte, il che ovviamente aveva ingenerato nei familiari sentimenti di indicibile angoscia, come ha testimoniato la figlia della FILIPAZZI in udienza: “*Se non fosse per queste lettere non avrai mai... durante quaranta... quarant'anni non avrei mai saputo cosa era successo perché prima mia nonna, quando io sono... sono diventata grande, ho potuto cominciare a viaggiare e a... a... a fare... indagini... non ho trovato mai una risposta da nessuna parte. Nessun organismo ha saputo dirmi che era detenuta. Ho passato quarant'anni nella... incertezza di sapere se mi avesse abbandonato... e con l'angoscia di vedere mia nonna... di vedere... di vedere... quello che faceva mia nonna che ha venduto tutto quello che aveva per poter... cercare... continuare a viaggiare e cercare mia... per poter andare in Uruguay e per andare in Paraguay.*”²²⁴.

²²³ La denuncia è stata depositata dal PM ed acquisita al fascicolo dibattimentale all’udienza del 27.09.22.

²²⁴ Ud. 4.04.23, pag. 12.

La scoperta della drammatica fine dei detenuti è stata possibile grazie al coraggio, allo spirito di abnegazione, alla perseveranza del teste Rogelio Goiburu - figlio di Augustin, dirigente dello stesso partito Colorado del dittatore Stroessner, a sua volta *desaparecido*- che ha condotto la campagna di scavi nell'area adiacente al centro di detenzione con l'ausilio dell'Istituto di Antropologia Forense argentino.

La testimonianza di Rogelio Goiburu ricostruisce, con toccante drammaticità, il rinvenimento dei corpi dei *desaparecidos*, ma ancor prima il lungo percorso che ha condotto alla localizzazione del luogo in cui sono stati ritrovati i resti. Essa trova pieno e oggettivo riscontro nella documentazione fotografica che è stata formata nel corso dell'escavazione e nelle relazioni dell'attività di antropologia forense che ha condotto al riconoscimento dell'identità dei corpi, versati in atti dal P.M.

Rogelio Goiburu²²⁵ è figlio di un *desaparecido* paraguaiano, Agustin Goiburu, che pur militando nello stesso partito del Presidente Stroessner, il Movimento Colorado, aderiva alla corrente contraria alla dittatura che il Presidente aveva, di fatto, instaurato in Paraguay; per questo motivo era stato costretto all'esilio in Argentina e nel '77 era stato catturato, per poi essere detenuto, interrogato dal Presidente in persona ed ucciso per ordine diretto di Stroessner²²⁶, senza che il suo corpo sia stato mai fino ad oggi ritrovato.

Finita la dittatura Rogelio Goiburu è entrato a far parte della "Commissione Verità e Giustizia" del Paraguay, abbandonando anche il suo lavoro di medico per dedicarsi alla ricerca dei *desaparecidos*.

La Commissione Verità e Giustizia era stata creata per legge nell'anno 2003 e ha proseguito i lavori fino al 2008, anno in cui fu presentata la relazione finale dei lavori²²⁷. La legge istitutiva aveva previsto svariati compiti in seno all'organo, e tra questi quello di investigare sulla sorte dei *desaparecidos*²²⁸.

Il teste, che di questa Commissione è stato uno dei membri, ha riferito durante l'esame testimoniale che i familiari avevano sempre saputo dove venivano sepolti i cadaveri degli oppositori uccisi, così una volta ricevuto l'incarico di far parte della Commissione aveva, per prima cosa, raccolto le denunce di costoro. Partendo da queste testimonianze aveva cercato i militari che componevano il corpo di Polizia speciale di Stroessner -che lui aveva descritto in base al colore della divisa "*verde mate*" che indossavano-, molti dei quali, caduta la dittatura, erano passati nei ranghi delle forze di polizia. Grazie alle loro testimonianze, assunte in via

²²⁵ Udienza del 4.07.23.

²²⁶ Sulla vicenda del padre, cfr. pag. 93 delle trascrizioni dell'ud. cit.

²²⁷ Una parte della relazione finale è stata prodotta dal PM ed acquisita agli atti in data 3.4.25.

²²⁸ Sulla Commissione cfr. teste Tatter Radice, ud. 9.5.23, pag. 50.

confidenziale, era stato possibile individuare uno dei luoghi in cui erano stati sepolti i cadaveri.

A proposito di questi ex-militari il teste ha precisato²²⁹ che per poter avere il loro aiuto era stato necessario fare un accordo, coinvolgendo anche la Procura, affinché le loro rivelazioni non comportassero né procedimenti penali nei loro confronti, ma neanche una vera e propria identificazione; sostanzialmente erano stati assicurati impunità ed anonimato pur di avere le informazioni utili al ritrovamento dei corpi. Aggiungeva anche i motivi per cui era riuscito a conquistare la fiducia di queste persone, tanto da far sì che rivelassero le informazioni a loro conoscenza: innanzitutto, il fatto di provenire da una famiglia di militari, nota nel Paese per i suoi meriti; in secondo luogo, l'affiliazione al Movimento Colorado (partito di cui la maggior parte degli ex militari faceva parte, cosa che non stupisce visto che anche il Presidente Strossner era esponente del medesimo partito); in terzo luogo, il fatto che Goiburu parlasse il guaranì, la lingua degli strati più bassi della popolazione da cui proveniva la maggior parte di loro; infine, la considerazione di cui il teste godeva poiché prestava loro assistenza medica gratuita.

Così, era riuscito a conquistare la loro fiducia e a farsi indicare alcuni dei luoghi in cui erano stati sepolti i *desaparecidos*, tra cui quello localizzato presso un'installazione militare che oggi è la caserma dell'Aggruppamento Specializzato (*Agrupaciòn Especializada*) di Asuncion.

L'*Agrupacion Especializada* è un quartiere militare molto ampio che si trova a circa 2 chilometri e mezzo dal Dipartimento di Investigazione della Capitale del Paraguay, proprio a fianco del principale carcere del Paraguay, il carcere di Tacumbù, che attualmente risulta diviso tra le Forze di Polizia e l'Esercito. In questo luogo vi era una parte che veniva chiamata “La Huerta” (l'orto).

Ha riferito il teste Tatter Radice²³⁰: “*Alcuni testimoni detenuti politici arbitrariamente, che sono passati per l'investigazione, sono passati per la Guardia di Sicurezza e hanno lasciato testimonianze in Asunciòn e dicevano che è molto probabile che alcuni compagni siano stati eliminati e seppelliti nel fondo dove c'era questo orto...*”.

Sullo stesso luogo ha deposto anche il teste Goiburu²³¹, secondo cui “*in diversi luoghi del Paraguay (n.d.r., il riferimento è al ritrovamento di corpi), però quindici di loro tra i pressi dell'esercito che era un campo di concentramento che si conosceva con il nome di «Guardia de Seguridad»... «Guardia di Sicurezza», dove c'erano... ce... lavoravano dei soldati di stro... Stroessner che vestivano diverso... con un indumento diverso da quello della Polizia, per questo era... erano conosciuti con il nome di «verde mate». Il capo era compagno e amico di Stroessner perché hanno lottato insieme nella Guerra del Chaco ed era della sua assoluta co... fiducia.*

²²⁹ Ud. cit. pagg. 110 e ss.

²³⁰ Cfr. ud. del 9.05.23, pag. 66.

²³¹ Cfr. ud. 4.07.23, pagg. 86-87.

Quando lui è morto... – okay – ...ha preso l'incarico suo figlio, che era Generale dell'esercito e nel... e quindi del... nell'indagine mi mostra che suo figlio non ha più... – interrado – sepolto i cadaveri in quello stesso posto ma... ma ha preso i cadaveri dove c'erano queste fosse collettive e la... l'ha portato nella parte posteriore della locazione e ha riempito con spazzatura, durante due anni, con tutta la spazzatura di Asunción e i macchinari pesati ha... pressato tutto e questo oggi non appartiene più all'esercito ma appartiene alla Polizia e si chiama “Grupamento Specializzato della Polizia Nazionale”.

Ed aggiungeva poco dopo “*In questo centro militare che aveva trenta ettari, oggi hanno la metà, una metà appartiene alla squadra dei G.E.O. che sarebbero Polizia specia... specializzati e praticano lì anti-disturbi e l'altra parte, dove io invece ho scavato, è la zona dove hanno le baracche, dove dormono, e nella parte dietro... posteriore, che... dove ci sono tre ettari – quattro ettari e mezzo e dove funzionava la huerta, dove si piantavano le verdure e gli alberi per sfamare e dar da mangiare ai soldati all'epoca..... Lì... interravano... sì, i corpi... sepultavano i... i corpi... seppellivano i corpi – grazie – e sopra i corpi piantavano degli alberi, alberi de pomello... non... (incomprensibile... parla a voce bassa)... – ah – eeeh... i po... pompelmi e... e anche delle arance e mandarini e diverse... tipi di verdura... e angurie*”²³².

Sul luogo di rinvenimento dei resti delle vittime ha deposto anche il teste Jorge Miguel Soler²³³, figlio del Segretario Generale del Partito Comunista Paraguaiano, anche lui vittima della repressione, il cui corpo è stato trovato nel 2009, a pochi metri dai resti della coppia FILIPAZZI-POTENZA. Il teste precisava che il luogo di ritrovamento apparteneva alle Forze di Polizia delle operazioni speciali, dove ai tempi della dittatura si trovava il Battaglione Presidenziale, cioè la guardia del dittatore, confermando così la ricostruzione del teste Goiburu.

Aggiungeva il teste che il punto preciso in cui erano stati trovati i resti del padre era la *cianceria*, ovvero la porcilaia, mentre i resti delle odierni vittime erano stati rinvenuti fuori dal recinto dei maiali²³⁴.

Questo, dunque, il luogo in cui, grazie alle indicazioni degli ex militari, avevano eseguito gli scavi, nel periodo tra il 2009 e il 2013. L'attività veniva portata avanti dalla “Squadra Nazionale per il Ritrovamento dei Detenuti e Desaparecidos” del Paraguay, creata per decreto Presidenziale e composta da vari enti governativi e ministeri, oltre che dalla Polizia, e coadiuvata dal Gruppo di Antropologia Forense argentino, con cui era stato firmato un accordo²³⁵.

²³² Stessa pagina della nota precedente.

²³³ Cfr. ud. 21.03.23, pagg. 35 e ss.

²³⁴ Cfr. ud. cit., pag. 39.

²³⁵ Cfr. teste Goiburu, ud. cit., pagg. 89-90.

Sul punto, si veda quanto testimoniato da Tatter Radice²³⁶, che precisava come, una volta ottenute le prime indicazioni su dove scavare, si erano trovati a dover svolgere un compito per cui non erano attrezzati, pertanto avevano preso contatto con l'EAAF, il gruppo di antropologia forense argentino, che diede loro l'impulso, nonché l'aiuto necessario nei primi scavi, oltre che nelle successive analisi di laboratorio.

Sulla metodologia di scavo Goiburu ha specificato che, una volta individuato il luogo, avevano contattato la facoltà di geologia dell'università di Asunción, per lo studio del terreno e successivamente l'EAAF che aveva spiegato loro il metodo di scavo, tramite la creazione di trincee di un metro di larghezza e profonde fino a due metri, distanziate tra loro di 30 cm²³⁷, per evitare la contaminazione dei reperti. In pratica, una volta trovati dei resti umani, alla presenza della Polizia, della Procura e del Giudice, gli stessi venivano esumati e successivamente tramite l'Ambasciata Argentina, venivano inviati a Buenos Aires dei campioni genetici prelevati dalle ossa; questi campioni genetici venivano, poi, portati a Cordoba al laboratorio LIDMO ove venivano eseguiti i test di laboratorio²³⁸ per il riscontro sul DNA con campioni biologici dei parenti dei *desaparecidos*.

Fatte queste premesse circa il luogo di ritrovamento, la sua individuazione e la metodologia con cui vennero eseguiti gli scavi, il teste Goiburu²³⁹ ha riferito che proprio presso la caserma della Guardia Speciale di Stroessner il gruppo di ricerca aveva trovato i resti di quindici corpi, dei quarantaquattro che al momento della testimonianza erano stati rinvenuti in tutto il Paraguay. Il teste aggiungeva pure che questi quindici erano solo una parte di quelli che presumibilmente si trovano tutt'ora sepolti presso l'*Agrupación Especializada*, che probabilmente non sarà possibile riesumare -infatti, spiegava che al cambio del Comandante della caserma, il subentrante aveva deciso di spostare molti cadaveri già sepolti e compattarli con l'immondizia della capitale, attività che sarebbe stata fatta per due anni di seguito; inoltre, sopra quella enorme fossa comune è stato, in anni recenti, costruito un eliporto, pertanto la Commissione per la Verità e Giustizia paraguaiana, in accordo con il gruppo di antropologi argentini, aveva deciso di rinunciare allo scavo, anche se ciò comporterà inevitabilmente che molti resti di *desaparecidos* non saranno mai più ritrovati.

²³⁶ Ud. cit., pag. 68.

²³⁷ Teste Goiburu, ud. cit., pagg. 91-92; cfr. pure la fotografia acquisita all'udienza del 9.05.23 e riconosciuta dal teste Vassel, in cui ha riconosciuto se stesso, il Dott. Goiburu e l'antropologo argentino Dott. Miguel Nieva al lavoro dentro una trincea.

²³⁸ Cfr. lettere dell'EAAF al Dott. Goiburu del 29.08.16 e quella del 16.08.23, acquisite in traduzione italiana all'ud. del 4.07.23, in cui si riscontrano sia l'indicazione del laboratorio che l'accordo tra lo Stato ed il laboratorio stesso sulla consulenza antropologica.

²³⁹ Cfr. ud. cit., pag. 86.

Dei quindici corpi riesumati – di cui solo per quattro si è riusciti a giungere ad un’identificazione, fra cui i corpi di altri due oppositori politici della dittatura paraguaiana Miguel Angel Soler, segretario del Partito Comunista paraguaiano, e Juan José Penayo²⁴⁰- verso la fine degli scavi, precisamente alla penultima trincea, scavata nel 2013, ne vennero trovati due, di cui l’uno vestito con indumenti ed accessori femminili (un top, dei pantaloni e degli orecchini), l’altro con pantaloni e camicia²⁴¹. Erano entrambi seppelliti nella stessa fossa e ritrovati in posizione di decubito dorsale²⁴².

Riferiva Goiburu²⁴³ che mentre lavorava sui resti del primo corpo -quello maschile- aveva trovato altre ossa lunghe, poi rivelatesi la tibia ed il perone, di un altro cadavere²⁴⁴. Il lavoro dedicato alla rimozione della terra ed alla riemersione dei cadaveri aveva richiesto tre giorni di lavoro, per creare quello che il teste ha chiamato “piedistallo”²⁴⁵, ed alla fine avevano passato la terra rimossa al setaccio per controllare che non vi fosse rimasto nulla che potesse appartenere ai corpi.

Il teste ha precisato, nell’esaminare la foto numero 8 della produzione del p.m. all’udienza del 4.07.23 relativa alle foto degli scavi, che essa ritraeva il secondo individuo, che quel cadavere era stato posizionato nella fossa subito dopo essere stato ucciso, elemento che si ricavava dalla posizione del braccio e della mano ben staccati dal torace, infatti spiegava il teste: “*mostra che erano morti recentemente perché un corpo che acquisisce mano a mano rigidità cada... cadaverica, non avrebbero potuto tirare in questo modo, perché è molto scomodo per trasportare il corpo...*”²⁴⁶. Per il primo cadavere si poteva pervenire alla medesima conclusione, osservando la seconda foto di pagina 9, poiché anche in questo caso il braccio era ben staccato dal corpo. Aggiungeva che i resti erano stati trovati a circa 30 cm sotto il suolo e considerato che la zona era stata soggetta a cambiamenti a causa dell’erosione, inizialmente la fossa doveva essere stata sicuramente più profonda. L’operazione di riesumazione di questi resti avveniva a metà marzo del 2013, come si può desumere dalla data riportata nelle fotografie, e veniva conclusa il 21 marzo 2013, come si evince dalla relazione antropologica forense dell’EAAF.

Una volta terminata questa fase i resti erano stati inviati presso l’obitorio giudiziale di Asunción, dove alcuni membri del team dell’EAAF, tra cui la Dott.ssa Patricia Bernardi, si

²⁴⁰ Cfr. testimonianza Prof. Lessa, ud. 14.2.23, pag.44.

²⁴¹ Cfr. fotografie del ritrovamento prodotte dal Pm all’udienza del 4.07.23; tutti i riferimenti alle foto sono relativi a questa produzione, che in data 4.10.24, sono state inviate via PEC anche a colori.

²⁴² Cfr. foto n. 2 della produzione citata.

²⁴³ Ud. cit., pagg. 93 e ss.

²⁴⁴ Nella foto n. 1 si può vedere il primo corpo già quasi del tutto disseppellito, mentre un secondo è ancora per metà coperto di terra.

²⁴⁵ Per capire cosa intenda basti guardare l’ultima fotografia, praticamente si crea con la terra una zona rialzata su cui sono adagiati i corpi, una volta puliti dalla terra che li copriva.

²⁴⁶ Cfr. pag. 101 delle trascrizioni.

recavano per lo studio degli scheletri²⁴⁷.

Per quanto riguarda la sequenza di lavoro del gruppo di antropologia forense argentino è pienamente utilizzabile la testimonianza della Bernardi resa nel processo Arce Gomez + altri, acquisita all'udienza del 27.09.22. Precisava la teste che il lavoro del team si divideva in quattro fasi: l'indagine preliminare sulle fonti scritte e orali e la parte archeologica, nel caso oggetto del presente processo entrambe effettuate dal gruppo paraguaiano, l'esecuzione degli esami di laboratorio finalizzati a ricostruire il profilo biologico del cadavere -età, altezza, sesso e ove possibile causa della morte- ed infine il prelievo del DNA dai resti e la comparazione con i campioni prelevati da eventuali parenti, eseguiti dal gruppo argentino.

Contrassegnati i resti rinvenuti (quello maschile con la sigla PY-AE-14/136 e quello femminile con la sigla PY-AE-15/136) e prelevati due campioni di DNA dalle ossa, questi ultimi venivano inviati presso il laboratorio dell'EAAF a Cordoba, tramite l'Ambasciata argentina ad Asuncion, con la valigia diplomatica, preservando la catena di custodia dei reperti.

Dalle analisi compiute gli esperti concludevano che i resti del cadavere numero 14 appartenevano ad un individuo di sesso maschile, di altezza compresa tra i 175 ed i 181 cm, morto in età stimata tra i 35 ed i 55 anni, per cause non determinabili sulla base dello studio delle ossa; i resti del numero 15, invece, erano di una donna alta tra i 156 ed i 164 cm e morta tra i 30 ed i 46 anni, la cui causa della morte era indeterminabile osteologicamente.

Dalla relazione antropologica forense acquisita -ove si specificava che gli studi venivano eseguiti secondo gli standards internazionali della pratica forense e del Comitato della CRI-, si poteva evincere ulteriormente che non erano state riscontrate lesioni *peri mortem* e che non vi erano indicazioni balistiche da fornire.

Rimaneva, a questo punto, un ultimo passaggio: quello della comparazione tra il DNA prelevato dai resti ossei con i campioni ottenuti dai familiari dei *desaparecidos*.

A proposito dei campioni biologici dei familiari, ha testimoniato la Sig.ra Garcia, figlia della FILIPAZZI, che già nel 2006 le avevano prelevato un campione di sangue, a lei come al fratello²⁴⁸. Questo campione, come si evince dalla documentazione dell'EAAF, era entrato a far parte della banca dati dei profili genetici di riferimento della Squadra argentina di Antropologia, creata nell'ambito dell'ILID (Iniziativa Latino-americana per l'Identificazione di persone *desaparecidos*), attraverso una convenzione tra l'EAAF e la Segreteria dei Diritti umani del Ministero della Giustizia Argentino.

²⁴⁷ Cfr. dichiarazione della Dott.ssa Bernardi rese al Console Italiano a Buenos Aires ed acquisite all'udienza del 27.09.22.

²⁴⁸ Cfr. deposizione teste Garcia, ud. 4.04.23, pag. 21.

Poiché il Gruppo di Antropologia, grazie alle informazioni avute dalla Direzione di Memoria Storica e Riparazione del Paraguay, aveva già una possibilità di identificazione, aveva proceduto alla comparazione del profilo genetico prelevato dai resti contrassegnati con la sigla PY-AE-15/136 con quello ottenuto dai figli della FILIPAZZI con un risultato di compatibilità pari al 99,99%.

Pertanto, la relazione concludeva che i resti trovati nella fossa comune presso il Raggruppamento Specializzato, nella città di Asunción, contrassegnati col numero 15 appartenevano a FILIPAZZI Raffaela, nata in Italia, il 22.03.1944, *desaparecida* dal 26 giugno 1977²⁴⁹ (*rectius* 27 maggio 1977).

Una volta ottenuta questa identificazione, si era proceduto ad effettuare un tentativo di comparazione del DNA dell'altro cadavere trovato nella stessa fossa con i campioni biologici della figlia e della sorella di POTENZA poiché era noto che il medesimo era scomparso insieme alla FILIPAZZI; dunque, era del tutto logico presumere che gli altri resti nella fossa potessero essere i suoi.

A tal fine era stato inviato un kit per il prelievo del sangue alla figlia Silvia Beatriz Potenza²⁵⁰ per la successiva comparazione con il profilo genetico del cadavere contrassegnato col numero 14/136, unitamente a quello estratto dalla sorella germana di POTENZA.

Il risultato ottenuto dagli esperti argentini è stato di compatibilità al 99,99% del DNA estratto e dunque concludevano che i resti identificati con la sigla PY-AE-14/136 erano quelli di POTENZA Josè Agustín, nato il 3 aprile 1928, scomparso in Montevideo il 26 giugno 1977(*rectius* 27 maggio 1977).

Così nel 2016 si aveva la prova definitiva del destino occorso alla coppia, di cui non si avevano più notizie dal dicembre del 1977.

Gli esiti delle analisi forensi eseguite hanno dato luogo nel 2017, in Paraguay, alla consegna dei resti ossei delle due vittime alle figlie, con la celebrazione di una cerimonia commemorativa pubblica²⁵¹.

L'anno successivo, inoltre, il Gruppo di Lavoro per la Verità e la Giustizia dell'Uruguay consegnava loro una lettera, a firma del coordinatore del gruppo Dott. Felipe Michelini, figlio del Senatore Michelini ucciso durante la dittatura, in cui si riconosceva pubblicamente che la coppia era stata sequestrata a Montevideo dai componenti del FUS.NA. e successivamente trasferita in Paraguay e, secondo il giudizio di quell'organismo di indagine, sia POTENZA che FILIPAZZI erano stati vittime di sparizione forzata, quale effetto di attività illegittime degli agenti uruguiani

²⁴⁹ Cfr. documentazione dell'EAAF, acquisita all'udienza del 20.10.22.

²⁵⁰ Cfr. teste Potenza, ud. 4.04.23, pag. 71.

²⁵¹ Cfr. teste Potenza, ud. 4.04.23, pag. 71.

che si muovevano all'interno del *Plan Condor*²⁵².

Le circostanze illecite in cui i due esuli italo-argentini hanno perso la vita è stata pubblicamente riconosciuta anche dal Presidente della Repubblica orientale dell'Uruguay, Tabarè Vasquez, il quale, in accordo con le conclusioni del Gruppo di Lavoro per la Verità e la Giustizia, nelle lettere indirizzate alle figlie delle vittime, Ida Beatriz Garcia e Silvia Beatriz Potenza²⁵³, ammetteva pubblicamente la responsabilità dello Stato uruguiano nella scomparsa dei loro congiunti, porgeva le condoglianze a nome del popolo uruguiano e manifestava vicinanza alla figlia di una persona definita come “*detenida desaparecida*” (*detenuta scomparsa*).

*

In conclusione, gli elementi probatori acquisiti, sia testimoniali che documentali, convergono in maniera grave, concordante e precisa, senza possibilità alcuna di letture alternative, nel dimostrare i seguenti dati fattuali:

-Raffaela FILIPAZZI e José Agustin POTENZA sono stati vittime del meccanismo repressivo instaurato nell'ambito del c.d. *Plan Condor*, poiché, ricercati dalle forze di sicurezza del Paraguay, vennero sequestrati illegalmente in Uruguay da appartenenti al FUS.NA. il 27.5.1977, ristretti presso quella unità, a disposizione dell'S2, e successivamente, in data 8 giugno 1977, consegnati alle autorità paraguaiane, precisamente al Direttore del Registro degli Stranieri della Polizia del Paraguay Victorino Oviedo, che eseguì il loro trasferimento forzato in Paraguay a mezzo delle linee aeree civili paraguaiane;

- le schede segnaletiche rinvenute nell'archivio del FUS.NA. sono state redatte dall'S2, il servizio di intelligence comandato saldamente dall'imputato Troccoli al momento dei fatti, e documentano sia l'evento del sequestro sia le attività di monitoraggio propedeutiche all'arresto, considerate la coincidenza delle date delle annotazioni presenti sulla scheda con le date di ingresso dei due stranieri a Montevideo;

-la circostanza che Victorino Oviedo giunse a Montevideo il precedente 6 giugno, insieme ad altri agenti uruguiani che parteciperanno del pari alla traduzione forzata del successivo 8 giugno, consente la legittima inferenza che egli abbia avuto contatti con i due arrestati prima della presa in consegna;

- non è seriamente confutabile che i due siano stati consegnati dal FUS.NA agli agenti di sicurezza paraguaiani dopo essere stati detenuti nel centro detentivo del Corpo dei Fucilieri sito presso il porto di Montevideo e che la dicitura “*liberato/liberata*” apposta sulle rispettive schede

²⁵² Cfr. lettere a firma del Dott. Michelini, coordinatore del gruppo Verità e Giustizia dell'Uruguay, prodotte all'udienza del 27.09.22.

²⁵³ Entrambe prodotte ed acquisite all'udienza del 27.9.22.

sia falsa, in considerazione delle complessive circostanze temporali e fattuali sopra descritte, in particolare della coincidenza di tempi tra la “liberazione” e l’imbarco dei due sul volo della LAP in compagnia degli agenti della Polizia di Investigazione di Asuncion; del contenuto della nota del Dipartimento di Informazione e di Intelligence (DNI) del 24.7.77 che attesta il trasferimento ad Asuncion di entrambi; della circostanza che i beni e gli effetti personali della coppia rimasero nell’Hotel Hermitage ove i due risiedevano ed erano stati arrestati, laddove, in caso di avvenuta liberazione, sarebbero stati recuperati dai proprietari prima di un’eventuale nuova fuga; dell’assoluta inverosimiglianza di un’azione di sequestro condotta da agenti di polizia paraguaiana sul territorio di un Paese amico, legato dagli stretti vincoli di cooperazione nella lotta contro i c.d. sovversivi derivanti dall’adesione al Plan Condor, all’insaputa delle omologhe forze di sicurezza uruguiane;

- il trasferimento delle vittime in Paraguay avvenne illegalmente e senza l’osservanza delle leggi sull’immigrazione, come dimostra la stessa dizione di detenuti “*sin entrada*” utilizzata nei documenti del Dipartimento della Polizia di Asuncion, forza deputata alla repressione dell’opposizione del regime di Strossner;

- giunti ad Asuncion Filipazzi e Potenza vennero reclusi nel centro di detenzione del Dipartimento di Indagine della Polizia della Capitale ove rimasero fino al 2 dicembre 1977 quando tutti i detenuti del centro vennero allontanati poiché era atteso l’arrivo degli emissari della Croce Rossa Internazionale e pertanto era ineludibile occultare i crimini che ivi erano stati commessi, cioè, il sequestro, la detenzione e la tortura di soggetti ritenuti o anche solo sospettati di essere oppositori politici del regime dittoriale al governo del Paraguay, e tale azione doveva essere condotta con assoluta urgenza;

- la detenzione di Filipazzi e Potenza nel centro del Dipartimento di Investigazioni della Polizia di Asuncion è provata dalle testimonianze dei cittadini paraguaiani Lidia Cabrera e Franco Sotero;

- la coppia italo-argentina fu sequestrata dalle forze del FUS.NA. su mandato delle omologhe forze di sicurezza paraguaiane per evidenti ragioni politiche; infatti, i due, già espulsi dal Paraguay il 26 ottobre 1976 poiché soggetti “*indesiderabili*”, erano ricompresi in un elenco di persone da ricercare per ragioni politiche, stilato dal Dipartimento di Investigazione della Polizia di Asuncion, ed erano stati indicati dal cittadino austriaco Otto Gunther Von Porteschlag come frequentanti il luogo di ritrovo degli oppositori politici del governo militare in carica, aderenti al movimento politico Colorado (MOPOCO), e con ogni verosimiglianza sospettati di essere coinvolti nella pianificazione di un attentato ai danni dello stesso generale Strossner, reato per cui era stato arrestato, detenuto e torturato il citato cittadino austriaco nell’ambito del medesimo centro di

detenzione;

- all'interno del centro detentivo veniva praticata regolarmente la tortura, come testimoniato dai testi Cabrera e Sotero, benché non sia provato che Filipazzi e Potenza vi siano stati sottoposti;

- è altamente verosimile che la coppia italo-argentina sia stata uccisa immediatamente dopo essere stata allontanata dal centro di detenzione; a tali conclusioni conducono i seguenti dati fattuali: i) i testi Cabrera e Sotero hanno riferito che il 2 dicembre essi vennero fatti salire - insieme ai due, fratello e vicino di casa, che erano stati arrestati con loro e ad altre quattro persone detenute in quel centro - su un camion con il quale vennero trasferiti al carcere di Emboscada, mentre gli altri detenuti, fra cui Filipazzi e Potenza, vennero separati da loro con destinazione ignota; ii) i corpi delle vittime sono stati rinvenuti in una fossa comune, in un terreno che faceva parte delle pertinenze delle forze di sicurezza di Stroessner, su cui vi era un orto coltivato, utilizzato per l'alimentazione dei militari, posto alla distanza di 2 km circa del centro di detenzione del Dipartimento di Investigazione; iii) l'arrivo degli emissari della Croce Rossa internazionale impose con ogni verosimiglianza una tragica accelerazione nelle scelte sulla sorte dei detenuti non ricercati dalla Croce Rossa per la improcrastinabile necessità di occultare gli illeciti commessi agli occhi del mondo;

- sebbene l'accertamento del Gruppo di Antropologia forense argentina non abbia potuto individuare la causa e i mezzi che hanno provocato il decesso delle vittime a causa della presenza dei soli resti ossei (n.d.r., è evidente che se i mezzi che hanno provocato la morte non hanno lasciato segni sulle ossa rinvenute, come, ad es. nell'ipotesi in cui le vittime siano state attinte da colpi di arma da fuoco che non hanno attraversato lo scheletro delle vittime, è evidente che non è possibile individuare in tale azione omicidaria la causa del decesso), non vi è dubbio che essi siano morti insieme e siano stati sepolti immediatamente dopo il decesso, come dimostrano la posizione assunta dai corpi con gli arti distesi, laddove in caso contrario essi, ritraendosi per effetto del *rigor mortis*, avrebbero reso estremamente difficile il trascinamento dei corpi e la sepoltura e non avrebbe assunto quella posizione;

- d'altra parte, il rinvenimento dei corpi nel luogo in cui ai tempi della dittatura si trovava la caserma della “*Guardia de Seguridad*”, cioè la forza di sicurezza del dittatore Stroessner, o dei c.d. *verde mato* come venivano chiamati per il colore della divisa militare indossata, a distanza di due chilometri circa dal centro di detenzione del Dipartimento di Investigazione della Polizia, in una fossa comune in cui sono stati rinvenuti i corpi di altri *desaparecidos*, vittime della violenta repressione politica attuata dal regime di Strossner, come il segretario del Partito Comunista uruguiano Miguel Angel Soler e Juan José Penayo, non lascia veramente spazio alcuno per ipotesi diverse dalla volontaria soppressione delle due vittime ad opera delle forze di repressione

uruguaiane.

*

Il quadro probatorio acquisito, grave, preciso e concordante alla luce delle complessive argomentazioni sopra esposte, si rafforza alla luce dell'assoluta inverosimiglianza e non rispondenza al vero della versione difensiva, sostenuta dall'imputato in sede di esame e smentita dalle acquisizioni istruttorie.

Troccoli ricopriva all'epoca del sequestro della coppia italo-argentina l'incarico di capo dell'S2 del FUS.NA., cioè del Corpo che effettuò il 27 maggio 1977 il sequestro presso l'Hotel Hermitalle, e la tenne in stato di detenzione fino all'8 giugno 1977, per poi consegnarla nelle mani degli agenti di sicurezza paraguaiana ai fini della traduzione forzata in Paraguay.

A fronte delle incontrovertibili evidenze delle schede rinvenute nell'archivio del FUS.NA., Troccoli ha ammesso sì l'arresto della coppia da parte di personale del Corpo, ma ha sostenuto che era stato eseguito a sua insaputa e di averlo appreso solo la mattina dopo, all'atto di prendere servizio presso la sede. Secondo la narrazione difensiva il Comandante dello Stato Maggiore del FUS.NA. Jaun solo, da cui egli dipendeva gerarchicamente, lo avrebbe avvisato che i due erano stati arrestati su richiesta dello stesso Stroessner, in forza di un accordo direttamente concluso tra costui e il Comandante della Marina, poiché Raffaela Filipazzi era sospettata di avere informazioni su una donna, fidanzata del dittatore, che era scomparsa e che doveva essere rintracciata e per tale ragione Jaun solo gli avrebbe ordinato di procedere all'interrogatorio dei due arrestati.

L'imputato si sarebbe occupato soltanto dell'interrogatorio della donna, svolto in tutta serenità e senza il ricorso ad alcuna forma di pressione fisica e/o psicologica (tanto che la donna avrebbe addirittura scritto e consegnato una poesia a Troccoli), mentre un altro collega, di cui non ha indicato il nome, avrebbe interrogato Potenza. Siccome la Filipazzi avrebbe detto di non avere alcuna notizia della donna e la stessa versione avrebbe reso il compagno, come da lui verificato prendendo lettura del relativo verbale stilato, egli avrebbe riferito a Jaun solo che i due arrestati non avevano informazioni rilevanti per la lotta alla sovversione e che si trattava di una questione del tutto estranea ai compiti del Corpo, per cui i due dovevano essere liberati, come effettivamente avvenne. Peraltro, anche di tale liberazione egli avrebbe appreso a cose fatte, così come si è proclamato del tutto estraneo alla successiva sorte di Filipazzi e Potenza.

Troccoli ha, anche, negato di aver avuto qualsiasi contatto propedeutico all'arresto dei due, così come di essere stato partecipe della loro consegna agli emissari della Polizia uruguiana, sostenendo la sua totale estraneità al fatto e affermando che per il trasferimento forzato dei due tramite le forze aeree militari uruguiane sarebbe stato necessario un accordo tra i comandanti in

capo della Marina e dell’Aeronautica, volendo con ciò, forse, intendere che la decisione circa la loro sorte era evidentemente afferente esclusivamente alle alte sfere gerarchiche.

Per quanto sopra pacificamente dimostrato, deve concludersi che Troccoli, nell’esercizio del suo legittimo diritto di difendersi, ha mentito spudoratamente su tutte le circostanze chiavi della vicenda, affermando:

- l’assenza di un’attività di monitoraggio dei due cittadini stranieri, propedeutica all’operazione di arresto, condotta dall’S2, comprovata documentalmente dalle annotazioni presenti sulle schede dei due arrestati redatta dal Servizio di intelligence diretto dall’imputato che, per l’appunto, indica proprio nel FUS.NA. la fonte delle stesse informazioni oggetto di annotazione;

- che la finalità di acquisire da Filipazzi informazioni utili al rintraccio di una fidanzata del dittatore del Paraguay sia stata la causa dell’arresto di due liberi cittadini stranieri presenti sul suolo uruguiano, laddove, come sopra argomentato, è ampiamente provato che ciò che portò al loro arresto furono le supposte convinzioni e azioni politiche dei due arrestati, sospettati di far parte dell’opposizione politica al regime e per ciò di interesse per gli organi della repressione politica della dittatura paraguaiana, a tacere dell’incoerenza logica in cui cade l’imputato nel descrivere la causale dell’arresto poiché non si comprende il perché, a quel punto, sarebbe stato arrestato anche Potenza;

- l’estraneità di Troccoli all’azione di arresto, così come a quella di consegna alle autorità paraguaiane, ordinata direttamente da Jaunsolo, quando, *a contrario*, gli elementi acquisiti dimostrano che tutta l’operazione fu condotta sotto l’egida del meccanismo della repressione attuato nell’ambito del *Plan Condor*, nel quale gli organi incaricati della repressione, nella specie, il FUS.NA. agivano di concerto nelle loro diverse articolazioni, che per il Corpo dei Fucilieri Navali erano l’S2 e l’S3: il primo, quale organo di intelligence, provvedeva a raccogliere le informazioni ed identificare il c.d. “bersaglio”, pianificando la operazione di sequestro di concerto con l’S3 che dopo la cattura del “bersaglio” provvedeva a consegnarlo sempre all’S2 che eseguiva l’interrogatorio dell’arrestato. Un’operatività pianificata, preparata e collaudata che esclude l’estraneità di colui che dell’S2 era il capo. Peraltra, proprio il presunto interesse personale di Stroessner nell’arresto di Filipazzi e Potenza (che se vi fu, certo non riguardava la sorte della sua “novia”, ma il sospettato coinvolgimento dei due stranieri in azioni di sedizione e in un pianificato attentato ai suoi danni) rende del tutto inverosimile che Troccoli, solerte capo dell’intelligence, non se ne sia interessato, a nulla rilevando che possa essere stato sollecitato da un ordine o impulso del comandante Jaunsolo (per l’esclusione della scriminante

dell'adempimento di un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 51 c.p., vedi *infra*);

- la legittimità dell'operazione di arresto che avvenne clandestinamente e senza alcuna convalida dell'autorità giudiziaria; sul punto, si ricorda che in via generale Troccoli ha sempre sostenuto che le forze della repressione della sovversione agivano nel rispetto delle leggi vigenti che riconoscevano ai militari e alle forze di polizia la facoltà di arresto con l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria militare al massimo entro il termine di giorni 10 dall'intervenuto arresto e a cui disposizione l'arrestato doveva essere posto. In disparte da ogni altra considerazione, si osserva che Filipazzi e Potenza vennero arrestati il 27 maggio e trattenuti fino all'8 giugno nelle celle del FUS.NA., segno che passarono più di 10 giorni prima della consegna agli agenti paraguaiani, senza che sia stato allegato dall'imputato o comunque acquisita *aliunde* prova di un avviso all'autorità giudiziaria, né tanto meno siano stati rinvenuti i "pretesi" verbali di interrogatorio delle due vittime. Circostanze che non solo confutano la ricostruzione difensiva, ma dimostrano che si trattò di un'operazione clandestina, illegale e coordinata con altri organi di repressione stranieri, in dispregio da ogni guarentigia difensiva.

- A tacere del fatto che è lo stesso Troccoli ad ammettere, alla fine, a fronte delle contestazioni a lui mosse, che l'operazione era inquadrabile all'interno del *Plan Condor* e che si doveva ritenere che i due "liberati", dopo un nuovo arresto, fossero stati consegnati alla polizia del Paraguay²⁵⁴.

6. La sparizione di Elena Quinteros.

La vicenda relativa al sequestro, alla detenzione e alla sparizione della cittadina uruguiana Elena QUINTEROS, di cui è accusato l'odierno imputato unitamente ad altri soggetti, tra cui Juan Carlos Larcerbau Aguirre Garay (militare del FUSNA distaccato presso l'OCOA, indagato in questo procedimento e deceduto prima dell'esercizio dell'azione penale) e Juan Carlos Blanco, ministro degli Affari Esteri al tempo della Dittatura, giudicato e condannato in Uruguay alla pena di venti anni di reclusione per l'omicidio pluriaggravato della donna, rientra all'evidenza nelle condotte finalizzate alla repressione operata dalla dittatura civico-militare nei confronti di militanti di partiti e movimenti politici che si opponevano al regime e più precisamente finalizzate alla repressione del Partito per la Vittoria del Popolo (PVP) e dei suoi militanti, che nell'anno 1976 costituiva un obiettivo centrale della giunta civico-militare al potere²⁵⁵. E proprio dalla genesi e

²⁵⁴ Cfr. esame imputato, ud. 3.4.25, pagg. 235-236.

²⁵⁵ Cfr. testimonianza di Rico Alvarez Fernandez, ud. 16.03.23, pag. 99; vedi, anche il contenuto del documento Carpeta S0031, *infra*.

dalle vicende di questo partito politico dobbiamo partire per contestualizzare il sequestro, la detenzione, la tortura e la successiva “sparizione” della maestra uruguiana.

Il PVP venne costituito a Buenos Aires nel luglio 1975 per effetto della unificazione di diversi movimenti politici -tra cui OPR-33 (*Organización Popular Revolucionaria-33*), FAU (*Federación Anarquista Uruguaya*) e ROE (*Resistencia Obrero Estudiantil*) - che attuavano una comune azione politica di resistenza alla dittatura civico-militare²⁵⁶.

In particolare, della nascita del PVP e della lotta condotta dalla giunta civico-militare nei confronti del nuovo organismo politico ha riferito la teste Lessa Francesca, storica, docente presso l’Università di Oxford in Studi Latino-americani e Sviluppo Internazionale, che ha condotto studi specifici sul *Plan Condor* e sui *desaparecidos* nei regimi militari che hanno guidato i Paesi del Cono Sud dell’America Latina negli anni ’70, autrice di pubblicazioni accademiche, in particolare sugli eventi argentini ed uruguiani. Studi storici condotti avvalendosi, con riguardo all’Uruguay, di fonti documentali costituite da vari archivi pubblici e privati, fra cui, in particolare, l’ “Archivio del Segretariato dei Diritti Umani per il Passato Recent”, l’ “Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Esteri” e l’archivio della ONG statunitense “*National Security Archive*” che compendia documenti “desecretati” di varie agenzie governative degli Stati Uniti, tra cui Dipartimento di Stato, Dipartimento della Difesa, CIA, FBI e Agenzia di Intelligence della Difesa, oltre a testimonianze assunte da congiunti delle persone scomparse, storici, giornalisti, analisti, magistrati e avvocati protagonisti dei processi condotti sui crimini della dittatura dopo il ritorno del governo democratico²⁵⁷.

Il PVP era un partito politico che venne costituito in Argentina da esuli uruguiani, a seguito di un lungo processo fondativo che ebbe inizio alla fine del 1974 e si concluse nel luglio del 1975. In quel congresso di fondazione del PVP -in cui l’atto costitutivo del nuovo partito venne deliberato nella riunione del 26 luglio 1975- parteciparono oltre cento militanti, fra i quali Elena Quinteros, esuli uruguiani di vari gruppi di sinistra, fra cui FAU, ROE e OPR-33. Il nuovo partito si proponeva di attuare una opposizione pacifica alla dittatura uruguiana, contribuendo a rafforzare il fronte dei partiti di opposizione e la resistenza in Uruguay al regime. Nel congresso in cui veniva fondato il nuovo partito veniva assunta una risoluzione finale²⁵⁸, in cui si faceva appello a tutti i cittadini uruguiani a lottare per la libertà e contro la dittatura e a una mobilitazione in tutto il Paese, coinvolgendo fabbriche, università, sindacati, per poter creare una specie di fronte nazionale contro la dittatura al fine di restaurare un governo democratico. Oltre ad assumere questa

²⁵⁶ Cfr. testimonianza di Raul Olivera nell’ambito del proc. Arce + altri, ud. 12.06.15, pag. 73 del relativo verbale, acquisito al fascicolo del dibattimento in sede di ammissione delle prove.

²⁵⁷ Per le fonti cfr. slide n. 4 proiettata nel corso dell’esame.

²⁵⁸ Cfr. slide n. 32 proiettate durante l’esame della Prof. Lessa.

risoluzione, il partito intraprendeva una campagna di propaganda, conosciuta come “Campagna Alessandra”, il cui obiettivo era creare dei collegamenti tra i militanti che erano in esilio in Argentina e i militanti in Uruguay. Si voleva – appunto – cercare di appoggiare e sostenere il processo di resistenza alla dittatura, utilizzando vari organismi sociali, come sindacati, gruppi studenteschi, cooperative locali.

Il nuovo partito era, invece, considerato dalle forze politico-militari del regime un organismo dedito ad attività sovversive in grado di attentare alla sicurezza nazionale e fu oggetto di una impressionante azione di repressione che si concluse con il sequestro, la detenzione e la tortura di molti dei suoi quadri più rappresentativi, così come di familiari o sospetti fiancheggiatori, molti dei quali divenuti *desaparecidos*.

Le vicende relative alla nascita del PVP, alla sua struttura organizzativa e al suo inquadramento nelle forze politiche di sinistra, accusate di attività sovversive dai servizi di intelligence del regime, sono ampiamente descritte nel documento denominato Carpeta S 0031²⁵⁹. Si tratta di una relazione riservata, intitolata “*Sovversione anno 1976*” predisposta dal Servizio di Informazione della Difesa (SID)-Dipartimento III- nell’agosto 1976 e inviata agli altri servizi di intelligence, fra cui il Comando dell’S2 del FUSNA, da parte del Direttore del SID gen. Amauri B. Prahl. Tale documento ufficiale è stato rinvenuto nell’Archivio del FUSNA nell’aprile 2017, quando i documenti ivi custoditi sono stati per la prima volta messi a disposizione del personale civile dello Stato, così pervenendo nella disponibilità della Direzione della Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent²⁶⁰.

Nella relazione viene condotta un’analisi della storia e delle prospettive future di diversi partiti e movimenti politici che il regime considerava dediti ad attività sediziose, cioè in grado di attentare alla sicurezza nazionale, e che pertanto erano nel mirino dell’azione repressiva condotta dai diversi servizi di intelligence del regime (nella relazione viene indicata nelle premesse generali la “*Missione*”: *distruggere le organizzazioni sediziose che attentano alla nostra Sicurezza Nazionale dall’Interno del Paese o dall’estero dello stesso*”).

Fra gli organismi politici “attenzionati”, accusati di progettare e attuare azioni sediziose, vi era il PVP, oggetto di un’analisi circa la sua evoluzione a partire dagli anni ’50 e fino al congresso fondativo del nuovo organismo politico, denominato, per l’appunto, Partito per la Vittoria del Popolo, tenutosi a Buenos Aires il 26 luglio 1975 (indicato nel documento come cd. *Claustro General y Final*).

²⁵⁹ Prodotto fuori udienza dal PM ed acquisito formalmente al fascicolo processuale all’ud. dell’11.2.25.

²⁶⁰ Come da attestazione di conformità all’originale rilasciata a tergo della copia trasmessa all’Autorità inquirente italiana.

Questo documento riveste rilevanza probatoria indubbia perché dimostra l'attenzione che gli organi di *intelligence* e repressivi dell'Uruguay prestavano a questo partito, descritto nelle conclusioni come la principale minaccia per il paese dell'epoca: : “*A partire del 1974 e nella totale impunità comincia a riorganizzarsi arrivando attualmente ad essere la principale minaccia sediziosa per l'Uruguay...*”, giudizio quest'ultimo che conferma in modo evidente le dichiarazioni del teste Oliveira circa la centralità del PVP quale obiettivo da colpire da parte della dittatura uruguiana nell'anno 1976.

La capacità da parte degli organi di *intelligence* di ottenere informazioni sui movimenti e partiti politici considerati “sediziosi” è tale che negli allegati al documento vi è perfino uno schema della sala in cui si tenne il congresso segreto fondativo del PVP (c.d. *Claustro General y Final*), dei suoi arredi, delle posizioni in essa occupate e degli interventi effettuati dai vari partecipanti. E questo aspetto è ancora più impressionante se si consideri che la maggior parte dei partecipanti erano in esilio in Argentina, ove si erano rifugiati dopo l'anno 1972 (quando l'azione repressiva si era fatta più pericolosa e violenta e, come tali, venivano ricercati dagli organi repressivi uruguiani in cooperazione con le forze argentine nell'ambito del *Plan Condor*).

La lista dei partecipanti al congresso, allegata al documento, è anch'essa di fondamentale importanza poiché include, fra gli altri, Gerardo Gatti, il segretario generale e principale dirigente del nuovo partito – il cui sequestro, tortura e uccisione sono stati oggetto di giudizio nel processo Arce Gomez + altri, unitamente a molti delitti di omicidio di persone sospettate di militare nel PVP e nelle organizzazioni che vi erano confluite, come l'OPR33 o di avere con gli stessi rapporti di parentela, amicizia , frequentazione, ecc. (cfr., capo di imputazione B1, vedi *infra*); Sara Mendez, Maria Rama Molla Elba e Eduardo Pin Zabaleta, le cui dichiarazioni testimoniali sono state assunte nel presente processo, e soprattutto Elena QUINTEROS, indicata col numero 147 (n.d.r., si noti che nello schema del congresso ogni partecipante è indicato con un numero identificativo, riportato nella lista allegata alla relazione Carpeta S0031, con il quale saranno, da allora in poi, identificati da parte dei servizi di *intelligence*, come precisato dal redattore del documento, dato identificativo riportato anche nella scheda personale di Elena Quinteros).

Nel documento è descritta anche la struttura del partito, articolata in quattro differenti settori: il Nucleo Centrale Direttivo, composto da quattro membri, e tre Direzioni Settoriali Esecutive (Dirigenza, Cooperativa, Storia); in particolare, la Cooperativa era divisa in due sottosezioni: il Settore Operaio e Popolare e il Settore Agitazione e Propaganda (Agi.Prop.) a cui era preposta la vittima Elena Quinteros; sono descritti, perfino, i piani operativi di ciascun settore, divisi in due fasi, per il periodo novembre 1975-dicembre 1976.

I compiti del Settore Agitazione e Propaganda erano due: compiere azioni di denuncia a livello internazionale della situazione politica uruguiana e operazioni di propaganda, a livello interno, per il partito e dunque un'attività finalizzata a far conoscere la nuova realtà politica presso gli operai e gli studenti uruguiani, a fare proselitismo e prestare soccorso alle famiglie dei prigionieri politici²⁶¹; sul punto si veda anche la testimonianza di Eduardo Pin Zabaleta, militante del PVP, già della ROE, e membro della Confederazione Nazionale dei Lavoratori (*Convención Nacional de Trabajadores*), preposto allo stesso settore della QUINTEROS, che in udienza ha descritto così la loro attività: “sono stato incaricato, designato insieme ad Elena QUINTEROS di svolgere attività di propaganda affinché fosse conosciuto il nome di questo partito... di questo partito” ed ancora “in particolare distribuivano un documento che si chiamava «Compagnero» per fare propaganda politica, denunciando la situazione che si stava svolgendo in quella... in cui ci si trovava nel paese....la mancanza di libertà quindi denunciavano la mancanza di libertà, le detenzioni dei Sindacalisti e di coloro che venivano arrestati per fare appunto questo tipo di attività, la tortura e la sparizione e l’omicidio di militanti o di, appunto, persone” ed infine specificava “Allora, no, per quanto riguarda l’attività che dovevano svolgere lui ed Elena QUINTEROS si trattava solo di attività di propaganda politica, quindi tutti i luoghi in cui loro sono stati per svolgere questa attività di propaganda in tutti questi luoghi non si trovavano armi soldi, non circolavano soldi, denaro e nulla.”²⁶².

Dunque, come emerge da questo documento, il sistema di *intelligence* e repressivo uruguiano conosceva bene le vicende e l’organigramma del nuovo partito e questo rende conto di come sia stato possibile che riuscì, in pochissimo tempo, ad operare una dura repressione nei confronti dei suoi esponenti principali.

Per quanto riferito dal teste Olivera²⁶³, la repressione dell’apparato uruguiano contro questo partito fu attuata in due momenti principali: il primo nei mesi di giugno-luglio del 1976 e il secondo nel periodo agosto-ottobre del medesimo anno (vedi sul punto, anche la deposizione della teste Lessa e la slide 33: sequestro di 24 militanti a Buenos Aires tra il 9 giugno e il 15 luglio 1976; sequestro di 40 militanti a Montevideo fra il 24 giugno e il 26 ottobre 1976; sequestro di 27 militanti a Buenos Aires tra il 26 agosto e il 4 ottobre) La maggior parte dei sequestri illegali dei militanti del PVP avvenne nell’ambito delle operazioni del *Plan Condor* poiché ebbero luogo all'estero -principalmente in Argentina, ove avevano trovato rifugio, ma anche in Brasile (2

²⁶¹ Cfr. Carpeta S-0031; teste Oliveira, ud. 19.09.24, pagg. 16-17; cfr. anche teste Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pagg. 97-98; cfr. Dott.ssa Lessa, ud. 14.2.23, pag. 82.

²⁶² Cfr., trascrizioni, esame del teste Pin Zabaleta, all’udienza del 11.04.24, pagg. 54-55.

²⁶³ Cfr. testimonianza resa nel Proc. Arce + altri, verbale acquisito all’udienza del 4.07.23, pag. 79; cfr., anche, testimonianza Prof. Lessa e slides proiettate durante la sua deposizione, in particolare la slide n. 33, dove ripercorre le tappe della repressione del PVP.

militanti arrestati a Porto Alegre nel novembre 1978) e Paraguay (2 militanti sequestrati a Asuncion il 29.3.1977)- con successiva traduzione illegale degli arrestati in Uruguay. Tuttavia, in taluni casi, i militanti sequestrati trovarono la morte nei centri argentini di detenzione clandestina a causa delle gravi torture subite, come ad esempio Gerardo Gatti, segretario generale del nuovo partito che, dopo essere stato arrestato a Buenos Aires il 9 giugno 1976, morì²⁶⁴ durante la detenzione presso il centro clandestino di tortura argentino noto come *Automotores Orletti* nel luglio 1976 (fatti-reato accertati nella sentenza pronunciata nel processo Arce Gomez + altri citata, vedi *infra*). L'azione repressiva contro i militanti del PVP venne condotta anche all'interno dell'Uruguay, come nel caso di Elena Quinteros, che fu arrestata, torturata e soppressa ad opera degli organi repressivi di quel Paese.

Il momento iniziale della repressione, come concordemente indicato da più fonti dichiarative, è individuato in un evento che accadde il 28 marzo 1976, ovvero l'arresto presso il porto di Colonia di tre appartenenti al PVP da parte della Prefettura Nazionale Navale, facente parte della Marina Militare uruguiana²⁶⁵.

Sull'episodio ha deposto il teste Juan Roger Rodriguez Chanadri, giornalista che ha collaborato per circa quarant'anni alle indagini sugli episodi di violazione dei diritti umani in Uruguay, con particolare riguardo a circa cinquanta militanti del PVP²⁶⁶- attività per la quale è stato l'ultimo dei processati dalla giustizia militare nel 1984 con l'accusa di vilipendio alle forze armate per le denunce da lui pubblicate-. Egli ha riferito di come il PVP avesse ideato una forma di propaganda clandestina consistita nello sponsorizzare una squadra al giro ciclistico dell'Uruguay, creando una campagna pubblicitaria di un sapone che aveva nel nome le lettere P.V.P., cioè le iniziali del nuovo partito²⁶⁷. In occasione di questa manifestazione sportiva erano stati arrestati tre militanti del PVP che giravano in un camper in cui era custodito materiale propagandistico e avevano fatto ingresso dall'Argentina in Uruguay attraverso il confine di Colonia; erano stati dapprima condotti presso la sede della Prefettura Navale di Colonia e poi a Montevideo nella sede del FUSNA ove erano stati detenuti e torturati per due giorni. Da quel momento erano iniziate le operazioni repressive contro il partito²⁶⁸, a cominciare dall'arresto di due militanti nell'aprile successivo e al sequestro dei militanti rifugiati in Argentina che verranno detenuti e torturati nel centro clandestino di detenzione *Automotores Orletti*, seguiti dagli arresti dei militanti presenti in Uruguay, fra cui Elena

²⁶⁴ Cfr. sentenza Arce Gomez che ha giudicato e condannato una serie di imputati per questo caso di sparizione forzata.

²⁶⁵ Sull'episodio hanno testimoniato: Rodriguez Chanadri e Rico Alvarez all'udienza del 16.03.23, Puig Cardozo e Rama Molla all'udienza del 14.03.23; Pin Zabaleta all'udienza del 11.04.24 e Oliveira all'udienza del 19.09.24.

²⁶⁶ Cfr. la sua deposizione all'udienza del 16.03.23.

²⁶⁷ Sul punto si veda anche il teste Olivera, ud. 19.09.24, pag. 35.

²⁶⁸ Cfr. teste Chanadri Rodriguez, ud. cit., pagg. 38-39.

Quinteros (n.d.r., all'evidenza grazie alle informazioni estorte sotto tortura; vedi, ancora Chanadari:” ... generato un effetto domino, uno che ca... uno torturato... uno... uno che viene detenuto... tortura, detenuto, tortura, detenuto, tortura e questo coordinamento OCOA che funzionava in Uruguay ognuno di questi se fa par... se fa parte... se fo... diciamo si fa carico di questo... di questa procedura”). Riferiva, cioè, il teste di come tutti i servizi di intelligence delle varie forze armate erano coinvolti nelle attività repressive attraverso il coordinamento assicurato dall'OCOA- che sul punto riportava quanto aveva saputo da parte di uno degli arrestati, Ricardo Gil- “Cioè la ragione per cui Elena QUINTEROS finisce nel FUSNA è perché... perché han... hanno iniziato loro e lo... l'operati'... con... eh, con l'arresto della casetta ro... de... di questo... camper. Io prima di venire qua ho parlato con Ricardo Gil che è uno dei tre detenuti di questo camper e rico... Ricar... eh, riconosce che sono... che sono stati detenuti della Prefettura... la prima notte... sono stati a Colonia, due notti... due notti di tortura nel FUSNA e poi trasferiti al “300 Carlos” al... al... al de... al magazzino, ins... ins... Anche me dice... addirittura me dice... che TROCCOLI scrive su di me... sul nostro... nella ira de... eh, scrive addirittura ne «La ira de Leviathan», nel suo libro. Por lo tan... tanto [pertanto] io sono andato a cercare a pagina 96 de «La ira del Leviathan» una historia [storia] un fo... cioè un po'... camuffata... della deten... cioè dell'arresto di Ricardo Gil... ”²⁶⁹.

Sul punto, si trova conferma nella testimonianza di Luis Wilfredo Puig Cardozo, anch'egli membro del PVP, parlamentare fino al 2020 quale rappresentante del Frente Amplio con provenienza dalla militanza nel PVP, che ha testimoniato che “...possiamo dire che quella repressione inizia il 28 marzo del... il 28 marzo del 1976 con la detenzione dei tre militanti del PVP che si trasferivano dalla... dall'Argentina all'Uruguay e sono stati detenuti nel porto di Colonia. Quei tre militanti furono trasferiti al FUSNA dove sono stati torturati e ulteriormente derivati (n.d.r., trasferiti) al 300 Carlos un centro clandestino”²⁷⁰. Aggiungeva anche i nomi dei tre arrestati: Riccardo Gil²⁷¹, la moglie di quest'ultimo e tale Ferreira.

La diretta correlazione tra quei primi arresti e la successiva attività repressiva condotta contro i militanti del PVP ha trovato conferma anche nella deposizione dei testi Alvaro Hugo Rico Fernandez²⁷² e Maria Elba Rama Molla²⁷³.

²⁶⁹ Cfr. teste Chanadri Rodriguez, ud. cit., pag. 41-42.

²⁷⁰ Cfr. teste Puig Cardozo, ud. 14.03.23, pag. 15.

²⁷¹ Cfr. lista dei partecipanti al Claustro General y Final, allegato del documento nominato Carpeta S0031, dove risulta presente col numero 124.

²⁷² Cfr. testimonianza di Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pagg. 98-99.

²⁷³ Cfr. testimonianza della Rama Molla, ud. 14.03.23, pag. 128.

La prova di questa dinamica di eventi -arresto, interrogatorio operato facendo ricorso alla tortura, nuovi arresti derivanti da notizie così apprese- è la medesima descritta nella già citata 2° Relazione della Marina al Presidente della Repubblica uruguiana²⁷⁴ per cui gli arresti e i successivi interrogatori -tramite cui venivano acquisite nuove informazioni che erano analizzate ed integrate con altre e successivamente condivise tramite l'OCOA tra le varie forze di repressione - “generavano nuovi atti d'accusa e operazioni di arresto”. In effetti, a partire dal marzo 1976 e fino all'ottobre del medesimo anno vengono arrestate decine di militanti del PVP -secondo il teste Alvaro Rico Fernandez le persone arrestate in quel periodo furono più di cento²⁷⁵ (dato che corrisponde al numero dei militanti arrestati riferiti dalla teste Lessa, *supra*) - la maggior parte delle quali in Argentina, dove erano riparate dopo l'instaurazione della dittatura civico-militare, e successivamente, almeno alcune di loro, trasferite illegalmente in Uruguay secondo il meccanismo tipico del *Plan Condor* per cui “la spazzatura veniva portata ed eliminata in casa”²⁷⁶.

I trasferimenti in Uruguay dei militanti del PVP sequestrati in Argentina erano avvenuti con dei voli aerei, noti come il “primo” ed il “secondo volo”, e, in particolare, il primo “volo” era stato effettuato il 24 luglio 1976. Peculiare la sorte dei soggetti trasferiti col “primo volo”, il cui racconto è stato fatto in udienza dalla teste Maria Elba Rama Molla. Ha narrato la teste, militante del PVP, arrestata in Argentina e trasferita in Uruguay con il primo “volo”, partecipe del congresso fondativo del partito (indicata nella lista allegata alla Carpeta S0031), che una volta in Uruguay erano stati portati presso il centro clandestino chiamato “300 Carlos”, che deve essere individuato più precisamente con il 300 Carlos R detto anche *Infierno Piccolo o Casa de Punta Gorda*, come da testimonianza di Sara Mendez, militante del movimento politico ROE, esule in Argentina dal '73, poi aderente al PVP, il cui verbale testimoniale nel processo Arce Gomez è stato acquisito al fascicolo dibattimentale col consenso delle parti all'udienza del 27.9.22. La donna, arrestata a Buenos Aires il 13 luglio 1976 insieme al figlio di 20 giorni, che le venne sottratto durante la prigione, affidato ad una famiglia argentina e che fu ritrovato dopo ben 26 anni a seguito delle ricerche condotte, tra gli altri, dal teste Chanadri (cfr. testimonianze Chanadri, Sara MMendez e Olivera), fece parte anch'ella di questo primo gruppo di ventiquattro detenuti, arrestati in Argentina e trasferiti in Uruguay col “primo volo”²⁷⁷.

Successivamente erano stati portati presso il centro del SID, in Boulevard Artigas di Montevideo dove erano stati detenuti nei sotterranei²⁷⁸. Nel frattempo il regime stava organizzando

²⁷⁴ Cfr. Allegato 2 alla 2° Relazione della Marina al Presidente della Repubblica dell'Uruguay.

²⁷⁵ Cfr. testimonianza di Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pag. 99.

²⁷⁶ Sull'utilizzo e significato di questo detto, cfr. teste Rama Molla, ud. 14.03.23, pag. 134-135; cfr. anche teste Chanadri, ud. 16.03.23, pag. 78.

²⁷⁷ Cfr. testimonianza Sara Mendez, verbale del 11.06.15, acquisito all'udienza del 4.07.23, pag. 47.

²⁷⁸ Cfr. teste Rama Molla, ud. cit., pag. 124, e teste Sara Mendez, verbale cit., pag. 47.

una *mise en scène*²⁷⁹ finalizzata a far credere che quei detenuti fossero dei sovversivi che erano stati catturati mentre stavano invadendo il Paese; peraltro, per far credere che la situazione della sicurezza interna dell'Uruguay fosse più grave, le forze di propaganda del regime avevano diffuso tramite gli organi di informazione sia interna che internazionale che gli arrestati erano stati indicati nel numero di sessantadue, mentre in realtà si trattava dei ventiquattro detenuti trasferiti dall'Argentina²⁸⁰. Sui motivi di questa operazione, ha riferito la teste Sara Mendez che ha raccontato come i detenuti stessi si fossero interrogati sulle motivazioni della loro sorte, cioè del perché avessero avuto salva la vita, differentemente dai soggetti arrestati in Argentina e trasferiti in Uruguay con il c.d. "secondo volo" e divenuti *desaparecidos*, ed avevano capito che tutto ciò serviva alla dittatura per giustificare la repressione in atto, facendo credere che il Paese fosse in pericolo a causa dei "sovversivi" poiché in quel momento era messo sotto pressione dei diversi organismi internazionali per le ripetute violazioni dei diritti umani²⁸¹.

In effetti tale spiegazione ha trovato conferma nella deposizione del teste Luis Puig Cardozo che ha riferito in udienza²⁸² : "*Voglio chiarire una... un'altra cosa: dei ventisei militanti sequestrati tra junio [giugno] e luglio del '76, ventiquattro di questi sono stati trasferiti in Uruguay in maniera... tra... tramite un.... un aereo della Forza Aerea uruguiana, che sono stati detenuti in dei centri clandestini dopo essere stati torturati in "Automotores..."... "Automotores..." sarebbe un centro di reclusione, sono trasferiti... si sono trasferiti... li hanno trasferiti in Uruguay – dice – sono stati sequestrati per mesi. In ottobre del '76, la dittatura uruguaya... cioè fa un... mon... monta – dice – crea una grande bugia, dicendo che quei militanti che sono stati detenuti in Uruguay perché... perché volevano invadere l'Uruguay. Anche se sembra ridicolo... comunicazione dalla dittatura, aveva un obiettivo, che il congresso statunitense aveva sospeso la... l'aiuto militare ai paesi latinoamericani che avevano violato i diritti umani, tranne... tra... tranne che se erano in pericolo di invasione, quindi è stata una mossa... questo... questo giustifica la dittatura... la... la... la bugia della dittatura*".

La vicenda del falso arresto dei membri del PVP e della conseguente messa in scena confezionata dal governo uruguiano è stata trattata anche nel processo Arce + altri, principalmente in relazione al capo B1 della rubrica, quello relativo alla scomparsa di Gerardo Gatti, Maria Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernandez e Juan Pablo Recagno Ibarburu²⁸³. I

²⁷⁹ Quella che nella sentenza di I grado del processo Arce+altri è denominata la "farsa dello chalet Susy", cfr. sent. cit. pag. 93.

²⁸⁰ Sulla messinscena creata dal SID, cfr. sentenza Arce Gomez, pag. 16. della motivazione; teste Rama Molla, ud. cit., pagg. 125-126.

²⁸¹ Cfr. teste Mendez, verbale cit., pagg. 47-49.

²⁸² Cfr. teste Cardozo, ud. 14.03.23, pagg. 17-18.

²⁸³ Cfr. sentenza Arce + altri, pagg. 82 e ss.

sequestrati erano tutti appartenenti al PVP e fatti prigionieri durante la prima ondata repressiva - quella del giugno del 1976- a cui appartenevano anche i 24 soggetti che furono trasferiti in Uruguay con il cd. “primo volo”. Più di un teste aveva riferito in quel processo che dopo la scomparsa dei quattro, e dopo che il Governo uruguiano aveva fatto uscire la lista dei 62 presunti “invasori”, durante le ricerche dei propri congiunti o dei propri compagni di partito, avevano notato che i quattro non facevano parte della lista resa nota dagli uruguiani²⁸⁴. Sull’episodio, sempre in quel processo, era stata sentita anche Edelweiss Zahan²⁸⁵, anch’essa trasferita in Uruguay e suo malgrado attrice della farsa messa in scena dalle FF.AA. Uruguiane, che anzi testimoniava davanti la Corte d’Assise di un episodio che rende bene il clima di quegli anni in Uruguay, in cui i militari oltre che perseguitare, sequestrare, torturare e uccidere, si permettevano anche di deridere i perseguitati; narrava, infatti, la teste che qualche tempo dopo la “farsa dello chalet Susy” aveva incontrato Nino Gavazzo, maggiore del SID ed uno dei militari più impegnati nell’opera di distruzione degli oppositori politici del regime, che si era vantato con lei di averle “salvato la vita”²⁸⁶.

In queste varie ondate repressive furono sequestrate centonove persone, senza contare bambini o donne, o parenti dei militanti che molto spesso venivano anche loro rapiti insieme ai familiari (cfr., testimonianza Lessa, in particolare slide 33).

*

Nell’ambito di questa violenta azione di repressione nei confronti del Partito per la Vittoria del Popolo, sviluppatasi nel corso del 1976, si inscrive il sequestro, la detenzione, la tortura e la “sparizione” di Elena Quinteros.

La donna, nata nel 1945, aveva ricevuto sin da bambina un’educazione cristiana da parte della madre e ispirata ai principi solidaristici da parte del padre. Una formazione religiosa ed etico-morale che, divenuta adulta, l’aveva spinta a partecipare a quelle che erano chiamate Giornate “Socio-Pedagogiche”, momenti in cui gli studenti del magistero si recavano nei luoghi più poveri dell’Uruguay per prestare assistenza ai bisognosi, e durante le quali ella maturava la determinazione di diventare maestra, ma anche di impegnarsi nel sociale e nella politica per poter migliorare quelle condizioni di estrema povertà che aveva visto coi proprio occhi²⁸⁷, in particolare per il mancato accesso all’istruzione e alla salute, partecipando alle lotte politiche e sindacali. Animata da tali ideali, la Quinteros aveva aderito alla formazione politica ROE (Resistencia Obrero-Estudantil, ovvero Resistenza Lavoratori-Studenti), circostanza su cui hanno riferito concordemente più testi:

²⁸⁴ Cfr. pag. 84 sentenza citata.

²⁸⁵ Cfr. *ibidem*, pag. 85.

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ Cfr. teste Puig Cardozo, ud. 14.03.23, pag. 24, in cui riferisce di aver conosciuto Quinteros nel 1971.

- la teste Narducci aveva conosciuto la Quinteros prima del colpo di Stato del 1973 durante la comune militanza nelle file della ROE²⁸⁸ e ha riferito altresì che ella era membro del Sindacato del Magistero (FUM), cioè del sindacato dei maestri;
- anche il teste Cardozo faceva risalire la loro conoscenza al periodo di comune militanza, il teste come studente, la QUINTEROS come lavoratrice, precisamente nel 1971;
- la partecipazione al movimento politico ROE della Quinteros è confermata anche dalla teste Maria Elba Rama Molla, che aveva conosciuto la maestra uruguiana proprio in quel movimento²⁸⁹.

Della partecipazione della persona offesa alla ROE è presente anche un altro riscontro, di tipo documentale, contenuto in una delle due schede personali a lei intestate, rinvenute nell'Archivio del FUSNA, ed acquisite agli atti all'udienza del 27.9.22.

Sul ritrovamento di queste schede nell'archivio del Corpo dei Fucilieri Navali ha riferito la teste Larrobla²⁹⁰: “*Abbiamo (ac)ceduto al... all'archivio del FUSNA il 22 giugno... del 2016. E sono stata là per realizzare una rilevazione fino a dicembre dello stesso anno, per cui la... la scheda è stata trovata in questo lasso di tempo. Non... non ho... la data precisa... del ritro... del... del ritrovo, ma è stato inaspettato... perché per il tipo di... di scheda... perché si trova una foto... una fototessera di lei... che... è la foto più grande e perché c'è scritto sopra in rosso «deceduta». La scheda aveva già scritto questo dato, aveva anche una foto più piccola e questa foto corrisponde a un registro fotografico del FUSNA, dove ha registrato centinaia di militanti del PVP. E quindi là si trova questa foto più piccola*”.

La prima scheda riveste particolare rilevanza probatoria. Presenta due foto della QUINTEROS e sotto una delle due è riportato il numero 147 - che era il numero con cui era identificata nel documento Carpeta S0031 citato nel c.d. “Claustro General y Final” del PPVP (si tratta della stessa foto presente, come riferito dalla teste Larrobla, nel fascicolo fotografico formato dal S2 del FUSNA per schedare tutti i militanti del PVP che avevano partecipato al congresso fondativo). Nell'intestazione della scheda è presente, poi, la scritta “*Fallecida*”, ovverosia “morta”, apposta a mano con pennarello rosso, mentre nella seconda pagina sono riportate due annotazioni. La prima, datata 5.8.75, la cui origine dell'informazione era indicata nel FUSNA, in cui si dà atto che la Quinteros era ricercata per la sua appartenenza alla ROE, oltre che per la sua partecipazione ai quadri dell'OPR-33; la seconda nota del luglio del 1975 riporta la sua presenza al Claustro General y Final dell'OPR-33 (inizialmente il PVP veniva chiamato anche così da uno dei movimenti che vi era confluito) ed il suo numero in quel congresso, il 147, indicando, anche in questo caso, il FUSNA come l'organo repressivo da cui provenivano tali informazioni sulla partecipazione della

²⁸⁸ Cfr. teste Narducci, ud. 14.03.23, pag. 94.

²⁸⁹ Cfr. teste Rama Molla, ud. 14.03.23, pag. 129.

²⁹⁰ Cfr. teste Larrobla, ud. 14.02.23, pag. 115.

donna al congresso fondativo di quel partito.

Vi era, inoltre, la dicitura PVP-009, da identificarsi secondo quanto condivisibilmente riferito dalla teste Larrobla, come il numero assegnato alla Quinteros nello schedario sul PVP che aveva elaborato il FUSNA, richiamato nel documento, anch'esso prodotto dal p.m.²⁹¹, denominato "Carpetta S273", redatto nell'aprile del 1980, che descrive le attività dell'ufficio della cd. *Computadora*, ed in cui si riporta che proprio grazie all'attività di quell'unità era stato possibile preparare schede relative ai componenti di vari partiti o movimenti considerati sovversivi, ed a proposito del PVP si dà atto della redazione di oltre 745 schede personali e di album composto da 642 fotografie. Infine, in fondo alla scheda è presente una firma illeggibile a fianco della data "23.7.1976 FUSNA" senza alcuna annotazione nella parte dedicata della scheda. Data che non è seguita da successive annotazioni e che deve essere verosimilmente interpretata come una chiusura della scheda(vedi *infra*).

Actuación

Ideología

Situación económica

Raza

Color de ojos

Estado Civil

Nacionalidad del cónyuge

Padre, Nombre

Madre, Nombre

Estudios cursados

Otros

FOLIO C DS

Apellido paterno: Quintana

Apellido materno: Reyes

Nombre (s): Helena Claudio

C.I.: 1012-905

Domicilio: Avda. 100, 51-4667

Teléfono: Sección Policial

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Occupación:

Capital aprox.:

Estatura:

Complección:

Señas:

Nombre del cónyuge:

Nombre y Edad de los hijos:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Riproduzione della prima pagina di una delle due schede ritrovate nell'archivio del FUSNA

²⁹¹ Documento prodotto fuori udienza in data 30.07.24 ed acquisito all'udienza del 18.2.25.

FECHA	DOC.	ORIGEN	ANTECEDENTES
5/8/76		FISAM	aparecio por primera vez el "PDR", Acusado de varios delitos y P.D.R. 33"
2-25	CSC0022	FISAM	APARECE EN EL CLASIFICADO FIRMADO DEL P.D.R. 33 XII-75 CON EL N° 147
			PVP-009
			CARP. 0772
23/11/86	10000	119	

Riproduzione della seconda pagina della medesima scheda ritrovata nell'archivio del FUSNA.

La seconda delle due schede rinvenute – quella priva di fotografie - reca l'intestazione stessa del FUSNA e del Servizio di intelligence del Corpo (*Cuerpo de Fusileros Navales EM.S2*) e qui la donna viene schedata, invece, come aderente al movimento MNL-T, con l'annotazione datata 10.4.1973 che la descrive come “*Figura nella relazione dei docenti collegati all'organizzazione estremista MNL (T)*”, la cui fonte viene indicata nel documento MEM.47 del S.I.D.

Dunque, viene confermata anche dai documenti provenienti dagli apparati di repressione uruguaiani facenti capo al FUSNA la militanza della maestra nel movimento della ROE, destinato a confluire nel PVP, mentre nella informazione proveniente dal SID, annotata nella scheda intestata al FUSNA, viene attribuita una vicinanza al movimento dei Tupamaros, circostanza che non ha trovato ulteriore riscontro, ma è addirittura smentita nei dati dichiarativi e documentali complessivamente acquisiti (vedi, teste Puig Cardozo, ud.14.3.23, pag.70: " *Elena QUINTEROS non ha mai appartenuto a... ai Tupamaros*"... lui è stato riferito che questo l'ha saputo tramite dei

compagni che sono stati insieme a lei... la quale dichiarano che non è stata mai... lei... appartenente a questo centro... a questo Tupamaros... “.). Raul Olivera... Sara Mendez, Brenda Bogliaccini (trascrizione fonetica), Hugo Cores... ”).

Per il suo impegno politico la Quinteros era stata incarcerata nel 1967 e nel 1969, negli anni precedenti al golpe, e il teste Puig Cardozo²⁹² ha raccontato di come la maestra ed una sua compagna erano state detenute per un anno nel '69 e torturate tramite la pratica nota come "submarino" (che il teste designa con il nome di "*tacho*", termine spagnolo che deve essere tradotto in italiano come secchio di acqua), riferendo un episodio che ben disegna il carattere della persona offesa: "*riesce a tirarsi fuori da questo torturatore e grida alla... alla... riferendosi alla sua compagna «non la torturate perché è incinta»*". *Che... lei... lui dice che Elena, anche se è stata torturata ma era più preoccupata per la sua compagna che era incinta che di lei stessa, così era Elena QUINTEROS*".

Queste detenzioni non avevano fatto desistere la persona offesa dal suo impegno politico e sociale ed infatti anche lei era stata costretta ad allontanarsi dall'Uruguay e riparare a Buenos Aires in quanto ricercata dai militari, dopo che nel '75 era stata licenziata, perdendo l'impiego di maestra²⁹³. Dell'esilio della Quinteros in Argentina ha riferito la teste Rama Molla che, per un breve periodo, accomunata dalla medesima sorte, convissse insieme a lei in quel paese: "*io l'ho conosciuta come militante della Resistenza Operaia Studentesca, però sono stata... cioè ho avuto contatto personalmente nel '74 e inizio del '75, quando nel '75 è stata richiesta... e anche lei, che sono stati richiesti dalla polizia... si è richiesta dai Militari....ricercate dai Militari sì. Quando ci siamo ritrovate in Argentina, ho convissuto un breve periodo con lei, in una casa di famiglia che abbiamo affittato un'abitazione con lei, che era maestra e altre diverse compagne che erano maestre anche lei, lì l'ho conosciuta più da vicino insomma. Sì, tutte e tre siamo state proprio in questa situazione di richiesta da parte dei Militari, abbiamo.... sì, abbiamo passato questa situazione di ricercate tutte e tre....*"²⁹⁴.

Dunque, durante il 1975 è certo che Elena QUINTEROS si trovasse in Argentina; sul punto, oltre la testimonianza della teste Maria Elba Rama Molla, depone anche la testimonianza di Filomena Narducci che su domanda della difesa di P.C. se l'avesse incontrata in Argentina ha risposto: "*l'ho vista una volta, sì! L'ho vista. Una volta o due l'ho vista*", cioè ebbe ad incontrarsi con lei e il marito Josè Felix Diaz²⁹⁵; d'altra parte, la presenza della maestra uruguiana al Claustro

²⁹² Cfr. ud. cit., pag. 23.

²⁹³ Sul licenziamento della Quinteros, cfr. teste Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pag. 100.

²⁹⁴ Teste Rama Molla, ud. cit., pag. 130-131.

²⁹⁵ Cfr. teste Narducci, ud. 14.03.23, pag. 97.

General y Final del P.V.P., tenutosi in Argentina, è comprovata, oltre che dalle testimonianze assunte (Rama Molla, Cardozo, Pin Zabaleta), dal documento denominato Carpeta S 0031, da cui si evince anche il numero che le era stato assegnato al congresso, il 147.

Dalle testimonianze citate è possibile determinare anche l'incarico che le era stato assegnato all'interno del PVP.

Riferisce sul punto il teste Cardozo: “*Lei nel congresso del PVP, secon... quello che mi informa i compagni del PVP, lei è stata designata come responsabile del settore di agitazione pubblici... propaganda, che aveva come scopo di (dif)fondere la propaganda contro la dittatura all'interno dell'Uruguay*”²⁹⁶; conferma il teste Pin Zabaleta: “*sì, io l'ho conosciuta... l'ho conosciuta personalmente e al momento della fondazione nel '75 del Partito sono stato incaricato, designato insieme ad Elena QUINTEROS di svolgere attività di propaganda affinché fosse conosciuto il nome di questo partito... di questo partito*”²⁹⁷.

In maniera più approfondita ha riferito anche il teste Alvaro Rico Fernandez: “.....ha partecipato nel processo di fondazione del Partito per la Vittoria Del Popolo. Il suo ruolo principale, cioè una volta creato questo partito, Elena QUINTEROS ha lavorato in questo caso in quello che viene denominato Agi. Prop., cioè Agi. Prop. Agitazione e Propaganda, e lei questo aveva questo papele, quel ruolo Elena QUINTEROS. L'obiettivo di questa sezione era diffondere, lo scopo principale era diffondere la propaganda del partito e la campagna del partito in Uruguay. Ricordate che io ho segnalato già che questo partito è stato represso fortemente nel periodo prima, ha avuto esuli importanti in Buenos Aires e nel 1975 e nel 1976, si è fatto carico diciamo di fare lo scopo principale, di fare presenza in Uruguay, per questo che questi aspetti di propaganda tramite qualche campagna di propaganda, come la Campagna Alejandra o la Campagna Bilox (trascrizione fonetica), aveva molta importanza in questo contesto come un obiettivo politico in Uruguay”²⁹⁸. Sul punto si veda anche la teste Silvia Larrobla Caraballo, secondo cui “*lei apparteneva al settore di... per la propaganda e quindi quel che faceva era distribuire informazione, volantinaggio, provare ad organizzare in quel momento l'avvicinarsi delle altre persone al partito. Distribuire informazione, trovare supporto economico per poter aiutare le famiglie dei prigionieri politici*”²⁹⁹.

Dunque, la convergenza di tali elementi dichiarativi prova che la Quinteros era stata designata come responsabile del settore del PVP che si occupava delle attività di agitazione e propaganda; in sostanza, il compito di quella sezione era far conoscere in Uruguay il Partito per la Vittoria del

²⁹⁶ Cfr., ud. cit., pag 24.

²⁹⁷ Cfr. teste Pin Zabaleta, ud. 11.04.24, pag. 54.

²⁹⁸ Cfr. teste Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pagg. 97-98.

²⁹⁹ Cfr. ud. 14.02.23, pag. 82.

Popolo e le sue campagne politiche -azione quanto mai necessaria per un movimento politico che si era costituito all'estero ed i cui rappresentanti principali erano stati costretti all'esilio.

Ovviamente per poter svolgere questo compito era indispensabile che Elena Quinteros facesse rientro in Uruguay, decisione assunta con coraggio e determinazione nonostante i pericoli che ciò avrebbe comportato (cfr., esame teste Cardozo: "... *lei già sapeva cosa voleva dire essere detenuta e... e torturata. Ha assunto... ha assunto con tanta responsabilità e fermezza quel lavoro in questo senso.*"³⁰⁰"). Per svolgere l'attività di propaganda, benché fosse ricercata dalle forze di repressione, resistenza e opposizione politica, Elena Quinteros era tornata nel suo Paese, in cui avrebbe, in un breve lasso di tempo, rivissuto l'esperienza della detenzione e della tortura e infine trovato la morte.

Su quel periodo della vita di Elena Quinteros abbiamo una testimonianza diretta di chi l'ha incontrata e frequentata. Infatti, ha riferito la teste Narducci -anche lei rientrata in Uruguay dopo una parentesi in Argentina - "*a un certo punto, vedendo che la mia condizione... cioè non... cioè... a noi venivano a cercarci a casa – no? – e io, vedendo... che su di me sembrava che... era tutto... tranquillo, sono rientrata in Uruguay... beh, io... penso... non mi ricordo bene, ma... ma tra febbraio e marzo... del 1976*"³⁰¹- di aver rivisto Elena in Uruguay e aver ripreso la comune militanza politica: "...*sì, io l'ho rivista, lei abitava lì a Pocitos, con un'altra compagna e lei quello che faceva era parlare con le persone per organizzare la Resistenza...*"³⁰². Ed ha aggiunto- sempre in riferimento alle attività politiche che Quinteros portava avanti-: "*ci trovavamo per parlare, per... si parlava del futuro, si parlava di cosa avremmo fatto finita la dittatura, di parlare come aiutare i familiari dei detenuti politici, perché anche bisognava aiutare i familiari dei detenuti politici che erano o nel penale de libertad [carcere di libertà, ndr., si tratta di un carcere all'epoca attivo] che era anche lontano e bisognava dare un sostegno a queste famiglie*"³⁰³.

Ed ancora a proposito di un episodio specifico, utile per capire il clima di repressione che si viveva in quegli anni in Uruguay ma anche il tipo di attività che doveva svolgere chi assumeva un impegno come quello della maestra uruguiana, la teste ha raccontato di quando la Quinteros, il 28 maggio 1976 al mattino, l'aveva chiamata dicendole che poiché erano in corso delle retate a Montevideo bisognava trovare posti sicuri per alcune persone, cosa che la teste l'aveva aiutata a fare ("..*ci siamo trovate e mi ha detto: "no, c'ho una sensazione, abbiamo saputo che ci sono delle retate forti in Uruguay in Montevideo e... e ci sono persone che per precauzione bisognerebbe trovargli un posto dove andare a dormire*"). Quella notte stessa la teste venne sequestrata da militari appartenenti all'OCOA - l'organismo coordinatore delle attività antisovversive, capeggiati

³⁰⁰ Cfr. teste Cardozo, ud. cit., pag. 24.

³⁰¹ Cfr. ud. cit., pag. 95.

³⁰² Cfr. ud. cit. pag. 98.

³⁰³ Cfr. ud. cit., pag. 98.

dal capitano Jorge Silveira, presentatosi con il falso nome di Oscar Siete Serra (“ *io posso dire a casa mia quando hanno colpito la porta dicevano: “Forze Congiunte, aprite!”*”), i quali cercavano il cognato e la sorella della teste nell’ambito di un’operazione condotta contro gli studenti dell’Università Tecnica - e, incappucciata, condotta con la forza, insieme alla sorella Maria Narducci e Martha Graciela Popelka, in un centro di detenzione ove era stata torturata per avere da lei i nomi dei militanti della ROE (cfr. pag. 116:” *a me non mi hanno parlato prima, la prima cosa che hanno fatto è mettermi la mia testa dentro l’acqua e dopo mentre mi tenevano la testa dentro l’acqua mi dicevano: “nomi, nomi, nomi! Nomi, nomi, nomi di militanti”*”) e trattenuta per due giorni ³⁰⁴ (“*prima ci hanno tenuto moltissimo tempo in piedi, ma poi sono arrivati altri che io non mi ric... non so chi siano e mi hanno... io mi ricordo di una sala verso su, verso l’alto, verso l’alto, e lì devo dirlo con un sacchetto in testa, dopo avermi tolto tutti i vestiti, lasciandoci nudi, mi mettevano la testa... a me mi hanno fatto particolarmente quello, di mettermi la testa in un secchio di acqua, allora prima era nell’acqua, e quando mi toglievano la testa stringevano un sacchetto, che non so che avevo su, allora prima in acqua e poi asciutto, prima in acqua e poi asciutto, e questi colpi, interrogando, chiedendo... mi chiedevano di Buenos Aires, chiedevano di persone che erano a Buenos Aires*”). Sul luogo della sua detenzione la teste ha riferito che dopo la sua liberazione aveva potuto vedere la sua scheda personale e scoperto che si trattava del famigerato centro di detenzione denominato “300 Carlos”, gestito appunto dall’OCOA. In quei giorni la Quinteros telefonava a casa dell’amica Narducci continuamente per sapere cosa le fosse successo, finché il 31 maggio fu lei stessa a rispondere. Decisero di incontrarsi già il giorno successivo e la QUINTEROS la convinse a fuggire in Argentina e l’aiutò, dandole dei contatti a Buenos Aires che avrebbero potuto aiutarla quando fosse arrivata lì³⁰⁵. L’ultimo contatto con Elena fu il 5 o il 6 giugno e non la rivide più poiché una volta riparata all’estero apprese la notizia del suo sequestro il 28 giugno 1976 all’interno dell’Ambasciata del Venezuela. Quello stesso giorno incontrò il marito di Elena che gli confermò che la donna dell’Ambasciata era proprio Elena (cfr., pag.104, “*E’ Elena, è Elena la donna dell’Ambasciata*”, che tra l’altro Elena quando è entrata in Ambasciata lei gridava: “*sono Elena QUINTEROS maestra, sono Elena QUINTEROS maestra*”), come appreso da coloro che avevano assistito al sequestro, alcuni uruguiani ivi rifugiati e i funzionari venezuelani dell’Ambasciata.

Fondamentale per la ricostruzione delle successive vicende è il racconto del teste Eduardo Pin Zabaleta, che aveva incontri giornalieri con la persona offesa per l’organizzazione e l’esecuzione delle comuni iniziative di propaganda politica.

³⁰⁴ Cfr., ud. cit. pagg. 100-101.

³⁰⁵ Cfr. ud. cit., pagg. 97 e ss.

Il teste conobbe Elena Quinteros al momento della fondazione del PVP, nel luglio del 1975, ed era stato anch'egli incaricato del settore della propaganda³⁰⁶. Sul loro compito precisava, innanzitutto, che si trattava di fare conoscere il nuovo partito, anche semplicemente farne conoscere il nome, visto che si trattava di qualcosa di nuovo nel panorama politico della Nazione ed era stato costituito all'estero. Questa attività, condotta insieme ad altri militanti che si erano dati egualmente alla clandestinità, si svolgeva sia con azioni di propaganda mediante murales sia attraverso la diffusione di pubblicazioni, in particolare una denominata “*Compagnero*”, tramite cui denunciavano la situazione del Paese: la mancanza di libertà, le detenzioni dei sindacalisti e di coloro che venivano arrestati, le torture, le sparizioni e le uccisioni dei militanti politici³⁰⁷.

A precisa domanda, il teste sottolineava che la loro attività era di mera propaganda politica e non prevedeva l'uso di armi, come anche precisato dalla teste Rama Molla: “...non c'avevamo armi, che avremmo fatto la rivoluzione con una macchina da scrivere e con un fiore sopra”³⁰⁸.

Sulle modalità degli incontri con la Quinteros, il teste Pin Zabaleta ha riferito che sin dalla fine di gennaio/inizi di febbraio del 1976 si incontravano in luoghi pubblici, lontani da quelli in cui vivevano o che solitamente frequentavano, e che la frequenza di questi incontri era giornaliera; anzi, precisava che si incontravano due volte al giorno – “a mezzogiorno e verso mezzanotte”³⁰⁹-, cosa necessaria per poter portare avanti il loro compito.

Fu proprio a causa della continuità di tali incontri clandestini, che, ad un certo punto, Zabaleta aveva capito che qualcosa di male era accaduto all'amica. Invero, avevano convenuto, per ragioni di sicurezza, che, se uno di loro due non si fosse presentato ad un appuntamento, l'altro si sarebbe dovuto recare per due giorni di seguito in un luogo predeterminato; così quando Elena non si presentò ad uno dei loro incontri, egli si recò al luogo convenuto addirittura per cinque giorni di seguito, ma non vedendola più arrivare capì che le era successo qualcosa³¹⁰. Tuttavia, solo successivamente aveva scoperto cosa le era capitato attraverso le notizie diffuse dalla stampa e apprese nelle sue ricerche personali. Aggiungeva, infine, che solo grazie al fatto che la Quinteros fosse rimasta in silenzio durante la detenzione nonostante le torture subite, egli aveva avuta salva la vita, scampando all'arresto e alla persecuzione (“grazie al fatto che lei è rimasta in silenzio lui è ancora vivo e può essere qui a raccontare questa cosa, perché lei non ha parlato”³¹¹).

*

³⁰⁶ Cfr. teste Pin Zabaleta, ud. 11.04.24, pag. 56.

³⁰⁷ Cfr., ud. cit., pagg. 56-57.

³⁰⁸ Cfr. teste Rama Molla, ud. 14.03.23, pag. 136.,

³⁰⁹ Ud. cit. pag. 58.

³¹⁰ Cfr., ud. cit., pag. 58.

³¹¹ *Ibidem*, pag. 59.

La ricostruzione della vicenda del sequestro o, meglio, dei due sequestri, subiti da Elena Quinteros una volta rientrata in Uruguay dopo la fondazione del PVP, a causa della sua militanza e dell'attività di propaganda e resistenza politica posta in essere per il partito, è possibile grazie alla serie di convergenti elementi conoscitivi di natura dichiarativa e documentale acquisiti nell'istruttoria, sebbene alcune circostanze rimangano oscure.

L'ultima persona che poté incontrare Elena prima dell'arresto fu la madre, Maria Almeida de Quinteros, conosciuta come "Tota" Quinteros, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Rodriguez Chanadri che l'ha intervistata anni dopo l'arresto e la scomparsa della figlia, nel 1984. Madre e figlia si erano incontrate il giorno 22 giugno 1976 presso il bar "Buzon" a Montevideo poiché, come confermato dal teste a seguito della contestazione da parte del p.m. delle SIT rese il 30 luglio 2020, Elena era in procinto di allontanarsi dall'Uruguay e riparare nuovamente in Argentina, essendo ricercata dalle forze di sicurezza (cfr., P. M. – "...*Elena in tale occasione le aveva riferito che avrebbe provato a fuggire a Buenos Aires dove si trovavano i suoi compagni militanti del PVP*". *INTERPRETE* – "cioè era... era un saluto perché sta... doveva andare a Buenos Aires"312).

Questo fu l'ultimo incontro con la madre perché Elena sarebbe stata arrestata pochissimi giorni dopo.

In merito alla data del primo sequestro di Elena Quinteros sono stati acquisiti dati diversi e non univoci.

Vi sono fonti che individuano la data nel 24 giugno 1976:

- innanzitutto la madre, Tota Quinteros, ha riferito- alla luce delle informazioni da lei acquisite- che era avvenuto presso la casa della figlia in Via Ramon Massini, nel Barrio Pocitos di Montevideo, il 24 giugno, come riferito in udienza dal teste Chanadri che non solo la intervistò nel 1984³¹³ sulla vicenda, ma la sostenne per tutta la sua vita nella ricerca della verità sulla scomparsa della figlia, mantenendo rapporti continui con la donna³¹⁴;

- il 24 giugno 1976 viene accertato come il giorno in cui la militante del PVP venne arrestata anche nella sentenza n.4/2010 emessa dal Tribunale di Montevideo contro l'ex Ministro degli Affari Esteri della dittatura civico-militare Juan Carlos Blanco³¹⁵ per la scomparsa della donna, confermata in appello dalla sentenza n.22/2012 e anche innanzi alla Suprema Corte con

³¹² Cfr. teste Rodriguez Chanadri, ud. 16.03.23, pag. 53.

³¹³ Cfr. articolo-intervista "Voglio sapere dov'è mia figlia" di Tota Quinteros, rilasciata a Rodriguez Chanadri, pubblicata sul settimanale *La Voz de la mayora*, anno 1, n. 2, il 28.6.84, prodotto ed acquisito all'udienza del 4.7.23.

³¹⁴ Cfr., ud. cit., pagg. 52-53.

³¹⁵ Cfr. sentenza di primo grado contro J.C.Blanco, acquisita all'udienza del 27.09.22, in sede di apertura dibattimentale, unitamente alle sentenze dei due gradi successivi che l'hanno confermata, pag. 6.

sentenza n.899 del 5.11.2012 (cf., pag. 6, "Il 24 giugno del 1976 Elena Quinteros è stata privata della sua libertà da personale del DNII (Direzione Nazionale di Informazione e Intelligenza, Dpto.5, allegato P 311/88 ds.1..."), in cui la operatività del sequestro viene attribuita a personale del Dipartimento 5 della DNII.

Secondo altre fonti dichiarative, l'arresto è, invece, avvenuto il 26 giugno.

In tal senso ha riferito all'udienza del 19.09.24 il teste Raul Alfaro Olivera, già dirigente del Sindacato dei lavoratori ferroviari, condannato e incarcерato dal 1973 al 1980 dalla giustizia militare dapprima con l'accusa di far parte della resistenza giovanile studentesca (ROE) e poi per aver denunciato la morte sotto tortura di un suo amico, Hilberto Cobra, e le torture da lui stesso subite durante la detenzione, dall'anno 2000 responsabile della Segreteria dei Diritti Umani nella Confederazione Nazionale dei Sindacati dei lavoratori, coordinatore esecutivo, per l'Osservatorio Luz Ibarburo da lui fondato nel 2012, del gruppo di avvocati che sono stati incaricati di seguire i processi per violazione dei diritti umani sotto la dittatura in Uruguay, sulla base delle cui indagini vennero formalizzate le denunce innanzi alla magistratura italiana da cui è scaturito il processo contro Arce Gomez + altri, autore, unitamente alla moglie Sara Mendez, di un libro sulla scomparsa di Elena Quinteros dal titolo: «*Secuestro en la Embajada – El caso de la maestra Elena QUINTEROS*», basato sui dati acquisiti dagli atti del processo svoltosi in Uruguay contro il ministro Blanco, ovvero estratti dall'archivio di Tota Quinteros e da quello del PVP e dalle testimonianze ricevute da Edoardo Pin Zabaleta, Ruben Prieto, militanti del PVP sopravvissuti alla repressione, due uruguiani presenti all'interno dell'Ambasciata del Venezuela Alberto Grille e Miguel Millàn³¹⁶. Alla luce delle indagini svolte e dei dati acquisiti il teste ha affermato che la donna venne sequestrata il 26 giugno e condotta al centro di detenzione clandestina "300 Carlos", noto anche come "Infierno" Grande (o "La Fabrica"), ubicato sui terreni del Battaglione di Fanteria n.13 del Servizio degli Armamenti dell'Esercito, in Montevideo, centro clandestino di detenzione e tortura diretto dall'OCOA, inaugurato nell'ottobre 1975 per detenere e torturare i militanti del Partito Comunista che erano stati sequestrati in un'operazione su larga scala³¹⁷.

Dubbi sull'effettiva data del sequestro (24 o 26 giugno) sono espressi anche dal teste Rico Fernandez, titolare di cattedra di Storia all'Università statale di Montevideo, coordinatore dal 2005 al 2016 del gruppo di storici ("Equipo de Investigación Historica") presso la Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent, incaricato dalla Presidenza della Repubblica di condurre le indagini sulle violazioni dei diritti umani compiute dal governo di fatto (n.d.r., in quanto privo di legittimità) durante la dittatura. Il teste, soggetto estremamente qualificato per il ruolo ricoperto, grazie al quale

³¹⁶ Cfr. teste Olivera, ud. cit., pag. 39, conferma il teste Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pag. 112.

³¹⁷ Cfr. anche teste Rico Fernandez, ud. 16.3.25, pag. 113 e ss.

aveva avuto accesso in ventinove archivi pubblici, anche militari, desecretati, fra cui quelli della DNII e del FUSNA a partire dal 2016, ha riferito che la Quinteros venne arrestata per il ruolo militante e di rilievo nel PVP (era responsabile della zona A del settore Agi.Prop. al momento dell'arresto) il *24 o il 26 giugno del '76*, in un periodo che vede fino all'8 luglio l'arresto di 22 militanti proprio del settore Agi.Prop. (*"Il 5 aprile; il 17 aprile; vado veloce, il 27 di maggio a Buenos Aires; il 27 maggio sei persone vengono arrestate a Buenos Aires e il 29 maggio e il 5 di giugno; il 9 di giugno; il 9 di giugno un'altra persona; il 2 e 15 e il 24 e 26 Elena QUINTEROS, il 25 viene arrestata una persona, il ventis... il 25 un'altra; il 26 una terza persona; il 30 di giugno in Buenos Aires, cioè tutti i giorni praticamente in Montevideo, in Buenos Aires degli arresti nel contesto che viene arrestata Elena QUINTEROS"*).

In assenza di dati dichiarativi univoci, l'unico dato documentale certo sulla data in cui venne sequestrata per la prima volta Elena Quinteros e a quale delle agenzie di repressione appartenevano coloro che eseguirono l'operazione di arresto è dato dalla citata sentenza uruguiana, utilizzabile nel presente giudizio ai sensi e nei limiti di cui all'art. 238 bis c.p.p., che, per l'appunto, stabilisce che la militante del PVP fu arrestata, *rectius* sequestrata, per la prima volta il 24 giugno 1976 da militari addetti alla DNII- Dipartimento 5 di Montevideo.

Dato certamente sicuro è il luogo in cui il sequestro venne eseguito, cioè, presso l'abitazione occupata dalla donna sita nel Barrio Pocitos di Montevideo. Sul luogo in cui la persona offesa viveva ha riferito il teste Olivera, secondo cui l'appartamento era stato acquistato con i soldi del partito dal marito della donna, Felix Diaz, anche lui appartenente al PVP, ed il cui nome effettivamente è presente nella relazione del SID tra i partecipanti al *Claustro General y Final* e con il quale la Quinteros, unitamente con un'altra esponente del PVP –Anna Alma Rodriguez- operava nell'azione di propaganda contro la dittatura uruguiana³¹⁸.

Quale delle forze di repressione abbia eseguito materialmente il primo arresto di Elena Quinteros non è stato ricostruito in modo certo.

Come detto, la sentenza Blanco attribuisce l'operatività del primo sequestro a personale della DNII-Dipartimento 5, cioè alle forze di repressione e di intelligence della Polizia, mentre che essa sia attribuibile al FUS.NA. è una tesi sostenuta nelle deposizioni dei testi Larrobla, Chanadri e Olivera, il quale afferma che l'operativo coordinato dall'OCOA vedeva la partecipazione anche di personale del FUS.NA. In particolare, il teste Rodriguez Chanadri, all'udienza del 16.03.23, ha riferito con riguardo alla data di chiusura della scheda sulla Quinteros rinvenuta nell'archivio del FUS.NA. – quella che non reca la sua intestazione - *"Che è una scheda del FUSNA dove... dove si... si indicava che Elena QUINTEROS è stata nel FUSNA fino al 23 di luglio del 1976....che non è una*

³¹⁸ Cfr. teste Olivera, ud. Cit., pag. 35.

data casuale, perché il 24 luglio è la data del Primo Volo con i detenuti di «Orletti», Volo 1, che arrivano a Uruguay e sono stati processati... detenuti, arrestati, processati in Uruguay...e condannati... e condannati sì. Ma Elena... cioè si dice che dal FUSNA era andata a «Trescento Carlos» mentre... bensì che la villa de Punta Gorda, la casa, sono stati ricevuti quelli del Primo Volo, cioè portati da Buenos Aires «Orletti» e sono quelli che sono sopravvissuti”.

Dunque secondo il teste, la data riportata indicherebbe il momento fino al quale la QUINTEROS sarebbe rimasta presso il Corpo dei Fucilieri Navali e collega questa data con quella del cd. “Primo Volo” di detenuti provenienti dal centro clandestino Orletti a Buenos Aires, avvenuto il 24 luglio 1976. Anche il teste Rico Fernandez, durante il proprio esame dibattimentale, ha sostenuto un’interpretazione simile: *“come si chiude la scheda in quel momento è una ipotesi che non è stata controllata, comprovata, però a partire da quella data e dell’esistenza di questa scheda, è possibile sostenere l’ipotesi che Elena QUINTEROS è stata detenuta nel FUSNA e a partire che prima è stata detenuta nel FUSNA e dopo l’episodio del Venezuela, reingressata (trascrizione fonetica) – diciamo – al FUSNA....riportata al FUSNA, “riportata al “300 Carlos” dopo quella data lì il giorno 23 giugno(ndr. rectius luglio). In questo senso io voglio ricordare che il 24 luglio viene fuori il primo volo da Buenos Aires a Montevideo di prigionieri militanti del PVP che sono portati a forza ed in maniera illegale in Uruguay. Ventidue militanti del PVP che il giorno dopo... cioè, il 23 luglio, fanno questo volo.... E’ possibile che Elena QUINTEROS fosse detenuta nuovamente al “300 Carlos” e sia stata vista per quelle testimonianze degli altri prigionieri”.*

A contrario, il Comandante in Capo dell’Esercito nella Relazione al Presidente della Repubblica Uruguiana (il cui contenuto è riportato nella scheda riepilogativa sul caso redatta dalla Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent) ha affermato che il primo arresto della militante del PVP venne eseguito da le c.d. forze congiunte dell’OCOA il 26 giugno 1976 e il teste Rico Fernandez nella scheda riepilogativa citata attesta che non vi è certezza di quale forza di repressione abbia operato il primo sequestro di Elena, proprio per i diversi elementi acquisiti su OCOA, FUS.NA., DNII Dip.5).

Anche in merito al luogo in cui la militante del P.V.P. fu condotta dopo il sequestro, sono stati acquisiti plurimi dati dichiarativi poiché, come si precisa sin da subito, non è stato possibile rinvenire alcun documento relativo al luogo della prima detenzione di Elena Quinteros, come sempre in occasione di azioni di repressione che per il loro connotato violento e illegale dovevano rimanere clandestine e segrete (cfr. testimonianza Oliveira, ud.19.9.25, pag.50: *“Ma come ho detto anteriormente nessun... nessun fatto criminale come è stata la sparizione e introdotta... e in nessun momento... in nessun documento”?*). La teste Silvia Fabiana Larrobla Caraballo, storica, accademica universitaria, membro dal 2005 della Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent

e dal 2016 al 2020 coordinatrice del gruppo di indagine storica sulle violazioni dei diritti umani dal 1968 al 1985, ha riferito che Quinteros era ³¹⁹stata condotta al FUS.NA. per essere interrogata e da qui trasportata il giorno 28 luglio presso l'Ambasciata del Venezuela, il che consentirebbe di inferire logicamente che l'operazione repressiva fosse stata organizzata ed effettuata (anche) da appartenenti a tale unità; anche secondo il teste Rodriguez Chanadri “*Cioè la ragione per cui Elena QUINTEROS finisce al FUSNA è perché hanno iniziato loro l'operati....con l'arresto di questo camper...*”³²⁰. Infatti, secondo il teste la detenzione presso il FUSNA sarebbe circostanza desumibile dal fatto che proprio il FUS.NA. si occupò del primo arresto di militanti del PVP, ovvero quello del 28 marzo presso il porto di Colonia. Sebbene l'arresto non fu eseguito dal FUS.NA., bensì dalla Prefettura Navale, come ammesso dallo stesso teste Chanadri), nonché da tutti gli altri testi che hanno deposto sul punto, è certo che dopo l'arresto del 28 marzo 1976 i tre militanti del P.V.P. arrestati vennero trasferiti e torturati per due giorni proprio al FUS.NA., segno che furono gli appartenenti a tale organo repressivo che si occuparono, per così dire, della pianificazione del loro arresto e della gestione del loro interrogatorio, effettuato con il ricorso alla tortura, e che dunque ne hanno, all'evidenza, avuto la paternità.

Il teste Olivera ha, dal canto suo, riferito che la Quinteros era stata trasferita presso il centro clandestino di detenzione noto come “300 Carlos” dopo essere stata tratta in arresto il giorno 26 giugno (“*il giorno 26 è stata arrestata Elena QUINTEROS dentro l'appartamento e il giorno prima, il 25, in un altro domicilio dove viveva Alma Rodriguez, in Calle Navarras – Strada Navarras – 1938. Tutte e due sono state portate al..... Tutte e due sono state portate al «Trecientos Cargos (trascrizione fonetica, n.d.r. Carlos)» che sarebbe un nome (n.d.r., luogo o centro) clandestino dove detenevano le persone*”³²¹). Notizie, queste, apprese consultando gli atti della Giustizia Militare e precisamente quanto riferito dalla teste Alma Rodriguez, una militante del PVP, partecipe del lavoro di propaganda della QUINTEROS, davanti al Giudice Istruttore (vedi *infra*).

In effetti l'ipotesi che la QUINTEROS possa essere passata dal FUS.NA. per poi essere stata trasferita al “300 Carlos”, dove è stata vista dagli altri detenuti, è un'ipotesi del tutto plausibile.

Si tratta, però, di ricostruzioni che non sono suffragate da dati probatori coerentemente dimostrativi di una detenzione della vittima presso il FUS.NA. dopo il primo sequestro, mentre non è seriamente contestabile che siano stati acquisiti una serie di convergenti dati dichiarativi dimostrativi in modo inconfutabile che la persona offesa è stata certamente detenuta da un certo momento e per un determinato periodo di tempo fino alla sua “*scomparsa*” presso il centro clandestino di detenzione denominato “300 Carlos”, ove è emerso che varie agenzie repressive vi

³¹⁹ Cfr. ud. 14.02.23, pag. 87.

³²⁰ Cfr. ud. 16.03.23, pag. 40.

³²¹ Cfr. teste Olivera, ud. 19.09.24, pag. 37.

operavano (la circostanza è ammessa anche dall'imputato, il quale ha dichiarato che quando la persona arrestata era di un “alto livello”, veniva ivi trasferita).

In tal senso depone la testimonianza, attendibile e degna di fede, di Martha Graciela Popelka Campora.

La teste, già militante della ROE, formazione politica nella quale conobbe la QUINTEROS, era stata arrestata, unitamente a Filomena Narducci, presso l'abitazione di quest'ultima nel maggio del 1976³²² e condotta al centro clandestino “300 Carlos”, ove era stata detenuta dal 3 maggio al 3 agosto 1976. Ha raccontato in udienza che in quel centro fu torturata (“*sì, la funzione del... del centro praticamente era questa, cioè quella di applicare delle... insomma, forme di tortura per ottenere informazioni*”³²³), specificando che le forme di tortura praticate erano quelle tragicamente note, ovverosia il *sottomarino*, la *picaña*, la *colgada* (quando i torturatori legavano le mani dietro la schiena e poi sollevavano da terra il torturato), il *cajon* (quando rinchiudevano la persona dentro una cassa in cui non si poteva muovere) ed il *cavacete* (una specie di cavallino di legno in cui mettevano il detenuto in posizione scomoda), oltre alla tortura psicologica, con la finalità di acquisire informazioni per definire l'organigramma del PVP (“*loro stavano cercando l'organigramma del PVP*”³²⁴). La teste precisava che in occasione degli interrogatori sotto tortura, che avvenivano per lo più di notte, i torturatori alzavano il volume della radio per coprire le urla di dolore dei detenuti e che solo successivamente alla sua liberazione, individuando il luogo della detenzione e identificandolo, appunto, nel “300 Carlos”, attraverso la testimonianza di altri detenuti sopravvissuti, era venuta a conoscenza che il centro era gestito dall'OCOA, a cui partecipavano militari appartenenti a diverse forze, non avendo ella mai percepito a quale forza appartenessero coloro che l'avevano interrogata e torturata. Circostanza dovuta al fatto che tutti i soggetti condotti al “300 Carlos”, così come in altri centri clandestini di detenzione, venivano tenuti bendati sia nel tragitto sia all'interno del centro sia durante le sessioni di tortura, come ammesso in parte anche dall'imputato³²⁵.

Durante la sua permanenza presso il centro detentivo, la teste aveva avuto modo di constatare la presenza della QUINTEROS, sebbene non sia stata in grado di precisare quando ciò avvenne per la prima volta a causa delle stesse condizioni in cui erano tenuti i detenuti, idonee a far perdere la cognizione del tempo: “*io sono... sono stata tre mesi, non posso... non so dire il giorno perché noi eravamo bendati*”³²⁶.

³²² Cfr. teste Narducci, ud. 14.03.23, pag. 117; conferma la teste Popelka, ud. 8.02.24, pag. 46-47.

³²³ Cfr., ud. cit. pag. 47

³²⁴ Cfr., ud. cit. pag. 45.

³²⁵ Cfr. esame imputato all'ud. del 3.4.25, pagg. 78 e ss. e 187 e ss.

³²⁶ Cfr. teste Popelka, ud. 8.2.24, pag. 52.

In primis, sebbene le detenute fossero bendate e incappucciate tutto il tempo, era riuscita a vederla da sotto la benda mentre era sdraiata nello stanzone in cui erano rinchiusse tutte le detenute³²⁷: “..., ha trovato il modo di vederla nonostante la be... la benda... “quando eravamo sdraiata la benda era qui...” e sta facendo questo segno... indica la parte degli occhi... e sotto... sotto la benda, quando era sdraiata, poteva vedere un po’”, e della sua presenza aveva avuto conferma. Invero, nonostante avessero l’obbligo di stare in silenzio quando erano in fila -la teste la definisce “il trenino”- per andare in bagno, Elena Quinteros si era fatta riconoscere dicendole “Sono Elena” e Popelka aveva risposto “Si lo so che sei tu”, poiché ne aveva riconosciuto chiaramente la voce in quanto la conosceva bene e lei era molto amica del marito della teste³²⁸; infine, la Popelka ha narrato che durante la fila per il bagno, le prigioniere, cui era imposto il silenzio, potevano toccarsi ed in quei momenti ne approfittavano per scrivere, dietro la schiena di chi stava davanti, a causa del divieto di parlare (“nel momento in cui eravamo in “treno”, cioè in fila, insomma in questo modo e quindi... in questo modo, noi dovevamo essere... dovevamo tenere la bocca chiusa quindi il modo che avevamo per parlare era scriverci dietro la schiena, ci scrivevamo dietro la schiena”).³²⁹ Circostanze che, tenuto conto della pregressa conoscenza fra le due donne, danno certezza della piena attendibilità del riconoscimento della persona offesa durante la sua permanenza nel centro di tortura da parte di Martha Graciela Popelka Campora.

La teste ha descritto, poi, un’altra circostanza in merito alle modalità di detenzione della compagna di partito che deve essere messa in correlazione con ogni verosimiglianza con quanto avvenne nel c.d. incidente dell’ambasciata (vedi, *infra*) poiché, sebbene ella nulla avesse saputo durante la detenzione presso il centro “300 Carlos” di quanto era accaduto all’interno dell’Ambasciata del Venezuela e del coinvolgimento della detenuta Quinteros, tuttavia aveva capito perfettamente che qualcosa era successo a causa del cambiamento nelle modalità di reclusione della donna all’interno del centro di detenzione e tortura; ha riferito, infatti, “cioè che lei non sapeva che cosa fosse successo ma qualcosa era successo... perché lei era con noi, le donne detenute, che eravamo sedici in quel momento... e non potevamo parlare e eravamo anche bendate, incappucciate, sì...” e dopo l’episodio dell’ambasciata che lei non... a cui lei in quel momento... di cui lei in quel momento non sapeva esattamente di cosa si... si trattasse però hanno portato Elena QUINTEROS, incappucciata, lontano in un... in un altro posto, lontano insomma”³³⁰. Da quel momento non l’aveva più vista, segno che era stata allontanata dalle altre detenute, sebbene fosse

³²⁷ Cfr. teste Popelka, ud. cit., pagg. 62-63.

³²⁸ Cfr., ud. cit., pagg. 61-62; anche 66.

³²⁹ Cfr. ud. cit., pag. 56.

³³⁰ Cfr. teste Popelka, ud. cit., pag. 52.

certo che si trovasse ancora all'interno del centro di tortura perché sentiva che la chiamavano o, meglio, che chiamavano il numero di detenzione a lei associato, il 2537, quando la prelevavano a forza per essere sottoposta ad interrogatorio.

La teste, infatti, ha precisato che normalmente chi era destinato alla sessione di tortura veniva chiamato col numero assegnato e allontanato dagli altri reclusi e quando ciò avveniva veniva alzato il volume della radio per attutire le grida di dolore del torturato, di tal che tutti i prigionieri sapevano che quando veniva alzato il volume qualcuno dei detenuti era sottoposto a tortura³³¹.

L'identificazione della QUINTEROS all'interno del “300 Carlos” col numero 2537 trova, inoltre, un oggettivo riscontro documentale³³² nel verbale della sessione della Camera dei Senatori del Parlamento uruguiano del 3 luglio 1985, in cui oggetto di dibattito era stata la violazione dei diritti umani durante la dittatura³³³. Ebbene, nel corso della seduta era stata data lettura di un documento che conteneva la testimonianza resa al Giudice istruttore della Giustizia Militare da Alma Rodriguez Vignat, anch'ella detenuta presso il centro di detenzione e tortura “300 Carlos”, che confermava che il 2537 era il numero identificativo assegnato ad Elena³³⁴ nel detto centro.

Inoltre, come riferito dal teste Olivera, nel corso del dibattito parlamentare, veniva data lettura proprio delle dichiarazioni di Alma Rodriguez Vignat, in cui la donna affermava: “*Sono stata arrestata il 25 giugno 1976....Mi hanno trasferito al 300 Carlos. Il giorno dopo, 26 giugno 1976, portano Maria Elena Quinteros, che riconosco subito....*”³³⁵. Ulteriore prova della permanenza della Quinteros all'interno del citato centro di detenzione quanto meno a partire da tale data.

Pertanto, può affermarsi che, stando alle precise indicazioni temporali offerte da Alma Rodriguez Vignat, a far data dal 26 giugno 1976 Elena Quinteros viene tradotta nel centro di tortura “300 Carlos”.

Si tratta di un dato cronologico preciso che ci consente di ritenere che la donna fece ingresso in quella struttura a partire da tale data, sebbene non consenta di affermare che il suo arresto fosse avvenuto nella stessa data e non il precedente 24 giugno, così come di escludere che l'operazione dell'arresto fosse stata condotta dall'OCOA, ovvero dal FUSNA o da altra forza armata o di polizia o da forze c.d. congiunte, cioè da operativi a cui partecipavano appartenenti a più forze, per lo più sotto il coordinamento dell'OCOA.

Della presenza di Elena all'interno del centro di tortura “300 Carlos” nel corso dei mesi di luglio e agosto depongono le dichiarazioni di Nilka Ragio, rese in data 26.3.1985, alla

³³¹ Cfr. teste Popelka, ud. cit., pag. 56

³³² Produzione richiesta dal PM all'udienza del 4.02.23 e formalizzata col deposito dell'atto e l'ordinanza di acquisizione all'udienza del 4.07.23, col consenso della difesa.

³³³ Sulla Commissione si veda il teste Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pag. 112.

³³⁴ Cfr. Sessione della Camera dei Senatori del 3.07.85.

³³⁵ Cfr. Sessione Camera dei Senatori, cit.

Commissione parlamentare di inchiesta istituita dal Senato uruguiano nell'anno 1985 per indagare sui casi di violazione dei diritti umani e di *desaparecidos* durante la dittatura, e di Cristina Marquet Navarro, rilasciate l'1.1.1985 alle Nazioni Unite e riportate nella scheda elaborata sul caso Quinteros dalla Segreteria dei diritti umani per il Passato Recent, che riferiscono di aver riconosciuto Elena Quinteros all'interno del “300 Carlos” ove era stata torturata, di cui si riferirà nel dettaglio *infra*.

Ancora, della detenzione di Quinteros nel centro “300 Carlos” ha riferito anche il teste Puig Cardozo Luis Wilfredo, escusso all’udienza 14.3.23, militante del ROE prima, formazione politica in cui conobbe la donna, e poi del PVP, che riferisce di aver appreso direttamente da Fernando Funcasta (o Funcato), militante del PVP, sequestrato nel “300 Carlos” nei primi giorni di ottobre del 1976, che l’Ufficiale torturatore Jorge Silveira, condannato, tra gli altri, nel processo Arce Gomez, voleva sapere da lui quale fosse il ruolo di Elena nel PVP e, visto che nonostante le torture egli non aveva rivelato nulla, il 19 ottobre Silveira gli aveva detto: “*se non vuoi parlare non fa niente, abbiamo già risolto il tema di questa signora*”³³⁶. Espressioni interpretabili nel senso che avevano *aliunde* acquisite le informazioni che volevano avere sulla persona e il ruolo della vittima nella formazione del PVP.

Infine, il teste Pin Zabaleta ha riferito di come, incaricato dal PVP dopo la fine della dittatura e il rientro in Uruguay dall’esilio (’85-’86) di acquisire informazioni utili a scoprire la verità sulla sorte di Elena da coloro che erano state detenute con lei, aveva appreso notizie da Rita Vasquez, indicata come uno dei tre militanti del PVP che era stata arrestata nel marzo 1976 nel porto di Colonia dalla Prefettura Navale poiché trovata in possesso di materiale propagandistico del PVP e che era stata detenuta nel centro del “300 Carlos” dopo essere stata interrogata nel FUS.NA. Il teste ha precisato che la Vasquez gli aveva riferito di aver riconosciuto la voce di Elena -che conosceva da molto tempo- mentre era sottoposta alla tortura, cui non era, invece, sottoposta la Vasquez che collaborava nella *Computadora* e cooperava con i militari: “*Rita gli ha raccontato che si trovava in una situazione diversa da quella di Elena perché non era stata torturata*”. Sì. Allora, “*lei stava lavorando e lavorava al computer e passava documenti e questo tipo di cose ai Militari.... allora sì, “allora lei ha sentito quindi la voce di Elena che conosceva da molto tempo e che diceva: “per favore uccidetemi perché la stavano torturando”*”³³⁷. Ancora, Rita Vasquez gli aveva raccontato un altro episodio dopo il quale Elena era stata trasferita dal luogo di detenzione e non ne aveva avuto più notizie (“*un’altra cosa che mi ha detto Rita è che un giorno sono venuti quattro ufficiali che non so se fossero dell’Esercito, della Marina, non lo so, comunque quattro*

³³⁶ Cfr. teste Puig Cardozo, ud. 14.2.23, pag. 29.

³³⁷ Cfr. teste Pin Zabaleta, ud. 11.4.24, pag. 69.

*Ufficiali sono venuti, ha detto quindi che ad un certo punto sono arrivati e l'hanno trasferita, non so se l'hanno portata in alcuni luoghi specifici o se l'hanno uccisa, questo gli ha detto Rita*³³⁸).

Universalmente noti sono gli accadimenti successivi all'ingresso di Elena Quinteros nel “*300 Carlos*”, anche grazie all'ampia risonanza che ebbero a livello politico, interno ed internazionale.

Infatti, la QUINTEROS, in vista di un possibile, anzi molto probabile, arresto aveva ideato una sorta di piano di fuga, di cui ha riferito in dibattimento la teste Narducci. La teste ha riferito, all'udienza del 14.03.23, “*io mi ricordo quando si andava così nel bar, si parlava, si vedeva la situazione crescendo di repressione – no – allora si parlava e si diceva: “ma se a me mi arrestano, che devo fare? Quale sarà la nostra fine se mi arrestano?”, e... e allora sempre Elena diceva: “sì, va be’, bisogna cercare il modo di poter scappare, bisogna forse dire loro che li aiuteremo e poi tentare di scappare*³³⁹. Conferma che questo era un piano preordinato anche la teste Larrobla Caraballo³⁴⁰, che ha aggiunto come questo stratagemma era stato usato anche in altri casi.

E questo fu, infatti, il piano messo in atto dalla maestra uruguiana. Facendo credere ai suoi sequestratori di avere un appuntamento con un suo contatto del partito del PVP, si fece portare in Boulevard Artigas di Montevideo e lì cercò di rifugiarsi all'interno dell'Ambasciata del Venezuela³⁴¹.

Secondo la ricostruzione della teste Larrobla gli eventi si svolsero nel seguente modo: “. E quando lei comincia a camminare in... nel Bulevar Artigas ed accede all'Ambasciata, in questo momento, i sequestratori si rendono conto che in realtà era una bugia e che lei quel che voleva era scappare. Quindi i sequestratori ingressano (ndr, fanno ingresso) presso i pre... (incomprensibile)... dell'Ambasciata e la forzano... la prendono, la catturano. Lei grida. Compaiono Funzionari dell'Ambasciata per evitare che se la portino via, se si... capita un... un forzame... sì... una... un litigio... colpiscono il Funzionario, cioè c'è un litigio, una aggressione al Funzionario e se la portano via. L'introducono dentro un Volkswagen che era la stessa macchina che avevano utilizzato per arrivare sul posto e da qua in poi non si sa più niente di lei. Di questo ci sono testimoni u... da... uruguiani esiliati in quel momento presso l'Ambasciata venezuelana che hanno potuto osservare questa situazione”³⁴².

Il racconto di questi fatti è confermato anche dalla testimonianza del teste Chanadri “... lei dice che sarà... andrà a consegnare del... delle cose importanti andrà a Artigas.. Bulevar Artigas e Rivera. A poco... a poco me... cioè a poco metri di lì c'era l'ambasciata della... della... del

³³⁸ *Ibidem*, pag. 70.

³³⁹ Cfr. teste Narducci, ud. cit., pag. 107.

³⁴⁰ Cfr. ud. 14.02.23, pag. 84.

³⁴¹ Cfr. teste Larrobla Caraballo, ud. cit., pag. 83.

³⁴² Cfr. teste Larrobla Caraballo, ud. cit., pag. 84.

*Venezuela. Lei riesce a separare un po'... a separarsi un po' delle due persone che aveva più vicino che l'avevano portata, cioè scalca un... un muro, casca all'interno dell'ambasciata e comincia a urlare chiedendo asilo. Nell'amba... nell'ambasciata uruguai... del Venezuela c'erano degli esuli uruguiani che... che si trovano nei tetti o nelle finestre e vedono questo incidente. Due... due persone di questo gruppo di repressione e... entrano in questa... nell'ambasciata, Funzionari dell'ambasciata venezuelana cercano di prendere Elena QUINTEROS. Uno di questi repressori me... mena a questo Funzionario, colpisce, e l'altro... l'altro represso prende Elena QUINTEROS e la trascina, la toglie dal terreno dell'ambascia... riesce a farla en... entrare in una macchina incluso [anche] che... cercano di chiudere la porta con il piede di lei fuori, lascia una scarpa e se la portano via*³⁴³.

Il racconto di questo secondo arresto e delle sue modalità è confermato anche dal teste Olivera³⁴⁴, che sull'episodio ha scritto anche un libro, e dal teste Puig Cardozo il quale apprende direttamente dalla madre di Elena Quinteros, Tota, quanto avvenuto all'interno dell'ambasciata, la quale a sua volta lo aveva appreso direttamente dal Consigliere e dal Segretario dell'Ambasciata, da cui si era recata in Venezuela per avere informazioni sulla sorte della figlia, e da quattro uruguiani ivi rifugiati³⁴⁵. In particolare, sia Cardozo che Olivera riferiscono, per quanto appreso da Tota Quinteros e da Ruben Prieto, altro militante, che viveva con la prima a Buenos Aires, che Elena venne portata via, dopo essere stata nuovamente catturata, a bordo di un'autovettura Volkswagen di colore verde³⁴⁶.

Del sequestro di Elena Quinteros dai giardini dell'Ambasciata del Venezuela ha riferito anche il teste Eduardo Pin Zabaleta, il quale ha detto che nel 1978 si era recato in Venezuela illegalmente e lì aveva potuto incontrare alcune persone che avevano assistito al fatto, fra cui il Console Calvani, che gli avevano raccontato quel che era avvenuto (*"posteriormente sono venuto a conoscenza della... del sequestro presso l'ambasciata, quindi dopo la detenzione di Elena del sequestro presso l'Ambasciata quando si è verificato il fatto, appunto, violento nel quale lei cercava di entrare nell'ambasciata, la tiravano da una parte e dall'altra le autorità dell'Ambasciata e dall'altra parte le forze diciamo uruguiane, le Forze Armate e cercavano di portarla fuori e l'hanno colpita con violenza diverse volte e... e credevano che si fosse fatta male alla gamba, perché tiravano la gamba... intanto le autorità venezuelane anche erano state colpite nel tentativo di trattenerla, poi quando è stata presa e messa nell'auto, per farla entrare ha continuato ad essere colpita, ed in*

³⁴³ Cfr. teste Rodriguez Chanadri, ud. 16.03.23, pag. 58.

³⁴⁴ Cfr. ud. 19.09.24, pagg. 37-38.

³⁴⁵ Cfr. teste Cardozo, ud.14.3.23, pag. 32.

³⁴⁶ Cfr. *ibidem*, pag. 49.

*particolare hanno colpito la gambe, evidentemente ferendola o comunque facendole... non so, colpendo la gamba... con gli sportelli, la colpivano con gli sportelli*³⁴⁷ (n.d.r. dell'autovettura).

Della vicenda del rapimento presso l'Ambasciata del Venezuela di Elena Quinteros vi è riscontro nei documenti dell'*intelligence* statunitense. La teste Lessa, durante la sua deposizione, ha mostrato un cablogramma informativo della CIA, datato 26 luglio 1976, in cui si riporta la notizia della cattura di 30 sovversivi uruguaiani in Argentina, tra cui anche Gatti e Duarte, ma si cita anche la vicenda della QUINTEROS, proprio per il suo rilievo internazionale. Si legge nel dispaccio segreto, ormai desecretato: “*Sua moglie* (n.d.r., nel passaggio precedente si parlava di José Diaz, il marito della Quinteros), *Elena Quinteros, venne rimossa contro la sua volontà dai terreni dell'Ambasciata Venezuelana a Montevideo il 28 giugno del 1976 da agenti delle forze di sicurezza uruguiane dopo che era riuscita a scappare durante un'operazione di sicurezza durante la quale doveva identificare un punto d'incontro della OPR-33. Era stata arrestata qualche tempo prima ed era sotto il controllo delle forze di sicurezza uruguiane al momento del suo tentativo di fuga*”³⁴⁸.

Ed ancora l'accadimento violento consumato nella sede diplomatica è riportato anche in altri documenti del Corpo Diplomatico statunitense, su cui ha riferito in dibattimento il teste Carlos Osorio, ed in particolare un documento del 1976, identificato come Montevideo 2479, in cui si legge testualmente: “*L'Ambasciatore ha detto che la donna ha saltato il muro, la parete verso il giardino, da un giardino di una casa vicina, confinante, allora un uomo che era seduto in una macchina Volkswagen parcheggiata all'altro lato della strada è venuto e ha ordinato alla Guardia della porta, che è un Poliziotto dell'Uruguay.....lo sconosciuto ha ordinato a lui, alla Guardia, di aprire la porta che ha fatto e allora è entrato e ha preso con la forza questa donna, in questo avvenimento ci sono stati almeno un certo diciamo contrasto fisico con uno o due membri dell'Ambasciata del Venezuela, che erano stati nel giardino attratti dall'avvenimento che... che stava succedendo, di quanto stava succedendo. L'Ambasciatore ha detto che la persona che è entrata era un membro della Forza di Sicurezza uruguiana e che gli avevano detto che era conosciuto come «Cacio» (trascrizione fonetica) di fatto era la persona che è entrata nel giardino*

³⁴⁹.

Per quanto riguarda il profilo relativo al trasferimento della QUINTEROS presso il Boulevard Artigas y Palmar ha riferito innanzitutto il teste Rodriguez Chanadri. Il teste ha riportato una prima versione dei fatti, tratta dalla ricostruzione operata in un libro (“*Quindici anni all'inferno*”) scritto

³⁴⁷ Cfr. teste Pin Zabaleta, ud. 11.4.24, pag. 57.

³⁴⁸ Cfr. slide n. 40, proiettate durante la testimonianza della Prof. Lessa ed acquisite alla medesima udienza al fascicolo dibattimentale.

³⁴⁹ Cfr. teste Osorio, ud. 4.07.23, pagg. 58-59.

da José Calache, un ex agente di Polizia, secondo cui l'operazione era stata portata avanti dalla DNII, più esattamente dal Dipartimento 5 (n.d.r., indicato come responsabile del primo sequestro anche nella sentenza uruguiana contro Blanco citata) e che i soggetti che avrebbero fatto ingresso nei giardini dell'Ambasciata erano il Commissario Ricardo De Leon Galvan ed un funzionario di Polizia Ruben “*Cacho*” Bronzini³⁵⁰, ma ad essa avevano partecipato anche TROCCOLI e LARCEBEAU.

La presenza del funzionario di Polizia soprannominato “*Cacho*” trova riscontro anche in un documento, tra quelli desecretati dalle agenzie statunitensi, su cui ha riferito in dibattimento il teste Osorio. Il documento, individuato in udienza come Montevideo 2479³⁵¹ del 6 luglio 1976, inviato da parte dell'Ambasciata USA a Montevideo al Dipartimento di Stato della madre patria, in cui i diplomatici statunitensi analizzano l'incidente all'Ambasciata venezuelana, riporta quanto sostenuto dall'Ambasciatore venezuelano circa l'identificazione di un membro della Forza di sicurezza uruguiana, conosciuto con il nome di “*Cacho*”, come colui che aveva fatto irruzione presso la sede diplomatica per portare via la donna³⁵². Dato riportato nella sentenza contro l'ex-Ministro Blanco nella quale si dà atto della nota dell'Ambasciata venezuelana alla Cancelleria uruguiana in cui si indicava il poliziotto “*Cacho*” tra i sequestratori.

L'identificazione in *Cacho* del membro delle forze di sicurezza che fece ingresso nell'ambasciata per catturare la Quinteros è contenuta anche nella scheda della Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recente, consultabile tramite fonti aperte, in cui è riportata la deposizione di Alberto Grille, uno dei due rifugiati uruguiani presenti al fatto, insieme a Miguel Millàn, a da cui risulta che *Cacho* venne riconosciuto da Enrique Baroni, altro rifugiato uruguiano presente, che lo riferì al Segretario generale dell'Ambasciata Baptista che a sua volta lo comunicò all'Ambasciatore.

Il teste Olivera ha riferito che il rapimento della maestra presso i giardini dell'Ambasciata era stato operato dai membri dell'OCOA³⁵³. Conferma questo dato anche il teste Pin Zabaleta³⁵⁴, che però aggiunge un elemento ulteriore, ovverosia l'esistenza di un documento da cui si desume la presenza come osservatore di un appartenente alla Marina nell'azione dell'Ambasciata dell'azione, individuato nella Relazione a firma del Vice-ammiraglio della Marina Tabarè Daners al Presidente della Repubblica del 2005, ove in realtà l'episodio dell'Ambasciata non è menzionato.

³⁵⁰ Cfr. teste Rodriguez Chanadri, ud. 16.03.23, pag. 60; ed ancora pag. 66.

³⁵¹ Cfr. ud. 4.07.23, pag. 57.

³⁵² Cfr. ud. cit., pag. 59.

³⁵³ Cfr. teste Olivera, ud. 19.09.24, pag. 38.

³⁵⁴ Cfr. teste Pin Zabaleta, ud. 11.04.24, pag. 58.

In merito ai soggetti che hanno operato nell'azione che è sfociata nel tentativo di fuga della prigioniera e del suo sequestro all'interno dei giardini dell'Ambasciata, vi sono poi le dichiarazioni di Alex Lebel, di cui si tratterà ampiamente nel § che segue poiché chiamano in causa direttamente anche l'imputato e Lacerbeau per tale operazione (vedi, *infra*).

Lo stesso teste Rico Fernandez, storico e coordinatore del gruppo di investigazione storica sui fatti accaduti durante la dittatura, sull'arresto della QUINTEROS, i cui risultati sono compendiati nella scheda relativa alla Quinteros compilata dalla Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent, ha affermato : ““è molto chiaro e comprovato il fatto, cioè il fatto dell'arresto (n.d.r., in questo passaggio si parla del primo arresto) e non ci sono testimoni proprio quando è stata arrestata, cioè di chi è intervenuto, dell'agenzia che è intervenuta nell'arresto. C'è una piccola differenza nel giorno della detenzione, cioè dell'arresto, 24 o 26 di giugno, non ci sono dubbi dell'arresto; secondo, non c'è nessun dubbio che questo arresto si produce nel contesto di una repressione molto grande contro il Partito Per la Vittoria del Popolo, e all'interno di questa repressione contro il Partito del Popolo, in particolare contro a Agi. Prop., Sul quarto lugar [luogo] ...luogo, qui c'è una diversità di opinione....del luogo dove è stata, diciamo arrestata, dove è stata messa. La versione – dice lui – che più si è mantenuta nel tempo era che Elena QUINTEROS era stata detenuta nel Centro Clandestino di Detenzione chiamato “300 Carlos», e questa versione si basava... cioè era in base a... a due testimoni o tre, di due donne detenute politiche”³⁵⁵, salvo poi aggiungere che “è durata, questa versione è durata fino al 2000, all'anno 2000 e nell'anno 2000 vengono fuori le dichiarazioni del Capitano Alex Lebel in un Tribunale Speciale d'Onore.... Fra i vari argomenti o temi, lui si riferisce alla presenza dell'arrestata Elena QUINTEROS nel FUSNA ”³⁵⁶.

Una dettagliata ricostruzione della vicenda è contenuta nella sentenza pronunciata dal tribunale di I grado di Montevideo nel processo a carico di Juan Carlos Blanco, ministro degli esteri in carica all'epoca dei fatti e membro del COSENZA, ricostruzione che conferma quanto detto dai testi, con alcune specificazioni di grande importanza. Secondo quanto riportato nella sentenza, il 28 giugno la QUINTEROS era stata portata nelle vicinanze dell'Ambasciata del Venezuela in Uruguay, “convinti i funzionari che la tenevano detenuta che in quel posto lei avrebbe trovato un collega dell'organizzazione PVP. In questo modo, le aspettative dei funzionari incaricati della repressione della sovversione e coordinati dalla OCOA, erano di poter catturare un altro membro della sovversione. Hanno lasciato che Quinteros camminasse nella zona in attesa del suo contatto. Quindi Quinteros si è introdotta nella casa adiacente all'Ambasciata del Venezuela. Saltò il muro

³⁵⁵ Cfr. teste Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pagg. 110-111.

³⁵⁶ Cfr. teste Rico Fernandez, ud. cit., pagg. 115-116.

che separava entrambe le proprietà ed è caduta nei giardini dell'Ambasciata del Venezuela. Questo non è stato ostacolato dalla guardia della polizia che in quel momento era nell'Ambasciata. I funzionari hanno preso Quinteros e la trascinarono fuori dall'Ambasciata. Quindi Quinteros gridò affinché dall'Ambasciata impedissero il suo ritiro violento. Il segretario Frank Becerra è stato uno dei funzionari dell'Ambasciata che uscì per aiutare alla donna che chiedeva Asilo. Becerra forzò perché Quinteros non fosse portata via dai giardini dell'Ambasciata però è stato respinto violentemente dai funzionari che in definitiva sono riusciti a portare via Quinteros dal posto. Facendola salire su un'automobile VW verde nella quale era stata portata. L'automobile si ritirò velocemente dal posto e in senso contrario a quello permesso dalla circolazione.”³⁵⁷

*

Certi sono gli avvenimenti successivi al sequestro nell'Ambasciata che segnarono la rottura delle relazioni diplomatiche fra Uruguay e Venezuela.

Ovviamente un atto di questo genere -sostanzialmente una vera e propria violazione della sede diplomatica, dotata di immunità extraterritoriale, da parte delle Forze di Sicurezza uruguiane, coordinate dall'OCOA secondo quanto accertato nella sentenza Blanco - non poteva non provocare reazioni a livello internazionale, che sono descritte in maniera puntuale nella sentenza uruguiana.

Così il giorno stesso del rapimento l'Ambasciatore venezuelano Ramos si presentò presso il Ministero degli Esteri uruguiano per formalizzare una denuncia sui fatti accaduti. In Venezuela il Cancelliere convocava l'Ambasciatore uruguiano per protestare contro la violazione della sede diplomatica. Il giorno dopo le forze di Polizia uruguiane si presentavano presso l'Ambasciata per offrire i servizi tecnici di indagine al fine di ricostruire i fatti accaduti, offerta che fu rifiutata dalle Autorità venezuelane. Il 30 giugno il Ministero degli Interni uruguiano protestò per il comportamento dei rappresentanti venezuelani che, a loro dire, cercavano di coinvolgere funzionari uruguiani nella vicenda. Il giorno successivo la Cancelleria uruguiana inviava una nota all'Ambasciata in cui si sosteneva che dalle loro indagini nulla risultava che potesse essere imputato ad alcun agente uruguiano. Tuttavia, nel frattempo i membri del corpo diplomatico venezuelano avevano proceduto a fare le proprie indagini, sicché il 2 luglio dall'Ambasciata partiva una nota ufficiale per il Ministro degli Affari Esteri Blanco in cui si chiedeva l'identificazione della Sig.ra Elena Quinteros, di professione maestra, indicata come la persona sequestrata nell'Ambasciata e che si disponesse la comparizione di un signore soprannominato *Cacho*, funzionario della DNII, presso l'Ambasciata³⁵⁸.

³⁵⁷ Cfr. sentenza di I grado contro JC Blanco.

³⁵⁸ Cfr. sentenza di I grado del tribunale di Montevideo, contro l'ex Ministro Blanco.

Lo stesso 2 luglio 1976 al Ministero degli Affari Esteri dell'Uruguay il Ministro Blanco, con tre suoi collaboratori -Michelin Salomon, Alvaro Alvarez (il redattore materiale del documento³⁵⁹) e JC Lupinacci, ambasciatore uruguiano in Venezuela- preparava un *Memorandum* circa le iniziative da intraprendere sulla vicenda, in cui si affrontava la questione del rapimento e si analizzavano due alternative conseguenti all'incidente diplomatico occorso: consegnare o non consegnare la donna alle Autorità del Venezuela. Da sottolineare che nella sentenza uruguiana si dà atto di come gli autori del *Memorandum*, compreso il ministro Blanco, era ben consapevoli che la persona sequestrata era Elena Quinteros poiché si parla della nota dell'Ambasciata venezuelana del 2 luglio che conteneva i nomi sia della Quinteros che del Funzionario soprannominato *Cacho*; ed in effetti nel foglio del *Memorandum* acquisito agli atti, il primo punto riguarda gli elementi documentali su cui decidere, ed al punto 4 viene citata la nota del 2 luglio dell'Ambasciata venezuelana. Su questo documento, conosciuto come Memo A o B, ha riferito anche la Prof. Lessa, che nelle *slides* utilizzate durante la sua deposizione, ne ha anche riprodotto una delle pagine³⁶⁰.

Nel documento, che per la sentenza di II grado contro l'ex Ministro Blanco è la prova fondamentale dell'accusa contro lo stesso³⁶¹, si analizzavano le conseguenze prevedibili dell'alternativa di consegnare o meno la donna. In questa analisi, riportata nella sentenza contro l'ex-Ministro Blanco, è di particolare rilievo quanto scrivono i giudici uruguiani circa l'opzione della mancata consegna “*Non può persistere nella posizione da sostenere che l'accusa Venezuelan manca di elementi di giudizio davanti alle determinazioni concrete dei dati contenuti nell'ultima nota del Venezuela. Questo genere di alternative sebbene ha il vantaggio di non consegnare la prova di un atto illecito ed evitare qualsiasi tipo di dichiarazione della stessa contro di noi, ha i seguenti svantaggi:.....*”³⁶². Alla fine dell'analisi il Ministro ed i suoi collaboratori concludevano che la scelta migliore sarebbe stata quella di consegnare la maestra al Venezuela poiché gli effetti negativi di tale scelta sarebbero stati relativi purché risultasse che l'azione violenta di violazione della sede diplomatica era stata posta in essere da funzionari appartenenti a un basso livello gerarchico, mentre gli effetti positivi che sarebbero conseguiti da tale opzione erano relativi al ripristino della reputazione internazionale della Nazione e pertanto di gran lunga superiori ai primi.

Se fosse stata adottata la scelta suggerita e sostenuta nel *Memorandum* per risolvere il conflitto diplomatico scoppiato fra il Venezuela e l'Uruguay, probabilmente, Elena QUINTEROS sarebbe

³⁵⁹ Cfr. sentenza di II grado contro Blanco, pagg. 23-24.

³⁶⁰ Sulla testimonianza della Lessa, cfr. ud. 14.02.23, pag. 36; cfr. anche la slide n. 35, prodotta in copia alla medesima udienza, con la riproduzione di uno dei fogli del documento; ed anche la sentenza di I grado del tribunale uruguiano contro l'ex Ministro Blanco.

³⁶¹ Cfr. sentenza di II grado, pag. 23; la sentenza considera il documento prova fondamentale per dimostrare la conoscenza da parte di Blanco dell'avvenuto rapimento e che lo stesso era stato opera dei servizi di sicurezza uruguiani.

³⁶² Così nella sentenza di I grado del tribunale di Montevideo contro JC Blanco.

oggi ancora viva.

Tuttavia, nella riunione del COSENA, cui parteciparono tutti i Comandanti in Capo delle Forze Armate, unitamente ai ministri della Difesa, dell'Interno e degli Esteri, alla presenza del personale diplomatico che aveva redatto il *Memorandum* sotto la direzione di Blanco, i Comandanti in Capo delle Forze Armate non consentirono neanche che la vicenda fosse oggetto di discussione, sostenendo che la persona citata (Elena Quinteros) non era detenuta presso nessuna Forza uruguiana³⁶³, di fatto così condannando la persona offesa al suo tragico destino. Dopo questa decisione dei vertici politico-militari uruguiani era inevitabile da parte del Venezuela rompere le relazioni diplomatiche, cosa che avvenne il 5 luglio di quell'anno.

Il giorno successivo il Governo uruguiano diffuse una nota in cui si accusava l'Ambasciatore venezuelano Ramos di essere il colpevole della situazione che aveva portato all'interruzione delle relazioni tra i due Paesi poiché aveva diffuso tramite la stampa internazionale una versione dei fatti non vera, in quanto – mentendo in modo proditorio - la QUINTEROS, secondo quanto riportato dal Governo uruguiano, era uscita dal territorio nazionale nel 1975 e non era più stata detenuta da alcuna Forza nazionale. Dal punto di vista diplomatico la conseguenza non poteva che essere una: l'Ambasciatore venezuelano ed il suo consigliere venivano dichiarati persone non grata e dunque costrette ad allontanarsi dal Paese. Nel tentativo di minimizzare le proprie responsabilità il Governo Uruguiano cercò di far ricadere la responsabilità della situazione, che portò alla rottura delle relazioni diplomatiche, sull'Ambasciatore Venezuelan Ramos: in questa operazione, il momento cruciale fu l'emissione di un comunicato, reso pubblico il giorno 6 luglio 1976, in cui si accusava l'Ambasciatore Julio Ramos di essere il responsabile della crisi per aver tentato di attribuire responsabilità a membri della Polizia uruguiana e per aver rilasciato dichiarazioni pubbliche con cui diffondeva tale versione³⁶⁴. Di tale vicenda vi è traccia anche nei documenti USA desecretati,³⁶⁵ in particolare il documento del 6 luglio 1976, Montev. 02493. L'atto proveniente dall'Ambasciata americana a Montevideo e diretta al Segretario di Stato a Washington, ripercorre le vicende successive al rapimento, alle attività dell'ambasciatore venezuelano ed alla reazione uruguiana compendiata nella nota del 6 luglio e conclude commentando che la nota uruguiana era probabilmente dovuta al fatto che erano a conoscenza che il Governo Venezuelan avesse intenzione di rompere le relazioni diplomatiche ed in tal modo anticiparlo e cercare di ribaltare le responsabilità di quanto stava per accadere.

Sul tentativo di spostare l'attenzione da una propria responsabilità alla responsabilità dei funzionari dell'Ambasciata venezuelana si sofferma velocemente anche la sentenza Blanco:

³⁶³ Cfr. sentenza Blanco; si veda pure la testimonianza della prof. Lessa, ud. 14.02.23, pag. 37.

³⁶⁴ Cfr. sul punto Sentenza Blanco di I grado, pag. 11 e quella di II grado pagg. 20-21.

³⁶⁵ Cfr. documenti prodotti dal PM fuori udienza ed acquisiti formalmente all'udienza dell'11.2.25.

*“L’indagine dello stato Uruguiano riguardo le attività dei funzionari dell’Ambasciata del Venezuela, sono la prova, da un lato, del fatto che si provava a sapere qualcosa di quanto accaduto in Ambasciata e dall’altra si è voluta spostare l’attenzione sui gerarchi della missione venezuelana.... ”*³⁶⁶

Così conclusasi la vicenda diplomatica legata al rapimento di Elena Quinteros dall’interno dell’Ambasciata del Venezuela, la sorte della donna si avvicinava al suo drammatico epilogo.

Certo è che, una volta ricatturata, ella veniva nuovamente detenuta presso il centro di detenzione e tortura del “300 Carlos”³⁶⁷.

Su questo dato, affermato dal Giudice uruguiano nella sentenza contro il Ministro JC Blanco (“Ricatturata Elena Quinteros è stata portata nuovamente al “300 Carlos” e sottomessa a torture nuovamente però in questo lasso di tempo in modo molto più violento e senza pietà”), convergono anche altri elementi probatori che concordemente depongono in modo univoco per il trasferimento della vittima al centro di detenzione del “300 Carlos”.

Così, ad esempio, il teste Olivera secondo cui “I militari che la custodivano entrano dentro l’Ambasciata.... nei giardini dell’Ambasciata e viene nuovamente prelevata e portata al 300 Carlos”³⁶⁸. Circostanza appresa dalle detenute presso quel centro di tortura, specificamente Popelka Campora, Nilka Ragio e Cristina Marquet, da lui intervistate direttamente e/o delle cui dichiarazioni rese in altre sedi aveva preso conoscenza.

Si tratta di soggetti che offrono una testimonianza diretta della presenza di Elena Quinteros all’interno di quel centro di tortura in epoca successiva al 28 giugno 1976.

Si è già detto delle dichiarazioni di Martha Graciela Popelka Campora, che ha testimoniato sul mutamento delle condizioni detentive della maestra all’interno del centro di detenzione, che solo successivamente aveva ricollegato all’episodio del tentativo di fuga dopo il quale ella era stata isolata dalle altre detenute, benché la sua presenza fosse certa poiché la sentiva chiamare per gli interrogatori sotto tortura con il suo numero identificativo³⁶⁹.

Le altre due fonti dichiarative a cui ha fatto riferimento il teste Olivera -Nilka Ragio e Cristina Marquet- sono state sentite dalla Commissione d’Inchiesta Parlamentare del Senato istituita in Uruguay nel 1985 dopo la fine della dittatura e le loro dichiarazioni sono state, poi, riportate nella scheda personale della QUINTEROS redatta dalla Segreteria dei Diritti Umani del Passato Recent³⁷⁰, prodotta dal PM ed acquisita al fascicolo dibattimentale all’udienza del 14.02.23.

³⁶⁶ Sentenza di I grado contro Blanco, pagg. 62-63.

³⁶⁷ Così la sentenza del tribunale di Montevideo contro l’ex Ministro Blanco.

³⁶⁸ Cfr. teste Olivera, ud. 19.09.24, pag. 38.

³⁶⁹ Cfr. teste Popelka, ud. 8.02.24, pagg. 52-53; sulla conferma del numero identificativo si veda quanto detto precedentemente.

³⁷⁰ Così la teste Larrobla Caraballo, ud. 14.02.23 pag. 103

In quelle dichiarazioni Nilka Ragio affermava che era stata portata al “300 Carlos” il giorno 8 luglio 1976, per rimanervi fino al 10 agosto successivo, e più o meno due-tre giorni dopo il suo trasferimento presso il centro aveva sentito la voce di Elena QUINTEROS, e sul riconoscimento non aveva dubbi poiché la conosceva personalmente ed inoltre era riuscita a vederla sollevando un poco la benda che le tenevano sugli occhi. Confermava che la donna era tenuta separata dalle altre detenute e sentiva la sua voce quando la torturavano; in una sessione di tortura in cui le buttavano acqua calda addosso, la sentì urlare: “*Sono Elena Quinteros, ma non ho nulla da dirvi*”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Cristina Marquet Navarro, arrestata l’8 agosto del 1976 e tradotta al “300 Carlos”, secondo cui la prima notte ivi trascorsa aveva sentito le grida disperate di una donna, che aveva identificato come Elena Quinteros, che veniva torturata bestialmente, come aveva desunto dalle sue grida disumane. Un giorno l’aveva pure vista, buttata su un materasso a terra tra alcune automobili. Confermava che la donna subiva un trattamento speciale, essendo separata da tutte le altre detenute, e aggiungeva che era riuscita a riconoscere la voce degli ufficiali che la “interrogavano”, il Capitano Jorge Silveira (Oscar Siete Sierras) ed il Maggiore Victoriano Vazquez.

Come sopra precisato, altra conferma della detenzione della persona offesa presso il centro del “300 Carlos” è costituita dall’audizione innanzi alla Commissione di Inchiesta del Senato uruguiano nell’adunanza del 3 luglio 1985 di Alma Rodriguez Vignat. La donna riferiva di essere stata arrestata il 25 giugno 1976 in un’operazione cui aveva partecipato il capitano Jorge Silveira e di essere stata trasferita al centro “300 Carlos”; il giorno successivo era stata portata Elena Quinteros che riconosceva poiché aveva condiviso gli anni all’Istituto Normale. La ricordava vestita con una gonna verde e un montgomery beige, avendola vista da sotto la fascia che le bendava gli occhi. Due giorni dopo, il 28 giugno, smise di vederla ma dopo circa 24 ore, sentì “urla e spintoni” e riconobbe di nuovo la sua voce e dopo un po’ la rivide. Da quel momento venne brutalmente torturata poiché sentì costantemente le sue urla e quando la trascinavano e la gettavano a terra a pochi metri da lei. La Vignat riferisce in tale sede che uno dei torturatori di Elena era il capitano Jorge Silveira poiché riconobbe la sua voce quando la interrogava e la insultava, concludendo che non l’aveva più vista a partire dal 24 agosto 1976, giorno del proprio trasferimento presso un altro luogo di detenzione.

Ancora, il teste Rico Fernandez ha riferito di aver acquisito le dichiarazioni di Carlos Ramela, coordinatore della Commissione per la Pace, istituita dalla Presidenza della Repubblica nel 2000 ed operativa fino al 2003 per indagare sui crimini della dittatura il quale concludeva che dai testimoni assunti dalla Commissione la Quinteros era stata vista ancora viva nelle date del 4,10 e 25 agosto all’interno del “300 Carlos” da persone civili detenute (n.d.r., verosimilmente le stesse fonti già

citate, Nilka Ragio, Alma Rodriguez Vignat e Cristina Marquet).

In merito alla definitiva sorte della prigioniera, così conclude la sentenza pronunciata contro l'ex-Ministro Blanco, in cui si legge: “*Ricatturata Elena Quinteros è stata portata nuovamente al 300 Carlos e sottomessa a torture nuovamente però in questo lasso di tempo in modo più violento e senza pietà. E' stata privata della sua vita nel mese di novembre del 1976, tra i giorni 2 e 3 e sotterrata nel Battaglione 13. Dopo i suoi resti sono stati trasferiti al Battaglione 14 di Toledo. Probabilmente i suoi resti sono stati inceneriti verso il 1984 e dopo sparsi nel fiume La Plata*”³⁷¹. In merito alla data della morte, il giudice valorizza proprio le dichiarazioni di Carlos Ramela, come riferite dal teste Rico Fernandez³⁷², e dunque le conclusioni della Relazione finale della Commissione per la Pace da lui diretta. Le dichiarazioni di Carlos Ramela sono valorizzate, in particolare, nella sentenza di appello in cui si dà atto della particolare affidabilità delle conclusioni assunte dalla Commissione per la Pace, riferite da Ramela, e deliberate all'unanimità di tutti i suoi componenti dopo attenta valutazione incrociata di dichiarazioni rese da civili – detenute al “300 Carlos” con la Quinteros- e confermate da fonti militari e di polizia. E proprio tali conclusioni sono state approvate dal Potere Esecutivo come la versione ufficiale sulla situazione dei *desaparecidos* durante il regime di fatto (Risoluzione n. 448 del 10 aprile 2003³⁷³).

In merito alla sorte della prigioniera, va citata anche la testimonianza resa nel processo a carico di J.C.Blanco dalla teste Saldana, all'epoca della polizia militare, la quale ha riferito al giudice uruguiano che dopo l'episodio dell'Ambasciata, al rientro nel centro di detenzione, una soldatessa – che aveva partecipato alla cattura di Elena Quinteros- riferiva che “*facendo dei gesti nervosi diceva che la detenuta era scappata verso l'Ambasciata, che lei l'aveva afferrata e in quel momento arrivò un Ufficiale di quelli che stava insieme a loro, e tra i due portarono fuori la donna. L'hanno fatta salire sulla Volkswagen, portandola via da lì, l'hanno trasportata e all'altezza dell'8 di ottobre la traferirono su un mezzo militare. Lei continuava ad opporsi per cui un ufficiale le ha dato un pugno. Tempo dopo, non posso precisare quanti giorni, i soldati che erano stati la notte di guardia nel Battaglione 13, arrivarono sbalorditi e ci dissero che la detenuta dell'Ambasciata come la chiamavamo, era stata presa da alcuni soldati e trascinata fuori con delle pale, all'esterno della caserma, e dopo un tempo che non sanno precisare, ritornarono senza la detenuta, lanciarono le pale, e lei non si è più*”³⁷⁴.

³⁷¹ Così sentenza di I grado del Tribunale di Montevideo del 21 aprile 2010.

³⁷² Cfr. ud. 16.3.23, pagg. 114-115.

³⁷³ Sulla risoluzione governativa e sulla conclusione della vicenda come ricostruita dalla Commissione per la pace, cfr. sentenza di II grado contro l'ex Ministro Blanco, pagg. 9-11.

³⁷⁴ Vedi la testimonianza nella sentenza di II grado contro Blanco, pagg. 8-9.

Riguardo alle forze di repressione uruguaiane che eseguirono il sequestro di Elena Quinteros, vi è infine la Relazione del Comandante in Capo dell'Esercito al Presidente della Repubblica dd. 8 agosto 2005 che, in relazione alla vicenda Quinteros, testualmente attesta: "Fu arrestata dall'Organo Coordinatore delle operazioni antisovversive nel suo domicilio di via Ramon Massini n.3044, il 26 giugno del 1976 e fu condotta alle installazioni del Servizio di Materiali e Armamento ("300 Carlos"). Venne uccisa nel mese di novembre dello stesso anno e i suoi resti furono interrati nelle pertinenze del Battaglione I Parac n.14, successivamente esumati e cremati; sue ceneri e resti dispersi nella zona".

Come ha testimoniato il teste Rico Fernandez, "questa versione è durata fino al 2000, all'anno 2000 e nell'anno 2000 vengono fuori le dichiarazioni del Capitano Alex Lebel in un Tribunale Speciale d'Onore..."³⁷⁵. Aggiungeva il teste che le dichiarazioni di Lebel al Tribunale Speciale d'Onore della Marina Militare sarebbero dovute restare riservate, ma un settimanale era venuto a conoscenza del loro contenuto e le riportava in un articolo pubblicato nell'ottobre 2000 (si tratta del settimanale *Brecha* e l'articolo in questione è stato prodotto dalla PC Presidenza del Consiglio all'udienza 14.2.23).

Il 17 novembre dello stesso anno, dunque poche settimane dopo la pubblicazione dell'articolo, il Comandante in Capo della Marina uruguiana scriveva una nota al Capitano di Vascello Alex Lebel, chiedendo di precisare alcune affermazioni fatte dallo stesso al Tribunale nel corso della sua audizione, documento acquisito agli atti del dibattimento all'udienza del 14.02.23, unitamente alla risposta offerta da Lebel, datata sempre 17 novembre 2000.

Data la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni e la successiva testimonianza resa da Lebel nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è necessario dedicare un apposito paragrafo ai dati conoscitivi offerti da tale fonte di prova alla ricostruzione della vicenda del sequestro, della detenzione e della sparizione di Elena Quinteros e dell'asserito coinvolgimento del FUSNA ed in particolare dei suoi servizi di intelligence e operativi, diretti da Troccoli e Larcebeau, nell'esecuzione di tale operazione repressiva.

6.1 Le dichiarazioni di Alex Lebel.

Il teste Alex Lebel, con le dichiarazioni rese nell'anno 2000 innanzi al Tribunale Speciale d'Onore della Marina³⁷⁶, fu il primo ad indicare nel FUSNA l'organo di repressione antisovversiva coinvolto nella vicenda della sparizione di Elena Quinteros e nell'imputato TROCCOLI e nel suo

³⁷⁵ Cfr. teste Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pag. 115.

³⁷⁶ Dichiarazioni prodotte dal PM, fuori udienza, in data 14.04.25, ed acquisite al fascicolo processuale.

complice LARCEBEAU alcuni tra i responsabili dell'operazione violenta del sequestro condotta all'interno dell'Ambasciata venezuelana il 28 giugno 1976.

Ai fini della valutazione dell'attendibilità della ricostruzione offerta da Alex Lebel dapprima innanzi al Tribunale Speciale di Onore della Marina Militare e successivamente nella nota manoscritta indirizzata al Comandante in Capo della Marina dd.17.11.2000, solo in parte confermata nel corso della sua deposizione nel presente dibattimento, è necessario premettere quale fu il ruolo da lui ricoperto in seno alla Marina e al FUS.NA., ricostruire come e perché egli fu chiamato davanti alla Giustizia Militare, il modo in cui le sue dichiarazioni furono rese pubbliche, in che contesto vergò la citata nota a chiarimenti, per poi valutare se la parzialmente difforme versione dibattimentale sia o non sia attendibile e debba o meno prevalere sulle dichiarazioni di scienza contenute nei documenti dichiarativi acquisiti, utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (vedi *infra*).

Ai fini della valutazione della credibilità soggettiva di Lebel va altresì precisato se e come Lebel si sia rapportato con le autorità golpiste negli anni del cambiamento politico e di governo che interessano i fatti oggetto di giudizio.

In merito agli incarichi ricoperti dal Capitano di Vascello Lebel nella Marina Militare, si riporta quanto segue.

Nel periodo immediatamente precedente alla vicenda QUINTEROS, Lebel fece parte del FUS.NA. con il ruolo di responsabile dell'S2. Infatti, dal suo *legajo* militare³⁷⁷, acquisito con riferimento al periodo 1.12.1974- 9.8.1976, possiamo evincere i seguenti passaggi relativi alla sua carriera nel periodo di interesse per la presente vicenda processuale:

-alla fine del 1974 Lebel ricopre l'incarico di capo della Sezione 2 del FUSNA sotto il comando di Vicente Pose Pato, fino al 5 dicembre 1975, data in cui assume il comando della Brigata 3 dell'Unità;

- il momento in cui lascia l'incarico di responsabile dell'S2 è di poco successivo alla sostituzione del Comandante Pose, avvenuta il 2 ottobre 1975, con il comandante Carlos Guianze che, per l'appunto, firma il rapporto valutativo di Lebel relativo al periodo 3.10.75-30.11.75, senza, tuttavia, riportare alcuna annotazione di valutazione sull'operato del sottoposto (n.d.r., nella parte dedicata alla valutazione delle competenze è annotata la dicitura: “*senza tempo da valutare*”);

- almeno fino al 7 giugno 1976 Lebel continua a ricoprire il ruolo di comandante della III Brigata del FUSNA, sotto il comando dell'Unità da parte di Guianze (1.12.75-23.3.76) e per un breve torno di tempo sotto il comando di Jorge Jaunsolo, che, per l'appunto, sostituisce Guianze (23.3.1976- 8.6.76);

³⁷⁷ Documento prodotto dal PM ed acquisito con ordinanza letta all'udienza del 13.5.25.

-in relazione al periodo valutativo sotto il comando di Jaunsolo, nuovamente, è apposta la dicitura “*senza tempo da valutare*” in relazione alla parte della scheda dedicata alla “*valutazione delle competenze*”;

- durante il periodo in cui comanda la Brigata 3 del Fusna è destinatario di plurimi provvedimenti disciplinari e note negative (26.1.1976 - Ordine disciplinare n.09/621 consistente in 48 ore di detenzione semplice per “*non aver ricevuto sulla porta il Comandante mentre era Comandante di Guardia*”; 3.2.76 ordine disciplinare n. 15/62, consistente in 3 giorni di detenzione semplice per “*il fatto che l’Ufficiale della sua Brigata di Guardia abbia assaggiato il rancio e autorizzato a servirlo senza aver consultato il suo Comandante di Guardia...*”; 6.2.76- ordine disciplinare n.16/621 per aver fatto “*uso di una pattuglia per realizzare una commissione personale*”; 10.3.76- ordine disciplinare n. 17/621 consistente in 24 ore di detenzione semplice “*per non aver ricevuto un ufficiale della sua destra quando questo è entrato nell’unità, essendo comandante di guardia*”; 21.4.76 ordine disciplinare n.24/621 consistente in 48 ore di detenzione semplice “*per la responsabilità che gli spetta a causa dell’inesatto adempimento di una commissione che gli era stata ordinata*”; nota di demerito del 21.5.76 per mancanza di igiene nel corridoio dell’Unità della cui manutenzione è responsabile il Comandante di Guardia; in sede di esame innanzi a questa Corte Lebel precisa di essere stato colpito da circa venti sanzioni disciplinari nell’arco di tutta la sua carriera a causa dell’ostracismo subito per le sue posizioni anti-golpiste);

- in data 8 giugno 1976 è assegnato alla navigazione a bordo del ROU “Presidente Rivera” (nave petroliera) sotto il Comando del suo ex-comandante Vicente Pose Pato;

- in data 10.06.76 inizia il viaggio n. 40, con tratta Montevideo- San Sebastian (Brasile) e ritorno che termina in data 20 giugno;

- il 24 dello stesso mese inizia un nuovo viaggio (denominato n. 41) da Montevideo a Bonny (Nigeria) e ritorno che termina il giorno 21 luglio;

-il 27 luglio 1976 inizia il viaggio n.42 per la tratta Punta Cardon (Venezuela)-Montevideo;

- in data 9 agosto 1976, grazie alle valutazioni positive del suo Comandante, Vicente Pose Pato, viene promosso al grado di sottotenente di vascello.

I dati documentali emergenti dal *legajo* danno riscontro alle dichiarazioni del teste in relazione alla sua carriera all’interno della Marina Militare e del FUSNA.

Lebel ha dichiarato di aver concluso la scuola Navale nel 1971 e di essersi ritirato a riposo nel 2003. Inizialmente assegnato ad attività di navigazione, dopo una diagnosi di cancro nel 1971, era stato destinato a compiti di terra. Durante il periodo dei trattamenti sanitari, durato circa due anni, aveva iniziato a svolgere il proprio servizio presso i Fucilieri Navalì, che ai tempi avevano un’altra

denominazione (Forze di Sicurezza)³⁷⁸. Nel 1973 era stato inviato presso la Scuola di Fanteria e Marina degli Stati Uniti, sia per proseguire le cure sia per partecipare a corsi di formazione presso le unità dell'esercito (in sede di esame della P.C. ha precisato che era stato distaccato negli Stati Uniti nell'anno 1973³⁷⁹), ma prima di partire per il Nord America si era consumato, il 9 febbraio 1973, un tentativo di colpo di Stato in Uruguay, cui avevano partecipato l'Esercito, l'Aviazione Militare, la Polizia e la Prefettura. In quel frangente la Marina si era schierata in difesa delle istituzioni democratiche, occupando la città vecchia di Montevideo nel tentativo di bloccare l'avanzata dei golpisti e dei loro carri armati, essendo costretti ad arrendersi il giorno dopo, e a tale resistenza, aveva partecipato anche Lebel³⁸⁰ (lo scioglimento degli organi rappresentativi di Camera e Senato ebbe luogo poi il 27 giugno 1973 quando il teste Lebel era negli Stati Uniti, vedi *supra*). Per quest'intervento antigolpista, tutti gli ufficiali della Marina, a parte coloro che si erano dissociati, erano stati considerati "nemici" e "traditori"; comunque, il teste ha rivendicato con forza e determinazione la propria opposizione al regime dittoriale, comune a quella della sua famiglia, soprattutto del padre, un ex-militare di altissimo grado, tanto che costui venne considerato una "bandiera" dell'opposizione al regime civico-militare. Proprio per la sua posizione antigolpista Lebel era stato incluso in una c.d. lista rossa che aveva stilato lo Stato Maggiore del Comando dell'Armada - N2 in cui erano ricompresi gli ufficiali che erano contro il colpo di Stato e i loro familiari (circostanza da lui appresa solo con il ritorno alle libertà democratiche quando il fratello era a capo della Marina Militare).

Al ritorno dagli Stati Uniti verso la fine del 1973, egli aveva manifestato la volontà di non rientrare nel FUS.NA., ma l'allora comandante del Corpo, il Capitano di Fregata Vicente Pose Pato, altro militare che si era opposto al regime dittoriale e che conosceva da tempo in quanto amico del padre, lo aveva convinto a rientrare nei Fucilieri Navali, facendolo assegnare alle sue dirette dipendenze, cioè allo Stato Maggiore. Una tale assegnazione era funzionale ad una doppia finalità: assicurare al Comandante Pose un fidato collaboratore e non contrastare il divieto che era stato imposto dall'Esercito di destinare al comando di truppe coloro che si erano opposti al colpo di Stato³⁸¹.

Pertanto, nel gennaio 1974 veniva assegnato all'interno della sezione di Intelligence del corpo (S-2), direttamente dipendente dallo Stato Maggiore, cui all'epoca descritta dal teste (1974-75) era assegnato solo personale con il grado di ufficiale, e più precisamente nel settore della contro

³⁷⁸ Come già detto in precedenza, il Corpo dei Fucilieri Navali era stato creato nel 1972.

³⁷⁹ Cfr. ud. 9.07.25, pag. 6.

³⁸⁰ Cfr. ud. 23.05.24, pagg. 20-21.

³⁸¹ Cfr., ud. cit., pag. 22.

intelligence che si occupava delle informazioni e del controllo delle procedure interne. L’altro ramo in cui era diviso l’S2 al tempo si occupava delle operazioni di intelligence nelle relazioni estere, mentre a capo dell’S-2 era stato nominato José Luis Pasadore³⁸². In concreto, l’attività espletata nel S-2 era la tipica attività di acquisizione di informazioni sensibili alla sicurezza interna che condivideva con il Capo di Stato Maggiore del FUSNA Pose alle cui dirette dipendenze agiva, senza poter interloquire direttamente con altre forze di sicurezza e senza svolgere alcuna azione in cooperazione con OCOA e/o Esercito, né poteva interloquire direttamente con il servizio di intelligence della Marina, l’N2, con il quale si rapportava direttamente soltanto il Comandante Generale della Marina³⁸³.

Ancora precisava che quando era nell’S2, non aveva personale alle sue dipendenze (“*io ero da solo e non avevo personale*”³⁸⁴), non partecipava ad alcun interrogatorio e/o in attività di vigilanza (“*INTERPRETE FOTIA – allora, dunque, “l’S2 raccoglieva informazioni ma non partecipava ad interrogatori e non aveva comunicazioni, cioè non disponeva neanche di un telefono, non aveva un team, un personale che fosse impegnato in azioni, in compiti di vigilanza ma solo si limitava a raccogliere informazioni e poi a darle al Capo dello Stato Maggiore” quindi in sostanza lui dice: “io... questa era il tipo di attività che svolgevo”*³⁸⁵”).

Negli anni ’74 e ’75, in cui Lebel prestò servizio nei Fucilieri Navali, dal Comandante del FUS.NA. dipendevano tre Brigate di cento uomini ciascuna e lo Stato Maggiore, dal cui Comandante dipendevano l’Ufficio del personale (S1), la sezione di intelligence (S2), la sezione operativa S3, cui competeva la esecuzione delle operazioni antisovversive, la logistica S4 e il settore delle comunicazioni S5. All’epoca il Corpo aveva una struttura gerarchica nel senso che soltanto il Comandante del FUS.NA. poteva disporre l’utilizzo delle Brigate per l’esecuzione di operazioni antisovversive pianificate da S2 e S3 e asseverate dal comandante dello Stato Maggiore.

Lebel rimase in servizio nell’ S-2 fino alla rimozione del Capitano di Fregata Pose, avvenuta il 2 ottobre 1975, data in cui il Comandante Pose venne prelevato da casa e sostituito da Carlos Guianze, sostituzione dovuta al fatto che il nuovo Comandante – che comunque rimarrà in questa carica soltanto per sei mesi per poi essere sostituito da Jorge Jaunsolo - aveva il sostegno dell’Esercito, a differenza di Pose. Più esattamente, per quanto risulta dal fascicolo personale di Lebel, egli formalmente continuò ad operare nell’S2 fino al 5 dicembre del 1975, data in cui venne destinato ad altro incarico, ma è evidente che nel breve periodo dopo la sostituzione di Pose e prima del nuovo incarico assegnato a Lebel il nuovo comandante non formulò alcuna valutazione

³⁸² Cfr. *ibidem* pag. 28.

³⁸³ Cfr. ud. 9.07.24, pagg. 10-11.

³⁸⁴ Cfr. *ibidem*.

³⁸⁵ Cfr. *ibid.*, pag. 9.

dell'operato del subordinato (“senza tempo da valutare”, vedi *supra*).

Sul punto, Lebel ha riferito di aver subito un trattamento gravemente discriminatorio nel corso della sua carriera da parte dell'Amministrazione Militare a causa delle posizioni anti-golpiste apertamente manifestate da lui e dai suoi familiari.

A parte l'inserimento nella c.d. lista rossa (vedi *supra*), il teste ha riferito di aver subito, durante la sua carriera in Marina, circa venti sanzioni disciplinari³⁸⁶ e un grave ricatto morale quando, nell'anno 1983, gli fu chiesto di firmare una dichiarazione di adesione al Governo civico-militare e dunque manifestare l'appoggio alla giunta golpista se avesse voluto far operare dalle autorità sanitarie militari, come sarebbe stato suo diritto, la figlia di cinque anni affetta da una grave malattia ossea che la costringeva sulla sedia a rotelle, cosa che egli rifiutò di fare³⁸⁷. Inoltre, fu vittima di due attentati con l'uso di armi da fuoco e bombe molotov: uno diretto contro la casa di famiglia dei suoi genitori e un altro direttamente contro il suo veicolo in cui si trovava insieme alla consorte, i cui autori non vennero mai identificati; in particolare, il secondo attentato avvenne nel corso di una manifestazione anti-golpista³⁸⁸.

Il primo provvedimento disciplinare gli venne inflitto in relazione ad un episodio occorso il 12 marzo 1974 quando una pattuglia della Marina, nell'esercizio di attività di pattugliamento del territorio, aveva fermato e sottoposto a controllo due veicoli civili su cui viaggiavano dieci uomini in possesso di esplosivi, mitragliatrici, strumenti di comunicazione di proprietà dell'Esercito, facenti parte di un gruppo paramilitare, capeggiato da Miguel Sofia, vicino al regime e a servizio dell'Esercito, che stava per compiere un attentato. In ragione di ciò le persone venivano fermate e trasferite presso il FUSNA, ma per questa operazione lui, insieme ad altri due ufficiali, furono dapprima umiliati davanti a tutte le truppe con l'accusa di essere dei traditori e successivamente sanzionati con trenta giorni di arresto, misura disciplinare di massimo rigore³⁸⁹ (è lo stesso episodio richiamato da Lebel nella nota a chiarimento citata nella quale indicava i due colleghi sanzionati negli alfieri Cesar Graceras e Jox Uriarte, vedi *infra*; l'appartenenza di Miguel Sofia al gruppo paramilitare, denominato Squadrone della Morte, autore di numerosi episodi di violenza e omicidio nei confronti di oppositori del regime golpista, membro di associazione per delinquere, è riscontrabile nelle fonti aperte che danno conto delle condanne definitive intervenute, l'ultima delle quali in epoca antecedente e prossima al 16.12.2024).

Tra le sanzioni disciplinari che il teste ha citato, oltre al procedimento davanti il Tribunale d'Onore, di cui si dirà nel prosieguo, ha riferito di aver ricevuto anche un'altra sanzione per aver

³⁸⁶ Cfr. ud. 23.05.24, pagg. 31-32.

³⁸⁷ Cfr. ud. 9.07.24, pag. 26.

³⁸⁸ Cfr. *ibidem*, pag. 36.

³⁸⁹ Cfr. *ibid.*, pagg. 38-40.

parlato, sebbene in maniera informale, col Giudice Recarelli, appartenente all'ordine giudiziario uruguiano, sugli argomenti discussi durante l'udienza davanti all'Autorità Militare, condotta che gli era stata proibita dai suoi superiori, essendo tali argomenti riservati³⁹⁰(il teste ha precisato che in quel periodo il governo democratico aveva invitato gli appartenenti alle forze armate a riferire alla magistratura gli episodi di violazione dei diritti umani che erano avvenuti sotto la dittatura e in questo contesto egli aveva chiesto all'autorità gerarchica della Marina Militare di poter condividere le informazioni che aveva reso davanti al Tribunale d'Onore al giudice, ricevendone un rifiuto. Siccome egli aveva parlato, sia pure in via confidenziale, con il giudice, per tutta risposta lui era stato sanzionato e il giudice Recarelli rimosso).

Secondo il teste tutti questi episodi dimostrerebbero come egli avrebbe subito un atteggiamento ostile, se non discriminatorio, da parte del suo Corpo di appartenenza.

Ritiene la Corte che il teste sia sul punto attendibile poiché egli ha reso dichiarazioni precise, complete, scritte da incoerenze logiche che trovano anche riscontro esterno:

-viene allontanato dall'S2, successivamente alla deposizione del comandante Pose, con decorrenza dal 5.12.1975, poiché ritenuto persona non di fiducia per il regime civico-militare e messo al comando della Brigata 3 del FUSNA fino al 7 giugno 1976 in cui viene destinato ad attività di navigazione sotto Pose (unitamente ad altri ufficiali che si era dissociati dal nuovo corso nel FUS.NA.);

-nel periodo in cui presta servizio nel FUS.NA. sotto il comando di Guianze e Jaunsolo è oggetto di numerosi provvedimenti disciplinari per asserite violazioni della scala gerarchica;

-ancor prima nel marzo 1974 viene sanzionato con trenta giorni di detenzione, unitamente ad altri due alfieri, per l'arresto e il trattamento riservato a dieci civili facenti parte di un gruppo paramilitare al servizio dell'Esercito capeggiato da Miguel Sofia (il c.d. Squadrone della Morte);

-nel 1983 viene sottoposto ad un ricatto morale affinché manifesti adesione al regime dittoriale, per ottenere in cambio le cure per la figlia, colpita da grave malattia ossea;

- vengono compiuti due attentati con armi contro la casa dei suoi genitori e contro il suo veicolo nel corso di una manifestazione contro la dittatura;

-è rinviato a giudizio innanzi al Tribunale Speciale d'Onore per l'udienza del 24.10.2000 poiché accusato, tra altro, di non aver reagito alla pubblicazione di alcuni articoli di stampa, fra cui quello della Brecha dell'8 ott. 2000 sulle sue pretese conoscenze della vicenda Quinteros (vedi *infra*);

- è inserito nella c.d. Lista Rossa redatta sotto la dittatura (anche il padre e il fratello) come soggetto non gradito dal regime;

³⁹⁰ Cfr. ud. 9.07.24, pagg. 45-46.

- per converso nel periodo in cui presta servizio al comando di Vicente Pose, sia nell'S2 sia a bordo della nave petroliera, è destinatario di valutazioni sempre positive;
- viene promosso al grado di Guardiamarina nell'agosto 1976 quando è sotto il comando di Pose.

*

Passando all'esame delle dichiarazioni contenute nel verbale redatto dal Tribunale Speciale di Onore della Marina e nella nota manoscritta al Comandante in Capo della Marina dd.17.11.2000, va preliminarmente affermata la natura documentale dei citati atti e la loro piena utilizzabilità nel presente giudizio.

La nozione di documento dettata dall'art. 234 c.p.p. (1. “*E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo*”) richiede due precise condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della documentazione extraprocessuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento.

Come recita la norma processuale, il documento può avere una natura dichiarativa, cioè incorporare dichiarazioni di scienza provenienti dall'uomo, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.142 del 1992 laddove ha chiarito che l'art. 234 c.p.p. identifica e definisce il documento – come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice – “*in ragione della sua attitudine a rappresentare*”, senza discriminazione tra i diversi modi di rappresentazione e le differenti realtà rappresentate, e in particolare senza operare distinzioni tra rappresentazioni di fatti e rappresentazione di dichiarazioni, con la conseguenza che in linea di principio può costituire prova documentale e pertanto trovare ingresso nel processo penale, qualsiasi documento che riproduca, unitamente ad altri dati, una dichiarazione di scienza, senza che tale circostanza ne impedisca l'utilizzazione processuale, ancorché si tratti di dichiarazioni rese da soggetti che potrebbero assumere nel procedimento la natura di testi ovvero di imputati poiché trattandosi di documentazione extraprocessuale le modalità di acquisizione delle relative dichiarazioni sono sottratte alle stringenti regole proprie del processo penale (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez.III, sent. 20.12.23, n.2784; Cass. Sez.3, sent. del 23.11.2016, n.3397).

E' evidente, peraltro, che l'attitudine del documento a rappresentare si distingue dal contenuto della dichiarazione incorporata nel documento, dovendosi distinguere tra il contenuto e il contenente, cioè tra il documento e la dichiarazione, tra la cosa e l'atto.

Proprio in applicazione di tali principi generali una giurisprudenza di legittimità assolutamente granitica ha costantemente ribadito la piena utilizzabilità, in quanto documenti, dei verbali degli

accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa, così come i processi verbali di constatazione dei dipendenti delle Agenzie delle Entrate, trattandosi di verbali ricognitivi di natura amministrativa (Cass. Sez. II sent. 14.12.23, n. 13451), i verbali con i quali viene documentata l'attività ispettiva di inchiesta svolta da pubblici funzionari (Cass. Sez.VI, sent. 15.3.25, n.20953), come ancora i verbali delle dichiarazioni rese in procedimenti diversi dal processo penale, quali i verbali delle dichiarazioni rese al curatore, i verbali della giustizia amministrativa (vedi, da ultimo, Cass. Sez. III sent. 10.2.23, n. 24932).

Facendo corretta applicazione di tali principi di diritto ai due atti di cui si discute, non può che concludersi per la natura di documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. di entrambi poiché contenenti dichiarazioni di scienza provenienti da Alex Lebel formatisi al di fuori e addirittura più di vent'anni prima del processo, come tali annoverabili nella categoria dei c.d. documenti dichiarativi.

Irrilevanti ai fini dell'utilizzabilità di tali atti sono le dichiarazioni dibattimentali di Lebel sulla circostanza dell'intervenuto ordine di distruzione dei medesimi atteso che si tratta di atti consegnati in copia autentica per via rogatoriale, conservati sia nell'archivio della Segreteria dei diritti umani per il passato recente, che ha provveduto alla consegna e ne ha attestato la provenienza e l'autenticità, sia nell'archivio del Ministero della Difesa, trattandosi di atti formati in seno ad un procedimento di giustizia militare (il verbale delle dichiarazioni innanzi al Tribunale Speciale di Onore della Marina), ovvero manoscritti dal militare Lebel nell'ambito di un'attività assimilabile ad un'attività di inchiesta promossa dal Comandante in Capo della Marina, cui il manoscritto era diretto.

Tanto premesso in punto di utilizzabilità dei citati due documenti, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, va precisato il contesto in cui Lebel rilascia le sue dichiarazioni avanti al Tribunale Speciale di Onore della Marina, cui seguiranno le dichiarazioni scritte indirizzate al Comandante in Capo della Marina.

La lettura del verbale integrale dell'interrogatorio reso da Alex Lebel in data 24.10.2000 dinanzi al citato Tribunale³⁹¹ evidenzia che si tratta di una udienza destinata all'interrogatorio dell'ufficiale nell'ambito di un procedimento promosso contro di lui sulla base di due contestazioni relative a fatti che non sono riportati puntualmente nel verbale, ma che è possibile ricostruire con sufficiente certezza dal tenore dell'interrogatorio (n.d.r., la Corte non ha a disposizione i capi di accusa elevati contro Lebel cui si fa rinvio nel verbale del Tribunale), sebbene si comprenda che i fatti di cui alle contestazioni erano stati oggetto di articoli di stampa e proprio per questo a Lebel veniva chiesto se egli avesse collaborato alla redazione di questi ultimi, circostanza negata dall'accusato.

³⁹¹ Acquisito con ordinanza letta all'udienza del 13.5.25.

Secondo quanto riferito dal teste nel corso della deposizione³⁹², egli, nella sua qualità di “Comandante delle Forze di Salvataggio di Navi e Naufraghi”, aveva dato l’ordine ad alcuni ufficiali di uscire in mare per salvare un peschereccio che stava naufragando e costoro erano stati raggiunti da sanzioni disciplinari perché non avevano potuto “partecipare ad un concorso o un esame”³⁹³, nonostante la partecipazione fosse obbligatoria (n.d.r., si comprende che si trattava di un corso di formazione obbligatorio); in conseguenza di ciò, il superiore gerarchico di Lebel aveva dato l’ordine di punire questi marinai. Secondo l’accusa volta a Lebel, per quanto è dato evincere dal verbale acquisito, egli non avrebbe dato seguito a quest’ordine, astenendosi dal dare esecuzione alla sanzione nei confronti dei suoi sottoposti. Inoltre, egli si era assunto la responsabilità della mancata partecipazione dei suoi subordinati al corso, avendo ritenuto prioritario salvare le vite umane in pericolo. Per questi motivi era stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale d’Onore con l’accusa di aver disubbidito all’ordine di un superiore³⁹⁴ (dichiarazioni riscontrate dal tenore del citato verbale).

Si comprende, altresì, in merito alla seconda contestazione che Lebel venne accusato di aver contribuito alla redazione di alcuni articoli di giornale e/o di aver rilasciato dichiarazioni ai singoli giornalisti redattori in merito alle vicende del naufragio della nave (si tratta della nave della Marina Valiente, naufragata nello scontro con una nave civile) e alla condotta assunta rispetto alle sanzioni disciplinari inflitte ai suoi sottoposti, accusa da lui fermamente respinta.

Proprio per avvalorare il comportamento di cautela da lui tenuto rispetto alle rivelazioni della stampa, Lebel riferiva di essersi attenuto al rispetto dell’ammonimento, rivolto dal Comandante Capo della Marina agli ufficiali presenti ad un pranzo svoltosi nel marzo precedente, di tenere un atteggiamento “molto cauto e misurato con le versioni che apparivano sulla stampa, riferendosi ad una relazione che era stata fatta, non sono sicuro da chi, riguardo ad una possibile revisione della legge di decadenza e riguardo ad un tema di cui si discuteva in quel momento: la formazione di una Commissione della Verità”³⁹⁵. Non solo, ma nel corso del pranzo, il Comandante Capo aveva sostenuto in riferimento al tema dei *desaparecidos* “il fatto che la nostra istituzione non aveva, riguardo gli attacchi di stampa, gli stessi problemi degli altri camerati”. Per come sostenuto da Lebel nel corso del suo interrogatorio, egli aveva ritenuto di dover informare riservatamente alla fine del pranzo il Comandante in Capo che “non poteva esser completamente così poiché avevamo alcuni casi che, anche se non erano oggetto della discussione in quel momento, potevano riguardarci direttamente”.

³⁹² Cfr. ud. 9.07.24, pag. 66.

³⁹³ *Ibidem*.

³⁹⁴ Cfr. ud. cit., pag. 67, cfr. anche verbale del Tribunale d’Onore, cit.

³⁹⁵ Cfr. Verbale del Tribunale d’Onore, pag. 5.

E qui Lebel menziona tre articoli di stampa: due pubblicati sul settimanale Brecha il 6 e il 13 ottobre 2000 e uno sul quotidiano “La Repubblica” l’8 ottobre 2000, nei quali un giornalista “*riferisce che io avrei delle informazioni riguardo ad una desaparecida di nome Elena Quinteros e questo fatto attribuisce al Corpo dei Fucilieri Navali*”.

In effetti, pochi giorni prima della sua audizione davanti l’Autorità di Giustizia Militare, fissata per il giorno 24 ottobre 2000, era stato pubblicato un articolo in cui si affermava che Lebel potesse essere a conoscenza della sorte di Elena QUINTEROS³⁹⁶, articolo da identificarsi in quello già citato dai testi Larrobla Caraballo e Rico Fernandez³⁹⁷, che ne collocano la pubblicazione nel giorno 6 ottobre 2000, acquisito su produzione della Parte Civile Presidenza del Consiglio.

A seguito di tale pubblicazione che lo stesso Lebel consegnava al Tribunale, unitamente agli altri due articoli, nel corso dell’udienza, furono chiesti a Lebel chiarimenti su quanto riportato dalla stampa, circostanza confermata nella deposizione dibattimentale (“*PRESIDENTE – Le chiedono informazioni all’interno del procedimento? Dopo la pubblicazione dell’articolo di stampa, su QUINTEROS? INTERPRETE FOTIA – “sì. Sì....”*”³⁹⁸)

In relazione al contenuto dell’articolo pubblicato su Brecha il 6 ottobre Lebel, sollecitato dalle domande del Tribunale Militare, dopo aver affermato che alcune delle notizie riportate nel testo erano vere, negava di aver dato alla giornalista le relative informazioni sulla sorte di Elena Quinteros e sul coinvolgimento del FUS.NA. e che esse erano a conoscenza di molti altri ufficiali, con ciò alludendo al fatto che altri potessero essere le fonti di informazione della stampa (n.d.r. l’uso del grassetto nelle citazioni che seguono sono a cura della scrivente: “... *alcune delle cose che dice sono vere, ma c’è da dire questa cosa qua, io posso saperlo, ma eravamo più di 20 ufficiali che potevano essere collegati a quanto questa giornalista può dire. Ossia che qua sottolineare e dire che sono chi ha la chiavenon è esclusivo del Capitano Lebel*”, affermazione ribadita oltre” certamente qui c’è una quantità di verità conosciuta da tutti, o per lo meno da una grandissima maggioranza dei nostri Ufficiali...Se avessi una chiave, questa chiave potrebbe essere di tutti quelli che erano nella stessa unità in un determinato momento. Sì, molti ufficiali, molti, molti più di quelli che furono nei Fucilieri in quell’epoca sanno quello che ognuno di noi ha fatto lì”). Ed ancora: “Il Capitano Gianze (ndr. Guianze) non era nel Corpo dei Fucilieri quando successe questo fatto (n.d.r., la scomparsa della Quinteros) ma c’era il Capitano Jaunsolo. Non sono punito, anzi ho la certezza di non essere stato sanzionato per aver manifestato contro la tortura. *Qua il fatto centrale è se la detenuta Elena Quinteros stette nel Corpo dei Fucilieri Navali. Questo non è sbagliato, questi temi hanno un’importanza giurisdizionale dato che stiamo parlando di una desaparecida.*

³⁹⁶ Cfr. ud. 9.07.25, pag. 67.

³⁹⁷ Cfr. teste Larrobla, ud. 14.02.23, pag. 86, teste Rico Fernandez, ud. 16.03.23, pag. 116.

³⁹⁸ Cfr. ud. 9.07.24, pag. 67.

*Qui (n.d.r., nell'articolo) si assicura che questi dettagli non sono gli unici che sono a conoscenza di "Lebel", per quanto riguarda la violazione dei diritti umani è un apprezzamento del giornalista*³⁹⁹).

Richiesto di precisare quali contenuti dell'articolo non corrispondessero al vero, con particolare riguardo all'uso della tortura negli interrogatori, cui egli si dichiarava contrario, Lebel affermava che *"..a partire dalla presenza del Capitano Guianze, lui disse a noi ufficiali che eravamo lì, che non potevamo continuare con i panni tiepidi dati gli esiti che otteneva l'Esercito con altri procedimenti"*. Ed ancora, sulla vicenda Quinteros affermava: *"La detenuta Elena Quinteros era nell'unità, nello specifico Larcebeau descrive i dettagli sul fatto che era scappata e diede l'ordine a tutti noi ufficiali che eravamo lì, che di questo tema non si parlasse più. Quel giorno uscì la comunicazione, data la protesta del governo del Venezuela, che il caso era chiuso"*, precisando, a domanda del Tribunale, che lui accennò la vicenda Quinteros al Comandante Capo della Marina Pazos, dopo il pranzo con i Capitani di Vascello. L'unico che gli domandò informazioni su situazioni che potevano coinvolgere in condotte di violazione dei diritti umani i Fucilieri Navali fu il Comandante Capo Ammiraglio Ruiz prima di procedere a delle nomine e nell'occasione gli riferì del coinvolgimento della Marina nella vicenda di Elena Quinteros (*"...io l'unica cosa che dissi è una cosa che tuttavia era "sotto il tappeto", gli dissi la cosa di Elena Quinteros, che coinvolgeva un'unità dell'Armata..."*⁴⁰⁰).

Considerando che l'articolo di stampa era stato pubblicato prima della deposizione davanti al Tribunale Speciale d'Onore, sicché una "fuga di notizie" ascrivibile al medesimo non era ipotizzabile, compulsato dalla Corte di Assise su come il giornalista avesse potuto essere a conoscenza che lui era in possesso di notizie sulla sorte della Quinteros, il teste ha dichiarato che non aveva rivelato a nessuno, almeno fino a quel momento, le informazioni in suo possesso, se non al suo vecchio Comandante, il Capitano Pose, con cui aveva parlato nel lontano 1976, rendendogli noto quanto aveva appreso sulla sorte della militante del PVP (vedi *infra*), ipotizzando che l'autrice della pubblicazione fosse venuta in possesso di informazioni sulla vicenda di Elena Quinteros da più persone, ribadendo quanto già dichiarato al Tribunale Speciale rispetto alla diffusa conoscenza in ambito militare della vicenda Quinteros e del coinvolgimento del FUSNA (c.f.r, *"questa giornalista aveva informazioni credo... che erano quelle in possesso di molte persone, di... rispetto a quello che era accaduto con... nel caso di Elena QUINTEROS"*³³⁷).

Alla luce delle dichiarazioni rese al Tribunale Speciale di Onore, il Comandante Capo della Marina, Vice-Ammiraglio Francisco Pazos Maresca, in data 17 novembre 2000, con nota riservata,

³⁹⁹ Cfr. verbale Tribunale d'Onore cit.

⁴⁰⁰ Cfr. *ibidem*.

ordinò a Lebel di fornire dei chiarimenti dettagliati e documentati sulle dichiarazioni da lui rese ai fogli 60, 61, 67, 68 e 69 del verbale redatto in seno alla giustizia militare e “ *in particolare ... tutte le informazioni che possiede in merito alla Sig.ra Elena Quinteros. Inoltre dovrà relazionare sulle supposte violazioni dei diritti umani, su cui Lei ha affermato di possedere informazioni* ”, dando conto che le informazioni che avrebbe reso saranno trasmesse all’Autorità Esecutiva⁴⁰¹.

A fronte di tale ordine Lebel redigeva una nota manoscritta indirizzata al Comandante in Capo, con la quale egli forniva i chiarimenti richiesti sulle dichiarazioni rese al Tribunale Speciale d’Onore sulla vicenda della *desaparecida* Quinteros e sulle violazioni dei diritti umani commessi dalla Marina durante il regime di fatto⁴⁰².

Prima di analizzare il contenuto di tale documento va precisato che:

- si tratta di un atto conservato in copia autentica nell’Archivio della Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent, all’interno del fascicolo personale del CN (R) Alex Lebel, il cui originale è custodito dal Corpo della Marina Militare – Ministero della Difesa Nazionale, come risulta dall’ attestazione dd. 7.9.2018 di autenticità all’originale della copia trasmessa tramite rogatoria con apposizione di *apostille* in conformità al diritto internazionale;

-tali elementi non consentono di dubitare dell’esistenza e autenticità di tale atto nonostante le dichiarazioni rese da Lebel circa l’adozione di un provvedimento di distruzione del documento nell’ambito di un contenzioso amministrativo da lui promosso per ottenere l’annullamento del provvedimento disciplinare adottato all’esito dei quel procedimento militare (per quanto è dato comprendere alla Corte dalle dichiarazioni del teste: “ *questo documento che stiamo leggendo... non è più esist... è come se non fosse esistente perché un Tribunale, in un contenzioso amministrativo, ha deciso di distrug... ha decretato, ha... ha disposto di distruggere tutta la documentazione che formalmente era stata prodotta. Quindi attraverso la risoluzione del Ministero della Difesa del 6 agosto del 2007, risoluzione numero 84516, questo materiale è stato distrutto, quin... doveva essere... avrebbe dovuto essere distrutto secondo questa risoluzione. Quindi quello che voi mi state chiedendo è qualcosa che si basa su dei documenti che teoricamente non dovrebbero esistere, quindi io posso rispondere a tutte le domande che volete, ma...*⁴⁰³; poi a pag. 51 ud.9.7.24 nuovamente afferma di aver fatto ricorso al Tribunale Amministrativo avverso il provvedimento del Tribunale di Onore (contenzioso amm. N. 7762) all’esito del quale è intervenuta la risoluzione del Ministro della Difesa che annullava la procedura, dichiarando la nullità di quanto acquisito;

⁴⁰¹ Cfr. lettera del Comandante i Capo della Marina Francisco Pazos Maresca, prodotta dal PM ed acquisita all’udienza del 14.2.23.

⁴⁰² Cfr. nota manoscritta di Lebel, in risposta alla lettera del Comandante in Capo della Marina di cui alla nota precedente, acquisita al fascicolo processuale in pari data.

⁴⁰³ Cfr. ud.23.05.24, pag. 64.

nell'occasione il comandante della Marina gli aveva comunicato che la documentazione era stata distrutta);

- la conferma dell'autenticità del documento da parte del giudice che aveva tenuto la videoconferenza nella quale il P.M. aveva sentito a sommarie informazioni Lebel nel corso delle indagini, del cui verbale l'organo dell'Accusa ha dato lettura in sede di audizione del teste a confutazione delle sue dichiarazioni: “*A questo punto il P.M. rappresenta al Giudice Rodriguez che... che il teste sta affermando che i documenti che gli sono stati letti non sono veri, nonostante siano atti ufficiali; chiede, pertanto, al Giudice Rodriguez di pronunciarsi circa la regolarità di tali documenti e ammonire il teste circa il reato di falsa informazione al Pubblico Ministero previsto dalla legge italiana*” e il Giudice Rodriguez afferma l'autenticità della documentazione di cui è stata data lettura⁴⁰⁴;

- si tratta di un manoscritto autografo, vergato a mano, riconosciuto da Lebel come proveniente da lui nel corso dell'esame⁴⁰⁵, già riconosciuto nell'audizione innanzi al P.M. (“*Riconosco anche queste dichiarazioni che sono quelle rese anche a Recarelli e riconosco anche la firma che è la mia. L'ho scritto e fatto con la mia grafia e c'è la mia firma, quindi ho scritto io le dichiarazioni che mi si leggono*”⁴⁰⁶).

In conclusione, la nota a chiarimenti indirizzata al Comandante in capo della Marina in data 17.11.2000 è autentica e proviene da Alex Lebel, è stata da lui vergata a mano, sottoscritta e riconosciuta nel processo, è conservata nell'Archivio della Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent e nell'Archivio del Ministero della Difesa quale parte integrante del *legajo* dell'ufficiale di Marina ed è stata legittimamente acquisita dal P.M. a mezzo rogatoria internazionale nel rispetto delle formalità previste dalla normativa processuale interna e internazionale.

L'atto, al pari del verbale redatto in forma riassuntiva dell'udienza innanzi al Tribunale del 24.10.2000, è un documento di natura dichiarativa ai sensi dell'art. 234 c.p.p. poiché formato prima e al di fuori del processo, come tale pienamente utilizzabile nel giudizio.

*

Passando al contenuto del documento, Lebel rassegnava le seguenti informazioni al Comandante in capo della Marina (n.d.r., il carattere in grassetto è a cura della scrivente).

Così, precisando quanto da lui dichiarato al foglio 61 della deposizione davanti al Tribunale Speciale d'Onore, Lebel affermava: in relazione alle dichiarazioni sulle violazioni dei diritti umani al punto n. “*3) In relazione alle violazioni dei diritti Umani, devo dire che, effettivamente ci furono*

⁴⁰⁴ Cfr. ud. cit., pag. 65.

⁴⁰⁵ Cfr. *ibidem*, pagg. 81 e 83.

⁴⁰⁶ *Ibid.*, pag. 82.

reiterate violazioni. Eravamo in un regime dittoriale e non esisteva alcun tipo di garanzie individuali che abitualmente sono sancite in uno Stato di Diritto. Durante il mio passaggio nel corpo dei Fucilieri Navali, ho partecipato a diversi tipi di operazioni, di perquisizioni, detenzioni di cittadini e interrogatori a detenuti, tutto questo nel quadro di un governo democratico è una violazione dei diritti.”; in relazione alla vicenda di Elena Quinteros al punto n 4) nel fs. 67 affermo che, la Sig.ra Elena Quinteros era detenuta nei Fucilieri, prima della sua scomparsa. Che a partire dalla sostituzione del Comando dei fucilieri, dal Capitano di Fregata Vicente Pose al Capitano di Fregata [illeggibile; n.d.r. si legge Carlos Guianze nel testo originale], si riorganizza la struttura interna, limitando la gestione delle operazioni, e fondamentalmente dei detenuti (la loro vita e interrogatorio) a un gruppo molto ridotto di Ufficiali, e personale subalterno. Si modifica l’operatività poiché non si operava apertamente, ma sotto copertura (in borghese). In questo quadro, si ordinò l’uso di metodi di maggiore pressione negli interrogatori, concretamente, si passò dal “buco”, il logoramento di lunghe ore di interrogatorio, contraddittori, all’impiego della picaña e del sottomarino. Ai primi partecipai, ai secondi no. Manifestai il mio rifiuto e fui destituito (n.d.r., si darà conto infra di come il termine spagnolo “relevado”, presente nel testo in lingua originale, deve essere più correttamente tradotto con il termine italiano “sostituito” in luogo di “destituito”) come ufficiale di Intelligence dall’Alfiere di vascello Jorge Troccoli. La grande maggioranza degli Ufficiali si dimostrò contraria ai nuovi procedimenti. In particolare ricordo l’allora alfiere Juan Gonzales e Hector Corb c’era l’alfiere Larcebeau, alfiere Uriante, alfiere Raul Martinez e altri, che ora non ricordo. Debbo aggiungere che ci sono particolari che non ho molto presenti, perché sono avvenuti 25 anni fa”; nuovamente in relazione alla violazione dei diritti umani, Lebel al punto 9 nega di essere a conoscenza di informazioni rivelatrici di tali violazioni relativi ad altri organi militari e di polizia : punto 9) In riferimento a quanto espresso nel fs.61, l’informazione che posso apportare sulla violazione dei diritti umani è quella legata al mio passaggio nel corpo dei Fucilieri Navali, delle operazioni cui partecipai (più di 500), le operazioni sotto copertura, gli interrogatori e le perquisizioni di abitazioni. Non ho mai partecipato in operazioni o in altro tipo di azioni, con membri dell’Esercito o della Forza Aerea, né tantomeno ho avuto accesso a informazioni che mi indicassero che nella loro unità si violavano i diritti umani. Lo stesso riferito alla Polizia o organismi congiunti. Ogni mia attività e presenza è avvenuta nei Fucilieri Navali”; in relazione alla sanzione disciplinare a lui irrogata – cui aveva fatto riferimento nelle dichiarazioni rese al Tribunale Speciale d’Onore - precisa al punto 5) ”Nel fs.68 dichiaro che fui sanzionato in conseguenza della detenzione di un gruppo paramilitare, composto da dieci civili, i quali possedevano armamenti militari e apparecchiature di comunicazione fornite dall’allora t.te (illeggibile) Banadino, per realizzare attentati. In questo caso, una pattuglia del FUSNA vicino a

plaza Zabala, ferma due veicoli che sono condotti al FUSNA. L'allora alfiere Cesar Graceras era il comandante di guardia e l'alfiere Jox Uriarte era Ufficiale di guardia, io ero ufficiale di intelligence. Come conseguenza del trattamento che ricevettero i detenuti, noi tre ufficiali fummo sanzionati. Pochi giorni dopo questi fatti, la casa dei miei genitori subisce un attentato"; infine, sul tema dei diritti umani, ancora, al punto 6) Nel fs.68 dichiaro che l'unica persona che mi chiese qualche volta, in forma puntuale, del caso dei desaparecidos, fu l'allora Comandante in Capo della Marina Viceammiraglio Gualberto Ruiz. Questo fatto si produsse approssimativamente nell'aprile 1998 nel suo ufficio", confermando quanto aveva riferito al Tribunale Speciale di Onore⁴⁰⁷.

La parte della nota di diretta rilevanza per il presente giudizio è la seguente:

-a pag. 4 della nota manoscritta, sempre sulla vicenda della Quinteros, a chiarimento di quanto già dichiarato davanti al Tribunale, Lebel scrive: 7- *Nel fs. 69, dimostro che, l'allora alfiere Juan Carlos Larcebeau, è chi commenta nella sala degli ufficiali, i particolari dell'operazione che aveva realizzato insieme all'alfiere Jorge Troccoli, nella quale (conformemente alle sue dichiarazioni) "la detenuta aveva tentato di scappare, mentre cercava un contatto davanti all'Ambasciata del Venezuela", che: "avevano dovuto colpire una persona che aveva preso le sue difese".*

Ricordo che era stata utilizzata una Volkswagen, che serviva per le operazioni sotto copertura. La detenuta è reintegrata e quella notte viene trasferita, e la stampa subito informata di questi fatti, ed è allora che il Capitano Jamsolo (rectius Juansolo nel testo originale) riunisce nella sala degli ufficiali lo Stato Maggiore, disponendo che: "del tema QUINTEROS non si parlerà più".

Questo passaggio chiarisce e precisa, in parte correggendole, le dichiarazioni assai sintetiche verbalizzate innanzi al Tribunale d'Onore secondo cui *"la detenuta Elena Quinteros era nell'unità, nello specifico Larcebeau descrive i dettagli sul fatto che era scappata e diede l'ordine a tutti noi Ufficiali che eravamo lì, che di questo tema non si parlasse più. Quel giorno uscì la comunicazione del Governo, data la protesta del governo del Venezuela, che il caso era chiuso* (l'uso del grassetto è a cura della scrivente)".

In sede dibattimentale, Lebel ha precisato⁴⁰⁸ che, dopo l'audizione resa davanti al Tribunale Speciale d'Onore, aveva riferito le medesime informazioni al Giudice ordinario uruguiano Recarelli (in uruguiano Recarrei) e lo stesso aveva fatto nelle dichiarazioni rese nelle indagini al p.m., sebbene in via confidenziale, poiché la Marina Militare gli aveva proibito di deporre nel procedimento pendente davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria per la sparizione dei Elena Quinteros, divulgando quanto già riferito all'Autorità Militare, vincolandolo così al segreto.

⁴⁰⁷ Cfr. verbale Tribunale d'Onore, pag. 10.

⁴⁰⁸ Cfr. ud. 9.07.24, pag. 62.

*

Ebbene, nel corso della lunga e faticosa deposizione dibattimentale, assunta nelle udienze del 23 maggio e del 9 luglio 2024, celebrate in videoconferenza, il teste ha confermato il contenuto delle dichiarazioni rese al Tribunale di Onore e soprattutto i chiarimenti di cui alla nota manoscritta del 17.11.2000 soltanto in parte, affermando e poi negando la partecipazione di Troccoli nel “sequestro dell’ambasciata”, ridimensionando alcune delle sue dichiarazioni proprio in relazione alla vicenda di Elena Quinteros ed incorrendo in incertezze, imprecisioni, contraddizioni nella ricostruzione degli avvenimenti risalenti a circa cinquanta anni prima.

Nel dettaglio.

Il teste ha pacificamente confermato quanto dichiarato sia davanti al Tribunale di Onore sia nella nota manoscritta (vedi §4 riferimento fg.67) in merito al mutamento intervenuto soprattutto nelle modalità con le quali venivano condotti gli interrogatori degli oppositori politici detenuti dopo il cambio del vertice dello Stato Maggiore del FUS.NA. da cui dipendevano gli uffici di intelligence.

Per quanto precisato dal teste, il cambiamento nell’operatività del FUSNA (“*lo stesso giorno della deposizione di Pose, il Capitano Guianze dice che sarebbero cambiate le norme, insomma, le disposizioni per il ..la gestione della ...della Unità*”⁴⁰⁹) ed in particolare dell’S2 il cambio di gestione riguardò il ricorso all’utilizzo della tortura negli interrogatori. Sebbene il nuovo comandante Guianze non ne avesse fatto esplicita menzione, fin dal primo momento del suo insediamento aveva invitato ad andarsene tutti gli ufficiali che non fossero d’accordo con tali metodi (“*allora, nel momento in cui lui dice questo, dice: «allora, tutti gli Ufficiali che non sono d'accordo si alzano e se ne vadano» e lui (Lebel) è uno di quelli che se n'è andato, e sono stati undici ad andarsene....allora, dunque, lui non era d'accordo con il pensiero del nuovo Comandante che anche se non l'ha detto direttamente, tutti hanno capito che si riferiva al fatto che negli interrogatori si sarebbe usata la... fatto ricorso alla tortura*”⁴¹⁰). Cambio di modalità operative a cui il teste aveva fatto riferimento sia nelle dichiarazioni innanzi al Tribunale Speciale di Onore (“*..a partire dalla presenza del Capitano Guianze, lui disse a noi ufficiali che eravamo lì, che non potevamo continuare con i panni tiepidi dati gli esiti che otteneva l'Esercito con altri procedimenti*”) sia al punto 4 della nota scritta di chiarimenti al Comandante in Capo della Marina (vedi, *supra*).

Dunque, il teste si era rifiutato di utilizzare i metodi di interrogatorio decisi dal nuovo comandante del FUSNA, manifestando esplicitamente la sua contrarietà, come confermato anche a

⁴⁰⁹ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 29.

⁴¹⁰ Cfr. *ibidem*, pag. 53.

seguito della contestazione da parte del PM del verbale di S.I.T. rese il 30 luglio 2020 (cfr., *PUBBLICO MINISTERO – allora passiamo... allora le contesto che... quando è stato sentito dal Pubblico Ministero... la domanda è: "Il buco, la picaña, il sottomarino, erano dei metodi che si applicavano agli interrogatori?"*, risposta: *"Non so cosa fosse il buco. La picaña sono dei giochi elettrici, mentre il sottomarino è l'immersione del detenuto in acqua. Su queste cose hanno scritto libri..."*, eccetera. *"Quando c'era Pose non si interrogavano in questo modo i detenuti; per il periodo successivo bisognerebbe chiedere a Guianze. Io sono Ufficiale della Marina non torturatore, per cui sono contrario a questi metodi"*. Domanda: *"Lei era contrario a questi metodi?"*, risposta: *"Sì, lo dissi anche, e sono stato tacciato come antigolpista"*⁴¹¹).

Tale circostanza è riportata anche nella citata nota di risposta al Comandante della Marina del 17 novembre 2000, in cui aveva riferito, come già richiamato in precedenza, letteralmente che: *"In questo quadro, si ordinò l'uso di metodi di maggiore pressione negli interrogatori, concretamente, si passò dal "buco", il logoramento di lunghe ore di interrogatorio, contraddittori, all'impiego della picaña e del sottomarino. Ai primi partecipai, ai secondi no"* (§4 riferimento fg.67), ribadendo nell'esame dibattimentale di non aver mai partecipato ad interrogatori in cui si utilizzavano forme di torture.

Sul punto, le dichiarazioni del teste Lebel trovano riscontro esterno pieno ed indiscutibile nella messe di dati probatori di natura dichiarativa e documentale acquisiti nell'istruttoria, di cui si è dato ampio conto *supra*, a cominciare dalle testimonianze rese da coloro che subirono la tortura per finire con le stesse ammissioni contenute nella 2^a Relazione della Marina Militare al Presidente della Repubblica dell'Uruguay e nella Relazione finale della Commissione per la Pace.

La contrarietà di Lebel all'utilizzo della tortura negli interrogatori dei detenuti politici è netta e ribadita sia davanti alla giustizia militare sia davanti alla Corte, sebbene nelle informazioni rese innanzi al P.M. egli neghi di conoscere la pratica del buco, ossia il sottoporre il detenuto a lunghi e defatiganti interrogatori, che, invece, ammette di aver egli stesso praticato.

A seguito del rifiuto opposto, il teste era stato rimosso dal suo posto in quanto ritenuto non affidabile dal regime politico-militare⁴¹², rimozione operata dal Comandante Guianze ("INTERPRETE FOTIA – *"allora, lui ha detto esplicitamente a me... direttamente a me, che io non ero una persona affidabile, non ero affidabile... non ero di fiducia, né per lui né per il processo civico-militare... il nome che si dava alla dittatura"*⁴¹³). Infatti, il teste ha precisato che egli, per i sentimenti antigolpisti suoi e della sua famiglia, era stato incluso nella c.d. lista rossa che era stata stilata dallo Stato Maggiore del Comando della Marina (N-2), insieme ai propri familiari (P.M.:

⁴¹¹ *Ibidem.*, pag. 55.

⁴¹² Cfr. ud. 23.05.24, pag. 56.

⁴¹³ *Ibidem.*

lei...lei era incluso in questa lista rossa? Interprete Fotia-si` con molto orgoglio”), circostanza scoperta solo successivamente quando il fratello divenne il Capo di Stato Maggiore della Marina (n.d.r., si intende dopo la caduta del regime)), così come a causa dei sentimenti antigolpisti era stato colpito da numerose sanzioni disciplinari (vedi *supra*).

Nel corso della deposizione dibattimentale è stato possibile chiarire un passaggio della citata nota di risposta indirizzata da Lebel al Comandante Capo della Marina in merito al soggetto che aveva proceduto alla sua rimozione dall’S-2, indicato in Guianze, risultando che vi era stato un errore nella traduzione di un passaggio della sua nota scritta al Comandante della Marina (tradotto testualmente in italiano dal traduttore nominato : “*Manifestai il mio rifiuto e fui destituito come Ufficiale di Intelligence dall’Alfiere di Vascello Jorge Troccoli*”), laddove il termine spagnolo “*relevado*” era stato tradotto erroneamente con “*destituito*”, in luogo di “*sostituito*”⁴¹⁴.

La pacifica correttezza della traduzione offerta in udienza dall’interprete della Corte, profonda conoscitrice della lingua, è confermata da un argomento di ordine logico secondo cui un tale potere di rimozione appartiene in ogni ordinamento militare al Comandante, appunto Guianze, che rappresentava in quel momento il vertice dello Stato Maggiore del FUS.NA. da cui dipendeva l’unità di intelligence S2.

Meno precise sono state, invece, le dichiarazioni dibattimentali del teste sulla circostanza che fosse stato o meno Troccoli l’ufficiale che lo aveva sostituito al comando dell’S2 a seguito della sua rimozione. Il teste ha inizialmente dichiarato di non ricordare se a sostituirlo fosse stato l’imputato o un altro Ufficiale di Marina, per poi rispondere affermativamente dopo aver ricevuto lettura di quanto dichiarato nella citata risposta scritta al Comandante Capo della Marina (“*Allora, confermo che sono stato sanzionato per non aver accettato quello che mi è stato chiesto di fare. Per quanto riguarda il relevo da parte di TROCCOLI, sono stato relevado, da lui quindi...”*... “*sostituito*”*da lui, ma non c’è stato uno scambio di niente formalmente, diciamo semplicemente, io non potevo entrare più in quel luogo perché nel frattempo mi era stato assegnato un altro compito, fuori... fuori dallo Stato Maggiore*”⁴¹⁵; per poi precisare nella pagina successiva del verbale “*alla fine, io credo di sì, perché nel momento in cui non posso più entrare nel posto dove prima lavoravo perché, insomma, mi è stato assegnato un altro compito che non posso entrare, presumo di sì, però se è venuto TROCCOLI, Larcebeau, Martinez, o qualsiasi altro, non lo so*”. Circostanza ribadita in sede di controesame laddove ha precisato che non ricordava se l’avvicendamento con TROCCOLI fosse avvenuto contestualmente alla sua rimozione⁴¹⁶.

⁴¹⁴ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 59.

⁴¹⁵ *Ibidem.*, pag. 68.

⁴¹⁶ Cfr. ud. 9.07.24, pag. 12.

La lettura del fascicolo personale dell'imputato (il c.d. *legajo*), prodotto dal PM e acquisito in sede di ammissione delle prove, offre un dato certo, cioè che TROCCOLI venne assegnato al comando del S2 il 6 febbraio 1976, dopo aver avuto il comando della Brigata 1 fino al 19.12.1975 per poi essere assegnato al comando dell'S3, durante il quale si era messo in evidenza predisponendo un Piano di Addestramento per l'anno 1976 per aumentare l'operatività del Corpo, che era stato approvato dai comandi superiori, mentre Lebel cessò di far parte dell' S2 il 5 dicembre dell'anno precedente, essendo stato a lui conferito l'incarico di comandante della Brigata 3, settore non alle dipendenze dirette dello Stato Maggior, nulla potendo affermare in merito al periodo di interregno, cioè, su chi avesse avuto il comando dell'S-2 dopo l'uscita di Lebel e prima della nomina di Troccoli.

Nel frattempo, essendo stato rimosso dai compiti di *intelligence* “*non poteva entrare più in quel luogo perché nel frattempo mi era stato assegnato un altro compito, fuori....fuori dallo Stato Maggiore*”⁴¹⁷ e fino all'assegnazione ad altro incarico avvenuto solo successivamente (vedi *infra*) Lebel, al pari degli altri ufficiali dissidenti, non ricoprivano funzioni operative.

Il teste ha anche riferito che proprio con la nuova gestione del FUSNA ad opera di Guianze e Jaunsolo furono assegnati al Corpo dei Fucilieri Navali con ruoli di comando dei settori dell'S2 e dell'S3 rispettivamente l'imputato Troccoli e l'alfiere Juan Carlos Larcerbeau, due ufficiali che avevano il gradimento dell'esercito, più anziani di lui di qualche anno, conosciuti alla Scuola Navale nell'anno 1966, che riferivano direttamente al Capo di Stato Maggiore Jaunsolo. Quanto a Troccoli, il teste ha riferito che non aveva avuto rapporti di frequentazione speciali con lui né quando frequentavano l'accademia né quando erano stati assegnati entrambi al Corpo dei Fucilieri Navali.

Tali affermazioni hanno trovato comprova riscontro esterno poiché, oltre a quanto riferito per Troccoli, in merito a Larcebeau dal fascicolo personale relativo al periodo di servizio 1.12.1975-30.11.1976, prodotto dal p.m. in sede di ammissione delle prove, risulta che egli venne nominato a capo dell'S3 dal 19.12.1975, sostituì Troccoli nel comando dell'S2 durante l'assenza per licenza del medesimo nel periodo 7.2.76-3.3.76, collaborò con successo e impegno con l'S2 e venne nominato ufficiale di collegamento con l'OCOA con decorrenza dal 22 giugno 1976, sostituendo Troccoli nella medesima funzione e ricoprendola fino al 2 novembre 1976.

In conclusione, i fascicoli personali dei soggetti interessati, Lebel, Troccoli e Larcebeau, consentono di ricostruire documentalmente gli incarichi ed avvicendamenti dei medesimi e di superare eventuali incertezze della testimonianza su aspetti che il teste potrebbe aver dimenticato, visto il lunghissimo tempo trascorso, o addirittura non conosciuto con compiutezza riguardando la

⁴¹⁷ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 68.

carriera di altri.

In merito alla *Computadora*, il teste ha riferito che durante il comando di Jaunsolo venne costituita tale unità cui vennero assegnati un gruppo di ufficiali che divenne ed operò come una sorta di unità indipendente, con l'esclusiva gestione delle azioni antisovversive, ma solo dopo la caduta della dittatura aveva appreso che gli oppositori politici erano stati detenuti nel FUSNA in assenza di alcun provvedimento dell'attività giudiziaria e ivi erano stati torturati, come testimoniato da molte persone (PUBBLICO MINISTERO – ecco, *e queste due che le ho detto, "Picana" e "Sottomarino" erano attività praticate dal '74 in avanti dalla Computadora o da qualche altro organismo? ... INTERPRETE FOTIA – allora, "mentre io ero lì, mentre io ero lì non mi risulta, perché non ho mai visto che si svolgessero queste azioni, però sì, mi risulta che durante la dittatura molte persone hanno testimoniato di aver... di essere state sottoposte a queste attività, ma io mentre ero lì non ho visto queste attività, queste attività"*⁴¹⁸).

In relazione alle sue vicende lavorative ha aggiunto che l'8 giugno 1976 il suo vecchio Comandante, il Capitano Vicente Pose, riusciva a farlo trasferire dai Fucilieri e assegnare, al pari di altri ufficiali che avevano rifiutato come lui il nuovo “corso” del FUS.NA., sotto il suo comando su una petroliera della Marina⁴¹⁹ che effettuava il carico di petrolio in Algeria. Specificava, e questo è un dato importante nel quadro probatorio del processo, che navigavano per circa un mese, per poi tornare a Montevideo per effettuare lo scarico del greggio, che durava tre giorni, e salpare nuovamente per un nuovo viaggio della durata di un mese.

Questo dato è sostanzialmente confermato dal *legajo* del teste poiché è vero che nella data dell'8 giugno 1976 Lebel fu trasferito a compiti di navigazione sotto il comando di Pose, sebbene la destinazione dei viaggi (o almeno dei primi viaggi documentati nel *legajo* come effettuati non fu l'Algeria, ma altri paesi produttori di petrolio - il primo viaggio che risulta dalla sua scheda era stato fatto in Brasile, il secondo verso il porto nigeriano di Bonne e il terzo verso il Venezuela, vedi *supra*).

Ed è proprio durante una delle soste a Montevideo tra un viaggio e l'altro che si verificava l'episodio in cui Lebel venne a conoscenza del coinvolgimento del FUS.NA. nella vicenda del sequestro di Elena Quinteros, che è stato, successivamente, oggetto delle sue dichiarazioni al Tribunale Speciale d'Onore e confermato nella nota a chiarimenti.

Nell'esame dibattimentale il teste ha riferito quanto segue in merito alle sue conoscenze della vicenda dell'attivista del PVP, precisando che quando era avvenuto il sequestro di Elena Quinteros all'interno dell'Ambasciata del Venezuela il 28 giugno 1976, lui era salpato da quattro giorni,

⁴¹⁸ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 51.

⁴¹⁹ Cfr. ud. cit., pag. 32.

precisamente il 24 giugno, per raggiungere la Nigeria con il ruolo di terzo ufficiale di Marina, ed aveva saputo dell'avvenimento dalla stampa soltanto al suo ritorno in Uruguay il 21 luglio (del tutto verosimile considerato che egli era a cinquemila miglia di distanza, non era più in servizio nel FUSNA e non vi erano i media attuali per la divulgazione delle notizie di interesse pubblico).

In quei giorni, in cui la nave su cui era imbarcato era alla fonda a Montevideo, si era dovuto recare presso la sua precedente unità, il FUS.NA., per firmare dei documenti amministrativi personali relativi alle sue qualifiche, procedura del tutto normale a seguito del cambio di ruolo; ciò avveniva tra il 21 ed il 27 luglio, data della sua ripartenza in mare, non ricordando egli con esattezza il giorno.

Nel mentre si intratteneva all'interno di una sala piuttosto grande in cui erano presenti più ufficiali, aveva notato Larcebeau, circondato da una decina di colleghi, raccontare della vicenda dell'arresto di Elena Quinteros (Interpreté: “...quando... uno di quei giorni... di quei sei giorni, quello in cui sono andato a firmare presso i Fucilieri, ho ascoltato delle persone che parlavano accanto a una stufa di legna, e c'era Larcebeau...io ascolto... ...io ascolto che Larcebeau racconta, non a me ma ad altri Ufficiali... eravamo tutti in un luogo molto grande, quindi io ho sentito – però non stava parlando con me direttamente – che stava raccontando di questo... di quello che era successo della questione dell'ambasciata. Presidente : del Venezuela. Interpreté: Sì”⁴²⁰).

Invitato a precisare il contenuto di quanto riferito da Larcebeau dichiarava⁴²¹: “diciamo tra il poco che ho sentito e i quarantotto anni che sono passati, io, quello che ricordo è che lui senza dubbio parlava di... della questione del sequestro di Elena QUINTEROS”.

Alla domanda del PM su chi avesse operato il sequestro il teste riferiva di non saperlo ma che Larcebeau aveva riferito di un coinvolgimento suo e di Troccoli nel sequestro dell'Ambasciata: PUBBLICO MINISTERO – eh, e perché... perché non lo disse chi lo aveva fatto? INTERPRETE FOTIA – “no. “Allora, lui raccontava – Larcebeau – come se lui avesse partecipato a questa operazione e... insieme a TROCCOLI... avesse partecipato anche TROCCOLI. Io con TROCCOLI non ho parlato, non lo so e... quindi è con... diciamo non... l'ha detto Larcebeau...” PUBBLICO MINISTERO – e quindi che cosa diceva? Che cosa ha sentito? Larcebeau e TROCCOLI che cosa avevano fatto? ” INTERPRETE FOTIA : “ allora, secondo quello che raccontava Larcebeau, avevano portato una detenuta che doveva contattare ...un'altra persona...incontrare un'altra persona e poi aveva iniziato a correre ed era corsa dentro l'ambasciata... verso l'ambasciata del Venezuela ”⁴²².

⁴²⁰ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 72.

⁴²¹ Cfr. ibidem, pag. 73.

⁴²² Ibid.

Sempre su domanda del PM precisava: “*non ha menzionato Elena QUINTEROS però era chiaro che non c’era altra opzio... opzione non c’era*”, nel senso che la vicenda occorsa nell’Ambasciata era di pubblico dominio, avendo provocato un incidente diplomatico tra l’Uruguay e il Venezuela, e i riferimenti fatti da Larcebeau erano talmente univoci da rendere certo che l’azione di cui stava parlando era riferibile alla persona di Elena Quinteros, sebbene mai nominata esplicitamente da Larcebeau (la circostanza che non avesse nominato Elena Quinteros viene ribadita anche a pag. 88, *ibidem*:” INTERPRETE FOTIA – “*sono sicuro che Larcebeau non ha parlato di Elena QUINTEROS, non ha nominato Elena QUINTEROS*”).

Invitato a fornire ulteriori dettagli ed in particolare se nell’azione fosse stata utilizzata un’autovettura Volkswagen (circostanza riferita anche al p.7 della lettera di chiarimenti, vedi *supra*) e se per l’appunto Larcebeau avesse in quel frangente riferito tale circostanza, il teste rispondeva affermativamente, ma che questo particolare lo aveva appreso solo successivamente (“*...ho saputo dopo molto tempo*”), in base alle indagini svolte che avevano confermato che era stata utilizzata una vettura di tale marca, mentre ha negato che tale particolare fosse stato menzionato da Larcebeau (... *lui non ha detto la macchina – eccetera – però non bisogna essere molto intelligenti per capire che se si parlava di un sequestro in un’ambasciata straniera, avvenuto con una Volkswagen... io mi ricordo che c’era una Volkswagen nella... nei Fucilieri, nella...*” PUBBLICO MINISTERO – ...*e questa Volkswagen veniva utilizzata per quale... ...per i sequestri? Per che cosa?* ... INTERPRETE FOTIA – “*allora, dunque, questo era un veicolo che era stato tro... sottratto alla guerriglia e che veniva utilizzato a titolo personale dal Comandante per le sue uscite non ufficiali. Poi, c’erano delle speculazioni per cui... siccome non a... insomma, non avveniva spesso che avvenissero dei sequestri in am... tantomeno in ambasciate... territorio di ambasciate, due più due fa quattro*”⁴²³).

In sede di controesame, il teste ha affermato: “*Presidente: quindi la domanda è se lui ricorda che Larcebeau parlò della Volkswagen mentre raccontava questa operazione.... Interprete Fotia: credo, credo di sì, comunque ho iniziato dicendo, dunque, allora se me lo... se mi viene chiesto molte volte – se non sbaglio ha detto dieci – se mi viene chiesto tante volte alla fine io posso rispondere anche sì, che potrei aver sentito di una Volkswagen, però dopo tanti anni e dopo aver letto tante cose, molte dichiarazioni, ci sono dei dettagli che sono emersi anche nelle indagini che sono state fatte che hanno poi dimostrato che è stata utilizzata una Volkswagen. Quindi direi... credo di sì ma non ...mi piacerebbe avere la certezza assoluta ma non ho la certezza assoluta*”⁴²⁴, di tal che è evidente come Lebel abbia voluto sottolineare che il suo ricordo sul punto

⁴²³ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 74.

⁴²⁴ Cfr. ud. 9.07.24, pag. 19.

potrebbe essere inquinato dalle notizie poi apparse sulla stampa e/o apprese nel corso degli anni successivi, considerato il lungo tempo trascorso dal fatto.

Comunque, egli precisava una circostanza molto importante, cioè di ricordare che era in uso al Corpo del FUS.NA. una macchina di tale marca, di colore celeste, modello Maggiolino, che era stata sequestrata ai guerriglieri e veniva dapprima utilizzata dal Comandante per le uscite non ufficiali e successivamente per operazioni sotto copertura (n.d.r.: quale è all'evidenza l'operazione finalizzata a far incontrare la detenuta Quinteros con un suo contatto nell'OPR-33 al fine di procedere all'arresto di quest'ultimo).

Sollecitato dalle stringenti domande della Pubblica Accusa, ulteriormente specificava come si erano svolti i fatti in cui aveva appreso del rapimento dalle parole di Larsebeau: “*eravamo in una sala da pranzo grande di circa venti metri, c'era una tavola grande e poi c'era una stufa di legna... – erano di fronte a una stufa di legna – però... (interloquisce con il testimone)... okay... quando... okay... quando sono... quando sono arrivato... quando sono arrivato lì, sono stato portato da una persona che aveva... diciamo so... sono entrato e sono stato... fatto entrare, insomma, da una persona che aveva questi documenti che dovevo firmare... che portava questi documenti che dovevo firmare. Mi sono seduto sulla pun... nella punta della tavola, ho salutato da lontano... e... e, diciamo, è chiaro che... sì, mi hanno visto, sapevano che ero lì per i dieci minuti che sono rimasto...*”, confermando che gli occupanti della stanza avevano visto che lui era lì dentro. Si trovava, intento a firmare i suoi documenti, ad una distanza di qualche metro da Larsebeau (“*dieci metri, non lo so*”) e di aver sentito con chiarezza le sue parole e, a riprova della vividezza del suo ricordo, ha riferito che si era sorpreso che Larsebeau si fosse lasciato andare a commenti su tale operazione davanti a ufficiali più giovani (PUBBLICO MINISTERO – *okay. E quindi lui ha sentito bene queste parole che ha detto Larsebeau!* INTERPRETE FOTIA – *“sì, sì, chiaro. Mi ha... sì, mi ha... colpito molto questa... tipo di comme... di commenti di fronte a Ufficiali più giovani”*⁴²⁵).

Più avanti precisava pure che lui aveva ascoltato solo per il tempo dei pochi minuti che si era trattenuto a firmare i documenti dentro la sala, ma il racconto di Larsebeau era iniziato prima che lui arrivasse ed era finito dopo che lui era andato via (“*Io ho ascoltato, diciamo, quei... quei dieci minuti che sono stato lì... o cinque... – cioè, nel senso... o anche meno – ho ascoltato quello che è stato detto in quel momento, ma credo che il racconto fosse iniziato prima e credo che poi sia finito dopo*”⁴²⁶).

In merito ad altra circostanza menzionata nella citata nota di risposta al Comandante Capo della Marina, il teste precisava dapprima che dello scontro fisico tra uno dei rapitori ed un membro del

⁴²⁵ Cfr. ud. 23.05.24, pagg. 75-76.

⁴²⁶ *Ibidem.*, pag. 76.

Corpo Diplomatico del Venezuela aveva saputo anni dopo, quando era tornata la democrazia ed erano state divulgate le indagini svolte sull'episodio (“*PUBBLICO MINISTERO – senta, lei ricorda se Larcebeau parlò di una re... di quello che era avvenuto all'interno dell'Ambasciata del Venezuela, se c'erano stati dei... degli scontri, del... dei contatti anche con il personale dell'Ambasciata? INTERPRETE FOTIA – “allora, no in quel momento... in quell'occasione lui non ha raccontato nulla a proposito, però – poi – molti anni dopo, nel contesto della democrazia, quando sono state fatte indagini su questo fat... su questa vicenda, ho saputo che era... lui aveva colpito un funzionario dell'Ambasciata”.* PUBBLICO MINISTERO – lui... Larcebeau. *INTERPRETE FOTIA – e... era stato colpito un funzionario della... PUBBLICO MINISTERO – ah, era stato col... sì.* *INTERPRETE FOTIA – (interloquisce con il testimone).* “No, qualcuno lo colpì... non si sa chi”⁴²⁷; ancora, “no, la... l'informazione del fatto che avevano colpito qualcuno della... dell'Ambasciata del Venezuela... un Funzionario dell'Ambasciata del Venezuela non l'ho avuta in quell'occasione del racconto di Larcebeau”⁴²⁸).

*

Non vi è dubbio che in merito a questi due aspetti, ed in particolare a quello centrale del coinvolgimento di Troccoli nel sequestro dell'Ambasciata, il teste abbia offerto nella testimonianza dibattimentale una ricostruzione contraddittoria, dapprima confermando (vedi *supra*) e poi negando di aver sentito Larcebeau menzionare il coinvolgimento di Troccoli, versione quest'ultima incompatibile rispetto a quanto descritto nella citata nota indirizzata al Comandante della Marina, in cui sosteneva di aver sentito Larcebeau parlare della violenza agita ai danni di terzi per catturare la fuggitiva, nonché del contributo personale dell'Alfiere TROCCOLI nell'operazione (per chiarezza espositiva si riporta nuovamente il contenuto della citata nota: “*Nel fs. 69, dimostro che, l'allora alfiere Juan Carlos Larcebeau, è chi commenta nella sala degli ufficiali, i particolari dell'operazione che avevano realizzato insieme all'alfiere Jorge Troccoli, nella quale (conformemente alle sue dichiarazioni) “la detenuta aveva tentato di scappare, mentre cercava un contatto davanti all'Ambasciata del Venezuela”, che: “avevano dovuto colpire una persona che aveva preso le sue difese”*”).

Nonostante il diverso tenore delle dichiarazioni da lui vergate e sottoscritte, indirizzate al Comandante in capo della Marina sia stato letto al teste nel corso della deposizione, Lebel confermava le sue precedenti dichiarazioni con riferimento all'uso della forza contro il funzionario dell'Ambasciata: “*no, no, non è qualcosa che ho appreso in quell'occasione perché nel frattempo... sono passati molti anni... questa è una dichiarazione che ho fatto nel 2000... il Tribunale d'Onore è*

⁴²⁷ *Ibid.*, pag. 79.

⁴²⁸ *Ibid.*, pag. 86.

*stato, appunto, convocato nel 2000, e quindi erano informazioni che avevo sentito nella... nel corso degli anni dopo, non in quell'occasione*⁴²⁹, e subito dopo ha aggiunto “*lui non ha mai... diciamo non ha mai commentato ovviamente del... la presenza di TROCCOLI, non ha mai detto che TROCCOLI...*”, confermato anche a pag.18 deposizione udienza 9.7.24 nonostante la P.C. che lo stava esaminando non gli avesse chiesto alcunché in quel momento in merito a Troccoli (“*mentre ero lì ho ascoltato un commento di Larcebeau che non ha menzionato TROCCOLI e che ha parlato di questo caso relativo all'Ambasciata, ma non ha mai fatto il nome di Elena QUINTEROS*”). Affermazione del tutto incompatibile con quanto dichiarato nella nota a chiarimenti citata e con quanto aveva affermato lui precedentemente nel corso della stessa deposizione dibattimentale (vedi, pagg. 73 e 75, *ibidem*, il cui contenuto è sopra riportato).

Ha ancora riferito che dopo molti anni dal fatto alcuni ufficiali gli avevano raccontato che il Comandante Jaunsolo, venuto a conoscenza di quei commenti, aveva intimato che “*del caso di Elena QUINTEROS non si può parlare più*”⁴³⁰.

Sul punto, il p.m. procedeva a contestazione delle dichiarazioni rese a lui nel verbale del 30.7.2020 (“*I ho scritto e fatto con la mia grafia e c'è la mia firma quindi ho scritto io le dichiarazioni che mi si leggono. In ordine al contenuto dico che sentii questo commento da parte di Larcebeau «Non si parli più di Elena QUINTEROS», mentre firmavo per i documenti di cui vi parlavo*”⁴³¹), ma il teste affermava di non aver sentito Larcebeau dire di non parlare più di Elena Quinteros, come aveva riferito nelle dichiarazioni rese davanti al Tribunale Speciale di Onore (“*INTERPRETE FOTIA – “no, davanti a me no, non ha detto questo”*, pag.87, *ibidem*; ed ancora:”*No, io non... non ho sentito questo... non ho sentito questo commento in quell'occasione perché... diciamo non vedo perché Larcebeau avrebbe dovuto dire non... di non parlare più di Elena QUINTEROS*”, pag. 88 *ibidem*).

Si osserva che, in verità, nella citata nota a sua firma Lebel attribuisce la paternità di tale frase proprio al Comandante Jaunsolo e non a Larcebeau, e sotto tale profilo osserva la Corte non vi è dubbio che un ordine di tal guisa fosse logicamente ascrivibile al Comandante dello Stato Maggiore del FUS.NA. per la posizione di superiore gerarchico ricoperta e per la conseguente necessità di imporre il segreto sull'operazione compiuta, assurta a scandalo internazionale e tale da aver posto in seria difficoltà il regime civico-militare al governo del Paese, piuttosto che a chi aveva curato l'operatività dell'azione e ne aveva condiviso la paternità con altri appartenenti al FUS.NA. e\o ad altre forze di repressione.

⁴²⁹ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 80.

⁴³⁰ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 77.

⁴³¹ Cfr. ud. cit., pag. 87.

Il teste non ha confermato altra circostanza riferita al P.M. nel corso delle indagini e oggetto di contestazione (“*Andai alla sede del FUSNA per firmare dei documenti e mentre ero lì ho sentito Larcebeau commentare in merito al sequestro QUINTEROS. Ho sentito che questa detenzione (n.d.r. sequestro) era stata pianificata ed eseguita dai Fucilieri, ma quando ho chiesto maggiori informazioni non ho ricevuto alcuna risposta*”⁴³²), negando di aver chiesto maggiori informazioni sull’operazione Quinteros e confermando che della vicenda aveva parlato solo con il Comandante Pose, mettendolo successivamente a conoscenza di quanto aveva appreso nella sede dei Fucilieri Navali nel suo soggiorno a Montevideo, e più tardi con il Comandante Pazos (“*no, io non ho chiesto... non ho commentato con nessun altro Ufficiale queste... questi fatti, solo con il mio Comandante e poi con Pasos*”⁴³³ (n.d.r., il citato Comandante Capo della Marina Pazos).

In merito alla collocazione temporale della vicenda, Lebel ha riferito che era accaduta in uno dei giorni compresi tra il 21 e il 26 luglio 1976, periodo in cui la nave era alla fonda nel porto di Montevideo dopo il rientro da un viaggio (“*Quindi io in quell’occasione ho sentito Larcebeau che era circondato da otto/dieci Ufficiali, più o meno, che lo ascoltavano. Questo è successo tra il 21 e il 27 luglio. La data precisa non la so*”⁴³⁴), circostanza riscontrata dal *legajo* di Lebel (vedi *supra*).

Volendo ricapitolare, nelle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento Lebel conferma quanto riferito davanti al Tribunale di Onore e nel manoscritto indirizzato al Comandante in capo in merito a:

- le violazioni dei diritti umani commesse durante la dittatura nella gestione dei detenuti e nelle modalità di conduzione degli interrogatori con il ricorso alla tortura, a partire dall’assunzione del comando dello Stato Maggiore del FUS.NA. da parte di Guianze e Jaunsolo;
- l’aver assistito al racconto che Larcebeau fece a diversi ufficiali della Marina Militare nella sala degli ufficiali, collocando l’episodio in un giorno compreso tra 21 e 26 luglio 1976, in circostanze, per vicinanza e per contesto, tali da consentire di percepire distintamente il tenore del racconto;
- di aver sentito Larcebeau commentare i particolari di un’operazione, da subito identificata senza ombra di dubbio nel sequestro di Elena Quinteros dai giardini dell’Ambasciata il 28 giugno 1976 per l’univoco riferimento fatto al tentativo di fuga della detenuta mentre cercava un contatto davanti all’ambasciata, trattandosi di un evento che era diventato subito di pubblico dominio per l’incidente diplomatico incorso con le Autorità del Venezuela e di cui lo stesso Lebel aveva acquisito notizia dopo il rientro dalla navigazione,

⁴³² *Ibid.*, pag. 89.

⁴³³ *Ibid.*, pag. 90.

⁴³⁴ Cfr. ud. 23.05.24, pag. 72.

proseguita interrottamente dal 24 giugno al 21 luglio 1976;

- di aver appreso successivamente che il comandante Jaunsolo ordinò a tutti gli ufficiali di non parlare più della vicenda di Elena Quinteros, con ciò confermando il manoscritto e correggendo quanto risulta documentato nel verbale di udienza avanti al Tribunale di Onore in cui tale ordine viene attribuito allo stesso Larcebeau

Rispetto a quanto indicato nel manoscritto, invece, Lebel ha sostenuto di non ricordare con certezza se il riferimento all'utilizzo di una macchina Volkswagen e alla violenza agita verso terzi accorsi in difesa della donna, circostanze vere e definitivamente accertate nelle sentenze pronunciate dall'A.G. uruguiana contro il ministro Blanco, sia stato fatto da Larcebeau nel suo discorso, come sostenuto nel manoscritto, oppure se tali circostanze furono apprese da Lebel negli anni successivi a seguito delle indagini fatte sul caso.

Soprattutto le dichiarazioni dibattimentali di Lebel sono intrinsecamente contraddittorie su un punto fondamentale dell'impostazione accusatoria- poiché egli dapprima afferma in modo chiaro ed esplicito di aver sentito Larcebeau indicare in Troccoli un compartecipe all'operazione - che **"avevano realizzato insieme all'alfiere Jorge Troccoli"**-, poi sostiene che Larcebeau non lo indicò mai come presente all'operazione, per poi dichiarare che egli non fece mai il nome di Troccoli, smentendo platealmente se stesso sia rispetto al tenore della testimonianza resa in dibattimento sia rispetto al contenuto dichiarativo del manoscritto.

*

Ora che il contenuto del racconto di Larcebeau sia di massima rilevanza sul piano della prova è un dato indiscutibile poiché sono proprio le dichiarazioni rese da Lebel alle Autorità militari a distanza di 24 anni dai fatti di reato che attribuiscono a due appartenenti al FUS.NA., Larcebeau e Troccoli, una partecipazione nell'operazione di sequestro di Elena Quinteros.

Ritiene la Corte che debba ritenersi attendibile la versione offerta da Lebel all'Autorità Militare nel manoscritto dd.17.11.2000 rispetto alle difformi dichiarazioni dibattimentali per le seguenti argomentazioni.

In diritto, va innanzitutto ribadita la piena utilizzabilità del contenuto dichiarativo del manoscritto vergato da Lebel poiché si tratta di dichiarazioni di scienza contenute in un atto formato prima e soprattutto al di fuori del processo, costituente prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. con conseguente inapplicabilità della regola di limitata utilizzabilità dettata dall'art. 500, comma 2, c.p.p. per le dichiarazioni predibattimentali, ovverosia le dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari, utilizzabili ai soli fini della valutazione della credibilità del testimone e non anche a fini di prova dei fatti cui si riferiscono, oggetto della prova dichiarativa.

Il vaglio di attendibilità di tali dichiarazioni scritte, da un lato, e delle dichiarazioni orali parzialmente difformi rese in dibattimento, dall'altro, impone di valutare la credibilità soggettiva di Lebel e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni.

Diversi elementi depongono per la credibilità *soggettiva* di Lebel quando nell'anno 2000 verga il citato manoscritto ed altri spiegano il comportamento ai limiti della reticenza tenuto innanzi alla Corte.

Sul primo aspetto rilevano i seguenti dati:

- sul piano dei rapporti intersoggettivi non sono emersi motivi personali di rancore, astio, e/o sentimenti di vendetta nutriti da Lebel nei confronti dell'imputato: i due si sono conosciuti durante gli anni della scuola militare, ma non si sono mai frequentati, hanno ricoperto i loro incarichi in uffici e/o in tempi diversi, Lebel non deve a Troccoli (e/o a Larcebeau) i comportamenti discriminatori da lui subiti dalle gerarchie militari negli anni della dittatura e oltre; lo stesso imputato conferma tale dato, di fatto escludendo che tra i due esistessero motivi personali di contrasto;
- Lebel non ha mai manifestato alcuna volontà di perseguire i suoi vecchi commilitoni: non ha presentato alcuna denuncia contro Troccoli (e Larcebeau) per la vicenda di Elena Quinteros, ma è indotto a raccontare, in modo quasi occasionale, a distanza di oltre venti anni quanto a sua conoscenza poiché accusato, nell'ambito del procedimento davanti alla giustizia militare, di aver fornito notizie al giornalista autore dell'articolo pubblicato il 6 ottobre 2000 sul periodico *Brecha* in merito alla responsabilità della Marina nella vicenda della *desaparecida*; indipendentemente dalla sua responsabilità o meno sul punto, sono le domande del Tribunale Militare che lo spingono a rendere le prime dichiarazioni e poi a dover rispondere alle richieste di chiarimenti del Comandante in Capo;
- si tratta di dichiarazioni rese in un procedimento militare connotato da riservatezza in un momento storico in cui era in vigore la *Ley de Caducidad* che impediva di trarre a giudizio i militari per i delitti commessi durante la dittatura; ne consegue che nel momento in cui Lebel fa le sue dichiarazioni è convinto che esse non avrebbero mai potuto essere utilizzate in un procedimento giudiziario, il che è sintomatico che egli non era animato da alcun sentimento di vendetta nei confronti di Troccoli e Larcebeau (peraltro Troccoli in quella data aveva già lasciato la Marina Militare e non avrebbe potuto neanche essere sottoposto a procedimento disciplinare).

Il semplice fatto di essere stato sottoposto a comportamenti discriminatori nel corso degli anni da parte delle autorità militari può essere la molla che lo avrebbe indotto a rilasciare false dichiarazioni in merito alla vicenda Quinteros innanzi al Tribunale di Onore e nella nota scritta a

chiarimenti (nelle sue dichiarazioni Troccoli afferma che Lebel aveva maturato astio contro la Marina per i procedimento disciplinari a cui era stato sottoposto in anni successivi al regime civico-militare)?

La risposta non può che essere negativa considerato che erano ormai passati decenni dai fatti e Lebel era alla fine della sua carriera e ormai in procinto di lasciare la Marina (si dimette nel 2003) e non aveva nulla da guadagnare a scatenare uno scandalo. Non è mosso neanche dalla necessità di discolparsi dall'accusa di aver contribuito alla redazione dell'articolo di stampa poiché, se questo fosse stato il suo scopo, avrebbe negato recisamente che il contenuto di quell'articolo corrispondesse al vero, non avendo alcun bisogno di chiamare in causa due ex-commilitoni che non erano mai stati raggiunti da sospetti in merito alla vicenda della sparizione della maestra uruguiana, per quanto è dato conoscere a questa Corte. La verità è che la vicenda Quinteros, così come la violazione dei diritti umani durante la dittatura, era nuovamente di dominio pubblico con la pubblicazione sul Brecha e pertanto Lebel non poteva sottrarsi a dire la verità.

Per converso, ben diversa è la situazione quando egli è citato come testimone nel presente giudizio poiché è ben consapevole che le sue dichiarazioni avranno valenza di prova a carico di Troccoli che, contrariamente a quanto avvenuto nel suo paese, è stato chiamato a rispondere dei gravissimi delitti commessi durante il regime già nel processo *Condor* - per cui è stato condannato all'ergastolo - e ora è imputato nel presente processo per nuovi analoghi crimini commessi durante gli anni del regime. Ebbene, il comportamento tenuto dal teste nel corso della deposizione ha reso evidente che Lebel voleva sottrarsi all'esame, basti ricordare il tentativo attuato fin dall'inizio della deposizione sul punto, in modo più o meno accorto, di non rispondere alle domande dell'autorità inquirente prima e delle parti e della Corte poi sul contenuto proprio delle dichiarazioni da lui rese all'Autorità Militare nell'anno 2000, arrivando a contestare l'autenticità, se non addirittura l'esistenza, dei predetti documenti, ritualmente acquisiti dall'A.G. di questo Paese nel rispetto delle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.

Perché Lebel cerca di sottrarsi all'esame?

Ritiene la Corte che, a distanza di cinquant'anni dalle quelle tragiche vicende, egli non volesse accusare un suo ex-commilitone in ossequio a quel “*patto del silenzio*” che secondo lo stesso Lebel è stato spesso evocato nel dibattito pubblico uruguiano per indicare il patto mafioso tra i militari per nascondere le loro responsabilità per la violazione dei diritti umani consumati durante la dittatura, sebbene egli abbia negato di avervi mai fatto ricorso⁴³⁵. Tuttavia, Lebel è sempre un militare e non si ritiene svincolato dal segreto su questi fatti che gli fu imposto dalla Marina Militare in occasione dell'audizione innanzi al giudice Recarej.

⁴³⁵ Cfr. ud. 9.07.24, pag. 55.

Del pari è del tutto ragionevole che in un contesto socio-politico in cui la maggior parte di quei delitti è rimasta senza colpevoli, in una società che ha compiuto un difficile, ma incompleto percorso di verità e giustizia su quegli anni bui, Lebel potesse temere ripercussioni per sé o per la propria famiglia qualora avesse testimoniato a carico di un militare per quei fatti, così come in passato era stato sottoposto a minacce e ricatti morali per la sua contrarietà al regime (si ricordi che la teste Lessa, storica, ricercatrice sulle vicende di violazione dei diritti umani commessi dagli organi di repressione, ha riferito di essere stata vittima di minacce per la sua attività) .

Indipendentemente da quali siano state le motivazioni, ciò che è certo che Lebel voleva evitare di dover rispondere su temi su cui aveva già reso dichiarazioni etero-accusatorie, il che dimostra che egli non voleva accusare l'imputato e dunque non era mosso da alcun intento persecutorio nei suoi confronti.

L'insieme di queste ragioni spiega il perché il testimone abbia avuto nel dibattimento un atteggiamento reticente, a tratti menzognero, costantemente volto a ridimensionare il contenuto di quanto affermato nella nota da lui manoscritta in merito alla partecipazione di Troccoli alla vicenda dell'Ambasciata - dapprima affermando e poi negando che Larcebeau lo abbia indicato come corresponsabile dell'operazione -, all'utilizzo della Volkswagen, alla violenza agita contro chi era intervenuto in soccorso di Elena Quinteros.

Per altro verso, l'assenza di intenti calunniatori nelle dichiarazioni rese all'Autorità Militare è desumibile anche dal fatto che Lebel si limita a riportare quanto da lui sentito del racconto fatto da Larcebeau agli altri alfieri del FUS.NA., attribuendo quindi al FUS.NA. tramite i propri uomini, la partecipazione al sequestro all'Ambasciata; nulla dice circa il primo sequestro, cioè se vi abbiano partecipato o meno membri del FUS.NA., così come del se e in quale momento Elena Quinteros sia stata detenuta nella prigione dei Fucilieri.

In punto di *attendibilità intrinseca*, la narrazione che Lebel fa nel citato manoscritto, da lui stesso vergato, è chiara, precisa e verosimile, scevra da incoerenze logiche. In particolare, non deve stupire che Larcebeau racconti l'operazione dell'ambasciata ad altri ufficiali del FUS.NA., pur nella presenza occasionale di Lebel, poiché era sicuro di poter contare sulla omertà dei suoi commilitoni, in un contesto ambientale che vedeva proprio il Corpo dei Fucilieri Navali in prima linea contro la c.d. sedizione. È evidente che esso risponde ad una logica di orgogliosa rivendicazione della partecipazione ad un'operazione che era assurta agli onori della cronaca anche internazionale per l'incidente diplomatico con il Venezuela ed era considerata dall'ambiente e dalle gerarchie militari come una vicenda della massima importanza. Nel contesto ambientale in cui Larceabeau attribuisce a sé stesso e al collega e sodale Troccoli la paternità di quell'operazione, essa costituiva una ragione di vanto e pertanto era orgogliosamente, quasi sfacciatamente, rivendicata.

Così come non stupisce che, alla luce del contegno di assoluta negazione assunto dai massimi vertici politici e militari del Paese, rappresentati dal COSENA, in merito alla vicenda del sequestro dell'Ambasciata per i contraccolpi che esso stava avendo sul piano internazionale (vedi *supra*), il Comandante Jaunsolo ebbe successivamente ad invitare gli ufficiali del FUS.NA. che a lui rispondevano, di non parlare più della vicenda Quinteros, che cade in un totale oblio, in coerenza con l'atteggiamento assunto a livello interno ed internazionale sulla vicenda dai vertici politico-militari del Paese.

*

L'attendibilità della versione offerta da Lebel nell'anno 2000 trova un potentissimo riscontro esterno nel fatto che è lo stesso imputato ad ammettere la partecipazione di Larcebeau all'operazione, il che rende pienamente attendibile che proprio dalla viva voce di costui Lebel abbia appreso del coinvolgimento di uomini nel FUS.NA. nella vicenda.

Sulla vicenda l'imputato ha sostenuto che l'OCOA, al cui organismo al momento del fatto era distaccato Larcebeau come ufficiale di collegamento per il FUS.NA., era stato responsabile del rapimento di Elena QUINTEROS, aggiungendo che all'epoca del fatto lui aveva già concluso il suo periodo presso l'OCOA ed era tornato a ricoprire il suo ruolo di comando nel S2⁴³⁶.

Era stato proprio Larcebeau a riferirgli dell'operazione dell'Ambasciata quando lui gli aveva chiesto informazioni a seguito delle notizie diffuse sulla stampa (“*quando è successo questo di Elena QUINTEROS che è uscito nella stampa, io ho detto a Larcebeau: “che è successo? Perché chi stava nella OCOA era Larcebeau, io avevo lasciato il mio compito nella OCOA, e questo consta nel mio legajo personale, che ho lasciato il 22 l'OCOA e la detenzione di Elena QUINTEROS era del 26 di giugno*”⁴³⁷) e da lui aveva appreso perché la Quinteros era stata portata nei pressi dell'Ambasciata del Venezuela (“*questo me l'ha detto anche Larcebeau sì, perché Elena QUINTEROS nell'interrogatorio... nell'interrogatorio aveva detto che “il giorno tanto, all'ora tanta, in tal posto, tengo un contatto con altro elemento del PVP”, allora hanno disposto un'operazione per intercettare questo contatto e di poter detenere (n.d.r. arrestare)un altro membro, ma questo era una... un sotterfugio di Elena QUINTEROS per avvicinarsi all'Ambasciata e poter fuggire e si è montata tutta questa operazione per trovare a quello che Elena QUINTEROS diceva di trovarsi*”⁴³⁸) e aggiungeva che per compiere l'operazione l'OCOA aveva richiesto l'intervento della Polizia poiché si trattava di effettuare un arresto particolarmente delicato in strada, vicino ad un'Ambasciata, tanto da rendere necessario cinturare in modo ampio la zona, senza ricorso a veicoli militari (“*...E per questo, come era un lavoro di strada che doveva essere*

⁴³⁶ Cfr. ud. 3.04.25, pagg. 87-88.

⁴³⁷ *Ibidem.*

⁴³⁸ Cfr. ud. cit., pag. 92.

un... un inseguimento, una detenzione... una detenzione particolare, l'hanno fatto tutto di nascosto e hanno chiamato la Polizia che... che ha la migliore competenza in questo, e per questo esce fuori che ce n'erano tutti di Polizia”⁴³⁹).

Dopo aver ammesso il coinvolgimento dell'OCOA e dunque dei suoi membri nell'operazione, eseguita con la partecipazione della Polizia, Troccoli ha aggiunto che il suo commilitone di un tempo non gli aveva potuto riferire lo svolgimento dei fatti accaduti presso l'Ambasciata del Venezuela perché, avendo un ruolo del tutto defilato, non solo non vi aveva partecipato materialmente, ma non aveva neanche potuto vedere l'azione stessa, avendo solo ricevuto la comunicazione che tutto era finito ad operazione completata (“*Mi ha detto : “Io stavo in un angolo e mi hanno detto: “finito l'operativo andiamo via”*⁴⁴⁰”), affermando di non conoscere cosa era avvenuto all'interno dell'Ambasciata, così come non lo sapeva Larceabeau per il ruolo di mero osservatore sostenuto, senza alcuna partecipazione materiale⁴⁴¹. Ruolo di osservatore che secondo Troccoli era stato richiamato anche nella relazione della Marina inviata al Presidente della Repubblica, elemento rimasto privo di riscontro documentale (n.d.r., alcun cenno a questo è contenuto nella 2^a relazione acquisita agli atti, mentre la 1^a relazione non è stata depositata nel giudizio).

Troccoli ha sostenuto di non sapere quando Quinteros era stata arrestata per la prima volta e se fosse stata detenuta nel FUS.NA. poiché non si era trattato di un'operazione condotta dal Corpo dei Fucilieri Navali e dalla sua Unità, ma dall'OCOA presso cui era delegato Larcebeau (“*ma stava lui come delegato nella OCOA, non era un'operazione FUSNA. Era un'operazione della OCOA e Larcebeau era l'Ufficiale del FUSNA delegato, non era una cosa che il FUSNA ha cominciato per sua... sua motivazione”*⁴⁴²).

Sulla vicenda della Quinteros l'imputato ha riferito che tutto ciò che sapeva lo aveva appreso da fonti diverse - dalla stampa dell'epoca o nel corso del processo o da ciò che gli era stato riferito da Larcebeau-, senza avere conoscenze dirette della vicenda. In particolare, aveva appreso da Larcebeau che la Quinteros era stata arrestata e detenuta perché apparteneva al PVP nell'ambito delle operazioni contro tale organismo condotte dall'Esercito e pianificate nell'OCOA, ma solo dal processo aveva appreso che era stata detenuta nel centro detentivo dell'OCOA “300 Carlos”, in cui, tuttavia, potevano operare diverse agenzie di intelligence. Ha riferito infatti che un soggetto arrestato dal FUS.NA. dopo essere stato ivi detenuto poteva essere trasferito, come era effettivamente successo, nel centro detentivo dell'OCOA se era un detenuto di “alto livello”

⁴³⁹ *Ibidem.*

⁴⁴⁰ Cfr. ud. cit., pag. 92.

⁴⁴¹ Cfr. *ibidem*.

⁴⁴² Cfr. ud. cit., pag. 119.

(“PRESIDENTE – eh. Quindi poteva capitare che... c’era – diciamo – la possibilità che una persona arrestata dal FUSNA poi venisse messa in un centro di detenzione dell’OCOA? IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – sì, poteva... sì. PRESIDENTE – poteva succedere. IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – sì, si era... si era un detenuto de... alto livello... como... le ho detto oggi... e... l’OCOA come gerarchicamente... superiore al FUSNA... PRESIDENTE – uhm. IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – ...in materia di Inteligencia... dell’organizzazione dell’Inteligencia... – ...poteva chiedere questo”⁴⁴³).

Troccoli ha, dunque, affermato che Elena Quinteros era stata arrestata in un’operazione diretta dall’OCOA per la sua appartenenza al PVP, sostenendo che il FUS.NA. non avesse alcun interesse nell’operazione e che non sapesse niente di Elena Quinteros (“...il FUSNA non sa niente di Elena QUINTEROS. Non sapeva niente di Elena QUINTEROS. Perché io stavo... ...in FUSNA”⁴⁴⁴).

Tale affermazione è platealmente contraddetta da una serie di elementi univoci e concordanti.

In primis, dalla circostanza che la militante del PVP è stata schedata dall’S2 del FUSNA, come documentato dal rinvenimento di due schede a lei intestate nell’archivio del Corpo ed in particolare della c.d. seconda scheda, cioè quella non recante intestazione, poiché:

- essa contiene annotazioni di informazioni aventi origine proprio dal FUSNA (una prima, con data 5 agosto 1975, riporta la dicitura “ricercata per aver fatto parte del “ROE”, inoltre fa parte dei quadri dell’OPR-33”; la seconda, datata luglio 1975 (7.75), riporta la partecipazione di Quinteros “nel congresso finale dell’O.P.R. 33 VII-75 con il n. 147”;
- la scheda viene chiusa in data 23.07.76 da parte del FUS.NA.;
- sul recto della scheda è apposta l’indicazione “fallecida”, cioè morta, con caratteri vergati a mano.

Si tratta di una scheda che certamente è stata redatta dal S2 del FUS.NA, ancorché non ne rechi l’intestazione poiché: 1) è stata rinvenuta nel suo archivio; 2) presenta una fotografia di Elena Quinteros identica a quella conservata nello schedario dei militanti del PVP rinvenuto nel FUS.NA.; 3) le informazioni annotate indicano nel FUS.NA., *id est* nel suo servizio di intelligence, l’S2, l’organo che le ha acquisite e riportano le pregresse reali appartenenze politiche della militante, così come la sua partecipazione al congresso fondativo del PVP con l’indicazione del numero identificativo 147; 4) la scheda viene chiusa con annotazione apposta da un operatore del FUS.NA.

Questa documentazione prova in modo oggettivo che Elena Quinteros era schedata dall’S2 che ne conosceva il ruolo di spicco nell’organizzazione del nuovo partito.

⁴⁴³ Cfr. ud. cit., pag. 179.

⁴⁴⁴ Cfr. *Ibidem*, pag. 170.

Chiamato a dar conto della presenza di due schede afferenti alla donna, rinvenute nell'archivio del FUS.NA. e del fatto che su una delle due schede erano annotate informazioni che indicavano nel FUS.NA. la fonte, l'imputato ha sostenuto che di schede simili ve ne erano centinaia, anche di persone che non erano passate dall'Unità, perché era prassi dell'attività di *intelligence* aprire una scheda su una persona di cui si aveva una qualche informazione, anche se poi quella persona fosse risultata non coinvolta in attività sovversive. Era in pratica una normale attività amministrativa di una sezione che si occupava di *intelligence*⁴⁴⁵. Così spiegava che, se il FUSNA avesse avuto notizia di attività antisovversive operate da un'altra agenzia, avrebbe aperto una scheda, che poi veniva aggiornata anche con notizie provenienti da altre fonti; ad esempio si chiedeva ad altre agenzie i suoi precedenti, o se venivano pubblicate notizie di stampa queste erano annotate nella scheda. Nel caso della scheda della QUINTEROS, quella che aveva l'intestazione dei Fucilieri Navali, l'unica notizia annotata proveniva dal SID, mentre per l'altra scheda, quella che riportava la scritta FALLECIDA, in cui vi erano due annotazioni che avevano come origine proprio il FUSNA, annotate nelle date del 5 agosto 1975 e luglio 1975 l'imputato ha detto che quelle notizie le aveva avute Larcebeau nel periodo in cui aveva fatto parte dell'OCOA durante le operazioni che erano state condotte da quell'organismo contro il PVP⁴⁴⁶, ed una volta tornato presso l'Unità le aveva annotate nella scheda.

Tali argomentazioni non sono affatto persuasive e non scalfiscono le evidenze documentali inferibili dalle citate schede. In particolare, se può ritenersi credibile che l'S2, quale agenzia di intelligence, schedasse tutti i cittadini su cui acquisiva o riceveva da altre agenzie di intelligence notizie di interesse in quanto appartenenti o supposti membri di organizzazioni ritenute sovversive (il che spiega la scheda, per così dire ufficiale, quella recante la intestazione del Corpo dei Fucilieri Navali, in cui è annotata una informazione di provenienza SID di appartenenza o meglio vicinanza di Quinteros al movimento MLN-T), la seconda scheda, per così dire “non ufficiale” poiché priva di intestazione del corpo, dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che l'S2 del FUS.NA. aveva schedato la donna sin dal 1975 come appartenente alle organizzazioni del ROE e dell'OPR-33 e soprattutto come partecipe al congresso fondativo del PVP, di cui riporta anche il posto 147 da lei occupato nel luglio 1975, e che tali annotazioni vennero poste sulla scheda nelle date indicate, dunque mesi prima dell'arresto della Quinteros e della vicenda dell'Ambasciata, in epoca in cui Larcebeau, indicato come autore delle annotazioni, non era neanche distaccato presso l'OCOA. E ciò che più interessa, il FUS.NA. era a conoscenza del sopravvenuto decesso della donna, il che verosimilmente spiega la chiusura stessa della scheda da parte di uno degli operatori, non

⁴⁴⁵ Ud. cit., pagg. 168-169.

⁴⁴⁶ Cfr. ud. cit., pagg. 173-175.

identificato, del FUSNA nel luglio del 1976.

In secundis, a ulteriore riprova dell'interesse dell'S2 del FUS.NA. per il PVP e i suoi membri, si osserva che esso non era affatto estraneo alle operazioni condotte nei confronti di quel movimento politico perché proprio questo organo, a seguito dell'arresto eseguito dalla Prefettura navale, organo di polizia della Marina Militare, aveva detenuto e interrogato sotto tortura i tre militanti del PVP e da tale operazione di intelligence era scaturita la repressione contro il nuovo movimento politico condotta nei mesi successivi e culminata con le operazioni contro l'organigramma del partito e contro i membri del settore Agit.Prop. nel giugno-luglio 1976 in Uruguay e in Argentina.

Ma vi è di più.

Troccoli non è credibile quando afferma che il FUS.NA. non aveva alcun interesse al PVP e ai suoi membri poiché proprio nell'archivio di quel Corpo militare è stato trovato lo schedario dei militanti del partito, fra cui era presente anche la militante Elena Quinteros e all'S2 del FUS.NA. è indirizzato il documento di intelligence redatto dal SID ad agosto 1976 (c.d. *Carpeta S273*) che indica quale obiettivo prioritario degli organi della repressione l'annientamento del PVP e dei suoi militanti, considerati il principale pericolo della sicurezza nazionale in quel momento storico.

E che Troccoli non fosse affatto all'oscuro delle informazioni di intelligence che riguardavano l'operatività del PVP, da lui attribuite all'OCOA grazie alle informazioni rese da alcuni detenuti presso quell'organismo, lo dimostra quanto da lui riferito in merito al *Claustro* e alla *Mescola*, denominazioni convenzionali che indicherebbero le riunioni dei militanti che operavano in Uruguay e di quelli che operavano unitamente ai militanti esuli in Argentina. Si tratta di informazioni che egli sostiene di aver ricevuto da Larcebeau, da quest'ultimo acquisite nell'OCOA, e condivise e trasferite all'S2 e dunque proprio a Troccoli⁴⁴⁷, secondo la normale operatività di scambio di informazioni sensibili tra il servizio di intelligence del FUS.NA. e l'OCOA tramite l'ufficiale di collegamento.

Vi è un elemento di ordine logico, poi, che dimostra l'interesse repressivo del S2 e dunque di Troccoli che ne era il responsabile nei confronti del PVP e dei suoi militanti che discende direttamente dal fatto che era in atto da parte degli organi di repressione del regime, che avevano nell'OCOA l'organo che ne assicurava il coordinamento e l'azione congiunta, una campagna di repressione su larga scala proprio del nuovo movimento politico e dei suoi militanti, a cominciare da coloro che rivestivano all'interno ruoli di responsabilità. Nel richiamare quanto *supra* ampiamente dimostrato, il sequestro e la detenzione di Elena Quinteros non costituiscono una operazione isolata, ma si inseriscono nella più ampia campagna di annientamento intrapresa dagli

⁴⁴⁷ Cfr. ud. cit., pag. 174.

organi di repressione contro il PVP e contro coloro che svolgevano attività di propaganda a favore del nuovo soggetto politico, fra cui Elena Quinteros che era responsabile del settore Agi.Prop. per un settore del Paese (vedi *supra* le dichiarazioni della consulente del PM Dott.ssa Lessa in merito al fatto che nell'ondata di arresti di 40 militanti eseguiti in Uruguay nel periodo 24 giugno-26 ottobre 1976 la maggior parte riguardava militanti che si occupavano proprio delle attività di agitazione e propaganda).

E' del tutto coerente per l'importanza dell'"obiettivo" che si intendeva colpire (il c.d. bersaglio, per come indicato da Troccoli) che vi sia stato un intervento operativo delle c.d. forze congiunte dell'OCOA che, indipendentemente da quale forza di sicurezza, militare e/o di polizia, abbia effettuato il primo arresto illegale della donna (l'OCOA, la DNII-Dipartimento 5 o il FUS.NA.), prese in carico la gestione della detenuta, come dimostra il suo trasferimento nel centro clandestino "300 Carlos" che all'OCOA faceva capo.

Ma vi è di più.

Troccoli aveva ricoperto il ruolo di ufficiale di collegamento del FUS.NA. nell'OCOA fino al momento in cui era stato sostituito proprio da Larceabeau nel periodo immediatamente precedente al sequestro della militante del PVP e pertanto aveva non solo conoscenza, ma aveva contributo in tale ruolo alla ideazione e alla pianificazione della campagna di violenta repressione politica che venne condotta contro i militanti di quel partito a partire dall'operazione del marzo 1976 contro i tre attivisti, condotta proprio dal FUS.NA.

Come si evince dai fascicoli personali dell'imputato e di Larceabeau:

- Troccoli il 6 febbraio 1976 assumeva il comando della Sezione di Intelligence, dunque la famigerata S2, e il 1° aprile di quello stesso anno, oltre a svolgere il ruolo di capo dell'S2, veniva nominato ufficiale di collegamento presso l'OCOA in rappresentanza del FUS.NA., ruolo che continuava a ricoprire fino al giorno in cui Larceabeau lo sostituiva in tale ruolo, in data 22 giugno 1976;

- Larceabeau, pur nominato in data 5 giugno 1976, prendeva servizio presso l'OCOA solo in data 22 giugno 1976.

La circostanza che vi sia stata tra i due militari un avvicendamento nell'incarico di ufficiale di collegamento dell'OCOA è ammessa dallo stesso imputato che riferisce di essere stato distaccato presso l'OCOA dal 1° aprile al 22 giugno 1976 e ciò a prescindere dalle date formali di nomina e di fine servizio dei due.

Per il periodo in cui è stato Ufficiale di collegamento con l'OCOA, si trovano nel fascicolo personale dell'imputato relazioni molto lusinghiere, sia da parte dell'Esercito -a cui l'OCOA faceva capo- a firma del Colonnello Gonzales Arrondo, che da parte della Marina. Così si può leggere nel

legajo di TROCCOLI “L’unità ha ricevuto dall’OCOA materiale sequestrato alla sedizione, il che le ha arrecato un grande beneficio. Il lavoro svolto dall’Ufficiale in parola quando è stato assegnato presso tale Organo ha messo in evidenza, in lunghe giornate senza orario, in cui la propria attività, intelligenza, volontà per il lavoro e conoscenze professionali sono state indubbiamente la ragione per cui l’Unità ne ha beneficiato....”⁴⁴⁸. Ed ancora, nel *legajo* si legge testualmente “Essendo stato nominato da codesto Comando, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 5 giugno 1976, a sostegno di questo Organo Coordinatore di operazioni antisovversive, questo Signor Ufficiale ha dimostrato resistenza, iniziativa e senso pratico”⁴⁴⁹.

Vi è dunque un primo dato: se l’operazione contro Elena Quinteros è parte integrante di un’azione di repressione contro il PVP e i suoi militanti di maggior spicco, partita dopo gli arresti di Colonia del marzo 1976, in cui proprio il FUS.NA., con il suo servizio di intelligence S2 comandato da Troccoli, aveva tenuto in detenzione e torturato gli arrestati, sulla base delle cui informazioni era stato possibile condurre altre successive operazioni, se la campagna contro il PVP costituisce il principale obiettivo dell’azione di repressione delle forze di sicurezza, coordinate nell’organismo dell’OCOA, è evidente che:

- Troccoli, nel suo ruolo di comandante dell’S2 e di ufficiale di collegamento dell’OCOA nel periodo in cui quella campagna prende avvio e si sviluppa, partecipa all’ideazione e pianificazione di quelle operazioni e non è credibile quando dichiara la sua estraneità;
- l’operazione contro Elena Quinteros non è episodica, occasionale, ma è frutto di un’accurata pianificazione, come riconosciuto dallo stesso imputato⁴⁵⁰;
- è coerente con il ruolo di spicco della militante Quinteros nell’ambito di una campagna di repressione del PVP su larga scala che la pianificazione dell’operazione contro la donna, quanto meno nella detenzione al “300 Carlos”, nel sequestro dell’Ambasciata, nella prosecuzione della detenzione, fino alla soppressione sia stata appannaggio delle forze di repressione congiunte, rappresentate in senso all’OCOA tramite gli ufficiali di collegamento.

Ciò premesso, come sopra ricostruito:

- OCOA è un organismo di repressione che opera con il coordinamento di diverse agenzie di intelligence, scambiando informazioni, pianificando, coordinando e attuando operazioni di

⁴⁴⁸ Cfr. *legajo* personale dell’imputato, pagg. 54-55, nella versione parziale prodotto dal PM ed acquisito agli atti all’udienza del 27.9.22.

⁴⁴⁹ Così testualmente nel *legajo* di Troccoli, la nota di concetto rilasciata dal Colonello J.C. Gonzales Arrondo, 2° comandante della I divisione dell’Esercito, cfr. *legajo* personale di Troccoli, nella versione citata nella nota precedente, pag. 57.

⁴⁵⁰ Cfr. esame imputato, ud. 3.04.25, pag. 248.

repressione contro i sospetti oppositori politici del regime;

- Larcebeau fa parte dell'OCOA al momento del sequestro di Elena Quinteros in qualità di ufficiale di collegamento, il che significa che condivide in senso all'OCOA le informazioni di intelligence in suo possesso propedeutiche all'individuazione degli "obiettivi" da colpire, cioè degli oppositori politici, quali militanti di partiti, movimenti o organizzazioni politiche considerati nemici del regime e destinatari dell'azione di repressione decisa al livello delle gerarchie politico-militari nell'individuazione delle organizzazioni da colpire, e alla decisione e pianificazione dei c.d. operativi, cioè delle azioni di sequestro illegale dei soggetti individuati, destinati a essere detenuti, torturati e uccisi se non collaboranti con il regime; in senso circolare, l'ufficiale di collegamento condivide con il Corpo di appartenenza le informazioni di intelligence, i documenti, ecc. scambiati in senso all'OCOA, per lo sviluppo dell'attività di intelligence e di repressione della propria Unità (in un'osmosi circolare descritta anche da Troccoli in sede di esame⁴⁵¹ come emerge dalle annotazioni di merito contenute nel *legajo* dell'imputato sopra riportate);

- Troccoli, in quanto capo dell'S2, è il detentore e custode delle informazioni di intelligence del FUS.NA. che condivide tramite l'ufficiale di collegamento Larcebeau con OCOA, di cui aveva fatto parte integrante nei mesi precedenti e fino a pochissimi giorni prima del sequestro della Quinteros quando era già in atto la campagna di repressione contro il PVP;

- Troccoli e Larcebeau agiscono in stretta sinergia anche nel comando dei rispettivi uffici, emergendo dai fascicoli personali che non solo si sono avvicendati, ma anche sostituiti in caso di assenza reciproca nella direzione dell'S2 e dell'S3;

- l'S2 aveva schedato Elena Quinteros quale militante di spicco del PVP, partito che costituiva obiettivo prioritario nell'azione repressiva delle forze di sicurezza, compreso il FUS.NA.

In questo contesto operativo delle forze di repressione e considerato il rapporto di interscambiabilità dei ruoli esistente tra i due militari configge con ogni logica ipotizzare che l'operazione dell'Ambasciata sia stata condotta da Larcebeau – che vi partecipa anche materialmente– all'insaputa di Troccoli e senza il suo contributo informativo ovvero senza il supporto e sostegno morale destinato a rafforzare la sua determinazione ad agire.

Lo ammette implicitamente lo stesso imputato quando afferma che si rivolse a Larcebeau per avere informazioni dopo le notizie circolate sulla stampa: se chiama Larcebeau vuol dire che sa che si tratta di un'operazione dell'OCOA, sebbene la circostanza non fosse di pubblico dominio, tanto è vero che le prime indicazioni provenienti dall'Ambasciatore del Venezuela parlano di un appartenente alle forze di sicurezza chiamato *Cacho*, senza mai menzionare l'OCOA e il coinvolgimento di quest'ultimo verrà accertato soltanto anni dopo con le indagini che porteranno

⁴⁵¹ Cfr. *ibidem*, pag. 247.

nel 2012 alla definitiva condanna del ministro Blanco (vedi *supra*).

In sintesi, l'operatività con cui vengono pianificate le operazioni antisovversive in stretto coordinamento con OCOA, il ruolo dell'S2 e del FUS.NA. nella conduzione della c.d. lotta alla sovversione e contro il partito del PVP, il ruolo di comando ricoperto da Troccoli in S2 e da Larcebeau quale ufficiale di collegamento del FUS.NA. nell'OCOA, l'avvicendamento in tale ruolo tra Troccoli e Larcebeau nei giorni immediatamente antecedenti al sequestro di Elena Quinteros, il rapporto di fedeltà reciproca e interscambio personale nel ricoprire tali funzioni fra Troccoli e Larcebeau sia negli uffici del FUS.NA. deputati alla repressione politica (S2 e S3) sia all'interno dell'OCOA, l'interesse investigativo coltivato dal FUS.NA. per la militante del PVP Elena Quinteros, schedata dal S2 sin dal 1975 e di cui viene annotata sulla relativa scheda l'infausta fine, l'inserimento del sequestro della Quinteros nella campagna di repressione contro i vertici e i militanti del PVP, l'accurata pianificazione di tale operazione, le stesse dichiarazioni rese da Troccoli sulla vicenda Quinteros costituiscono certi elementi di fatto che valutati congiuntamente dimostrano:

- l'attendibilità di Larcebeau nel momento in cui attribuisce a sé stesso e a Troccoli l'operazione dell'Ambasciata (***"avevano realizzato insieme all'alfiere Jorge Troccoli"***);
- l'attendibilità del racconto che Lebel fa al Comandante della Marina quasi 25 anni dopo nel manoscritto del 17.11.2000.

D'altra parte, se non fosse vero che Lebel aveva assistito, sia pure accidentalmente, al racconto di Larcebeau nella sala ufficiali del FUS.NA. come avrebbe potuto chiamare in causa quest'ultimo e Troccoli e attribuire loro una partecipazione nell'operazione dell'Ambasciata visto che fino alle sue dichiarazioni avanti al Tribunale d'Onore e poi al Comandante in Capo della Marina i loro nomi non erano mai stati accostati alla vicenda Quinteros nel dibattito pubblico, nelle indagini private, nel mondo dell'informazione? E poi perché avrebbe dovuto chiamare in causa falsamente Troccoli, all'epoca dimessosi dalla Marina Militare, oltre a Larcebeau se non avesse effettivamente sentito il racconto di quest'ultimo?

Lo stesso Troccoli esclude ragioni di personale risentimento di Lebel nei suoi confronti, conferma di averlo conosciuto all'Accademia Navale quando frequentava il quarto anno e di aver lavorato nella stessa Unità del FUSNA per un certo periodo di tempo (Lebel era stato addetto alla Sezione 2 del FUSNA, nel periodo in cui lui era a capo di una delle Brigate del medesimo FUSNA⁴⁵²(si tratta della Brigata 1), così come sull'allontanamento del teste dalla sua posizione all'interno della struttura di *intelligence* l'imputato sostiene che fosse un normale avvicendamento

⁴⁵² Cfr. ibidem, pag. 109.

nelle posizioni dell'Unità, smentendo che fosse dovuto alle ragioni che aveva riferito Lebel durante il suo interrogatorio -ovvero la sua contrarietà all'uso della tortura durante gli interrogatori - ; a smentire le affermazioni di Lebel secondo cui egli sarebbe stato allontanato dall'S2 per il proprio rifiuto ad utilizzare la tortura nell'interrogatorio, l'imputato asseriva che era impossibile che un militare si rifiutasse di eseguire un ordine del Comandante, pena l'allontanamento dall'Unità e l'applicazione di gravi sanzioni⁴⁵³ (sul punto, nessuna credibilità può essere riconosciuta all'imputato che ha sempre negato che nel FUS.NA si sia mai fatto ricorso alla tortura nonostante le numerose prove acquisite sul punto (vedi *supra*) e il suo personale coinvolgimento e quanto dal medesimo ammesso nel suo libro “ *L'ira del Leviatano* ” , in merito all'ordinario ricorso alla tortura per acquisire informazioni e alla sostanziale autonomia di coloro che esegivano gli interrogatori rispetto ai superiori gerarchici, vedi *infra*).

In conclusione, le dichiarazioni rese da Lebel nello scritto indirizzato al Comandante in capo della Marina sono attendibili e degne di fede, nonostante non siano state confermate per intero nel corso dell'audizione dibattimentale, e pertanto deve ritenersi provato che Larcebeau abbia chiamato in causa Troccoli per la vicenda del sequestro di Elena Quinteros nelle circostanze descritte da Alex Lebel.

6.2 La ricostruzione della vicenda Quinteros

A questo punto, è necessario portare a sintesi gli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria sulla vicenda della militante del PVP.

Le prove dichiarative e documentali assunte consentono di ritenere provati con certezza determinati elementi di fatto, mentre rimangono oscure alcune, pur importanti, circostanze:

- la maestra uruguiana era schedata fin dal 1975 dal FUS.NA. come militante dell'OPR-33 e della ROE e in ragione di tale militanza politica era ricercata fin da quell'anno dagli organi repressivi, dopo essere stata arrestata e torturata per la sua militanza politica già nell'anno 1969, accusata e condannata per assistenza alla sedizione ed in particolare al MLN-T, e in precedenza nel 1967 ai *Tupamaros*⁴⁵⁴;
- dopo essere riparata in Argentina per sfuggire alla persecuzione politica nell'anno 1975, partecipa nel mese di luglio al congresso fondativo del PVP che si tiene a Buenos Aires con il numero 147 e assume la responsabilità della Zona A del settore Agitazione e Propaganda (Agi.Prop.) del nuovo partito, rientrando in Uruguay fin dai primi mesi del 1976;

⁴⁵³ Ibid. pag. 111.

⁴⁵⁴ Cfr. sentenza di I grado contro Blanco, pag. 6; cfr. anche l'intervista a Tota Quinteros, articolo di Rodriguez Chanadri, prodotto ed acquisito all'udienza del 4.7.23

- nel giugno 1976 la militante è in procinto di espatriare nuovamente in Argentina per sottrarsi alle ricerche delle forze di repressione, ma, dopo aver salutato la madre il giorno 22 giugno, viene sequestrata dalla sua casa di Montevideo nei giorni immediatamente successivi, da organi della repressione politica, indicati nel 24 giugno e nella DNII-Dipartimento 5 nella sentenza pronunciata contro l'ex ministro Blanco, ovvero nel 26 giugno e nelle forze congiunte, coordinate dall'OCOA, nella citata relazione del Comandante in capo dell'Esercito del 2005 al Presidente della Repubblica (si tratta di un documento che non è stato acquisito, ma il cui contenuto è riportato nella scheda della Quinteros presso la Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent);

-pur essendo riferito dai testi Larrobla, Chanadri e Olivera, non sono stati acquisiti elementi di prova dotati di univoca certezza che dimostrino che siano stati (anche) i militari del FUS.NA. a eseguire il primo sequestro della militante del PVP dalla sua abitazione nel *barrio Pocitos* di Montevideo;

- conseguentemente non è possibile determinare presso quale unità sia stata condotta dopo il primo sequestro;

- certamente a decorrere dal 26 giugno Elena viene condotta e reclusa nel centro di detenzione e tortura dell'OCOA, denominato “*300 Carlos*”, mentre non è possibile escludere, ma non può ritenersi provato, che dopo il primo sequestro e prima di essere trasferita al “*300 Carlos*” ella sia stata reclusa in un’altra prigione ed in particolare in quella del FUS.NA.;

- è certo che il giorno 28 giugno 1976, condotta nei pressi dell'Ambasciata del Venezuela in Boulevard Artiguas y Rivera, Montevideo, Elena tenta la fuga nel giardino della sede diplomatica, chiedendo asilo, ma militari uruguiani coordinati dall'OCOA, con l'ausilio di personale di polizia, la catturano nuovamente, strappandola violentemente dalle mani dei funzionari dell'ambasciata e la ritrasferiscono al “*300 Carlos*”;

- il documento intitolato Montevideo 2479⁴⁵⁵ del 6 luglio 1976, trasmesso dalle autorità diplomatiche statunitensi al proprio Dipartimento di Stato, oggetto di desecretazione, contiene l'informazione proveniente dall'Ambasciatore venezuelano Ramos secondo cui l'arresto di Elena Quinteros all'interno dell'Ambasciata venne condotto dalle forze di sicurezza uruguiane, indicando il poliziotto chiamato ”*Cacho*”, identificato in Cacho Bronzini, appartenente alla DNII Dipartimento 5, come uno di coloro che fece irruzione presso la sede diplomatica e che afferrò la donna trascinandola e portandola via a forza, dopo averla caricata su un'autovettura Volkswagen di colore verde, secondo le indicazioni date dagli esuli uruguiani testimoni oculari dell'arresto;

⁴⁵⁵ Sul documento cfr. ud. 4.07.23, pag. 57, nonché il documento stesso acquisito con l'ordinanza letta all'ud. del 13.05.25.

- l'operazione - destinata a far incontrare la detenuta con un contatto del PVP nei pressi dell'Ambasciata del Venezuela sulla base della apparente disponibilità manifestata dalla Quinteros con la finalità di guadagnare la fuga e chiedere asilo nella sede diplomatica - è decisa, pianificata e portata a termine da personale militare dell'OCOA, fra cui certamente Larcebeau che integrava l'organismo quale ufficiale di collegamento del FUS.NA., con ausilio di personale della Polizia, fra cui, per l'appunto, *Cacho Bronzini*, appartenente alla DNII- Dipartimento V che è uno dei due componenti dell'operativo che entra con la forza nella sede diplomatica, afferra con la violenza Elena Quinteros, colpisce il funzionario diplomatico accorso in suo aiuto, la trascina a forza fuori e la carica sulla medesima autovettura civile, una Volkswagen di colore verde, con cui era stata condotta sul posto;

- dopo il sequestro dell'Ambasciata, la Quinteros viene ricondotta nel centro di detenzione "300 Carlos", tenuta separata dalle altre detenute e nuovamente torturata, con maggiore crudeltà, violenza ed efferatezza, e ivi è vista ancora in vita perlomeno fino al 24 agosto 1976;

- le due schede personali di Elena Quinteros rinvenute nell'anno 2016 dalla storica Larrobla nell'Archivio del FUS.NA., oltre a dar conto dell'attenzione di quel corpo repressivo per la maestra Quinteros fin dall'anno 1973, documenta che la donna è stata schedata dal FUS.NA. per la sua appartenenza politica negli anni successivi con particolare interesse per il suo ruolo all'interno dell'OPR-33 e per la sua partecipazione al congresso fondativo del nuovo partito PVP; non solo, ma all'interno dell'archivio del FUSNA è stato rinvenuto un fascicolo fotografico di tutti i militanti del PVP facenti parte dell'organigramma del partito, in cui è schedata anche Elena Quinteros, a dimostrazione dell'attività dell'attività di schedatura dei militanti del nuovo movimento politico da parte del Corpo dei Fucilieri Navali

- nel *recto* di una delle due schede rinvenute nell'archivio del FUSNA è apposta la dicitura in inchiostro rosso "fallecida", che dà conto della morte di Elena Quinteros; sul punto, la sentenza citata pronunciata nei confronti dell'ex ministro Blanco colloca la morte della donna da parte dei suoi sequestratori e torturatori tra il 2 e il 3 novembre 1976, ritenendo verosimile che dopo essere stata sepolta nelle pertinenze di distretti militari, presso il Battaglione 13, nelle cui vicinanze vi era la prigione ove la donna era stata detenuta, il "300 Carlos", i suoi resti siano stati successivamente spostati presso il Battaglione 14 Toledo, ed infine inceneriti e dispersi nel Rio della Plata, probabilmente nella cd. Operazione Zanahoria, verso il 1984 (secondo le conclusioni della Commissione per la Pace che poté avvalersi anche delle dichiarazioni riservate rilasciate da appartenenti alle forze di sicurezza con la garanzia dell'anonimato).

Anche se i resti non sono mai stati rinvenuti, né è stato possibile acquisire elementi certi sul giorno e sul luogo in cui è stata uccisa, non può dubitarsi di quale sia stata la infausta sorte della

desaparecida.

Secondo l'*id quod plerumque accedit* non è neanche immaginabile che, se la donna fosse stata in vita, una volta abbattuto il regime dittoriale e tornata la democrazia, non sarebbe uscita da un'eventuale clandestinità per riabbracciare i suoi cari - ed in particolare la madre che ha lottato per anni in maniera pubblica per ottenere la verità sulla sua sorte-, e per impegnarsi nelle lotte civili e politiche, per cui aveva speso tutta la sua vita.

Altrettanto illogico sarebbe pensare che la dittatura civico-militare, dopo l'*affaire* dell'Ambasciata e la decisione di nascondere le proprie responsabilità, arrivando ad accusare esplicitamente l'Ambasciatore del Venezuela e a interrompere le relazioni diplomatiche tra i due Paesi, potesse rischiare di lasciarla in vita. Anzi, come riferito dal teste Olivera, la QUINTEROS non è sparita solo fisicamente, ma anche dagli archivi e dai registri, si è cercato di farne sparire, cioè, anche la memoria. A conferma di questo aspetto, ha riferito il teste Rodriguez Chanadri quanto detto alla madre di Elena, Tota Quinteros, da "... *alcuni integranti della Commissione della Verità che funzionava in quel momento in Uruguay le ha su... le ha sussurrato al... all'orecchio che mai troveranno il corpo perché era... è un corpo che la dittatura nasconderebbe di più, perché non c'era nessuna possibilità che la dittatura riconoscesse la esecuzione di Elena QUINTEROS...*"⁴⁵⁶.

Sono argomentazioni condivise dai Giudici uruguiani nella sentenza contro il Ministro Blanco che conclude per l'esistenza di una prova logica della morte della maestra, aggiungendo che in relazione a quella era l'esperienza maturata circa le modalità con le quali la repressione civile e politica era stata condotta dai regimi golpisti negli Stati del Cono Sud dell'America Latina, "sparizione" voleva dire morte⁴⁵⁷.

A queste conclusioni di ordine logico si aggiungono anche quelle tratte dai documenti e segnatamente la scritta "*FALLECIDA*", apposta su una delle due schede personali trovate nell'archivio del FUS.NA.

La forza logica di tali argomentazioni è riconosciuta dallo stesso imputato che nel libro "*L'ira del Leviatano*" da lui scritto per difendersi dalle accuse, una volta che il suo nome venne fuori quale uno dei torturatori del regime, e che a proposito dei *desaparecidos* ha commentato: "*Il significato attribuito alle operazioni in Argentina, è quello che trasmette la parola "Desaparecidos", un termine al quale è stato assegnato un valore che va oltre il suo significato, al punto che nessuno vuole chiamare le cose col proprio nome, i "Desaparecidos", ripeto, sono morti*"⁴⁵⁸.

Né, d'altra parte, osta alla conclusione sopra rassegnata il mancato ritrovamento del corpo, dato il principio assodato in giurisprudenza secondo cui "*In tema di omicidio doloso, il mancato*

⁴⁵⁶ Cfr. teste Rodriguez Chanadri, ud. 16.03.23, pag. 50.

⁴⁵⁷ Cfr. sentenza di I grado contro l'ex Ministro Blanco, pag. 15.

⁴⁵⁸ Cfr. "L'ira di Leviathan", pag. 136.

ritrovamento del cadavere non impedisce la formazione della prova né incide sul principio di responsabilità e, tuttavia, l'evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, nonché tenendo conto del comportamento post factum dell'imputato” (così Cass. sez. V, n. 25272/21), quando sussistano, come sussistono nel caso di specie, prove logiche che convergono, senza possibilità di dubbio alcuno, alla conclusione della morte di Elena Quinteros.

Su quale sia stato il destino di Elena Quinteros non sono coltivabili dubbi: è stata uccisa, dopo essere stata illegalmente sequestrata, detenuta e crudelmente torturata, dalle forze di sicurezza del regime dittoriale uruguiano per la sua militanza politica nel nuovo partito del PVP.

La responsabilità di Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay nell’operazione dell’Ambasciata è indiscutibile poiché egli, in qualità di ufficiale di collegamento del FUS.NA, all’interno dell’OCOA, ha concorso – quanto meno a partire dal momento in cui la militante viene presa in gestione dalle forze congiunte - nell’ideazione, pianificazione, esecuzione della detenzione, del nuovo sequestro e della prosecuzione della detenzione e tortura nel “300 Carlos”, avendo partecipato anche materialmente all’operazione condotta presso l’Ambasciata (si rinvia *infra* per le argomentazioni di ordine giuridico che consentono di qualificare tali condotte come concorrenti oggettivamente e soggettivamente nel reato contestato).

Dal racconto offerto da Larcebeau, certamente presente il 28 giugno 1976 nella squadra operativa di coloro che gestirono l’operazione, non è possibile inferire anche la presenza fisica di Troccoli presso l’Ambasciata del Venezuela quel giorno, ma egli, per le ragioni sopra argomentate, ha certamente contribuito causalmente alla ideazione e pianificazione dell’operazione contro la militante del PVP, mettendo a disposizione di Larcebeau le notizie di intelligence in possesso dell’S2, utili a individuare nella donna il c.d. bersaglio dell’azione di repressione, affinché fossero condivise all’interno dell’organismo di coordinamento delle forze congiunte e perciò ha contribuito materialmente e moralmente all’ideazione e pianificazione del sequestro della donna (si rinvia *infra* per le argomentazioni di ordine giuridico che consentono di qualificare tali condotte come concorrenti nel reato contestato), così intestandosi la paternità dell’operazione Quinteros insieme al commilitone Larcebeau.

È l’unica interpretazione che risponda a criteri di logica, alla luce degli elementi indiziari complessivamente acquisiti, e sia coerente nelle sue conclusioni con l’attribuzione della paternità dell’operazione -che aveva portato al sequestro violento di Elena Quinteros dalla sede dell’Ambasciata del Venezuela - da parte di Larcebeau nella sala ufficiali del FUS.NA nel luglio del 1976.

7. La carriera militare dell'imputato e di Larcebeau Aguirre Garay Juan Carlos. Le dichiarazioni difensive dell'imputato sul ruolo assolto nella repressione politica

L'esame del fascicolo militare dell'imputato Troccoli, il c.d. *legajo*, del cui contenuto abbiamo già fatto alcune necessarie anticipazioni *supra*, è fondamentale per delineare quale sia stato il ruolo di comando da lui ricoperto e come egli si sia distinto per le sue attività all'interno del Corpo dei Fucilieri Navali durante il periodo della giunta civico-militare, soprattutto in relazione ai periodi di verificazione dei fatti imputatigli.

Egualmente e agli stessi fini verrà esaminato il fascicolo di Larcebeau.

Il cd. *legajo* di Troccoli è stato prodotto per estratto dalla Pubblica Accusa, relativamente al periodo dal dicembre 1975 al settembre 1977, e successivamente integrato dalla copia integrale ad opera della PP.CC., acquisita con l'ordinanza resa all'udienza del 25.05.25 (n.d.r., i riferimenti che verranno fatti nel prosieguo riguardano il *legajo* integrale nelle parti oggetto di traduzione in italiano).

Da tale documento si evincono i principali incarichi ricoperti dall'imputato:

- entrato nella Scuola Navale nel 1963, inizia la sua carriera nella Marina Militare il 21.12.1967, con la nomina a Guardiamarina; promosso Alfiere di Nave con decorrenza dal 1.2.1973, egli è assegnato al Corpo dei Fucilieri Navali, forza di *élite* della Marina Militare, il 7.1.1974, rivestendo l'incarico di ufficiale dell'S1 e in questa veste presenta uno studio sul problema delle carceri e sul trattamento dei detenuti (il Capitano di Fregata Pose Pato scriveva in riferimento al subalterno: “*..dimostra eccellente disposizione, presentando a questo comando uno studio sul problema della carcerazione e del trattamento dei detenuti*”⁴⁵⁹);
- in data 4.4.1974 viene nominato al comando di una delle tre Brigate del FUSNA, precisamente della Brigata n.1., conservandolo fino al 18.12.1975; in tale periodo, sotto il comando del Comandante Vicente Pose Pato, pur essendo destinatario di valutazioni di merito molto positive, è sottoposto a due sanzioni disciplinari per violazioni della scala gerarchica (il 16.12.1974 ordina un movimento di personale della Brigata non concordato dal comandante e il 10.1.1975 libera un sottoposto a cui era stata applicata una sanzione del comandante⁴⁶⁰);
- dal 19.12.1975, durante il comando di Guianze, è nominato responsabile del S3, la sezione che si occupava della pianificazione ed esecuzione delle operazioni antisovversive,

⁴⁵⁹ Cfr. *legajo* completo, pag. 28 nella traduzione italiana.

⁴⁶⁰ Cfr. *ibidem*, pagg. 38-39.

e in questo ruolo si distingue per aver presentato in data 31 dicembre 1975 (a distanza di meno di due mesi dalla riunione di Santiago del Cile in cui vennero gettate le basi organizzative del Piano Condor) un piano di addestramento per l'anno 1976 per superare l'operatività del corpo, approvato dal comando superiore. Troccoli comincia a mettersi in luce per le capacità, l'iniziativa e le azioni eseguite a capo dell'articolazione del FUS.NA. cui sono demandate le operazioni contro la c.d. sovversione, cioè contro coloro che erano militanti di partiti, movimenti, organizzazioni messi al bando dal regime (" *Il piano presentato evidenzia una grande capacità di cogliere lo spirito della direttiva ricevuta, il suo grado di intesa, intelligenza e collaborazione*"⁴⁶¹);

- il 6 febbraio 1976, ancora sotto il comando di Guianze, assume il comando della Sezione di Intelligence, dunque la famigerata S-2, ruolo che coprirà per tutto il resto del periodo di interesse per i fatti oggetto di giudizio, sotto il comando Jaunsolo a decorrere dal 23.3.1976, salvo momentanei spostamenti in altri ruoli; le valutazioni di merito sono tutte ampiamente positive, con lode per i risultati conseguiti (26.3.1976: " *Nella conduzione dell'S-2 dell'Unità, l'Ufficiale in parola si comporta con grande integrità e risolutezza e abnegazione (...) Nei lavori che impegnano il Corpo, è stata ottenuta un'alta percentuale di operazioni positive, il che palesa notevolmente la sua iniziativa, intelligenza, nonché conoscenze della funzione che svolge...*"⁴⁶²);

- in data 1.4.1976 viene assegnato all'OCOA in qualità di ufficiale di collegamento, funzione che coprirà fino al 22.6.1976⁴⁶³, per poi essere sostituito da Larcebeau come confermato anche dall'imputato ed è destinatario di positive valutazioni di merito (" *Essendo stato nominato da codesto Comando, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 5 giugno 1976, a sostegno di questo Organo Coordinatore di operazioni antisovversive, questo Signor Ufficiale ha dimostrato resistenza, iniziativa e senso pratico*"⁴⁶⁴); così come, dalla scheda personale di Larcebeau si evince che costui, pur nominato in data 5 giugno 1976, prende presso l'OCOA solo in data 22 giugno 1976.

Per il periodo in cui è stato Ufficiale di collegamento con l'OCOA sono presenti nel fascicolo personale dell'imputato valutazioni di merito molto lusinghiere, non solo da parte dell'Esercito -a cui l'OCOA faceva capo- a firma del Colonello Gonzales Arrondo, ma anche da parte della Marina (21.7.1976: " *L'unità ha ricevuto dall'OCOA materiale sequestrato alla sedizione, il che le ha*

⁴⁶¹ Cfr. *ibidem*, pag. 51.

⁴⁶² *Ibid.*, pag. 53.

⁴⁶³ *Ibid.*, pag. 50.

⁴⁶⁴ Così testualmente nel legajo di Troccoli, pag. 58, il Col. Julio Gonzales Arrondo, 2° Comandante della I divisione dell'Esercito, da cui dipendeva l'OCOA.

arrecato un grande beneficio. Il lavoro svolto dall’Ufficiale in parola quando è stato assegnato presso tale Organo ha messo in evidenza, in lunghe giornate senza orario, in cui la propria attività, intelligenza, volontà per il lavoro e conoscenze professionali sono state indubbiamente la ragione per cui l’Unità ne ha beneficiato.... ”⁴⁶⁵⁾.

Pur mantenendo il comando della Sezione 2, TROCCOLI poteva assumere anche il ruolo di capo della Sezione 3, in assenza del titolare, così come il responsabile dell’S3 - Larchebeau – assumeva il comando dell’S2 in assenza di Troccoli, come ammesso dallo stesso imputato in sede di esame e come risulta pacificamente dal *legajo* dell’uno e da quello dell’altro (proprio per la contemporanea assunzione dei due uffici era oggetto di una nota elogiativa in data 16.10.1976: “). *L’ufficiale in parola continua a dirigere S-2 come titolare e occasionalmente l’S-3 in assenza del Capo. Nella parte dell’S-3 collabora intensamente alla pianificazione delle operazioni e delle manovre del Corpo.... Quale S-2 mantiene un lavoro attivo ed efficace nella lotta instaurata contro la sovversione in tutti i suoi ordini... ”⁴⁶⁶⁾.*

Dall’ottobre 1976 al settembre 1977 Troccoli continua a ricoprire il comando dell’S2, conseguendo ottimi risultati nella lotta alla sovversione, come emerge dalle valutazioni redatte dal Capitano di Corvetta Jaunsolo, comandante *pro tempore* del FUS.NA. che dà atto che le funzioni dell’S2 “non sono normali, per la delicatezza delle missioni in cui si trovano coinvolti di continuo” e quanto all’imputato scrive che “eleva il livello di istruzione e di superamento dei propri uomini. Mantiene anche, questo Ufficiale, un complesso archivio ordinato e aggiornato, Continua a lavorare in collegamento con OCOA, la Polizia e PNN (Prefettura Nazionale Navale) al fine di portare continuamente a compimento le azioni, il che gli comporta lunghe giornate di lavoro, molte delle quali nelle proprie ore di riposo”⁴⁶⁷.

Il 20 settembre 1977 Troccoli viene promosso al grado di Tenente di Vascello, continuando ad espletare le proprie mansioni di Capo della Sezione 2 del FUS.NA.

Nel periodo in cui avvenne il rapimento di Elena Quinteros, 24 o 26 giugno, l’imputato aveva appena cessato le sue funzioni di ufficiale di collegamento con l’OCOA, mantenendo il comando dell’S2, mentre nei giorni in cui avvenne il sequestro della coppia FILIPAZZI-POTENZA l’imputato era saldamente al comando dell’S-2 del FUS.NA. Pochi giorni prima del rapimento, avvenuto il 27 maggio 1977, Troccoli riceve una valutazione di merito, come sempre ampiamente positiva: “Continua al Comando della Sezione S-2 dell’Unità, lavorando attivamente e diligentemente con un accresciuto senso del dovere e coraggio innanzi alla responsabilità della missione che svolge, il che lo caratterizza come un inestimabile collaboratore del Comando. Il

⁴⁶⁵ Cfr. *legajo* di Troccoli, pag. 54-55.

⁴⁶⁶ *Ibidem*, pag. 56.

⁴⁶⁷ *Ibidem*, pag. 68.

lavoro senza posa e silenzioso che svolge... ha consentito al Comando dell'Unità e alla Marina, di certo, occupare un livello importante nelle riunioni che, a proposito della valutazione di certe situazioni, si sono svolte a livello OCOA”, 17 maggio 1977⁴⁶⁸.

Invece, in data 28 luglio, dunque un paio di mesi dopo il rapimento, è annotato “*Questa sezione dell'EMFUSNA (n.d.r. acronimo per Stato Maggiore del FUS.NA. - Estado Mayor⁴⁶⁹) continua a lavorare in modo efficace alle delicate nonché pericolose missioni in cui si trova impegnato il Corpo, in particolare questa Sezione, che è quella che compie la maggior parte delle stesse. L'attività costante dell'Ufficiale e del proprio personale.....ha consentito di sviluppare un'attività senza posa contro la sedizione e contro i partiti illegali. La risolutezza, il coraggio di fronte alle responsabilità con cui questo Ufficiale dirige la propria sezione, nonché i successi ottenuti ratificano quanto manifestato nell'annotazione di data 15.5.1977....*”⁴⁷⁰

Tra l'altro in questo passaggio, oltre alle note di merito per il lavoro svolto dall'imputato, è importante sottolineare come si trovi un'ulteriore conferma del fatto che sia proprio la sezione di intelligence, comandata da TROCCOLI, a gestire le attività repressive del FUS.NA. contro i partiti ed i movimenti considerati sovversivi; profilo questo di cui si aveva già una prova nella 2° Relazione della Marina al Presidente della Repubblica dell'Uruguay, già citata, in cui si leggeva: “*A metà degli anni '70, il FUSNA abbassò il profilo delle operazioni antisovversive, concentrandosi fondamentalmente sull'S-2*”.

Sicché abbiamo prove sicure che tutte le operazioni antisovversive svolte dai Fucilieri Navalì erano, in realtà, operazioni della sezione di Intelligence, comandata dall'imputato nel periodo compreso tra il 1976 ed il 1977, epoca di contestazione dei reati.

L'imputato ha intrattenuo e sviluppato rapporti di collaborazione con l'ES.MA. (*Escuela Mecanica de l'Armada*), cioè, con il principale organo di repressione della giunta militare argentina, responsabile di una vera e propria azione di sterminio degli oppositori politici ovvero di coloro che erano ritenuti tali, nell'ottica di scambio di informazioni e di esecuzione di operazioni congiunte nell'ambito del c.c. Plan Condor.

Il tema è stato particolarmente approfondito nella sentenza della Corte di Appello di Roma nel processo contro Arce Gomez + altri in riferimento all'accertamento delle responsabilità dell'imputato per il sequestro, detenzione, tortura e omicidio di militanti del GAU (capo D1 dell'imputazione), fatti per i quali Troccoli è stato condannato alla pena dell'ergastolo (vedi *supra*).

La sintetica descrizione dei rapporti tra l'imputato e le forze argentine interessa ai fini del presente giudizio, allo scopo di inquadrare nella giusta prospettiva il profilo dell'ufficiale Troccoli

⁴⁶⁸ *Ibid.*, pag. 69.

⁴⁶⁹ Cfr. esame imputato, ud. 3.04.25, pag. 140.

⁴⁷⁰ Cfr. *legajo* Troccoli, pag. 70.

nei meccanismi della lotta agli oppositori politici, condotta anche avvalendosi della collaborazione di forze militari di repressione straniere, appartenenti a Paesi aderenti al Plan Condor.

Richiamata la giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, sentenza n.52589 del 6.7.2018, RV 275517-01) in ordine ai criteri di utilizzabilità delle sentenze passate in giudicato, pronunciate in diversi procedimenti ed acquisite agli atti, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., va rilevato che in relazione a tale aspetto la Corte di Appello romana ha affermato che:

“nell’ambito del proprio lavoro di pianificatore ed esecutore dell’attività antisovversiva per conto della Marina Militare, Troccoli si recò, a settembre del 1976, in Argentina, al fine di “ricavare dati e informazioni che possono essere di interesse per il Corpo”⁴⁷¹ (vedi anche legajo, annotazione del 25.9.1976, da cui emerge che “al rientro da tale commissione, presenta un dettagliato rapporto sul proprio soggiorno, suggerendo nello stesso idee costruttive e fattibili, il che dimostra le capacità che possiede per interpretare nel modo desiderato le direttive che gli sono state impartite. Nei giorni in cui è stato commissionato in Argentina ha svolto un’intensa attività a beneficio del Corpo...”⁴⁷²);

- sono stati documentati viaggi di Troccoli in Argentina anche “nel giugno 77 e il 20 dicembre 1977, ovvero il giorno prima dell’inizio dei sequestri dei militanti GAU e di altri gruppi;” il 20 dicembre viaggiano in aereo a Buenos Aires il capitano Troccoli, insieme agli allora sottotenenti Josè Uriarte e Ricardo Dupont, ufficiali dell’S2, che dipendevano da lui, erano sotto il suo comando e il giorno successivo iniziò l’ondata di sequestri”⁴⁷³;

- per quanto riferito dal teste Juan Roger Rodriguez all’udienza del 25.9.15, Troccoli nel suo ruolo di comandante del S2 “si recava periodicamente in Argentina, presso la E.S.M.A. (Escuela de Mecanica de l’Armada) con l’incarico appunto di coordinare l’attività repressiva dei due paesi (del resto lo stesso Troccoli nel suo libro “L’ira del Leviathan” ...ammette che “ i primi coordinamenti tra le due forze vi sono stati nel 1974 quando un gruppo di ufficiali della marina argentina è venuto di nascosto in Uruguay per conoscere le tattiche del FUS.NA. Nella lotta contro la guerriglia urbana” (...) successivamente “il contatto fu presa con la principale unità operativa della marina argentina, la Scuola Meccanica Navale, la famosa ESMA, anche se ci sono stati contatti tra le agenzie di intelligence delle due forze e anche tra le due prefetture e il contatto l’ho gatto io personalmente”(...) “abbiamo avuto contatti poche volte quell’anno (1976) e più spesso negli anni successivi arrivando a coordinare operazioni di collaborazione con l’ESMA e il SID uruguiano, in occasione dello sviluppo di una base di mонтонeros a Montevideo ”);

⁴⁷¹ Cfr. Sentenza Corte Assise Appello, proc. arce Gomez + altri, pag. 79.

⁴⁷² Cfr. legajo Troccoli, pag. 56.

⁴⁷³ Cfr. Sentenza d’Appello, proc. Arce Gomez cit., pagg. 73-74.

- ancora, a conferma del ruolo importante svolto dall'imputato per sviluppare e intrattenere la collaborazione tra FUS.NA. e ESMA nella lotta di repressione, vedi “18 ottobre 1977, il Comandante del Corpo dei Fucilieri Navali Jorge Jaunsolo annotava: “*questo comando ha ricevuto diverse compagini della Marina Militare argentina in visite che hanno come scopo lo scambio di informazioni concernenti la lotta contro la sedizione, compresa quella del capo (Ufficiale Superiore) dell'Unità che a questo riguardo effettua a Buenos Aires operazioni analoghe a quelle del FUS.NA.. Tali visitatori hanno manifestato al sottoscritto la capacità, spirito militare, carattere e responsabilità e conoscenze dell'Ufficiale in parola (Troccoli), il che non fa altro che ratificare i concetti di questo Comando e che sono stati motivo di annotazioni precedenti. Metto di rilievo l'importanza del nesso che questa Unità ha stabilito con la Marina argentina e il livello di intesa che la stessa ha raggiunto, dovuto principalmente all'attività dell'Ufficiale in parola*”⁴⁷⁴;

- “*novembre 1977, annotazione nella scheda di valutazione dell'imputato, all'indomani del sequestro dell'esponente mонтонero Oscar Rubén De Gregorio: La cattura da parte della P.N.N. (Prefettura Nazionale Navale) di un elemento sedizioso di altissimo livello (De Gregorio) ha implicato che la Sezione S-2 di questo Corpo si facesse carico, per ordine del COMAR (Comandante in Capo della Marina), di tutto quel che riguarda intelligence e operazioni. La capacità di lavoro dell'Ufficiale (Troccoli) in parola e della propria Sezione si è palesata, ancora una volta e, principalmente, per il modo di processare ed analizzare le informazioni di intelligence, proponendo al Comando le operazioni che riteneva necessario effettuare. Gli esiti ottenuti sono stati al giorno altamente positivi. Gli elementi che questo Comando ha messo a disposizione dell'Ufficiale in parola sono stati controllati e gestiti correttamente, estraendone il maggiore dei profitti. Segnalo che queste operazioni hanno tenuto l'Ufficiale 12 giorni entro l'Unità, in cui ha curato personalmente la gestione dell'S2, arrivando anche a non abbandonarla quando per consiglio medico avrebbe dovuto rimanere a letto*”⁴⁷⁵;

L'imputato ha ricoperto l'incarico di capo dell'S2 fino al 30 gennaio 1978 ed è stato trasferito in Argentina il 9 febbraio successivo e nel comando dell'S2 è stato sostituito da Larsebeau.

Nella sentenza di appello nel processo contro Arce Gomez + altri citata, si afferma:

“*I documenti creati al fine di giustificare il suo trasferimento allo scopo di compiere attività sotto copertura in quello Stato e nell'ambito della mutua collaborazione fra i due Paesi riferiscono che obiettivo del suo viaggio era la frequentazione di un corso militare presso la località di Puerto Belgrano. In realtà è emerso che Troccoli prestava servizio come Ufficiale presso la Escuela de Mecanica de la Armada a Buenos Aires. La sua presenza in quei luoghi, nonché la sua operatività*

⁴⁷⁴ Cfr. legajo imputato, pagg. 61-62.

⁴⁷⁵ Ibidem, pagg. 62-63.

come alto graduato con funzioni di comando, vennero registrate nella scheda di valutazione relativa al militare, riferita alla data del 30 novembre 1978. In essa si legge: "Stando alle conversazioni intercorse con Ufficiali superiori di tale istituzione (Escuela de Oficiales de Marina a Puerto Belgrano) e altri ufficiali della Marina Argentina, ho avuto modo di constatare l'apprezzamento nei riguardi di questo ufficiale non soltanto a Puerto Belgrano, ma anche alla base Navale di Mar del Plata e alla Escuela Mecanica de la Armada a Buenos Aires, luoghi in cui questo ufficiale ha operato. In adempimento alle direttive del sottoscritto, il signor Ufficiale in parola ha svolto un lavoro di informazione costante, mettendo in evidenza la propria capacità e la rapidità e percezione con cui assimila le direttive, tenendo informato il sottoscritto in ogni momento e anche tenendo informato il Comando a Montevideo (Lo Stato Maggiore della Marina)"⁴⁷⁶.

I viaggi in Argentina di Troccoli sono documentati anche nel documento reperito nell'archivio del FUS.NA. che attesta *"che Troccoli si era recato in Argentina negli anni 1978-1979 frequentando le basi di Buenos Aires, Mar de la Plata, Puerto Belgrano e Baia Blanca, località nelle quali funzionavano i c.d. Gruppi di Lavoro della Marina Militare Argentina ((Grupos de tarea))"*⁴⁷⁷ (n.d.r., micidiali cellule di torturatori).

Sempre nella citata sentenza si rende nota una richiesta del 6.7.1979 dell'Addetto Navale argentino Francisco Moliterni, indirizzato all'Ambasciatore dell'Uruguay con richiesta di proroga di permanenza di Troccoli nel paese, in cui è allegato un certificato di permanenza rilasciato dall'Esma *"ove presta servizio il Sig. Ufficiale"*⁴⁷⁸.

Pacifico è, alla luce di tali convergenti dati documentali, che l'imputato abbia intrattenuto relazioni di cooperazione con i più importanti organi di repressione della Marina Argentina ed in particolare con l'ESMA, dapprima in quanto responsabile del Servizio di intelligence del FUS.NA. e poi con compiti di intelligence come distaccato presso quell'unità, secondo il meccanismo tipico del c.d. *Plan Condor*.

La circostanza è sostanzialmente riconosciuta dallo stesso imputato in sede di esame, pur cercando di sminuire il ruolo effettivamente ricoperto.

Egli ha ammesso di aver avuto relazioni di collaborazione con organismi di intelligence argentina, effettuando tra il 1976 e il 1977 tre viaggi in Argentina con il compito, a lui demandato dal proprio comandante su incarico dello stesso Comandante Capo della Marina Marquez, di intessere relazioni di scambio di informazioni e di cooperazione con l'ESMA nella lotta alla

⁴⁷⁶ Sentenza cit., pagg. 80-81.

⁴⁷⁷ *Ibidem*, pag. 81.

⁴⁷⁸ *Ibid.*, pag. 80.

sovversione.

La finalità perseguita era quella di combattere le organizzazioni di guerriglieri di interesse uruguiano, il MNL-T, e argentino, i Montoneros (Movimento dell'Esercito Rivoluzionario del Popolo Argentino) che insieme a parallele organizzazioni del Cile e della Bolivia si erano uniti nell'anno 1974 nella c.d. *Junta de Coordinacion Revolucionaria* (“*nel '74 avevano fatto una coalizione, una... che si chiama Junta de Coordinación Revolucionaria, '74, la risposta de... della forza operativa sudamericana questo... (disturbo del microfono) ...loro si giuntano e noi facciamo la stessa cosa*”⁴⁷⁹).

In particolare, gli argentini volevano avere informazioni dal FUS.NA. poiché due cellule di Montoneros stavano operando vicino alle isole del fiume Uruguay e gli uruguiani volevano avere notizie sui connazionali detenuti nelle celle argentine o che erano lì residenti, secondo la procedura di primo livello del *Plan Condor*.

Nel 1976 si era quindi recato a Puerto Belgrano per coordinare un corso con la Fanteria Marina e da lì aveva raggiunto Buenos Aires ed aveva preso contatti con l'ESMA, ove aveva fatto altri viaggi nel 1977, sebbene, a suo dire, tale cooperazione non aveva dato alcun frutto poiché l'ESMA non aveva mai arrestato e detenuto uruguiani di interesse per il FUS.NA., né si era mai verificato che soggetti uruguiani arrestati dagli argentini e detenuti nello loro carceri fossero stati interrogati da uruguiani. L'unico detenuto che era stato scambiato tra i due paesi era un capo montonero, Oscar Ruben De Gregorio, arrestato in Uruguay e consegnato all'ESMA su decisione dello stesso Presidente della Repubblica uruguiana Aparicio Mendez⁴⁸⁰. Si ricorda che il militante consegnato all'ESMA diventerà *desaparecido*, come riferito dalla teste Guianze.

Ancora, su domanda della P.C. *Frente Amplio* ammetteva di essere stato distaccato in Argentina presso l'ES.MA. nel 1979, ricoprendo l'incarico di consulente politico del capo dell'ES.MA. Suppicich, senza tuttavia svolgere alcuna attività operativa, un incarico solo in apparenza e per volontà del Comandante Marquez, al fine di fare avere a lui, Troccoli, un beneficio economico per il distacco, per poi ammettere, pressato dalle domande dell'esaminatore, che la sua attività era consistita nel fornire all'ammiraglio Suppicich il proprio parere su questioni di intelligence alla luce del bagaglio di conoscenze professionali acquisite, senza essere coinvolto in nessuna attività, né aver avuto contatti con chi, come il personale del *Grupo de Tarea 3.3.2*, operava nell'ES.MA.⁴⁸¹.

Dichiarazioni inattendibili alla luce delle puntuale indicazioni contenute nelle fonti documentali citate e soprattutto della ricostruzione che nella sentenza Condor è raggiunta in merito alla efficace e stretta collaborazione che ebbe a svilupparsi fra le forze di repressione argentine e quelle

⁴⁷⁹ Cfr. ud. 3.04.25, pag. 102.

⁴⁸⁰ *Ibidem*, pag. 122.

⁴⁸¹ *Ibid.*, pagg. 128-129.

uruguiane, fra cui il FUS.NA, nella repressione dei militanti del GAU, cui partecipa anche Troccoli (capo D1 di imputazione).

Dichiarazioni non solo smentite, ma in sé francamente inverosimili, tanto più se si consideri il ruolo fondamentale che l'ES.MA, i centri di Porto Belgrano e Bahia Blanca hanno rivestito in Argentina nella repressione degli oppositori politici. A riprova, si richiama la deposizione della teste Guianze nel processo Condor - udienze 20.10.2025 e 30.10.2015 acquisite all'udienza 27.9.22 -, riportata anche nella sentenza di appello citata, in cui si riferisce anche di come Porto Belgrano fosse il centro da cui partivano gli universalmente noti e famigerati "voli della morte". Non solo, ma la teste ha riferito che Troccoli venne anche valutato dal Gruppo 3.3, che all'interno dell'ESMA si occupava di intelligence e chi firmò questa valutazione erano soggetti già portati a giudizio in Argentina per i crimini commessi contro la dittatura: il capitano D'Imperio, il capitano Estrada ed il contrammiraglio Suppicich.

La versione difensiva circa la natura dei suoi viaggi in Argentina è contraddetta proprio dal giudizio positivo formulato dal comandante dell'ESMA in relazione al periodo di servizio che Troccoli aveva svolto presso quell'unità (*"Mi rifaccio alle considerazioni manifestate nelle occasioni precedenti, è un Ufficiale dalle brillanti qualità personali e professionali, distinguendosi in particolare per l'entusiasmo, la collaborazione, l'affabilità, il trattamento e il successo ottenuto nei compiti che le sono stati assegnati"*).

Sul punto, nella sentenza di appello citata, nel dar conto della particolarmente qualificata testimonianza della teste Guianze, pubblico ministero responsabile delle indagini che in Uruguay hanno condotto alla condanna definitiva di Larcebeau (sentenza Corte Suprema uruguiana del 23 agosto 2011) per gli stessi fatti di cui al capo D1 della imputazione del processo *Condor*, si precisava come l'apprezzamento positivo dell'ESMA in relazione all'operato di Troccoli in Argentina (lo stesso vale per analoghi apprezzamenti positivi formulati dal comandante dell'ESMA nei confronti dell'operato di Larcebeau) aveva un significato incontestabile: *"questo apprezzamento positivo all'ESMA voleva dire appartenere al gruppo di lavoro che torturava e faceva sparire le persone"* *"Addirittura un testimone argentino mtonero, arrestato e detenuto all'ESMA, Ivlartin Grab, ha dichiarato in Uruguay...gli è stato mostrato il fascicolo di Troccoli e lo ha interpretato secondo quella che era la sua conoscenza del funzionamento dei servizi di intelligence argentini, in particolar modo dell'ESMA e disse che questa persona, Troccoli, era un quadro importante, era un ufficiale importante all'interno della struttura dell'ESMA, secondo quello che emergeva dal suo fascicolo"*⁴⁸². Ancora, la teste Guianze ha dichiarato che le unità della Marina che avevano sede a Porto Belgrano, Bahia Blanca ed ES.MA. furono i principali luoghi di repressione della giunta

⁴⁸² Cfr. Sentenza Appello proc. Arce Gomez, pag. 73.

militare argentina.

D'altra parte, gli stretti rapporti di collaborazione, scambio di informazioni e coordinamento tra i servizi di intelligence della Marina uruguiana, e per essa del Servizio di intelligence S2 del FUS.NA, e di quella argentina tramite l'ESMA, negli anni in cui Troccoli ne ha il comando sono evidenziati anche nella citata 2 °Relazione della Marina Militare al Presidente della Repubblica del 2005, in cui è riconosciuto il ricorso alla tortura negli interrogatori dei detenuti e il ruolo centrale svolto dal FUSNA e segnatamente dal suo servizio di intelligence S2 nella relazioni antisovversive, come ampiamente ricostruito *supra* nel paragrafo dedicato.

Infine, come citato nella sentenza di appello del processo *Condor* nell'archivio del FUS.NA. venne rinvenuto un fascicolo di provenienza argentina, intitolato “*Operazione controsovversiva GAU*” - che ha costituito una delle principali prove documentali a carico degli imputati Larcebeau e Troccoli in relazione all'imputazione D1 in cui, per l'appunto, si dà atto del coinvolgimento della Marina nell'operazione di repressione contro i GAU e dei rapporti di collaborazione tra la medesima e gli organi di polizia argentina (“...che a partire dal 1974, fu avviata la collaborazione tra le Marine dei due paesi con scambi di informazioni ed esperienze con viste reciproche; che verso la metà degli anni ('70) il Comandante dell'S2 del FUSNA si recò presso alcune unità della Marina argentina compresa ESMA e nel 77, con il cambio del Comandante in Capo, i rapporti si intensificarono... ”⁴⁸³).

*

Larcebeau, entrato nella Marina Militare in data 1.3.1974, viene nominato Guardia Marina nell'anno 1969, per poi essere destinato allo Stato Maggiore il 20.4.1972; il 3 luglio dello stesso anno diventa addetto agli interrogatori della II Brigata e dal 12.2.1973 presta servizio nell'S2, processando tutto il materiale di intelligence acquisito nell'anno '73, completando il relativo archivio e attuando il procedimento operativo normale della sezione.

Dopo aver collaborato alla riorganizzazione del FUS.NA., tra il 27 luglio 1973 e l'inizio del 1974, esercita il comando della I e poi della II Brigata e il 6.2.1976 passa al comando dell'S3: si tratta della stessa data in cui Troccoli assume il comando del S2, di cui Larcebeau eserciterà il comando in assenza del titolare. Tuttavia, fin dall'inizio del 1976 partecipa con brillantezza e massima efficacia alle operazioni antisovversive, dirigendo i propri Plotoni di uomini, con giudizio molto lusinghiero del proprio superiore.

A partire dal 6.2.1976 inizia un percorso che vede i due ufficiali lavorare in stretta sinergia nella gestione delle operazioni antisovversive, sostituendosi l'uno l'altro nel comando in caso di assenza del titolare (lusinghiero è il giudizio dell'Ufficiale valutatore, Guianze, del 10.3.1976: “ Durante il

⁴⁸³ Sentenza Appello cit., pagg. 76-77.

*periodo di licenza dell'S-2, l'ha sostituito dimostrando di essere totalmente coinvolto nel compito eppure una grande dedizione e spirito di sacrificio (...) Ha mantenuto il sottoscritto sempre informato dei progressi, operazioni e organizzazione del nemico*⁴⁸⁴) e nel distacco come ufficiali di collegamento presso l'OCOA. Ed invero, il 22 giugno 1976 Larcebeau, nominato il precedente 5 giugno, si avvicenda con Troccoli in tale ruolo, ricoprendolo fino al 2.11.1976, come da nota valutativa dd. 2.11.1976 del Comandante della II Divisione dell'Esercito, da cui dipende gerarchicamente l'OCOA, Col. Arrondo⁴⁸⁵.

Pur ricoprendo l'incarico di comandante dell'S3, collabora nei compiti dell'S2 e lo fa durante le ore del suo giorno di riposo, realizzandoli in modo efficiente⁴⁸⁶.

Il frutto della collaborazione di Larcebeau con l'OCOA viene valorizzato nella nota di merito di Jaun solo del 20 luglio 1976: “*L'unità ha ricevuto dall'OCOA materiale sequestrato alla sedizione che ha prodotto molto beneficio. Il lavoro svolto da questo Ufficiale nel suo ruolo di collegamento con quell'Organismo, evidenziato da continue giornate senza orario, dove l'attività, resistenza, intelligenza, volontà per il lavoro e conoscenza professionali è stato senza dubbio la ragione per cui l'Unità ha potuto avere il predetto beneficio*

⁴⁸⁷.

Il lavoro di coordinamento con l'OCOA di Larcebeau è oggetto di positive valutazioni anche nei mesi successivi di agosto, settembre, novembre, al pari del suo servizio nello Stato Maggiore, ove “*prepara piani e ordini di operazioni necessarie per il Corpo, dove svolge le sue conoscenze tecniche professionali e della propria carica*”, continuando nel contempo nel settembre 1976 a sostituire Troccoli, impegnato nella missione in Argentina, nei compiti dell'S2 “*con iniziativa e totale dominio*

⁴⁸⁸.

Dopo un periodo di comando di una nave in navigazione, Larcebeau torna al FUS.NA e il 28.11.1977 assume il comando dell'S2, in sostituzione di Troccoli in missione in Argentina, con le cui collaterali Autorità anche Larcebeau mantiene contatti di intensa collaborazione, recandosi in quel Paese al fine di aggiornare i propri corrispondenti ivi residenti e di partecipare, concorrere e sviluppare la realizzazione delle operazioni criminose (si richiama sul punto la sentenza della Corte di Appello di Roma nel processo *Condor*⁴⁸⁹, in cui si evidenzia come Jaun solo, nella nota di merito dd. 22.12.1977, 22.2.1978, 17.4.1978, 16.5.78 ne esalta le doti per i risultati delle numerose operazioni condotte contro la sovversione).

⁴⁸⁴ Cfr. *legajo* personale di Larcebeau, prodotto dalla P.C. integralmente in lingua originale, e tradotto per estratto, acquisito con l'ordinanza della Corte resa all'udienza del 13.05.25, pag. 131.

⁴⁸⁵ Cfr. *legajo* Larcebeau cit., pag. 139.

⁴⁸⁶ *Ibidem*, pag. 133.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, pagg. 134-135.

⁴⁸⁸ *Ibid.*, pag. 136.

⁴⁸⁹ Sent. cit., pagg. 87-88.

A partire dal trasferimento di Troccoli in Argentina, Larcebeau assume in via definitiva il comando della Sezione S2 del FUS.NA. che mantiene anche negli anni 1978 e 1979 con valutazioni sempre altamente positive del suo lavoro contro la sovversione⁴⁹⁰.

Emerge, dunque, come i due ufficiali, Troccoli e Larcebeau, comandino i rispettivi servizi, S2 e S3, cui all'epoca è demandata tutta l'attività di ideazione, pianificazione ed esecuzione della lotta antisovversiva in strettissima cooperazione, si avvicendino nell'OCOA, si sostituiscano nel comando dei rispettivi Uffici, mantengano rapporti di proficua collaborazione con le Autorità argentine ai fini della lotta alla sovversione, distinguendosi nel periodo in cui verrà attuata la repressione dei militanti del GAU oggetto del capo D1 di imputazione nel processo *Condor*.

*

Il profilo che emerge dall'insieme della documentazione esaminata è quello di un ufficiale, Troccoli, che ha atteso, con il massimo zelo possibile, ai compiti di intelligence e operativi ricoperti nell'attività di repressione dei militanti (o ritenuti tali) delle organizzazioni politico-sindacali messe al bando dal regime golpista (e analoghe considerazioni possono essere fatte per Larcebeau), nell'esercizio delle funzioni di comando del S2 del FUSNA, talora dell'S3, di ufficiale di collegamento dell'OCOA, di agente distaccato presso l'ES.MA. argentina.

Un ufficiale di rango intermedio che è stato, tuttavia, dotato di ampi margini di autonomia decisionale nell'esercizio delle sue funzioni (vedi, deposizione teste Guianze *supra* nella parte citata nel paragrafo 4.1, pag.41, in ordine al funzionamento e ambito operativo del Servizio S2), inserito convintamente e volontariamente nella macchina di repressione del regime, al pari del collega e sodale Larcebeau, con il quale ha operato in stretta sinergia nella pianificazione ed esecuzione delle azioni repressive e con il quale si è avvicendato nel comando delle rispettive unità e nelle funzioni di collegamento nell'OCOA.

Le dichiarazioni che l'imputato ha rilasciato in sede di esame, reso all'udienza del 3.4.25, e le affermazioni che egli fa nel libro da lui scritto nel 1996, “*L'ira del Leviatano*”, dimostrano in modo inconfondibile che egli non solo è stato parte integrante di quell'apparato repressivo, ma vi ha aderito ideologicamente in modo assolutamente convinto.

Ciò nonostante egli abbia tentato di sminuire il suo ruolo, ritagliandosi la figura di mero subordinato che aveva soltanto eseguito gli ordini impartitegli dagli organi gerarchicamente superiori in quella che era una “*guerra*” contro le forze violente della sedizione armata che mettevano in pericolo la sicurezza del Paese e che egli ha definito “*terroristi*”.

Questa è la definizione che Troccoli ha costantemente dato agli appartenenti ai movimenti contrari alla dittatura civico-militare uruguiana, sostenendo che gli arresti erano operati

⁴⁹⁰ Cfr. *legajo* cit., pagg. 163 e ss.

esclusivamente verso soggetti accusati di terrorismo e nei casi in cui gli arrestati risultassero estranei a quelle pratiche erano immediatamente liberati⁴⁹¹. Egli, come militare, si trovava impegnato in azione del tutto legali, contro soggetti dediti ad un attacco criminale contro lo Stato uruguiano.

L'imputato ha sminuito il ruolo da lui assolto nella lotta contro le organizzazioni politiche antagoniste, con riguardo ai diversi temi oggetto di esame.

Così, Troccoli ha ammesso la sua carriera all'interno del FUSNA, definendo questa unità della Marina uruguiana come “*un'unità per combattere il terrorismo*”, aggiungendo che lui non aveva mai combattuto organizzazioni politiche che non fossero armate⁴⁹². Nella lunga lista che ne ha fatto in udienza, rientravano in questa definizione sostanzialmente la maggior parte delle organizzazioni politiche di opposizione alla dittatura civico-militare uruguiana: il MLN-T, il PVP, il GAU, il Partito Comunista.

Il suo ruolo all'interno dell'Unità, quello di capo dell'S-2, consisteva nell'ottenere le informazioni e trasformarle in materiale di *intelligence* a disposizione dell'Unità stessa, da utilizzare per condurre a compimento la propria missione, cioè, colpire e annientare le organizzazioni politiche antagoniste. Le fonti da cui otteneva le informazioni erano le c.d. fonti aperte (stampa, libri, ecc.), gli informatori civili e militari (le c.d. fonti confidenziali) e coloro che erano catturati (*arrestati* secondo il termine utilizzato da Troccoli), detenuti e interrogati dal FUS.NA. Alla luce del lavoro di intelligence svolto, la Sezione 2 (S2) individuava il “*bersaglio*”, passava l'informazione alla Sezione 3 (S3) che pianificava l'operazione di cattura, dopodiché a decidere se effettuarla o meno era il comandante dell'Unità, che in caso affermativo demandava l'esecuzione dell'operazione ad una delle Brigate del FUS.NA. e una volta svolta l'operazione, cioè, prelevato e catturato il “*bersaglio*”, esso veniva condotto all'Unità e sottoposto ad interrogatorio da parte degli uomini addetti al S2⁴⁹³, e così ricominciava il ciclo interrogatorio-arresto-nuove informazioni-nuovi arresti, secondo uno schema di efficiente operatività circolare riferita proprio da alcuni testi escussi.

Secondo il racconto dell'imputato le operazioni di “*arresto*” venivano condotte da personale del FUS.NA. in divisa e gli arrestati rimanevano a disposizione dei militari senza che dovesse essere avvisato il giudice : una volta “*catturato un obiettivo*” era previsto un termine di dieci giorni (in un periodo precedente erano solo 48 ore) prima di dover avvisare l'Autorità Giudiziaria dell'intervenuto arresto⁴⁹⁴, durante il quale l'arrestato rimaneva nelle mani dei militari, e i familiari

⁴⁹¹ Cfr. ud. cit. pagg. 162-163.

⁴⁹² Ud. cit. pag. 53.

⁴⁹³ *Ibidem*, pag. 58.

⁴⁹⁴ *Ibid.*, pag. 57.

dell’arrestato solitamente erano a conoscenza di dove fosse detenuto il loro congiunto ancor prima della comunicazione del giudice proprio perché il personale che operava l’arresto agiva in divisa e il centro di detenzione presente nel FUS.NA. era un centro detentivo conosciuto, di tal che i familiari non potevano non sapere quale fosse la sorte del loro congiunto e conoscere ove l’arrestato fosse stato condotto, pur non essendo destinatari di alcuna comunicazione ufficiale dell’intervenuto arresto. Dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria gli arrestati veniva liberati, se l’arresto non veniva convalidato, o condannati alla pena detentiva qualora le prove raccolte contro la persona fossero ritenute sufficienti, così come potevano essere liberati ancor prima della fase innanzi al giudice qualora i militari si rendessero conto dell’insussistenza di elementi a suo carico⁴⁹⁵. Per l’imputato nessuna persona arrestata dal FUS.NA. era scomparsa; per Troccoli nel FUSNA “*Non ci sono desaparecidos*”⁴⁹⁶.

Ebbene, la rappresentazione offerta dall’imputato di un’operatività nel pieno rispetto delle procedure legali è stata smentita seccamente dalle testimonianze di coloro che sono stati sequestrati, detenuti, torturati anche nel FUS.NA., degli storici, investigatori, ricercatori e studiosi escussi che hanno svolto indagini sui crimini commessi durante la dittatura civico-militare, fra tutti la procuratrice Guianze che ha qualificato le azioni condotte contro gli oppositori o di coloro che erano ritenuti tali da parte degli organi di repressione, fra cui il FUS.NA, come illegali e fuori dallo Stato di diritto (n.d.r., si pensi alla stessa condotta tenuta da Troccoli a seguito dell’arresto della coppia Filipazzi-Potenza in cui essi vennero trattenuti fino alla consegna alla Polizia del Paraguay oltre l’asserito termine di dieci giorni dall’arresto senza tracce di una convalida del giudice, vedi *supra*).

La difesa offerta sul punto da Troccoli è senza pudore. Che legalità dovrebbe avere una procedura di arresto, detenzione, interrogatorio, soppressione che vide le sue vittime private di tutte le più elementari garanzie riconosciute in uno Stato di diritto alla persona cui è sottratta la libertà personale da uomini dello Stato, a cominciare dall’assistenza di un difensore per passare al divieto di tortura e per finire con il diritto alla integrità fisica e alla vita?

Basti pensare a quello che lui stesso ammette in ordine alle modalità con cui venivano condotti gli interrogatori presso il FUS.NA.: “*Se faceva... le... le ho detto oggi, c’era una mampara... de... de... de legno... con una... un vetro... ...el detenuto stava... dall’altra parte... con luci ...non vedeva l’interrogatorio*”⁴⁹⁷), e si continuava ad interrogarlo ininterrottamente fino a che il detenuto non ammetteva quanto contestatogli⁴⁹⁸. Se anche così persisteva nel suo atteggiamento di rifiuto, gli

⁴⁹⁵ *Ibid.*, pag. 62.

⁴⁹⁶ *Ibidem*.

⁴⁹⁷ Ud. cit. pag. 67.

⁴⁹⁸ *Ibid.*, pag. 66.

venivano contestate le prove che erano state raccolte su di lui (informazioni, dichiarazioni di altri detenuti, ecc.), e nel caso in cui avesse continuato nel suo atteggiamento, volto a negare gli addebiti, poteva comunque essere trasferito in un carcere sulla base degli elementi “probatori” già raccolti⁴⁹⁹.

E che dire dell’uso della pratica della tortura che egli non ammette nel suo esame, ma che è pacificamente provato?

Infatti, Troccoli ha decisamente escluso che la tortura fosse praticata come metodo di interrogatorio delle persone ristrette nel centro di detenzione del FUS.NA. (“nella *Computadora* non si torturava nessuno. PUBBLICO MINISTERO – no no, non nella *Computadora* prima. IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – *neanche*⁵⁰⁰”), mentre non escludeva invece che ciò fosse potuto accadere in altri centri di detenzione (- *AVVOCATO P. C. VENTRELLA: quindi lei esclude che alcuni si convincessero a collaborare per effetto di torture, anche pesanti che venivano inflitte? IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ: nel FUSNA sì, non so che è successo in altri posti.*)⁵⁰¹.

Una negazione netta confermata anche a fronte della contestazione della dichiarazioni della teste Rosa Barreix – che ha riferito di essere stata interrogata sotto tortura da Troccoli prima di decidere di collaborare nella *Computadora*-, rispetto alla quale l’imputato ha sostanzialmente tentato di screditare l’attendibilità accusandola di aver mentito per il timore di essere accusata di delazione da parte dei suoi ex-compagni di militanza nel GAU, laddove, al contrario, ella aveva deciso di collaborare perché si era innamorata di un membro del FUS.NA., a significare che la donna aveva anche motivi di astio e di rancore -la relazione appena divenuta nota era stata immediatamente interrotta- ed era stata un caso spiegabile con la c.d. “*sindrome di Stoccolma*”⁵⁰².

Le dichiarazioni di Troccoli sono smentite non solo da Rosa Barreix, ma anche da Cristina Fynn e Carlos Alberto Dozil, che hanno denunciato di essere stati torturati dall’imputato, nonché dai testi Chanadri e Puig Cardozo -che hanno riferito delle torture nei confronti dei tre militanti del PVP sequestrati nel porto di Colonia nel marzo 1976 dalla Prefettura Navale e condotti al FUS.NA. ove l’S2, all’epoca, era sotto il comando di Troccoli.

Che l’imputato abbia partecipato a sessioni di tortura è emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale dalla convergenza di dati testimoniali e documentali.

In particolare, all’udienza del 7.05.24, su accordo delle parti, veniva acquisito il verbale dell’udienza del 20.10.15 del processo Arce Gomez + altri, in cui veniva escussa la teste Barreix Rosa.

⁴⁹⁹ *Ibidem*.

⁵⁰⁰ *Ibid.*, pag. 80.

⁵⁰¹ *Ibidem*, pagg. 113-114.

⁵⁰² *Ibid.*, pag. 79.

Questa teste ha riferito chiaramente di come l'imputato partecipasse alle sessioni di tortura inflitte ai detenuti.

Ha narrato, infatti, la Barreix, che faceva parte del GAU (Gruppo di Azione Unificata), movimento di opposizione alla dittatura civico-militare uruguiana, che era stata arrestata dal FUSNA -punto su cui era sicura perché per due giorni era stata detenuta presso casa sua e sentiva che i suoi sequestratori avevano continue comunicazioni con i Fucilieri Navali- e dopo portata presso quella Unità⁵⁰³.

Una volta che fu portata all'Unità, rimase per tre giorni in piedi senza poter bere o mangiare o andare al bagno, dopodiché subì la pratica di tortura della picaña, al fine di farle confessare la propria militanza⁵⁰⁴.

Durante una di queste sessioni di tortura aveva sentito per la prima volta la voce di Troccoli e durante la propria detenzione lo aveva anche visto in volto in più occasioni (il riferimento è alla fase della sua collaborazione nella *Computadora* ove è lo stesso Troccoli ad ammettere che aveva avuto contatti a viso scoperto con la donna che dunque era in grado di riconoscerlo). Ai tempi della detenzione la Barreix non sapeva chi fosse o quale fosse il suo vero nome, ma conosceva solo il suo pseudonimo, ovvero “Federico”⁵⁰⁵, che lo stesso imputato ammette di aver utilizzato per ragioni di sicurezza, al pari di tutti coloro che partecipavano alla guerra antisovversiva; aveva scoperto il vero nome dell'imputato soltanto dopo la pubblicazione dell'articolo su *Postdata* e del suo libro, in cui venivano pubblicate anche le foto di Troccoli, permettendo così la sua identificazione da parte della teste⁵⁰⁶. Riferiva anche che il marito era stato barbaramente torturato durante la loro comune detenzione.

All'udienza successiva veniva prestato il consenso, da tutte le parti, anche all'utilizzabilità del medesimo verbale del processo Arce Gomez, nella parte relativa alla teste Cristina Fynn.

Anche questa teste era stata detenuta e torturata (anche la Fynn riferiva di aver subito la picaña, oltre che lunghe giornate di isolamento) presso la sede del FUS.NA. Riferiva che dalla sua cella, in cui era costretta a stare bendata, sentiva le voci dei militari che passavano fuori e che spesso sentiva pronunciare il nome di “Federico”⁵⁰⁷. Riferiva ulteriormente che un giorno di febbraio del 1978 era stata portata in una stanza e le avevano detto di abbassarsi la benda, e così per la prima volta dopo settimane aveva visto un viso umano, per questo la teste riferiva di non averlo più dimenticato. In quel momento non sapeva chi fosse quell'uomo che le aveva fatto firmare una confessione, però

⁵⁰³ Cfr., verbale del 20.10.15 del processo Arce Gomez + altri, pag. 81.

⁵⁰⁴ Cfr., verbale cit., pagg. 82-83.

⁵⁰⁵ Cfr., verbale cit., pag. 85.

⁵⁰⁶ Cfr., verbale cit., pagg. 85-86.

⁵⁰⁷ Cfr., verbale cit., pag. 69.

quando la figura di Troccoli era diventata di pubblico dominio -dopo l'uscita dell'articolo di Postdata e la pubblicazione del libro dell'imputato - l'aveva immediatamente riconosciuto come l'uomo che le aveva fatto firmare la confessione⁵⁰⁸.

Anche il teste Carlos Alberto Dosil, vittima della repressione durante il regime, ha riferito del coinvolgimento di Troccoli nella pratica delle torture. Nelle dichiarazioni testimoniali rese nel processo Arce Gomez + altri, acquisite con ordinanza letta all'udienza del 13.05.25, il teste ha riferito di essere stato sequestrato il 28.11.1977 da tre uomini, due dei quali appartenenti ai Fucilieri Navali e uno in borghese, che avevano fatto irruzione nella sua casa. Uno dei due militari - che gli aveva puntato un mitra alla gola e lo aveva sbattuto contro il muro - è stato riconosciuto dal teste nella fotografia di Troccoli (“Il teste prende visione della fotografia rammostrata (*rectius esibita*) Interpretē: “Si, questa è la persona che mi ha detenuto”⁵⁰⁹ (n.d.r. sequestrato)), da lui riconosciuta con certezza poiché aveva agito a volto scoperto. Dopo la cattura era stato condotto presso la sede del FUS.NA. ove era stato interrogato “un'infinità di volte”⁵¹⁰ sotto tortura fino al 10 dicembre 1977 al fine di fargli riferire l'indirizzo di uno dei militanti del GAU Edmundo Dossetti ed in generale avere notizie su quel movimento politico.

Nel corso di questi interrogatori era stato sottoposto a tortura (era stato appeso e gli avevano fatto passare l'elettricità per il corpo – la c.d. *picana*- “mi hanno fatto altre due volte con l'elettricità senza venire appeso, dopo manganellate sulle gambe e minacciando di arrivare fino ai genitali, roulette russa e dopo allungamento dei tendini”⁵¹¹) anche personalmente da Troccoli che comandava le sessioni dell'interrogatorio, come era possibile ben comprendere dai comandi impartiti ai molti militari che vi partecipavano (“...c'erano tantissimi militari durante gli interrogatori, ma quello che aveva la voce di comando, che portava avanti con comando gli interrogatori, era il Troccoli”⁵¹²). Sebbene il teste fosse tenuto sempre bendato durante l'interrogatorio, egli aveva riconosciuto senza ombra di dubbio l'imputato dalla voce che aveva sentito al momento del suo sequestro.

E soprattutto non può sfuggire che l'imputato è platealmente smentito dal suo stesso Corpo militare di appartenenza viste le ammissioni circa l'uso della tortura da parte del FUS.NA. durante gli anni della repressione più feroce contro le forze antagoniste, contenute nella 2° Relazione del Comandante della Marina al Presidente della Repubblica del 2005.

⁵⁰⁸ Cfr., verbale cit., PAG. 70.

⁵⁰⁹ Cfr. verbale Proc. Arce Gomez + altri, ud. 13.05.16, acquisito con la citata ordinanza, pag. 6.

⁵¹⁰ *Ibidem*, pag. 12.

⁵¹¹ *Ibid.*, pag. 16.

⁵¹² *Ibid.*, pag. 14.

Dalla convergenza di tali elementi risulta provato con certezza che non solo il ricorso alla tortura era una pratica normale nel FUS.NA. e dunque nell'S2, comandata da Troccoli, ufficio competente per la gestione dei detenuti e degli interrogatori, ma che l'imputato ha praticato personalmente la tortura durante gli interrogatori dei detenuti, con funzioni di comando dei militari che partecipavano a tali sessioni.

D'altra parte, è lo stesso Troccoli a fare significative ammissioni sull'uso della tortura, come pratica ordinaria negli interrogatori, nel suo libro “*L'ira del Leviatano*”.

Esso viene pubblicato nel 1996, dopo che il Corpo dei Fucilieri Navalì e la persona dell'imputato vennero coinvolti per la prima volta nei crimini della dittatura con la pubblicazione di un articolo sulla rivista *Postdata*⁵¹³ e cominciarono ad essere oggetto di attenzione da parte degli organi di informazione. L'articolo conteneva l'intervista a due detenuti che avevano fatto parte di quell'ufficio dell'S2 noto come *Computadora*, ovverosia quell'ufficio in cui si cooptavano detenuti, appartenenti a partiti politici e movimenti, affinché aiutassero i repressori nell'attività di analisi degli stessi partiti e movimenti di cui avevano fatto parte, in cambio di migliori condizioni di detenzione.

A quell'articolo l'imputato reagì scrivendo una lettera pubblica in cui giustificava le proprie attività durante il periodo della dittatura, attraverso la teoria dei due demoni, e poi pubblicò il libro “*L'ira del Leviatano*”.

Risulta ampiamente dimostrato che Troccoli nello svolgimento della sua attività di ricerca di informazioni utili alla lotta contro la sovversione (*rectius* contro le forze di opposizione) svolse con zelo il compito a lui assegnato, senza preoccuparsi di far ricorso a metodi disumani. Lo ammette ne “*L'Ira del Leviatano*”: “*L'informazione si otteneva principalmente dagli interrogatori, e in questi, la tortura, anche se non si può considerare sistematica, era normale. Il fatto anormale era che un detenuto ci raccontasse tutto di sua spontanea volontà. All'interno di quest'ambito, io ho visto di tutto....., ho visto l'interrogatore che cercava l'informazione.....come ho agito io, e ho visto l'altro, quello che portando la lotta sul piano personale, cercava di punire il detenuto*”⁵¹⁴. E poche pagine più avanti “*... per me, e come per il resto della società, torturare, far soffrire qualcuno, era un mezzo per arrivare ad un fine. Per ottenere un obiettivo.*”⁵¹⁵.

Proprio per il rifiuto opposto in sede di esame, all'imputato sono state contestate le affermazioni contenute nel libro “*L'ira del Leviatano*” su questo tema, prodotto agli atti del

⁵¹³ Sull'articolo cfr. Rodriguez Chanadri, ud. 16.03.23, pag. 37; cfr. anche testimonianza di Juan Roger Rodriguez nel Processo Arce + altri, ud. 25.09.15, pagg. 63-64, acquisita con l'ordinanza ammissiva delle prove, resa fuori udienza e depositata in data 7.10.22.

⁵¹⁴ Cfr., *L'ira di Leviathan*, pag. 87 della traduzione italiana.

⁵¹⁵ Cfr., *L'ira di Leviathan*, pag. 89.

processo⁵¹⁶ dalla P.C. *Frente Amplio* e acquisito all’udienza dell’11.02.25, in cui, come si evince dai brani riportati, non solo Troccoli ha ammesso il ricorso all’uso di questo metodo di interrogatorio, ma come egli avesse praticato la tortura, sebbene come mezzo necessario per poter proseguire la “*guerra contro la sedizione*” (cfr. pagg. 82,84,85 ed ancora pag.93 in cui l’imputato indica la tortura come metodo sistematico utilizzato per ottenere informazioni: “*La cosa importante da sottolineare è, che non era precisamente il potere coattivo dell’autorità del superiore ciò che ci faceva agire, non si può dire che quando si torturava si facesse soltanto in adempimenti agli ordini superiori. Non si può neanche affermare che fossero azioni personali isolate. Era, innanzitutto, un procedimento attraverso il quale si otteneva l’informazione. Era, com’è stato ed è in ogni parte del mondo, una caratteristica in più di quel tipo di lotta*”). Così ancora sull’utilizzo della tortura: “*Mesi addietro quando ho scritto la lettera, ho manifestato di aver trattato “in modo disumano” quelli che sono stati i miei nemici. Purtroppo, devo confessare che non è così, fare soffrire un altro essere umano, angosciarlo, torturarlo, che è il significato di tutto quello di cui abbiamo parlato sopra, non è disumano, è parte della natura umana*”⁵¹⁷). Quindi, sul ricorso come metodo normale di acquisizione di informazioni, l’ammissione è chiara ed esplicita, sebbene accompagnata da una disquisizione circa la legittimità della stessa.

Dunque, al momento della pubblicazione del suo libro l’imputato non aveva alcun problema ad ammettere l’uso di mezzi di tortura durante gli interrogatori, sebbene giustificando quelle azioni sotto vari aspetti: perché era necessario per ottenere le informazioni e vincere la “*guerra*” che pensavano di combattere; perché torturare fa parte della natura umana; perché era un metodo utilizzato anche dai loro “nemici”; ecc.

Così come ammetteva che l’uso di mezzi di tortura era uno strumento sistematico utilizzato da chiunque fosse parte integrante delle forze deputate alla c.d. lotta antisovversiva, senza necessità di dover ricevere esplicativi ordini dai superiori.

Contraddizione, rispetto alle dichiarazioni dibattimentali, giustificata dal teste sostenendo che aveva ammesso sì l’uso della tortura nel libro non perché l’avesse praticata personalmente, ma perché aveva saputo che era un metodo in uso presso altri Corpi delle Forze Armate, ribadendo la diversità -sotto questo aspetto- della Marina⁵¹⁸.

In verità, questa versione è smentita proprio dal Corpo di appartenenza dell’imputato, la Marina Militare, che nella 2° Relazione del Comandante in Capo al Presidente della Repubblica dd. 26.9.2005 ha ammesso l’uso della tortura e il ruolo centrale assolto dal FUS.NA. in cui a partire

⁵¹⁶ Sia in originale che in traduzione italiana; tutti i riferimenti successivi alle pagine devono intendersi alla traduzione italiana.

⁵¹⁷ Cfr. L’ira di Leviathan, pag. 84.

⁵¹⁸ Cfr. pag. 186 dell’Udienza del 3.04.25.

dalla metà degli anni '70 si erano concentrate le attività di lotta alla c.d. sovversione.

La verità è che la versione contenuta nel libro “*L'ira del Leviatano*” venne scritta in un momento storico in cui l'imputato si sentiva al sicuro da azioni giudiziarie poiché era vigente in Uruguay la *Ley de Caducidad*, mentre il suo atteggiamento sul tema mutava in chiara ottica difensiva quando era chiamato a rispondere dei crimini commessi prima nel processo Condor e poi nel presente giudizio. In quel processo, in sede di spontanee dichiarazioni, acquisite all'udienza del 27.09.22⁵¹⁹, Troccoli presentava a quella Corte una versione diversa, dichiarando: “*Il FUSNA era un'unità regolare subordinata. Non c'era nessuna sorta di sessione speciale. Non furono fatti sequestri, il FUSNA eseguiva operazioni militari ordinate da un comando regolarmente istituito. Come Ufficiale subalterno ho adempiuto al mio dovere. Non potevo dare ordini in questa vicenda*”⁵²⁰.

Una ricostruzione decisamente più restrittiva delle proprie responsabilità, assolutoria da ogni responsabilità, comprensibile con la differente situazione in cui veniva resa e l'evidente finalità di difendersi nel processo, accreditando la tesi di aver agito in esecuzione di ordini delle gerarchie superiori, ma chiaramente smentita dalle stesse ammissioni che l'imputato fa proprio nel libro “*L'ira del Leviatano*”.

L'imputato ha minimizzato le proprie responsabilità anche in ordine ad altri temi.

Uno dei casi emblematici è stata la descrizione del ruolo da lui avuto nella creazione e nello sviluppo nell'anno 1976 dell'ufficio di *intelligence* denominato *Computadora*. Infatti, Troccoli ha affermato che la creazione dell'ufficio in parola era stato un atto del suo Comandante, il Capitano Jaunsolo, dopo essersi consultato a livello gerarchico superiore, ma altrettanto chiaramente emergeva come l'idea di una nuova fase nella repressione dei gruppi antagonisti, sempre qualificati dall'imputato come “*terroristi*”, fosse stata sua. Infatti, ha raccontato di come aveva intuito che la mera repressione del singolo non fosse sufficiente e si dovevano trovare altre vie per contrastare i gruppi oppositori⁵²¹; di questo aveva parlato con il suo Comandante ed era maturata l'idea di utilizzare dei detenuti, intranei alle organizzazioni da sconfiggere, per avere notizie della struttura e del funzionamento di tali gruppi, di come reclutavano militanti, si infiltravano nelle fabbriche e nelle forze armate, offrendo loro in cambio migliori condizioni detentive o sconti di pena. Anzi, l'imputato ha quasi ridicolizzato la genesi della costituzione dell'ufficio della *Computadora*, riferendo che parlando con un detenuto, Fleming Gallo, “un pentito” del Partito Comunista, detenuto nel FUS.NA., a cena, di fronte a un piatto di “*cotoletta con patatine*”, aveva appreso del

⁵¹⁹ Cfr., processo Arce Gomez, udienza del 13.10.16, acquisito in sede di ammissione delle prove.

⁵²⁰ Cfr. verbale cit., pag. 16.

⁵²¹ Cfr. ud. cit., pagg. 68-69.

dominio del Partito Comunista nel controllo dei sindacati dei lavoratori e quindi aveva proposto a Jaunsolo di utilizzare i detenuti collaboratori per acquisire informazioni e chiedere analisi sul funzionamento e la struttura delle organizzazioni antagoniste. Ora, che la creazione formale dell'ufficio sia stato un atto del Comandante dell'Unità è un dato abbastanza ovvio, ma altrettanto chiaro risulta che l'imputato sia stato il primo a capire che si potesse agire ad un altro livello nella ricerca delle informazioni, così come risulta dal suo stesso narrato, attraverso la ricerca di "collaboratori" che potessero integrare l'ufficio, "*...quando abbiamo cominciato con questo detenuto a fare questo lavoro dell'infiltrazione nella fabbrica, come fa il PCE, come fa il Partito Comunista, come fa il reclutamento e tutto, io gli dico: "c'è qualcun altro che può aiutare, qualcun altro detenuto?"*"⁵²². A riprova di ciò l'imputato riferiva i nomi di altri detenuti utilizzati all'interno dell'ufficio, che lui stesso aveva interrogato, come Roberto Patrone -il secondo soggetto che era stato inserito nella *Computadora*- e Rosa Barreix; invece non ricordava se avesse interrogato e cooptato anche Cristina Fynn. Quanto a Fleming l'imputato ha riferito che costui aveva deciso di collaborare nella *Computadora* a condizione di avere uno sconto di pena e di far rientrare dall'esilio all'estero la moglie. Si tratta di soggetti di cui si ha la prova che siano stati inseriti nell'ufficio della *Computadora* perché citati nel documento denominato *Carpeta S273*.

Riferiva altresì l'imputato che col passaggio a questo ufficio, cambiava anche il metodo di interrogatorio, soprattutto con il contatto visivo con l'interrogante: "*ci vedevamo in viso perché lavoravo nella Computadora... la Computadora era un lavoro di partecipazione intelligente, non si può far tenere la partecipazione intelligente se il detenuto è sottomesso a un travisamento.*"⁵²³. Questo aspetto è da sottolineare perché marcava la differenza con i detenuti politici non collaboranti. Peraltro, che i soggetti arrestati e tenuti al centro detentivo del FUS.NA. stessero con gli occhi coperti è stato ammesso pacificamente dall'imputato⁵²⁴, che lo ha giustificato come misura di sicurezza, per impedire che gli stessi potessero vedere lo stato dei luoghi, ovvero l'installazione del FUS.NA. E su osservazione della Corte, che gli ha contestato che "*se la questione era di sicurezza, secondo lei non era più importante che fosse bendato quando veniva interrogato? Per non vedere chi lo interrogava?*", l'imputato ha spiegato che comunque il detenuto non era in grado di vedere chi lo stesse interrogando e nel momento in cui lo stesso dimostrava una propensione alla collaborazione, solo allora si rischiava continuando l'interrogatorio a viso scoperto⁵²⁵, con ciò ammettendo che la misura di bendare i detenuti sottoposti a interrogatorio rispondeva ad una finalità di segretezza sull'identità dei militari coinvolti. In pratica, tutti i detenuti erano bendati e non

⁵²² Cfr. ud. cit., pagg. 70-71.

⁵²³ *Ibidem*, pagg. 74-75.

⁵²⁴ *Ibid.*, pag. 78.

⁵²⁵ *Ibid.*, pag. 188.

potevano vedere né dove si trovavano né chi li interrogava né dove erano condotti o trasferiti; solo se all'esito dell'interrogatorio avessero collaborato, gli sarebbe stata tolta la benda dagli occhi e avrebbero potuto vedere i loro interlocutori, ammettendo, in conseguenza, che Rosa Barreix, in quanto addetta alla *Computadora*, lo aveva visto a volto scoperto e quindi era stata in grado di riconoscerlo (vedi *supra*).

Al funzionamento della *Computadora* partecipavano sia lui sia Larcebeau sia Jaunsolo, il quale ne aveva formalmente il comando, e le informazioni acquisite venivano successivamente trasmesse alle altre agenzie di intelligence (" *E cominciamo a produrre informazioni, di come operava il PCE, di come faceva il reclutamento, di come si infiltrava, di come operava dentro la Forza Armata e cominciamo a liberare informazioni a tutte le altre agenzie scritte. E una volta uno... mi hanno chiesto: "e come fate voi a sapere tutto questo?", era il '76 – no – io gli ho detto: "abbiamo una Computadora"*"⁵²⁶).

Non solo, ma l'imputato ha aggiunto che tale era la novità, l'efficienza e l'efficacia della *Computadora*, arrivata a costituire "*un'organizzazione sindacale parallela...fuori dal Partito Comunista dell'Uruguay*", che era conosciuta a livello di governo e addirittura il Mossad, il servizio di intelligence israeliano, l'aveva visitata per prendere informazioni di come funzionava⁵²⁷.

Egli aveva lasciato la *Computadora* a fine 1977 poiché era andato in missione in Argentina per "*fare un corso di Infanteria Marina ..in Porto Belgrano*".

Pertanto, pur avendo l'imputato negato di aver creato la *Computadora*⁵²⁸ ed avendo affermato che responsabile della gestione era il comandante Jaunsolo⁵²⁹, sono le sue stesse parole che descrivono in modo cristallino come il suo ruolo nella nascita, nel funzionamento e nello sviluppo di questa unità di intelligence sia stato fondamentale. D'altra parte, egli era il responsabile nel FUS.NA. proprio dell'attività di intelligence come capo dell'S2 e l'attività svolta dall'ufficio della *Computadora* era, per l'appunto, un'attività di intelligence che si avvaleva del contributo di collaboratori, da Troccoli definiti membri "*pentiti*" delle organizzazioni antagoniste da combattere. Un metodo di intelligence paragonabile, secondo Troccoli, al c.d. metodo Falcone(!): "...*Gallo mi dice: "bene – dice – io posso parlare di più e posso parlare con altri detenuti per fare questo stesso lavoro, l'unico che voglio è portare la mia moglie dall'estero e una riduzione della pena". Lo facciamo con Fleming Gallo, e come si fa questa riduzione della pena? Si fa una conversazione informale con il Giudice, "abbiamo questo, questo, questo", e il Giudice dice: "bene, facciamo questo, questo, questo", lo abbiamo fatto con altri detenuti, questo di far... di trovare il pentito e di*

⁵²⁶ *Ibid.*, pag. 69.

⁵²⁷ *Ibid.*, pag. 73.

⁵²⁸ *Ibid.*, pag. 70.

⁵²⁹ *Ibid.*, pag. 73.

farlo un collaboratore. In Italia si chiama il “Metodo Falcone”... e noi la chiamiamo Intelligence, è più vecchio di Falcone”⁵³⁰), tanto da rivendicare con un atteggiamento di sfrontatezza tale similitudine, dimenticando che nel nostro ordinamento il ricorso ai collaboratori di giustizia (i c.d. pentiti) è avvenuto in stretta osservanza della legge e senza il ricorso alla tortura ovvero a metodi illegali.

La costituzione, il funzionamento e le finalità della *Computadora* all'interno dell'Ufficio S2 del FUS.NA. sono ricostruite nel documento denominato “*Carpeta S 273*”⁵³¹ e sono confermate nella 2° Relazione del Comandante della Marina Militare al Presidente della Repubblica del 26.9.2005, come ricostruito *supra*.

Si ricorda, in particolare, che il documento *Carpeta S273*, redatto nel 1980 quale *memorandum* interno al FUS.NA. per valutare i risultati raggiunti tramite la sua operatività, lo descrive come uno dei principali strumenti di intelligence finalizzato a dar corpo alla pianificazione delle condotte di repressione, che venne creato nel maggio del 1976 quando, per l'appunto, Troccoli era saldamente al comando del servizio di intelligence S2, Jaunsolo comandava il FUS.NA. e Larcebeau dirigeva l'S3.

Come precisato nella sentenza della Corte di Appello di Roma nel processo *Condor*, “*La Computadora ha rappresentato un sistema di estrapolazione, raccolta, rielaborazione e sfruttamento delle informazioni, utili alla “lotta antisovversiva “condotta dal FUS.NA., acquisite dalle dichiarazioni di persone sequestrate e torturate a morte. Si trattava di un’area dell’edificio della Marina Militare nella Darsena 1 del porto di Montevideo, entro cui vi era una stanza. Dentro essa- secondo la definizione dalla Relazione Tecnica del team di storici coordinata dal Prof. Avaro Rico (n.d.r. in seno alla Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent) – “ lavorava in modo giornaliero, raccogliendo e ordinando informazioni, un gruppo di persone detenute che avevano deciso di collaborare con i propri carcerieri (...) Il funzionamento di detto sistema si realizzava attraverso la selezione di alcune persone già detenute presso l’organismo della Marina Militare, le quali, dopo essere state sottoposte a sessioni di tortura, decidevano di collaborare con i loro aguzzini, sotto la promessa di un “trattamento speciale” destinato agli stessi o ai loro familiari. Le informazioni che i militari ricevevano dai detenuti torturati riguardavano l’organizzazione, il funzionamento e i mezzi di finanziamento dei gruppi e dei movimenti politici che, attraverso le proprie azioni, si opponevano al regime militare impostosi con la violenza e l’arbitrio in Uruguay a partire dal 1973. Il personale della Marina Militare che operava nella Computadora si occupava di raccogliere tutte queste informazioni, incrociandole e rielaborandole con altre allo scopo di poter*

⁵³⁰ *Ibid.*, pag. 71.

⁵³¹ Prodotto dal PM ed acquisito formalmente all'udienza dell'11.02.25.

*catturare altri esponenti dei suddetti gruppi. L'obiettivo finale di tale sistema era lo "smantellamento" e la "distruzione "dei gruppi che si opponevano alla dittatura militare"*⁵³² (GAU, AMS, PC, PCR, MNL-T, PVP, *Frente Amplio*, PDC e altre⁵³³). Ed ancora, come recita la citata sentenza, nel documento *Carpeta S273*, si dà conto dei risultati raggiunti dal FUS.NA. in seno all'S2 tramite la *Computadora*: smantellamento dell'AMS e dei GAU nel 1977 (vicenda ricostruita nella sentenza citata in merito alle imputazioni di cui al capo D1), raccolta di schede relative ai componenti delle varie organizzazioni di sinistra, alle loro sedi, alle imprese collegate, ai loro beni, alle pubblicazioni ad esse relative), finendo con il rappresentare una fonte permanente d'informazione e consultazione "*a beneficio degli Ufficiali e del Comando dell'Unità ed anche dell'Armada*", ovvero dello Stato Maggiore del FUS.NA. e della stessa Marina⁵³⁴ e tramite l'OCOA delle altre forze di intelligence e repressive.

L'operatività di quest'articolazione del FUSNA dimostra le capacità dell'imputato – a cui si deve la sua costituzione - nel proprio lavoro, capacità, del resto, ampiamente riconosciute nelle note di merito che si trovano nel *legajo* personale e che Troccoli ha rivendicato con orgoglio, sebbene abbia attribuito al comandante Jaun solo la costituzione della *Computadora*.

E al conseguimento dell'obiettivo di annichilimento delle forze "sovversive", *rectius* di opposizione al regime golpista, l'imputato ha dedicato gran parte della sua carriera, prima nel FUS.NA. successivamente all'intelligence della Marina, senza risparmiarsi.

Il fatto che proprio a Troccoli si debba la paternità di questo nuovo metodo di repressione costituisce un chiaro segno del ruolo fondamentale da lui assolto nell'operatività del FUS.NA. in quegli anni di feroce violenza contro gli oppositori politici del regime golpista.

L'imputato ha reso dichiarazioni volte a sminuire il proprio ruolo anche in relazione ad altri aspetti.

In relazione agli organismi, diversi dal FUS.NA., impegnati nella repressione, Troccoli è stato esaminato, in particolare, sul ruolo dell'OCOA, organo che l'imputato inquadrava alle dipendenze del SID (il Servizio di Informazione della Difesa) e che aveva il compito di coordinare a livello informativo e operativo le varie azioni antisovversive delle diverse agenzie di intelligence. Così prima di un'operazione, l'organo impegnato doveva avere il benestare dell'OCOA⁵³⁵. Per quanto atteneva al ruolo di collegamento con detto organismo, funzione svolta anche da Troccoli in determinati periodi (per quanto rileva in ordine ai delitti contestati, dal 1° aprile al 22 giugno 1976), egli affermava che la presenza dell'ufficiale di collegamento presso l'OCOA non era una presenza

⁵³² Sentenza Corte assise d'Appello, proc. Arce Gomez + altri, pag. 89.

⁵³³ Per l'indicazione dei gruppi su cui aveva lavorato la *Computadora*, cfr. Fascicolo S273, pagg. 8 e ss.

⁵³⁴ Cfr. sent. Corte Assise Appello cit., pagg. 89-90.

⁵³⁵ Ud. cit. pag. 61.

fissa e giornaliera, ma dipendeva dalle necessità operative dell'organo⁵³⁶. Di regola erano previste riunioni periodiche a cui partecipavano tutti gli ufficiali di collegamento dei diversi servizi di intelligence; potevano essere una o due settimane di lavoro presso l'organo in questione⁵³⁷, ma anche di più, e come esempio ricordava la sua permanenza per due mesi continuativi, nel 1981, in occasione del mondiale di calcio (n.d.r., presumibilmente quello del 1982), quando, integrante l'OCOA, si erano occupati del coordinamento della sicurezza⁵³⁸. L'attività da lui svolta in seno all'OCOA era stata la tipica attività di intelligence, cioè valutazione critica delle informazioni e condivisione delle strategie operative, ma non nei confronti del singolo soggetto, ma piuttosto dei movimenti o gruppi ritenuti sovversivi (*"IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – più specificamente... di un soggetto... del movimento generale... dell'organizzazione generale. La valutazione della... della strategia dell'organizzazione. PRESIDENTE – quindi, per valutare poi, più che sul singolo individuo, dice lei, sulle strategie da porre in essere avverso, diciamo contro, alcune organizzazioni... ritenute... IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – sì. PRESIDENTE – ...sovversive. questo? È quello che veniva fatto? IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – sì, sì. (Incomprensibile) questa prestazione, sì. (Pausa breve)... non so se sì... si ho capito bene, era una... una prestazione di Inteligencia che, io insieme al mio parere, neanche lo scriveva. IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – più specificamente... di un soggetto... del movimento generale... dell'organizzazione generale. La valutazione della... della strategia dell'organizzazione. PRESIDENTE – quindi, per valutare poi, più che sul singolo individuo, dice lei, sulle strategie da porre in essere avverso, diciamo contro, alcune organizzazioni... ritenute... IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – sì. PRESIDENTE – ...sovversive. questo? È quello che veniva fatto? IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – sì, sì. (Incomprensibile) questa prestazione, sì. (Pausa breve)... non so se sì... si ho capito bene, era una... una prestazione di Inteligencia che, io insieme al mio parere, neanche lo scriveva"*⁵³⁹).

In merito, poi, alle modalità con le quali venivano effettuate le operazioni condotte direttamente dall'OCOA Troccoli ha negato che tutte le attività venissero pianificate e che lo scambio tra i diversi ufficiali di collegamento e dunque le agenzie di repressione abbia avuto ad oggetto informazioni sulle operazioni svolte congiuntamente⁵⁴⁰, circostanza che contrasta con la funzione di coordinamento delle attività antisovversive che tutti i testi attribuiscono all'OCOA.

⁵³⁶ Ibidem, pag. 160.

⁵³⁷ Ibid. pag. 161.

⁵³⁸ Ud. cit., pag. 160.

⁵³⁹ Cfr. ud. 3.04.25, pag. 181.

⁵⁴⁰ Ibidem, pag. 248.

Describe un'operatività dell'OCOA estemporanea, non compatibile con la necessità di processare le informazioni sull'ipotetico bersaglio, pianificare l'operazione, individuare i partecipi, in conformità alla prassi operativa di operazioni delicate, per come ricostruite dai testi escussi. D'altra parte, lo stesso Troccoli finisce con ammettere che l'operazione condotta dall'OCOA contro Elena Quinteros, per la sua delicatezza, debba essere stata pianificata nel dettaglio e non possa considerarsi un'operazione estemporanea⁵⁴¹, così contraddicendosi.

Sul *Plan Condor*, poi, l'imputato sosteneva di essersi convinto della sua esistenza solo nel 2015, precisamente dopo aver letto vari documenti durante il primo processo in cui era stato coinvolto (il processo Arce + altri) ed aver acquisito ulteriori notizie dalla rete sulle Nazioni che vi parteciparono, su coloro che lo sottoscrissero, ecc.⁵⁴². In effetti, ancora durante quel processo, sentito a spontanee dichiarazioni -acquisite agli atti del presente procedimento- riferiva di dubitare dell'esistenza del Piano⁵⁴³. Ciò che invece non ha mai negato, né durante il processo *Condor* né durante l'esame, sono i contatti di intelligence, con relativo scambio di informazioni, con la Marina argentina⁵⁴⁴.

Secondo l'imputato l'esistenza del *Plan Condor* era ad un livello di segretezza superiore al proprio grado; pertanto, non era un'informazione a cui lui poteva accedere.

In verità, si deve subito osservare che l'effettiva conoscenza o meno da parte dell'imputato del Piano generale nei dettagli, così come è emerso dalla documentazione esaminata da ricercatori, storici, analisti escussi nel giudizio, ha un'importanza non decisiva in relazione ai casi oggetto di questo processo. Così, che il Troccoli conoscesse nei minimi dettagli l'esistenza ed il funzionamento delle procedure del *Piano Condor* è del tutto irrilevante nei casi di attenzione della Corte nel momento in cui ha ammesso che rapporti di collaborazione tra agenzie di intelligence erano normali e lui ne era al corrente, come è accaduto per il caso Filipazzi-Potenza (sulle cui dichiarazioni vedi *infra*) e che lo stesso Troccoli colloca nell'alveo delle collaborazioni di intelligence tra i due Stati coinvolti (*"AVVOCATO P. C. VENTRELLA – e quindi questo può darsi che ha riguardato anche il passaggio, la consegna di FILIPAZZI e POTENZA agli uomini paraguaiani, agli agenti paraguaiani? IMPUTATO TROCCOLI FERNANDEZ – è una ipotesi molto possibile."*⁵⁴⁵); dichiarazione da cui si evince chiaramente come l'imputato fosse a conoscenza di casi di collaborazione extraterritoriale. Nel momento in cui a Troccoli non è stato contestato un reato associativo collegato all'esistenza del Piano (ipotesi che peraltro non era stata

⁵⁴¹ *Ibidem*.

⁵⁴² Cfr. *Ibid.*, pagg.48-49.

⁵⁴³ Cfr. verbale del 13.10.16, pag. 13, verbale acquisito all'udienza del 27.9.22.

⁵⁴⁴ Cfr. ud. 3.4.25, pag. 106.

⁵⁴⁵ *Ibidem*, pag. 116.

contestata neanche nell'originario processo Arce + altri a nessuno degli imputati), che personalmente fosse a conoscenza del più alto livello politico-militare coinvolto nella stipulazione dell'accordo di cooperazione nella lotta sovversiva tra i diversi Stati del Cono Sud dell'America Latina è circostanza del tutto secondaria, essendo importante, di contro, il fatto che sapesse di collaborazioni tra agenzie di intelligence delle diverse Nazioni del Cono Sud dell'America Latina, impegnate nella c.d. lotta alla sovversione, ipotesi che, come si è visto, lui stesso ha ammesso⁵⁴⁶.

In conclusione, la disamina del ruolo assolto dall'imputato nella c.d. lotta alla sovversione, al comando dell'Unità di intelligence del FUS.NA, l'S2 e dell'S3, nella costituzione e direzione della *Computadora*, nell'ambito dell'organismo di coordinamento delle azioni antisovversive (OCOA), nella strutturata e continuativa collaborazione con i principali comandi militari di repressione della Marina Militare Argentina, fra tutti l'ES.MA., mettono a fuoco in modo incontestabile che l'imputato, lungi da essere un modesto ufficiale di basso rango, come descritto in sede di discussione dalla sua stessa difesa, abbia fatto parte di quel gruppo selezionato di ufficiali che hanno partecipato in modo efficace, consapevole, convinto e volontario alle azioni di repressione.

Si tratta di un dato che è stato *supra* valutato congiuntamente agli altri elementi indiziari acquisiti a carico dell'imputato ai sensi dell'art.192, secondo comma, c.p.p. in relazione ai fatti di reato contestati, rispetto ai quali l'imputato ha rigettato ogni addebito, sostenendo la propria estraneità, dichiarazioni e ragioni di inattendibilità che sono stati ampiamente ricostruite e argomentate in seno ai capitoli dedicati alla ricostruzione degli omicidi di Raffaela Filipazzi, José Agustín Potenza e Elena Quinteros.

8. Conclusioni e qualificazione giuridica

Dal descritto compendio probatorio, connotato dalla coerente convergenza di plurimi indizi, dotati di specificità, gravità e sintomaticità rispetto alle fattispecie concrete di reato oggetto di imputazione possono ricavarsi le seguenti, certe, conclusioni.

L'insediamento golpista di regimi militari nei Paesi del Cono Sud dell'America Latina, fra cui l'Uruguay e il Paraguay per quel di interesse nel presente giudizio, negli anni '70 del secolo scorso determinò la esecuzione di un'attività di feroce, violenta e sistematica repressione dei gruppi di opposizione politica presenti sul territorio (partiti politici, movimenti, organizzazioni sindacali), messi al bando e perseguitati.

La repressione condotta nei confronti di questi gruppi e dunque dei loro rappresentanti, membri, militanti e/o sostenitori venne attuata mediante il ricorso ad arresti illegittimi e

⁵⁴⁶ Cfr. ud. cit. pag. 120.

clandestini, eseguiti da appartenenti a gruppi armati, per lo più militari, che spesso agivano sotto copertura e senza utilizzare divise di ordinanza. Le vittime dell'azione repressiva, ree di essere considerate appartenenti a gruppi di sedizione armata, in verità spesso colpevoli solo di militare e/o simpatizzare con forze avverse ai regimi golpisti, anche pacifiche, venivano condotte in centri di detenzione clandestini, all'uopo apprestati, ove venivano tenute prigioniere, bendate e sottoposte ad interrogatori - in cui veniva utilizzata la tortura per ottenere informazioni sugli altri membri del gruppo e sulle loro attività, sulle sedi e sui beni -, per poi essere sopprese qualora non "collaborassero" con i loro carcerieri, cioè si rifiutassero di dare le informazioni richieste, ovvero venissero ritenute non recuperabili all'ideologia di regime. Si è trattato di una macchina di feroce repressione che ha agito nel disprezzo dei più elementari diritti umani della persona, fra cui il primario diritto alla vita, in una condizione di totale impunità, al di fuori dello Stato di diritto.

Si è trattato di un'attività criminale che ha determinato la "*sparizione forzata*", sinonimo di soppressione violenta, di molti cittadini di quei Paesi, spesso giovani, divenuti *desaparecidos*, che ha cagionato l'annientamento di un'intera generazione in taluni paesi, soprattutto in Argentina, in cui il numero delle persone "*scomparse*", cioè uccise ad opera del regime, ha raggiunto la soglia dei 30.000. Fenomeno che ha interessato con analogo *modus operandi* tutti i Paesi coinvolti, compresi Uruguay e Paraguay, sebbene in questi il numero dei *desaparecidos* sia nettamente inferiore in termini assoluti, ma comunque significativo parametrato alla di gran lunga minore popolazione.

Le modalità di attuazione della repressione sono state identiche in tutti i Paesi di quell'area governati da regimi golpisti, per lo più di natura militare, o comunque appoggiati dai corpi militari, cioè Cile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Perù e Brasile, grazie sia alla comunanza di ideologie, finalità, obiettivi, sia alla circolazione di informazioni sugli appartenenti a ciascun gruppo ritenuto "*sedizioso*", sia alla cooperazione instauratasi fra i diversi regimi, grazie alla strategia condivisa del c.d. Piano *Condor*. Proprio in attuazione dell'accordo strategico politico-militare stipulato dai massimi rappresentanti degli organi militari incaricati della repressione nel novembre 1975, con la copertura politica dei governi in carica, ma preceduto sin dal 1974 da forme di collaborazione episodiche o interessanti singoli Stati, fu possibile uno scambio di informazioni e una cooperazione apprestati dagli organi della repressione dei diversi Paesi che consentirono di ricercare, arrestare (*rectius sequestrare*) e perseguire gli oppositori politici, costretti spesso all'esilio per la persecuzione domestica, ovunque fossero residenti, potendo contare sull'ausilio del Paese ospitante e sulla totale impunità. Infatti, nessuna Autorità di governo e/o di Polizia ha mai perseguito gli autori di questi arresti clandestini nonostante le denunce dei familiari, rimaste senza risposta, se non addirittura seguite da gesti di intimidazione nei confronti dei medesimi (si pensi,

per quanto di interesse nel presente giudizio, alle denunce presentate in tutte le sedi dalla madre di Elena Quinteros, Tota Quinteros, ovvero dalla madre di Raffaela Filipazzi, oggetto quest'ultima di minacce delle autorità paraguaiane).

Per l'Uruguay ciò significò l'annientamento di alcuni gruppi come i GAU, il Partito Comunista, il PVP, rendendo inutile l'emigrazione di esuli politici in cerca di riparo da un Paese all'altro, soprattutto verso l'Argentina che fu l'ultimo dei Paesi del Cono Sud dell'America latina a insediare un regime militare golpista nel 1976.

L'attuazione del piano di repressione e annientamento ideato dalle forze golpiste al potere avvenne sia mediante la deviazione delle istituzioni esistenti sia mediante la creazione di apparati repressivi *ad hoc* per lo svolgimento di attività di intelligence e repressiva (si pensi, ad esempio, per l'Uruguay, alla creazione dell'OCOA alle dipendenze dell'Esercito, ovvero alla nuova gestione del FUS.NA., corpo di *élite* della Marina Militare con affidamento esclusivo delle attività repressive ai Servizi S2 e S3 e per il Paraguay al Dipartimento di Investigazione della Polizia della Capitale Asunción; per la ricostruzione nel dettaglio degli organi di repressione nei Paesi aderenti al *Plan Condor* e in particolare in Uruguay e Paraguay vedi *supra* § 2).

Il personale addetto a tali organismi – per lo più appartenenti ai corpi militari – operava a diretto contatto con i vertici militari e politici dei Paesi di appartenenza, da cui riceveva le “direttive”, condivideva gli ideali e relazionava periodicamente sull'andamento dell'attività repressiva, che attuava in piena autonomia, avvalendosi di fidati collaboratori. Alcuni di costoro rivestivano anche l'incarico di agenti distaccati presso i corrispondenti apparati repressivi dei Paesi legati dal *Plan Condor* al fine di facilitare la circolazione delle informazioni e l'esecuzione delle operazioni repressive in attuazione dell'accordo di cooperazione stipulato.

Questa operatività degli organismi di repressione politica è stata ampiamente riconosciuta nella sentenza di appello nel processo Condor (vedi, pag. 98) ed è stata descritta in questo giudizio dai testi escussi - che hanno indagato su tali organi di repressione politica ricostruendone le modalità operative e le finalità -, soggetti estremamente qualificati poiché storici, investigatori, responsabili delle istituzioni che sono state create molti anni dopo la fine dei regimi golpisti per indagare sui crimini delle dittature e soprattutto sulla sorte dei *desaparecidos* (per l'Uruguay la Commissione per la Pace e la Segreteria dei Diritti Umani per il Passato Recent e per il Paraguay la Commissione Verità e Giustizia).

Non possono che condividersi le argomentazioni formulate nella sentenza di appello nel processo *Condor*, in merito all'autonoma operatività degli organismi della macchina repressiva e al personale addetto (cfr. pag. 98):

(...)

“Il personale in questione, dunque, indipendentemente dal grado militare rivestito nell’arma di appartenenza, era particolarmente qualificato e esperto: fortemente motivato, severamente selezionato, determinato, spregiudicato e crudele, saldamente formato, capace di pianificare le strategie di intervento, di organizzare uomini e risorse economiche, di assumere iniziative e impartire ordini, di partecipare alle sedute di interrogatorio e alle torture grazie alla profonda esperienza maturata negli anni.

Del resto è ragionevole ritenere che gli ideatori del Piano Condor, individuato l’obiettivo da raggiungere, si affidassero, per la sua realizzazione, a persone di provata fiducia che ne condividessero gli intenti e che sapessero tradurre in atto quanto da loro teorizzato e, poiché l’attività repressiva era stata pensata su larga scala, la sua esecuzione richiedeva, necessariamente, autonomia nella scelta dei tempi, dei luoghi di intervento e delle persona da colpire (purché appartenenti ai gruppi di opposizione attenzionati), ampiezza di poteri, spirito di iniziativa e capacità di fronteggiare gli imprevisti per assicurare il successo delle operazione che si fondava, sostanzialmente, sulla sorpresa della vittima e sulla celerità dell’arresto.

Invero, l’articolazione degli apparati di intelligence e repressivi, il numero delle persone ad essi assegnato, la minuziosa catalogazione degli esponenti e degli appartenenti ai gruppi di opposizione, la predisposizione di schede informative sugli stessi, il numero rilevantissimo degli arresti eseguiti, anche giornalmente, e delle successive uccisioni, inducono a ritenere che la diabolica procedura avesse carattere continuativo, quasi automatico, per garantire la riuscita delle operazioni e scongiurare il pericolo che i dissidenti potessero fuggire riparando altrove o potessero organizzare una forma di resistenza; ciò esclude che i capi di ciascun Paese coinvolto nella repressione impartissero, di volta in volta e per ciascuna vittima, l’ordine di eliminazione dovendo, piuttosto, ritenersi che questo ordine fosse stato dato, ab origine e una volta per tutte, con la costituzione del Piano Condor e che venisse periodicamente confermato in quegli incontri di aggiornamento sul procedere della repressione che avvenivano tra i capi e i loro collaboratori esecutivi”.

La sostanziale autonomia con la quale operava il personale degli organi di repressione connotava anche l’operatività del Servizio S2 del FUS.NA. come riferito dalla teste Guianze, secondo cui le indagini penali condotte in Uruguay dopo la fine della dittatura, fra cui quella per l’omicidio di Elena Quinteros nel processo a carico dell’ex-ministro degli esteri Blanco, in carica nella giunta civico militare tra il 1973 e il 1976, avevano messo in luce come il Servizio S2, in cui era concentrata l’attività di intelligence, sotto il comando di Troccoli, agisse in una condizione di sostanziale autonomia nella individuazione dei “bersagli” da perseguire, coordinandosi con l’S3 per la pianificazione delle operazioni di cattura e sequestro, e nella gestione dei detenuti, nella

conduzione degli interrogatori degli arrestati, con ricorso alla tortura, al fine di ottenere in tempi rapidissimi informazioni sul movimento, organizzazione, partito di appartenenza del detenuto, sui suoi militanti, beni, sedi, attività. Grazie all'efficienza della macchina repressiva e all'astuta intuizione dell'imputato, venne creato l'ufficio della c.d. *Computadora*, in cui venivano elaborate le informazioni sensibili acquisite con quei metodi crudeli e disumani e realizzato un ricco archivio di intelligence con schedatura di intere organizzazioni, movimenti e partiti di opposizione, condiviso con gli altri organi della repressione anche attraverso l'organismo di coordinamento dell'OCOA. Ovviamente era presente una catena gerarchica militare che vedeva il comandante dell'S2 rispondere al Capo di Stato Maggiore, Guianze prima e Jausolo poi, il quale a sua volta rispondeva direttamente al Comandante in Capo della Marina, che faceva parte della Giunta dei Comandanti in capo dei Corpi Militari e che sedeva in sede al CO.SE.NA. con i vertici politici dello Stato, ma l'esistenza di una catena gerarchica non era affatto incompatibile con una autonomia operativa, nell'ambito delle direttive politiche ricevute, di chi, come coloro che erano posti a capo dei Servizi S2 e S3 del Corpo dei Fucilieri Navali, era incaricato delle attività di intelligence e operative di repressione politica, identificabili in Troccoli e Larcebeau per i fatti di interesse (vedi, dichiarazioni della teste Mirtha Guianze nel processo *Condor* all'udienza del 20.10.2015, “*Tutte le indagini che abbiamo realizzato e i documenti che abbiamo trovato non indicavano altre persone all'infuori di Troccoli e Larcebeau*”).

Lo stesso Troccoli ricoprì in quegli anni l'incarico di agente distaccato presso i corrispondenti apparati repressivi della Marina Militare della Repubblica Argentina (ES.MA, Comandi di Porto Belgrano, Bahia Blanca), come evidenziato nel paragrafo che precede, agendo in attuazione proprio dell'accordo strategico di cooperazione costituito dal *Plan Condor* e nella commissione degli omicidi di sei cittadini italiani e ventidue cittadini paraguaiani militanti del GAU, esuli in Argentina, oggetto di “*sparizione forzata*” dopo essere stati arrestati tra il 22 dicembre 1977 e i primi di gennaio 1978 a Buenos Aires (vedi sentenza di appello nel processo *Condor* relativamente al capo di imputazione D1 per il quale l'imputato è stato condannato all'ergastolo).

Le notizie e le note di merito contenute nel fascicolo personale (c.d. *legajo*) dell'imputato (e del commilitone Larcebeau) restituiscono proprio il profilo del “perfetto” repressore: militare esperto, fortemente motivato, spregiudicato, severamente selezionato, capace di pianificare le strategie di intervento, di organizzare uomini e risorse economiche, di assumere iniziative e impartire ordini, di partecipare alle e dirigere le sedute di interrogatorio, nonché di torturare le vittime grazie alla profonda esperienza maturata negli anni.

*

Coerentemente con tali approdi i fatti contestati all'imputato devono essere inquadrati nella figura del concorso di persone nel reato continuato, pur assumendo tratti peculiari dovuti alla specificità dei fatti *sub iudice*.

Noti sono i principi sul concorso di persone nel reato delineato nell'art. 110 cod.pen. , per cui l'azione risultante dalla cooperazione di una pluralità di soggetti è da considerarsi unica per la teoria monistica del reato accolta nel vigente ordinamento. Pertanto, l'attività del singolo che si sia estrinsecata e inserita, con efficienza causale, nel determinismo produttivo dell'evento, si fonde indiscutibilmente con quella degli altri, con la conseguenza che l'evento viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti e ogni singola attività non è valutabile separatamente ai fini della causalità dell'evento, non potendosi scindere l'azione delittuosa in tante distinte azioni. Ciò comporta che gli atti dei singoli sono al contempo considerati propri e comuni anche agli altri, sicché ciascuno ne risponde interamente.

Pertanto, qualora l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, egli risponderà del reato sia nel caso in cui realizzi egli stesso il fatto tipico normato dalla fattispecie incriminatrice, sia nel caso in cui, pur non realizzando personalmente il fatto tipico, apporti un contributo causale alla realizzazione dello stesso anche solo in termini di agevolazione. Ancora il contributo causale può essere di tipo materiale, sia che si tratti del comportamento tipizzato dalla norma sia che si estrinsechi in condotte atipiche, ma causalmente collegate al fatto tipico, ovvero può realizzarsi attraverso apporti morali, che possono individuarsi nella determinazione nell'animo altrui della volontà di agire ovvero nel rafforzamento nel concorrente di una determinazione criminosa già assunta.

Il contributo, materiale o psicologico, nel determinismo produttivo dell'evento può investire tutte o soltanto alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'azione criminosa, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi.

Sul piano soggettivo, poi, il concorrente nel reato deve aver agito per una finalità unitaria, comune agli altri partecipi, con la consapevole volontà di agire in comune, cioè di apportare un contributo idoneo alla determinazione dell'evento, finalisticamente collegato al contributo apportato dagli altri partecipi, senza che sia necessario il previo concerto o comunque la reciproca consapevolezza del concorso altrui. E' sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista anche solo unilateralmente, con la conseguenza che essa può manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (cfr. , Cass. S.U. 22.11.2000- 3.5.2001, n.31).

Facendo applicazione di tali principi di diritto e partendo dalle fattispecie concrete - nelle quali non sono stati identificati gli esecutori materiali degli omicidi di Rafaela Filipazzi, José Agustín Potenza ed Elena Quinteros - va richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per cui *"Ai fini del concorso in omicidio volontario, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario che il concorrente sia informato sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza da parte sua che la propria azione si iscriva in un progetto delittuoso finalizzato alla realizzazione di un omicidio, la cui ideazione ed esecuzione è affidata ad altri ovvero, in alternativa, in un piano delittuoso lo sbocco del quale, rappresentato dall'evento letale, sia solo una eventuale e possibile conseguenza dell'azione concordata, il cui verificarsi, tuttavia, è accettato dal concorrente come un rischio possibile, che non gli impedisce di fornire il suo contributo materiale alla realizzazione del progetto."* (cfr., Cass. Pen. Sez. V, sentenza 14/07/2020, n.25221) e ancora: *"L'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio non postula l'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, purché risulti provata la partecipazione materiale e morale dei correi alla realizzazione del reato."* (così Cassazione penale sez. I, 14/06/2024, n.37855).

Ma vi è di più.

L'inquadramento delle fattispecie concrete di cui ci si occupa nell'istituto giuridico del concorso di persone nel reato trova riscontro anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità relativa ad altri casi di militari sudamericani che operarono in organismi di repressione politica nel periodo delle dittature golpiste degli anni '70, condannati per omicidi consumati nell'ambito di azioni inquadrabili nel meccanismo repressivo sopra delineato, che, anche se non sempre del tutto sovrapponibili a quelli giudicati nel presente procedimento, certo ne condividono molti e rilevanti aspetti.

Così nel procedimento contro Astiz Alfredo Ignacio, imputato con altri militari della Repubblica Argentina dell'omicidio aggravato di tre cittadini italiani, sequestrati il 18 giugno 1977, detenuti e torturati presso la struttura segreta denominata *Grupo de tarea 3.3.2*, costituita all'interno dell'ES.MA., e infine soppressi, la Cassazione, con la sentenza n. 11811/09 emessa dalla I sezione, ha affermato alcuni principi di diritto condivisi e richiamati successivamente nelle sentenze pronunciate nei confronti di altri militari sudamericani giudicati in Italia per i reati perpetrati durante le dittature. In motivazione la Suprema Corte ha affermato: *"Il Tenente Astiz, esercitando le proprie funzioni -di comando nei confronti dei graduati e dei militari a lui sottoposti e di collaborazione diretta con gli ufficiali superiori- nel Grupo de tarea 3.3.2, concorse con piena consapevolezza nella compartecipazione delittuosa del mantenimento e della gestione della*

prigione clandestina ove furono segregate le tre vittime, in costanza della loro prigonia.

Nulla rileva che la maggioranza (in ragione dei quattro quinti) delle persone ristrette non sia stata assassinata.

La struttura carceraria criminale annoverava, infatti, tra gli scopi istituzionali quello della soppressione in segreto dei sequestrati che i carcerieri avessero reputato non recuperabili alla obbedienza del regime dittoriale.....

Evidente è, peraltro, la relazione tra la prigonia clandestina e la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, dei prigionieri mandati a morte.

La detenzione delle vittime, alla mercé degli aguzzini, e il carattere di segretezza che caratterizzava la prigonia, erano affatto funzionali alla perpetrazione degli omicidi e all'occultamento dei delitti.

Eppero -a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese- l'imputato con la zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime, ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, Astiz ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi, i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità, del concorso di cause e del concorso di persone nel reato, il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta nella prigione segreta, durante il periodo in cui l'Ufficiale prestò colà servizio”.

Non è chi non colga l'indubbia analogia fra le funzioni esercitate dall'Astiz in seno alla struttura argentina dell'ES.MA. e quella svolta dall'imputato in seno alla rispettiva struttura di riferimento, parimenti costituita come centro di detenzione, interrogatorio e tortura degli oppositori politici.

Di maggior rilievo per il caso odierno, poi, i principi di diritto applicati nel processo contro Arce Gomez + altri (c.d. processo *Condor*) per la maggior somiglianza delle vicende trattate rispetto a quelle del presente giudizio e per la considerazione che la posizione concorsuale di Troccoli, condannato per i reati a lui ascritti in quel processo, è stata giudicata proprio in relazione al ruolo da lui assolto come capo dell'S2 del FUS.NA. nel periodo di interesse e ne è stata affermata la responsabilità pur in difetto di individuazione degli autori materiali dell'uccisione delle vittime, oggetto di sequestro e detenzione secondo lo schema operativo del *Plan Condor*.

Ebbene, appare utile ripercorrere l'andamento di quel processo nei diversi gradi di giudizio rispetto al profilo della responsabilità concorsuale di chi come l'odierno imputato apparteneva ai c.d. quadri intermedi della macchina della repressione politica, considerato che la difesa ha invitato la Corte giudicante a rivalutare e condividere la decisione dei giudici di prime cure che ne avevano escluso la responsabilità, assolvendoli.

La Corte di Assise di Roma, nella sentenza n. 1/17 del 17 gennaio 2017, concluse per una netta separazione tra i vertici politici e militari dell'epoca ed i loro sottoposti, definiti in quella sentenza con l'espressione, per l'appunto, di “*quadri intermedi*”, fra cui era annoverato anche Troccoli.

Per i primi non ebbe alcun dubbio nell'emettere una sentenza di condanna sul presupposto che “*....è certamente vero che il concorso di persone prevede che le condotte possono ritenersi legate dal vincolo concorsuale, ancorché morale, in quanto convergenti alla realizzazione di un volere comune, e che è necessario che il concorrente apporti un contributo qualsiasi che favorisca, renda più probabile, più immediato il verificarsi dell'evento. Senonché nel caso di specie, e cioè di una figura apicale di una struttura gerarchizzata nella cornice di una dittatura militare, non si tratta di un contributo qualsiasi, ma del vero e proprio ordine che origina l'intera operazione che inizia con un sequestro di persona a scopo di estorsione e termina con l'uccisione della vittima. Nel caso di vertici di una catena di comando militare o comunque rigidamente gerarchizzata, nella disciplina del concorso di persone non si può parlare di assenza di un chiaro riferimento alle regole causali e condizionalistiche, proprio perché è caratteristica tipica della catena di comando militare che l'ordine parta dall'alto e dall'alto si propaghi versi il basso, pertanto, nel caso di una disciplina rigidamente gerarchizzata, a differenza di quanto la giurisprudenza di legittimità argomenta per i vertici di un'associazione mafiosa o terroristica, l'apporto del capo militare (o politico) mediante la formulazione dell'ordine di annientamento degli avversari politici, anche se non individualizzante, resiste al giudizio causale e condizionalistico*” (così Corte Assise Roma, sentenza 1/17 del 17.01.17)⁵⁴⁷.

Per quanto riguardava i cd. “quadri intermedi”, invece, la Corte si pronunciò nel senso per cui “*....non può comunque ritenersi presuntivamente la responsabilità per gli omicidi dei soggetti che rivestano cariche intermedie (omicidi che non potevano materialmente compiersi senza il loro contributo), sul solo rilievo delle funzioni esecutive di costoro, cinghie di trasmissione degli ordini provenienti dall'alto, e in difetto di sufficienti elementi individualizzanti e tali da consentire di ricollegare il singolo omicidio a ciascun imputato*”⁵⁴⁸.

⁵⁴⁷ Cfr. pagg. 10-11 della motivazione citata.

⁵⁴⁸ Cfr. pag. 43 della citata motivazione.

Specificamente sulla posizione dell'odierno imputato in quel processo, la Corte argomentò nel senso che “...se pure è verosimile che qualche ostaggio possa essere deceduto a seguito delle torture inflittegli, va sottolineato il fatto che nei centri di detenzione clandestina le sevizie venivano praticate a fini investigativi, curando di non provocare la morte delle vittime alla cui deliberata soppressione e sparizione non è possibile escludere che provvedessero, con modalità preordinate con congruo anticipo e su vasta scala, altre articolazioni del potere repressivo (al riguardo non va sottaciuta la comprovata presenza di Gavazzo e Silveira Quesada nei locali del FUSNA). Ne consegue che (...) non si può affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che per i casi che in questa sede interessano, nelle soppressioni delle vittime e dei loro cadaveri fossero implicati TROCCOLI e Larcebeau e in generale l'S2.”⁵⁴⁹ Ed ancora sul piano dell'elemento soggettivo, la Corte aveva affermato ” Che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati a morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione, in altri casi la sottoposizione a un “processo-farsa” di fronte alla giustizia militare, e, purtroppo, in numerosi casi, l’uccisione del detenuto” (passaggio severamente censurato dalla Corte di Cassazione in quanto inficiato da manifesti errori di diritto poiché l’”ipotesi immaginativa” non appartiene alle categorie del dolo conosciuto dal diritto penale, pag. 50 della motivazione del Supremo Collegio, vedi *infra*).

La decisione di primo grado fu riformata, per quanto riguardava i cd. quadri intermedi, dalla sentenza della Corte d'Assise di Appello⁵⁵⁰ che *a contrario* affermò l'ampio margine di scelta decisionale e autonomia operativa del personale posto all'interno delle singole articolazioni repressive con funzioni di comando (nel passo già sopra citato: “Del resto è ragionevole ritenere che gli ideatori del Plan Condor, individuato l’obiettivo da raggiungere, si affidassero, per la sua realizzazione, a persone di provata fiducia che ne condividessero gli intenti e che sapessero tradurre in atto quanto da loro teorizzato e, poiché l’attività repressiva era stata pensata su larga scala, la sua esecuzione richiedeva, necessariamente, autonomia nella scelta dei tempi, dei luoghi di intervento e delle persone da colpire (purché appartenenti ai gruppi di opposizione attenzionati), ampiezza di poteri, spirito di iniziativa e capacità di fronteggiare gli imprevisti per assicurare il successo dell’operazione che si fondava, sostanzialmente, sulla sorpresa della vittima e sulla celerità dell’arresto”⁵⁵¹). Ampi margini decisionali e autonomia operativa che hanno caratterizzato l’azione degli organi della repressione e certamente coloro che erano al comando dei Servizi S2 e S3 del FUS.NA.

⁵⁴⁹ Cfr. pagg. 83-83 della motivazione della citata sentenza.

⁵⁵⁰ Sentenza 8.07.19 n. 32/19, Proc. n. 40/17 Reg. Gen., processo Arce Gomez + altri.

⁵⁵¹ Cfr. pag. 99 della sentenza di Appello.

Sulla base di queste argomentazioni la Corte di Appello ha riformato la decisione del Giudice di prime cure, affermando : “*La diversa opinione, dunque, secondo cui tutti i soggetti non appartenenti ai vertici politici e militari ma che, a vario titolo, erano inseriti nel meccanismo di repressione, pur senza avere commesso, materialmente, gli omicidi, avessero un'autonomia limitata all'arresto della vittima, ignorandone la sorte ultima, non ha trovato riscontro in atti, anzi è stata smentita dalle prove raccolte.....ed è, logicamente, da scartare perché un meccanismo così predisposto avrebbe presentato lentezza nella sua esecuzione, imprecisione e, in definitiva, scarsi risultati*”⁵⁵².

Su queste basi la Corte così concludeva sui cd. “quadri intermedi”: “*Gli imputati, definiti dal primo giudice “quadri intermedi”, quindi, erano tutt’altro che subalterni, ignari di quanto stava accadendo, ma al contrario, pur dipendenti, nella scala gerarchica, dai vertici militari e dai capi di governo, erano i loro più stretti collaboratori, costituivano un’élite stabile e immutabile nella sua composizione e ricoprivano ruoli di rilievo all’interno dell’intelligence e delle strutture di coordinamento e repressione della lotta antisovversiva, dotati, come già detto, di autonomia decisionale sull’organizzazione di operazioni, mezzi, uomini e risorse economiche. Questi, dunque, conoscevano l’obiettivo perseguito dai loro superiori ed erano consapevoli di concorrere, con l’individuazione delle singole persone da arrestare, al conseguimento del risultato; lo conferma la spavalderia mostrata dai militari che operavano nei centri di detenzioni, forti del silenzio e dell’inattività serbati dalle autorità costituite a fronte delle denunce presentate dai congiunti dei sequestrati*”⁵⁵³.

L’impostazione della Corte d’Assise d’Appello è stata confermata pienamente dalla Corte di Cassazione – sentenza 43693/21 della I sezione emessa il 9.07.21- disattendendo le conclusioni della Corte di primo grado e così rigettando i ricorsi degli imputati già assolti, fra cui Troccoli.

Scrivono i giudici di nomofilachia: “*Si è ritenuto utile riportare alcuni passaggi motivazionali, perché da essi appare con molta chiarezza la carenza di fondo che inficia l’argomentare della prima Corte di merito, la cui fragilità è rivelata dal voler ricostruire le vicende delittuose secondo una scansione rigidamente compartmentata da nette cesure, anche temporali, il che ha, tuttavia, portato i giudici dell’Assise romana ad eludere due fondamentali interrogativi, indotti dalle fattispecie contestate e cioè a) se le condotte pacificamente poste in essere (l’individuazione dei bersagli, il sequestro e/o la tortura) potessero essere apprezzate come apportatrici di un adeguato contributo causale rispetto al delitto di omicidio finale, a prescindere dalla materiale partecipazione ad esso degli imputati; b) se, sotto il profilo psicologico, l’omicidio devesse*

⁵⁵² Cfr. pag. 99 della motivazione della Corte d’Assise d’Appello.

⁵⁵³ Cfr. pag. 100 sentenza Corte Assise Appello.

*considerarsi esito anomalo e imprevedibile della complessiva azione criminosa oppure potesse ragionevolmente rappresentarsi, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale, come prevedibile sviluppo causale di condotte a vario titolo realizzate da ciascuno dei partecipi, ma subordinate ad un unico scopo.*⁵⁵⁴

Ed ancora: “*La pronuncia di secondo grado, viceversa, ha correttamente qualificato la incontestata realizzazione dei distinti segmenti di condotta ad opera del gruppo dei sequestratori/carcerieri/torturatori alla stregua di significativi e consapevoli contributi causali individuali all’evento morte, contributi sorretti da un elemento soggettivo configurabile non solo come dolo eventuale, ma , più appropriatamente, come dolo alternativo rispetto a quello di lesioni, così da renderlo compatibile con l’aggravante della premeditazione.*

Va premesso che, in tema di concorso di persone nel reato, stante la natura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe -morale o materiale- si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato.

*Quanto al profilo dell’elemento psicologico nella fattispecie concorsuale, è stato affermato dalle Sezioni Unite -e costantemente ribadito- che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro*⁵⁵⁵.

Inoltre, a conforto del proprio argomentare, la Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di omicidio/morte dell’ostaggio nel caso del sequestro di persona (richiamato da Cass. Sez.6, sentenza n. 4157 del 9.10.2012, Riv. 254293) che ha affermato che” *qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inherente alla privazione della libertà della persona inerme,*

⁵⁵⁴ Cfr. pag. 50 della motivazione della sentenza della Suprema Corte citata.

⁵⁵⁵ Pag. 51 della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione citata.

la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate” poiché, pur nella diversità fattuale del caso considerato, i principi di diritto enucleati ben si attagliavano ai fatti oggetto del giudizio caratterizzati da “*condotte illegalmente privative di libertà seguite dalla morte dell’ostaggio come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione originaria, con attribuzione conseguente della responsabilità per l’omicidio anche a coloro che parteciparono al sequestro, ma non cagionarono la morte del sequestrato*” (cfr. pag.54, *ibidem*).

In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che i comportamenti ascrivibili agli imputati che a qualsiasi titolo, materiale e/o morale, avevano contribuito alla realizzazione anche di un solo segmento del procedimento repressivo, dall’individuazione del bersaglio da colpire alla pianificazione, organizzazione ed esecuzione del sequestro illegale, dalla detenzione clandestina alla tortura, erano chiamati a rispondere dell’omicidio, materialmente commesso da persone rimaste ignote, poiché si erano inseriti con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento omicidiario che trovava il necessario presupposto nel sequestro e nella detenzione illegale e clandestina della vittima e sul piano soggettivo avevano condiviso con gli altri concorrenti nel reato, pur se a loro ignoti, la finalità e l’obiettivo da conseguire consistenti nell’annientamento dell’oppositore politico, nell’ambito di un’azione su larga scala di eliminazione dell’organizzazione politica di appartenenza, e avevano previsto come probabile o anche solo possibile la soppressione della vittima designata, ma ciò nonostante non si erano astenuti dalle loro azioni, così accettando il rischio della sua verificazione, atteggiandosi il dolo rispetto alla rappresentazione e volizione dell’evento finale come eventuale.

*

Facendo applicazione, dunque, di tali principi di diritto in tema di concorso di persone nel reato alle fattispecie concrete per cui è processo, per come ricostruite sul piano fattuale nei paragrafi 4 e 5 che precedono, si possono condividere le seguenti osservazioni.

L’omicidio della coppia Filipazzi-Potenza è stato consumato all’interno del meccanismo tipico del *Plan Condor*, mentre la “*sparizione forzata*” di Elena Quinteros è stata commessa nell’ambito dell’azione di repressione politica interna alla Nazione uruguiana, senza il coinvolgimento di Paesi terzi.

Nel primo caso, l’imputato deve essere dichiarato responsabile a titolo di concorso nel reato di omicidio, commesso ad Asunción, in Paraguay, verosimilmente nella stessa giornata del 2.12.1977 ad opera di soggetti appartenenti al Dipartimento di Investigazioni della Capitale nel cui centro di detenzione clandestino i due erano ristretti, poiché, in qualità di comandante del S2 del FUS.NA., diede un volontario e consapevole contributo materiale alla verifica dell’evento omicidiario, procedendo illegalmente al sequestro, alla detenzione e alla consegna forzata delle due persone

offese alle autorità della polizia paraguaiana rappresentate dal Commissario del Dipartimento di Indagini di Asunción Victorino Oviedo.

Il sequestro, la detenzione e la consegna, illegali e clandestini, delle persone offese hanno costituito i presupposti necessari della condotta omicidiaria, in assenza dei quali l'evento letale non avrebbe potuto perfezionarsi e lo stesso imputato ha dovuto riconoscere che, per l'appunto, l'azione era stata pianificata all'interno di quel meccanismo di cooperazione tra Stati che rispondeva all'accordo politico-militare del *Plan Condor*, di cui ha poi negato di conoscere l'esistenza. Invero, su richiesta dell'omologo organo della Polizia del Paraguay, investito dal dittatore al potere della repressione dell'opposizione politica, Troccoli, dopo aver disposto la schedatura e il monitoraggio dei due esuli - ritenuti dalle autorità paraguaiane oppositori del regime di Stroessner-, come dimostrano le annotazioni contenute nelle due schede redatte dall'S2 rinvenute all'interno dell'archivio del FUS.NA., che ne tracciano i pregressi spostamenti e l'ingresso in Uruguay il 22 maggio 1977, ideò, pianificò e fece eseguire il sequestro delle persone offese che vennero, illegalmente e clandestinamente, portate via a forza il 27 maggio 1977 dall'Hotel Hermitalle di Montevideo in cui soggiornavano proprio da uomini armati del FUS.NA., come ammesso dallo stesso Troccoli.

Dopo l'arresto i due vennero detenuti illegalmente nella prigione clandestina operante presso la rada del porto di Montevideo ove aveva sede il FUS.NA. , interrogati durante la detenzione e trattenuti fino al momento in cui, in data 8 giugno 1977, vennero consegnati nelle mani di Victorino Oviedo e dei suoi uomini, giunti a Montevideo il precedente 6 giugno, e tradotti clandestinamente nella prigione del Dipartimento di Investigazioni della Polizia di Asunción ove vennero ristretti in clandestinità fino al momento della loro soppressione.

Ebbene, a fronte di tali evidenze fattuali e del ruolo di comando ricoperto a capo di un organismo di intelligence incaricato dai vertici della dittatura dell'Uruguay della repressione degli oppositori politici, non solo è provato che Troccoli ha contribuito causalmente in termini di agevolazione al determinismo produttivo dell'evento-morte, consegnando le vittime ai loro carcerieri, ma ciò ha fatto, pur essendo consapevole che così operando avrebbe rimesso la loro sorte nelle mani di chi nello Stato "amico" del Paraguay svolgeva la sua stessa missione di repressione dell'opposizione politica al regime al potere, con modalità e finalità identiche a quelle perseguitate dagli organi di repressione del proprio Paese con cui condivideva la medesima missione di lotta e annientamento degli oppositori politici. Invero, il ruolo ricoperto dall'imputato al comando dell'S2 e le concrete finalità e operatività di tale servizio depongono in modo univoco per la consapevolezza in capo a lui della natura e degli obiettivi dell'operazione di arresto della coppia italo-argentina, oggetto di sequestro illegale e clandestino, alla quale egli ha

volontariamente contribuito nella piena conoscenza che la sorte dei due arrestati avrebbe potuto essere la morte qualora essi non avessero collaborato con i loro carcerieri, fornendo le informazioni richieste, ovvero fossero stati ritenuti non recuperabili al regime, ovvero si fosse reso necessario occultare le prove della loro detenzione illegale, come poi realizzatosi nel caso di specie, al pari di ciò che avveniva in analoghe situazioni in Uruguay. Troccoli è lo zelante ufficiale stabilmente al comando dell'S2, dedito proprio alle attività di intelligence per la caccia agli oppositori politici da colpire, anche in adesione a richieste dei Paesi amici del cui piano strategico di cooperazione egli è stato parte integrante (si pensi per esempio alla collaborazione prestata all'Argentina nell'arresto del capo *montonero* Oscar De Gregorio, ovvero alla sua funzione di agente di collegamento presso l'ES.MA, oltre ai continui contatti avuti con gli organi della repressione argentina nel corso del 1977 per l'operazione condotta contro i GAU); realizza una minuziosa schedatura degli esponenti e dei militanti ai gruppi di opposizione per l'ideazione e la pianificazione, in coordinamento con l'S3, delle operazioni di arresto illegale e clandestino, anche in cooperazione con le forze repressive di altro Stato amico e sotto la costante copertura dei vertici politici e militari con cui condivideva ideali e finalità; è competente a gestire la detenzione e l'interrogatorio degli arrestati, anche con il ricorso alle sessioni di tortura alle quale partecipò personalmente; partecipa alle operazioni che conducono alla soppressione di militanti ed esponenti del GAU, nonché di militanti del PVP. Pensare che egli potesse ignorare quale avrebbe potuto essere la sorte dei due arrestati è del tutto inverosimile.

Né vale ad escludere la consapevole adesione volontaristica dell'agente all'evento-morte, sia pure nella forma dell'accettazione del rischio della sua verificazione (c.d. dolo eventuale), la circostanza che tale evento potesse essere condizionato al comportamento che sarebbe stato tenuto dagli arrestati nei confronti dei loro carcerieri, ovvero all'insorgenza di una situazione che rendesse necessario sopprimerli per occultarne l'arresto e la detenzione, poiché è emerso chiaramente nel processo che coloro che erano parte integrante e sostanziale della macchina repressiva erano perfettamente consapevoli che la vita delle persone arrestate era rimessa alle scelte autonome ed arbitrarie dei loro carcerieri e la clandestinità e segretezza delle operazioni di arresto e di detenzione, così come l'utilizzo di nomi di battaglia (per Troccoli quello di "Federico") da parte di chi operava, erano finalizzati proprio a garantire l'impunità per le azioni criminali commesse, fra cui la soppressione delle vittime, che dunque non si atteggiava affatto ad evento eccezionale della procedura repressiva.

Ritiene, dunque, la Corte che l'atteggiamento psicologico che ha assistito il compimento delle azioni ascrivibili all'imputato sia annoverabile nella categoria del c.d. dolo eventuale, rispettando i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 38343/2014 delle

SS.UU. sul noto caso *Thyssenkrupp*. Questa, sebbene resa su un caso del tutto diverso da quello sottoposto al giudizio della Corte, descrive in termini generali gli elementi salienti del dolo eventuale nel tentativo di aumentare il rigore del relativo accertamento probatorio e superare orientamenti giurisprudenziali più risalenti, criticati dalla dottrina poiché finivano con l'identificare il momento volitivo con quello rappresentativo dell'evento, omettendo di approfondire il processo decisionale di adesione allo stesso da parte dell'agente, che è indispensabile affinché possa ritenersi integrato il *quid pluris* del dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente.

In tal senso, la Suprema Corte statuisce che “*nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell'evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l'agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell'evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta*” e, ancora, “*in tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)*”;

Orbene, volendo applicare al caso concreto i criteri enucleati dalla Suprema Corte, l'individuazione del dolo eventuale nell'atteggiamento psicologico dell'imputato, alla luce del contesto probatorio *supra* evidenziato, è offerto da:

- 1) la siderale lontananza della condotta tenuta rispetto alle regole e alle procedure proprie di uno stato di diritto nei confronti di persone private illegalmente e clandestinamente della loro libertà;

- 2) la concreta, ampia, consolidata esperienza professionale dell'imputato nella lotta alla repressione per il ruolo da lui ricoperto a capo di uno degli organismi più qualificati, operativi ed efficienti, e per le esperienze acquisite nella cooperazione tra Stati;
- 3) la ripetizione nel tempo delle condotte contestate, essendosi egli reso responsabile, in concorso con altri, di analoghi atti di arresto, detenzione, tortura, soppressione di oppositori politici;
- 4) il comportamento successivo tenuto di totale disinteresse per la sorte delle vittime;
- 5) il fine della condotta costituito dalla volontà di concorrere alla repressione degli oppositori politici di qualunque Nazione purché identificabili in soggetti aderenti a organizzazioni messe al bando dal regime;
- 6) la probabilità o comunque la possibilità di verificazione dell'evento-morte qualora l'arrestato non collaborasse, ovvero fosse necessario occultare le azioni criminali commesse, come avveniva in casi simili nell'intera area interessata;
- 7) nessuna conseguenza negativa per l'imputato era prevedibile in caso di verificazione dell'evento poiché egli, al pari di coloro che come lui erano stabilmente inseriti nella macchina della repressione, sapeva di poter contare su una totale impunità per l'assoluta inerzia delle autorità che sarebbero state deputate a perseguire i delitti commessi, sia in Uruguay che in Paraguay.

Risponde, quindi, ai principi di diritto del concorso di cause e del concorso di persone nel reato che l'agente, inserito nella catena di comando della macchina della repressione politica con un ruolo certamente significativo e dotato di autonomia decisionale e operativa, quale è stato l'imputato, nel momento in cui compieva un segmento dell'azione di repressione in una delle Nazioni appartenenti al *Plan Condor*, quale la cattura di presunti sovversivi che successivamente consegnava agli apparati di un altro Stato aderente alla stessa strategia repressiva, deve rispondere penalmente dell'evento-morte che si è consumato nello Stato di approdo, pur se l'evento non sia stato più nel suo diretto dominio e sia stato commesso da persone a lui ignote, poiché egli ha agito, nella consapevolezza del contributo finalistico degli atti posti in essere dai concorrenti rispetto al conseguimento dell'evento finale, accettando il rischio che quel soggetto potesse essere sottoposto a situazioni che ne mettevano a rischio la vita o l'incolinità fisica ad opera di terzi concorrenti, pur se ignoti all'agente.

*

Negli stessi termini va affermata la penale responsabilità dell'imputato nell'omicidio della militante del PVP Elena Quinteros con l'ovvia precisazione che il sequestro, la detenzione, la tortura e la soppressione della persona offesa si sono consumati grazie alla sinergica collaborazione

di più organismi incaricati della repressione politica interna al regime uruguiano, attuata attraverso l'OCOA, deputato alla coordinazione delle operazioni di repressione contro le organizzazioni politiche considerate nemiche del regime e i loro esponenti e militanti.

Supra, nei paragrafi 5,6 e 7 della motivazione, la Corte ha esposto e valutato le risultanze istruttorie acquisite sulla vicenda di Elena Quinteros, argomentando sugli elementi di natura indiziaria che congiuntamente valutati inducono a ritenere, con ragionevole grado di certezza, che l'imputato abbia contribuito alla causazione della morte della militante del PVP.

Molti sono gli uomini dello Stato in forza agli organi della repressione politica del regime che hanno concorso al sequestro della donna nella sua abitazione, alla detenzione e alla tortura della medesima all'interno del centro clandestino “300 Carlos” gestito dall'OCOA, al sequestro dai giardini dell'Ambasciata del Venezuela, alla prosecuzione della detenzione e della tortura, condotta con maggiore e rinnovata crudeltà ed efferatezza sempre all'interno del predetto centro clandestino, alla soppressione della vittima, opera di militari rimasti ignoti.

Come sopra è stato evidenziato, molti di coloro che hanno partecipato a tali azioni non è stata identificata, ovvero, pur identificata, non è stata perseguita a causa della *Ley de Caducidad*, salvo l'ex-ministro degli esteri Juan Carlos Blanco, sottoposto a processo e condannato poiché non appartenente alle forze militari e di polizia (e per la cui responsabilità si fa integrale richiamo alla citata sentenza paraguaiana, utilizzabile ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.

In applicazione dei principi di diritto sul concorso di cause e sul concorso di persone nel reato che sono stati esposti in relazione a tali vicende storiche, l'imputato deve essere dichiarato responsabile dell'omicidio di Elena Quinteros poiché si è inserito nel processo di determinazione produttiva dell'evento-morte contribuendo sul piano materiale e morale alla individuazione della donna come bersaglio della operazione repressiva poiché esponente di spicco del PVP e all'operazione di riarresto presso l'Ambasciata del Venezuela e alla prosecuzione della detenzione. In particolare, con il contributo conoscitivo acquisito nell'attività di intelligence svolta dall'S2 sul PVP e sulla sua militante Quinteros, schedata come membro fondatore del nuovo partito, egli ha concorso ad individuare nella militante di spicco del PVP un “bersaglio” dell'azione repressiva, nell'ambito di un'operazione condotta su larga scala contro rappresentanti e militanti del nuovo movimento politico considerato nel 1976 come l'organizzazione più pericolosa per la sicurezza del regime golpista.

La responsabilità di Juan Carlos Larcebeau nell'operazione dell'Ambasciata è indiscutibile poiché egli, in qualità di ufficiale di collegamento del FUS.NA. all'interno dell'OCOA, ha concorso – a partire dal momento in cui la militante viene presa in gestione dalle forze congiunte - nell'ideazione, pianificazione, esecuzione della detenzione, del nuovo sequestro e della

prosecuzione della detenzione e tortura nel “300 Carlos”, avendo partecipato anche materialmente all’operazione condotta presso l’Ambasciata.

Come *supra* precisato, dal racconto offerto da Larcebeau, certamente presente il 28 giugno 1976 nella squadra operativa di coloro che gestirono l’operazione di sequestro della persona offesa dal giardino dell’Ambasciata, non è possibile inferire anche la presenza fisica di Troccoli quel giorno, ma egli ha certamente contribuito causalmente alla ideazione e pianificazione dell’operazione contro la militante del PVP, mettendo a disposizione di Larcebeau le notizie di intelligence in possesso dell’S2, utili a individuare nella donna il c.d. bersaglio dell’azione di repressione, affinché fossero condivise all’interno dell’organismo di coordinamento delle forze congiunte e così operando ha contribuito materialmente all’ideazione e pianificazione del sequestro della donna, intestandosi la paternità dell’operazione Quinteros insieme al commilitone Larcebeau.

Come già detto, è l’unica interpretazione che risponda a criteri di logica, alla luce degli elementi indiziari complessivamente acquisiti, e sia coerente nelle sue conclusioni con l’attribuzione della paternità dell’operazione -che aveva portato al sequestro violento di Elena Quinteros dalla sede dell’Ambasciata del Venezuela - da parte di Larcebeau nella sala ufficiali del FUS.NA nel luglio del 1976.

Non solo Troccoli, offrendo il contributo informativo necessario alla individuazione della donna come soggetto da ricercare e sequestrare in ragione del suo ruolo di spicco nel nuovo partito poiché membro fondatore e responsabile della propaganda, ha agevolato la causazione dell’evento, ma ha contribuito a determinare la deliberazione dell’azione criminale e quanto meno rafforzato la medesima, aderendo e condividendone le finalità, nell’animo di coloro che hanno operato in quell’azione, fra cui il collega e sodale Larceabeau con il quale si coordinava e agiva, e che hanno potuto contare sul suo sostegno morale, quale soggetto posto al comando dell’S2 del FUS.NA.

Applicando i principi di diritto sopra enunciati nel caso Quinteros, ove si ammetta che tra sequestratori/torturatori ed omicidi vi sia diversità di soggetti essendo rimasti ignoti gli esecutori materiali dell’omicidio, l’individuazione del bersaglio e il sequestro si pongono come diretta e necessaria premessa nella serie causale che ha portato alla morte della maestra uruguiana.

L’imputato ha agito nonostante che l’evento-morte della sequestrata fosse prevedibile come probabile o comunque possibile alla luce della conoscenza - che Troccoli possedeva - della concreta operatività delle forze di repressione e del normale ricorso all’uso della tortura, nelle pratiche più disumane, per ottenere informazioni dalla vittima designata e alla soppressione volontaria della medesima, talora nel corso delle stesse sessioni di tortura, qualora non collaborasse con i propri carcerieri, ovvero non fosse ritenuta recuperabile al regime al potere.

Troccoli ben conosceva tali condizioni poiché apparteneva, con un ruolo di comando, a uno dei più operativi ed efficienti organi incaricati della repressione politica, utilizzava anch'egli la tortura come mezzo di pressione nei confronti dei detenuti e sapeva che tutto il sistema repressivo agiva con mezzi illegali poiché utilizzava segretezza e clandestinità nelle operazioni proprio per garantirsi impunità.

La consapevolezza dell'imputato è rafforzata dalla sua partecipazione all'OCOA come ufficiale di collegamento del FUS.NA. fino a due giorni prima dell'arresto di Quinteros, considerato che il sequestro della donna non è stato un caso isolato, ma un tassello di un'operazione di larga scala che vede tra il giugno ed il luglio 1976 sequestrare in modo coordinato esponenti di spicco del PVP sia in Uruguay sia in Argentina, ed in particolare esponenti operanti proprio nel settore Agi.Prop. in cui agiva la persona offesa.

Nessuno degli elementi acquisiti consente di ritenere che il sequestro, al pari di quelli contro altri oppositori politici, fosse semplicemente finalizzato all'esecuzione dell'interrogatorio e, quindi, al rilascio della prigioniera; al contrario, la complessiva ricostruzione del fatto e della normale operatività delle operazionipressive condotte da parte degli organismi a ciò deputati dal regime e dai vertici militari induce a ritenere che fin dal momento in cui la vittima era sottoposta a sequestro la determinazione di ucciderla era stata assunta, potendo essere revocata solo in situazioni eccezionali, costituite dalla sopravvenuta collaborazione della vittima, in questo caso non avvenuta, ovvero da altri eventi eccezionali (nelle vicende esaminate nel processo *Condor*, ad es., l'evenienza che la detenuta fosse incinta) che si atteggiavano come condizione risolutiva della decisione già adottata (vedi, in termini, Cass. n.43693/21 citata).

È corretto, allora, inferire da tali elementi fattuali - come sopra individuati e globalmente considerati- altrettanti indici di *animus necandi* in base a consolidate regole di esperienza, da cui è possibile desumere in capo all'imputato la consapevolezza dell'alta probabilità o comunque della possibilità del verificarsi dell'evento mortale ed è altrettanto evidente, nella situazione concreta al momento della verifica della condotta, l'accettazione di tale evento.

Volendo, allora, sottoporre a verifica la sussistenza del dolo eventuale in capo all'imputato secondo le regole valutative dettate dalla citata sentenza Thyssen Krupp, gli indici sintomatici di un tale atteggiarsi dell'elemento psicologico sono gli stessi indicati per il caso Filipazzi-Potenza, ai quali dunque si fa richiamo essendo riscontrabili nel caso della Quinteros nelle stesse condizioni.

*

Alla luce di quanto premesso l'imputato deve essere giudicato responsabile a titolo di concorso di persone nel reato continuato di omicidio volontario di cui sono rimasti inverati tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 110 e 575 c.p., in relazione sia

alla morte di Rafaela Filipazzi e Josè Agustin Potenza sia al decesso di Elena Quinteros.

Ritiene la Corte che ricorrono tutte le aggravanti contestate, a cominciare dall'aggravante della premeditazione prevista dall'art. 577, primo comma, n.3 c.p., circostanza attinente all'intensità del dolo.

Il riconoscimento di tale aggravante è condizionato al positivo accertamento di due presupposti, uno cronologico e uno ideologico: il primo è rappresentato da un apprezzabile lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione concreta, tale comunque da consentire la possibilità di riflessione circa la possibilità e l'opportunità del recesso; il secondo dalla perdurante determinazione criminosa nell'agente, senza soluzione di continuità e senza ripensamenti, dal momento della deliberazione dell'azione antigiuridica fino alla sua realizzazione, dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 3/6/2015, Procacci, Rv. 265149; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241575).

L'aggravante della premeditazione è stata giudicata dalla giurisprudenza di legittimità compatibile sia con il dolo alternativo sia con il dolo eventuale. Nel primo caso (l'agente si prefigura e vuole, sin da un momento anticipato rispetto a quello della realizzazione del suo intento, in modo indifferente ed equipollente, che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché egli risponde per quello in concreto determinato), per poter essere compatibile con la premeditazione, tale atteggiamento psicologico deve risalire al momento dell'ideazione del progetto criminoso ed essere mantenuto costante per uno spazio temporale apprezzabile e tale da consentire una differente determinazione senza che mai nel frattempo la volontà del soggetto attivo abbia risolto l'alternativa con una risoluzione definitiva per l'evento meno grave (Sez. 1, n. 16711/2014, cit.).

Nel secondo caso, la sentenza Sez. U, Antonucci, n. 337/2009, Rv. 241574, ha, poi, sancito la compatibilità della premeditazione anche con il dolo eventuale. Il caso esaminato dalla Corte era quello di concorso in una progettata "gambizzazione" sfociata nell'omicidio della vittima designata, in cui la Corte di legittimità ha confermato la correttezza della decisione della Corte di merito nella parte in cui aveva ritenuto di mantenere la contestazione dell'aggravante in parola nei confronti sia degli autori materiali e mandante, ai quali l'omicidio venne ascritto a titolo di dolo alternativo (gambizzazione o uccisione della vittima), sia dei concorrenti non partecipanti alla fase esecutiva dell'omicidio, ma, appunto, chiamati a rispondervi a titolo di dolo eventuale, enunciando il seguente principio: «*L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella*

produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolinità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso (fattispecie di preventivata "gambizzazione" della vittima, conclusasi poi con la sua morte, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, pure in mancanza di una prova certa circa l'effettivo "animus necandi", i concorrenti avessero consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio" (conf. Sez. I, n. 12610 del 7/3/2003, non massimata sul punto)». Innestando sul predetto principio le caratteristiche della premeditazione -ovvero l'apprezzabile intervallo di tempo tra insorgenza del proposito ed esecuzione, tale da permettere il recesso dalla commissione del fatto, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente- il Supremo Consesso ammetteva la compatibilità della premeditazione con il dolo eventuale (conferma questa impostazione Cass. Sez. I, sentenza n. 27851/21).

Ritiene la Corte di dover condividere tale arresto di legittimità poiché gli indicati elementi cronologici e ideologici ben possono concorrere anche quando l'evento criminoso rientri tra le ipotesi previste come probabili o possibili conseguenze dell'agire delittuoso fin dal momento in cui è stata assunta la determinazione e l'agente abbia agito pur con tale consapevolezza.

Tanto premesso, nel caso in esame la ricostruzione degli accadimenti depone per l'accurata pianificazione delle operazioni, mai frutto di decisioni estemporanee motivate da fatti contingenti, rivalutate perennemente per rafforzarne l'efficacia, con predisposizioni di mezzi e uomini e di una rete capillare di informazioni tra i Paesi aderenti al *Plan Condor* (nel caso della coppia italo-argentina). In questi accadimenti, una volta individuato l'oppositore politico, ne è stato progettato il rapimento, la detenzione e l'interrogatorio, con la finalità di eliminare gli appartenenti ai gruppi di opposizione, e coloro che, come Troccoli, quale c.d. quadro intermedio, hanno partecipato, nelle modalità indicate, alla loro esecuzione, hanno accettato il rischio della soppressione del sequestrato, poco importa se durante la sessione di interrogatorio o successivamente (vedasi, in tal

senso, Cass. n. 43693 citata).

Nei casi in valutazione, ricorrono sia l'elemento cronologico - poiché la determinazione criminosa è perdurata per un tempo apprezzabile in considerazione dell'accurata predisposizione di mezzi e di uomini per la realizzazione del progetto criminoso – sia quello ideologico della persistenza di tale risoluzione nell'animo dell'agente per tutto il tempo compreso tra l'adozione della determinazione criminosa e la sua esecuzione, considerato che nessun arretramento di questa decisione si è mai verificato nonostante il rischio di soppressione.

L'agire continuo e ripetuto delle operazioni di repressione, che si sono sviluppate negli anni delle dittature, danno sicuro appiglio al fatto che la volontà di agire a discapito delle moltissime vite umane spezzate sia stata sempre presente nei rappresentanti, anche militari ed anche di grado gerarchico inferiore, dei Governi impegnati a debellare i partiti considerati eversivi. D'altra parte, è stato lo stesso imputato ad affermare che il fine perseguito giustificava i mezzi utilizzati per raggiungerlo (vedi *supra*, citazione dal libro “Il Leviatano”).

Dunque, anche a voler considerare come dolo eventuale l'elemento soggettivo che muoveva i militari impegnati nella repressione -tramite sequestro e successiva tortura dei sequestrati- esso è perfettamente compatibile sia con la responsabilità concorsuale per la morte dei detenuti, anche nelle ipotesi in cui l'azione omicidiaria fu portata a termine da altri, sia con il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, stante la volontà protratta nel tempo e costantemente perdurante in chi aderiva al piano criminale organizzato e perseguito dai Governi dittatoriali dell'America Latina.

Va aggiunto, infine, per completezza espositiva, che non osta alla configurabilità dell'aggravante il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verifica di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la pur precisa e ferma risoluzione criminosa del reo (Cass.Sez. 1, n. 32768 del 17/9/25, Rv.288530; Cass. Sez.1, n. 32746 del 17.6.20, Rv.279933; Cass.Sez. 1, n. 43693/21 citata; Cass. Sez.1 n.32746 del 17/6/2020, Gambettola, Rv. 279933; Sez. 1, n. 12812 del 13/2/2020, Colla, n.m.; Sez. 1, n. 19974 del 12/2/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485; Sez. 1, n. 1910 del 25/1/1996, Bima, Rv. 203806), applicabile con riferimento, appunto, al caso in cui la determinazione della soppressione del sequestrato fosse condizionata risolutivamente alla collaborazione della vittima.

Ricorrono altresì le altre aggravanti contestate, ad eccezione di quella dell'aver agito con mezzi insidiosi:

-dei motivi abietti, previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 61 n. 1 e 577, comma 1, n.4 c.p. , raffigurabili nell'aver agito mosso da finalità spregevoli, turpi e vili, quali l'annientamento degli oppositori politici ai regimi al potere, tali da suscitare ripugnanza in ogni persona di media moralità;

- dell' aver agito con abuso di autorità ex art. 61 n. 11 c.p., , per aver abusato dei poteri a lui conferiti dalla carica rivestita, agendo in contrasto con i fini istituzionali per cui tali poteri erano stati concessi;

- dell'aver agito adoperando sevizie e con crudeltà, prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 61 n. 4 e 577, comma 1, n.4 c.p. , per aver sottoposto la vittima Elena Quinteros a prolungate, efferate e crudeli sessioni di tortura, che determinarono sofferenze aggiuntive alla persona, oltre il limite della necessità causale;

- del nesso teleologico, prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 61 n. 2 e 576, primo comma, n.1 c.p., per aver proceduto alla soppressione delle vittime anche al fine di occultare i delitti commessi (sequestro, detenzione e/o tortura) qualora i prigionieri fossero stati rilasciati.

Va esclusa, invece, l'aggravante dell'aver agito con mezzi insidiosi di cui all'art. 577 n. 2 c.p., ravvisabile quando il mezzo usato, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo occulto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa, non essendo stato possibile ricostruire le modalità dell'uccisione.

*

La difesa ha invocato la scriminante dell'adempimento del dovere prevista dall'art. 51 c.p. sostenendo la tesi che l'imputato, in quanto appartenente ai " quadri intermedi" in un contesto gerarchico- militare, non aveva il potere di sindacare la legittimità dell'ordine di un superiore, che era tenuto ad eseguire.

La tesi è infondata in fatto e in diritto.

E' principio di diritto inscalfibile quello per cui "*....non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere qualora il soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico*" (Cass., sez. I, sentenza 43693/21 Arce Gomez + altri, che si inserisce in un filone interpretativo consolidato, si veda *ex multis* Cass., sez. I, sentenza 12595/98, Priebke + 1).

A fortiori il principio è stato ribadito nei casi in cui l'ordine illegittimo impartito da un superiore gerarchico costituisca manifestamente reato, in quanto, in tal caso, il subordinato non solo deve non eseguire l'ordine criminoso, ma deve informare al più presto i superiori (vedi, Cass. Sez.5. n. 38085 del 5.7.2012, Luperi e altri, Rv. 253546; Sez.3, n.18896 del 10.3.2011 Riccio ed

altro, Rv. 2508284).

Ora, anche a voler considerare che le azioni di sequestro, tortura e soppressione degli oppositori politici fossero sempre eseguite dietro ordine diretto dei superiori gerarchici -fatto che non è emerso dall'istruzione probatoria che ha, *a contrario*, dimostrato la larga autonomia di cui disponeva l'imputato nell'azione contro i militanti dei movimenti di opposizione destinatari dell'azione di repressione decisa dai vertici politici e militari del regime-, tale ordine sarebbe risultato non solo totalmente illegittimo, ma manifestamente criminoso, come tale inidoneo ad escludere l'antigiuridicità della condotta.

In verità, non solo l'istruttoria ha dimostrato l'ampio margine operativo e l'autonomia decisionale dei c.d. quadri intermedi, per usare il termine utilizzato nei confronti dell'imputato nel processo *Condor*, ma è lo stesso Troccoli a riconoscere che ciò che li aveva determinati ad agire non era stato certo l'ordine dei superiori gerarchici, ma piuttosto la loro totale adesione ideologica alle finalità politiche sostenute dai vertici dello Stato e della gerarchia militare (cfr. nel libro "Il Leviatano": "(...) *la cosa importante da sottolineare e che non era precisamente il potere coattivo dell'autorità del superiore ciò che ci faceva agire, non si può dire che quando si torturava si facesse soltanto in adempimento agli ordini superiori. Non si può neanche affermare che fossero azioni personali isolate. Era, innanzitutto, un procedimento attraverso il quale si otteneva l'informazione. Era, com'è stato ed è in ogni parte del mondo, una caratteristica in più di quel tipo di lotta*" (pag. 93 *ibidem*); ed ancora: "(...) *Per noi non c'erano, ripeto, degli ordini esplicativi di torturare...il grande messaggio implicito era che si doveva partecipare e non si poteva perdere...Non possiamo vedere quindi la situazione alla luce di un regime di obbedienza dovuta, non posso essere cinico e codardo e dire che io "mi limitavo a eseguire gli ordini"*" (cfr. Pag. 94-95); e di nuovo: " (...) *Questa nostra ideologia, strettamente anticomunista, che non difendeva alcuna idea, che cercava soltanto di distruggere ciò che era di sinistra...ha causato sorpresa anche ai nostri capi. Perchè una cosa che si deve evidenziare di questa guerra, è che è stata messa in atto principalmente da sottoufficiali...*(cfr. pag. 98 *ibidem*).

Né potrà invocarsi la putatività della scriminante sulla base di una intima convinzione dell'imputato della legittimità dell'ordine. A ciò ostano non solo le citate dichiarazioni di natura confessoria contenute nello scritto dell'imputato, ma una serie di dati di fatto che indicano la consapevolezza della illegittimità del sistema repressivo da parte dei suoi stessi attori ed il tentativo di occultare ciò che era successo in quel periodo di tempo: il sistema dei centri clandestini di detenzione, le operazioni eseguite in segreto e sotto copertura, l'attività della Giunta militare volta a occultare le responsabilità per l'azione condotta nell'Ambasciata venezuelana ed infine la stessa c.d. *Operazione Zanahoria* col suo intento di far sparire i corpi dei detenuti uccisi durante il regime,

così come le modalità di occultamento dei corpi delle vittime in Paraguay.

L'imputato, al pari di coloro che come lui, erano stabilmente inseriti nella macchina repressiva del regime, non solo operavano a stretto contatto con i vertici militari e i capi di governo del Paese ma ne condivideva gli ideali, da loro riceveva direttive e relazionava periodicamente sui risultati della repressione che organizzava in piena autonomia, avvalendosi di collaboratori fidati. Faceva parte di una *élite* stabile che conosceva e condivideva l'obiettivo perseguito dai superiori gerarchici ed era consapevole di concorrere, con l'individuazione delle persone da arrestare, al conseguimento del risultato. Per questo motivo agiva con arroganza, spavalderia, forte del silenzio e dell'inerzia serbata dalle autorità costituite a fronte delle denunce dei familiari delle vittime. In tal senso si è già espressa la Suprema Corte nella citata sentenza nel processo *Condor* : “ (...) *i convincimenti ideologici e di natura politico-militare e gli atteggiamenti psicologici d'indifferenza o, addirittura, di adesione alla manifesta criminosità dell'ordine superiore, lungi dal giustificare i comportamenti delittuosi dei subordinati, costituirono segnali inequivocabili e certi della cosciente partecipazione da parte di costoro del carattere palesamente delittuoso dell'azione imposta, commessa su prigionieri inermi e fiaccati dalle torture subite, in violazione dei più elementari principi dello ius gentium, cfr. pag. 77 ibidem.*

Alle risultanze probatorie in fatto, che escludono in capo all'agente anche solo il dubbio circa la illegittimità e la manifesta criminosità delle azioni repressive si aggiunga che, anche a voler credere che l'imputato ed i suoi superiori gerarchici fossero effettivamente convinti di trovarsi in uno “stato di guerra”, così come dallo stesso imputato sostenuto sia nel corso dell'esame dibattimentale sia nello scritto citato, comunque ogni atto di tortura e ogni atto di soppressione sarebbero comunque risultati compiuti in violazione dei diritti dei prigionieri avendo l'Uruguay aderito, il 5 marzo 1969, alla III Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra che esplicitamente impedisce il ricorso alla tortura fisica degli stessi per ottenere informazioni (art.17).

Del pari l'imputato non può invocare la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. per escludere l'antigiuridicità delle condotte tenute.

La tesi, corollario di quanto sostenuto in riferimento alla scriminante dell'adempimento del dovere, sostiene che l'imputato sarebbe andato incontro a un grave pregiudizio, mettendo a serio rischio la vita, qualora avesse disubbidito all'ordine impartito dal superiore gerarchico.

Salvo quanto sopra argomentato in fatto, anche a voler ammettere che Troccoli in entrambi i casi contestati abbia agito in esecuzione degli ordini del superiore gerarchico, identificabile in Jaunsolo (specificatamente da lui evocato nella vicenda Filipazzi-Potenza), deve escludersi che egli abbia agito in uno stato di costrizione insuperabile, avendo subito la minaccia di un male imminente

non altrimenti evitabile di non aver potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato poiché:

- la vicenda di Alex Lebel, così come quella di Chavez Dominguez, assolto nel processo *Condor* proprio per aver disubbidito all'ordine, dimostra che l'imputato, se avesse disubbidito all'ordine, sarebbe incorso in responsabilità disciplinare e sarebbe stato penalizzato nell'avanzamento di carriera, con conseguente inconfigurabilità di un "danno grave" alla persona;
- comunque, l'imputato non ha assolto l'onere di allegazione su di lui gravante, non prospettando se non un generico timore, senza precisare alcunché sul punto, con conseguente non operatività dell'esimente (cfr. Cass. Sez.1, n.12619 del 24.1.2019, Chidokwe, Rv. 276173; da ultimo, Cass. Sez.6, n.27411 del 20.6.24, Rv. 286826, secondo cui grava sull'imputato un onere di allegazione di circostanze personali da cui evincere l'operatività della esimente in parola, qualora non emergano *aliunde* dagli atti processuali, cosa non ravvisabile nel caso di specie).

9.Il trattamento sanzionatorio e le statuzioni civili

Così affermata la penale responsabilità dell'imputato per concorso in entrambi i delitti di omicidio contestati, deve procedersi alla determinazione del relativo trattamento sanzionatorio.

Ritiene la Corte di Assise che l'imputato non sia meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sì da escludere alcun giudizio di bilanciamento con le accertate aggravanti, e che la cornice edittale prevista dal Legislatore preveda una pena proporzionata all'entità degli addebiti.

Va ricordato che non vi è un obbligo per il Giudice di giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza dei presupposti del diritto alla concessione e, piuttosto, imponendosi la necessità di motivare la positiva meritevolezza, mai scontata in sé né presunta, del beneficio *ex art. 62-bis cod. pen.* (, cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2015, n. 8906, secondo la quale *"la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo*

apprezzamento”).

Inoltre, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli al riconoscimento del beneficio, purché si dia conto di quelli di segno contrario ritenuti prevalenti o assorbenti a tali fini, tenendo conto delle osservazioni formulate sul punto dall'imputato (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2233 del 17/06/2021; Cass. Sez. III, sentenza n. 24128 del 18.3.21).

Ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i seguenti indici negativi:

- la spregevolezza del movente dei delitti costituito dalla finalità di colpire coloro che erano portatori di una visione politica della società avversata ideologicamente dal regime antidemocratico al potere;
- le modalità esecutive degli omicidi connotate dall' efferatezza della violenza agita nei confronti delle vittime, sequestrate, detenute, torturate ripetutamente con estrema violenza e crudeltà (Elena Quinteros), soppresse senza pietà e vilipese nelle loro spoglie (Filipazzi e Potenza sepolti in una fossa comune con altri *desaparecidos*, mentre il corpo della Quinteros, dopo essere stato riesumato, veniva bruciato e le sue ceneri disperse);
- l'intensità del dolo di premeditazione per aver l'imputato partecipato ad operazioni pianificate, mediante la creazione di una macchina repressiva, continua nel tempo, micidiale nei suoi effetti, articolata e stabile;
- l'aver approfittato delle condizioni di evidente minorata difesa in cui versavano le vittime, chiuse in centri clandestini di detenzione e alla mercè dei loro carnefici;
- le sofferenze inflitte alle vittime, segregate a lungo e torturate, sottratte ai loro affetti e alla loro vita, e ai familiari delle vittime, privati dei loro cari e costretti per decenni a non conoscere le loro sorti, a vedere inascoltate le loro accorate denunce a quelle autorità che avrebbero dovuto istituzionalmente tutelare i loro diritti e quelli dei loro congiunti, privati anche del diritto di onorarne le spoglie;
- l'aver aderito ideologicamente alla repressione di Stato, ricoprendo con successo a lungo incarichi di comando in settori ed articolazioni strategiche ai fini del perseguitamento delle finalità di annientamento degli oppositori politici;
- l'essersi sottratto alle proprie responsabilità, allontanandosi dall'Argentina nel momento in cui era stato aperto il procedimento a suo carico per gli omicidi dei militanti del GAU (per i quali è stato condannato successivamente nel processo *Condor*) e rifugiandosi in Italia, Paese definito “*boia*” per aver proceduto contro di lui in applicazione delle norme di diritto;
- l'assenza di qualsiasi manifestazione di ravvedimento, resipiscenza e finanche di comprensione del dolore cagionato alle vittime e ai loro familiari, come evidenziato nel corso

dell'esame dibattimentale nel quale ha preteso le scuse dei suoi avversari per poter addivenire ad una pacificazione fra coloro che si era fronteggiati in quella che ha continuato a definire "una guerra civile", comportamento ancor più grave pensando che nessun effetto in termini di ravvedimento ha avuto sull'imputato la intervenuta condanna nel processo *Condor* e gli anni di pena già espiati in carcere .

Si tratta di elementi, numerosi, attinenti a tutti gli indici sintomatici indicati nell'art. 133 c.p., in riferimento sia alla condotta di reato sia all'elemento soggettivo sia alle conseguenze dannose per le persone offese sia alla personalità e capacità a delinquere dell'imputato che impediscono un trattamento sanzionatorio più mite rispetto alla cornice edittale prevista dal Legislatore.

I reati commessi sono espressione del medesimo disegno criminoso per l'identità del movente, delle modalità esecutive, della sostanziale unitarietà temporale delle condotte e della tipologia delle vittime attinte.

Tanto premesso, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamati i criteri tutti di cui all'art.133 c.p. e considerati i motivi a delinquere, la gravità dei reati commessi, l'efferatezza delle condotte omicidiarie, le atroci sofferenze inflitte alle vittime e ai loro familiari, la personalità del reo, la intensità del dolo, la condotta anteatta e conseguente al delitto, si ritiene commisurata ai delitti commessi la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per la durata che si stima congrua in anni uno e mesi sei.

All'affermazione di penale responsabilità consegue di diritto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché l'applicazione delle pene accessorie indicate in dispositivo.

*

Preliminare all'esame delle questioni civili è la valutazione dell'eccezione sollevata dalla difesa durante l'arringa -e riproposta nella memoria depositata in tale sede- di nullità delle procure speciali rilasciate dal procuratore speciale Ithurburu all'Avv. Andrea Speranzoni, per la costituzione di parte civile nel presente giudizio di Ida Beatriz Garcia e del partito *Frente Amplio*, sul presupposto che l'originaria procura speciale rilasciata ad Ithurburu conferisse il potere di nomina di un difensore che rappresentasse le costituite parti civili a titolo gratuito, condizione non riprodotta nella procura rilasciata ex art. 122 c.p.p. al difensore dal procuratore speciale.

La procura speciale, prescritta dall'art. 100 c.p.p. affinché la parte civile possa stare in giudizio col ministero di un difensore, è disciplinata dall'art. 122 c.p.p. che prevede - ai fini della sua

ammissibilità - esclusivamente il rispetto della forma dell'atto con cui deve essere rilasciata (atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche dal difensore se a questi è rilasciata), le indicazioni eventualmente richieste dalla legge e la determinazione dell'oggetto e dei fatti ai quali si riferisce. Ogni altro requisito, diverso da quelli esplicitamente previsti dalla norma *de qua*, è irrilevante ai fini dell'ammissibilità della procura e dunque della valida costituzione in giudizio della parte civile rappresentata.

Invero, la questione prospettata dalla difesa – mancato rispetto di una condizione posta nella procura speciale rilasciata dalla parte rappresentata al procuratore speciale - non incide affatto sulla validità della volontà della parte di costituirsi in giudizio a mezzo di un procuratore speciale, espressa nell'atto in modo chiaro ed incondizionato, ma esclusivamente sulla natura gratuita o meno del mandato difensivo conferito, di tal che essa attiene esclusivamente ai rapporti interni tra chi ha rilasciato la procura speciale, il procuratore speciale e il difensore, senza alcuna incidenza sulla regolare costituzione in giudizio delle parti civili.

Inconferenti sono, inoltre, i precedenti giurisprudenziali di legittimità richiamati dalla difesa - Cass.SS.UU. civili n. 37434/22 e Cass. Civ., sez. IV, sent. n. 4867/24- secondo cui la nullità della procura speciale sarebbe rilevabile, anche d'ufficio da parte della Corte, in qualsivoglia momento del processo - in quanto attinenti al diverso profilo della rilevabilità e non della fondatezza dell'eccezione di nullità proposta. Peraltro, i precedenti citati attengono a diverse fattispecie: la sentenza della IV sezione ha ad oggetto la nullità di un contratto per violazione di norme imperative, mentre le SS.UU. statuiscono in merito alla questione di diritto se “l'inesistenza o la totale mancanza di procura” possa essere o meno sanata, fattispecie neanche evocata dalla difesa nell'eccezione proposta.

Inoltre, la richiesta di escludere la parte civile è stata proposta tardivamente, oltre il termine previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 80 e 491 c.p.p.

In conclusione, la questione è inammissibile poiché tardiva e comunque infondata nel merito e va pertanto disattesa.

*

Superata la questione preliminare, rileva la Corte che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i delitti accertati costituisce fonte di responsabilità civile in favore dei prossimi congiunti delle vittime che si sono costituite parte civile nel presente giudizio.

Il decesso di un prossimo congiunto può, invero, causare nei familiari superstiti danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al danno morale.

In relazione al danno non patrimoniale sono configurabili due distinte voci di danno: il danno cd. parentale, ovverosia quello relativo alla perdita soggettiva del rapporto con il congiunto e nella correlata sofferenza provata dal parente superstite, e il danno biologico vero e proprio, qualora si sia in presenza di un'effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca; danni da valutare in maniera separata come elementi distinti del danno non patrimoniale, benché successivamente oggetto -in ossequio al principio di onnicomprensività della liquidazione- di quantificazione unitaria (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 28989/19, conf. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 21084/15).

Per quanto attiene alla liquidazione del cd. danno parentale, costituisce, ormai, diritto vivente il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui: *“Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi, in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”*, così Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 20292/22, conf. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 10579/21.

Date queste premesse di ordine generale, con riferimento alla liquidazione del danno, ritiene la Corte che in questa sede non sia possibile procedere ad una liquidazione definitiva, in ordine al *quantum*, del danno cagionato ai familiari superstiti poiché è necessario acquisire la prova di tutte le componenti del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato, quantificazione che va, pertanto, demandata ai sensi dell'art. 539, com. I, c.p.p. al giudice civile, che potrà apprezzare compiutamente l'eccezionalità del caso al fine di individuare il più corretto criterio di liquidazione.

Di contro, si ritiene accoglibile l'invocata domanda subordinata di liquidazione di una somma a titolo di provvisionale, che ai sensi dell'art. 540 c.p.p. è dichiarata immediatamente esecutiva, quanto meno a titolo di risarcimento anche solo in quota parte, del danno morale e parentale.

A tal fine, nei limiti della prova raggiunta, appare equo liquidare a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva le seguenti somme:

- o € 150.000,00 ciascuno in favore di Silvia Beatriz Potenza, Eduardo Gustavo Potenza e Ida Beatriz Garcia, rispettivamente figli di Josè Agustin Potenza e di Raffaela Filipazzi;

o € 60.000,00 ciascuno in favore di Xoana Yasmin Potenza e Graciela Almeida Duchini, rispettivamente nipote di Potenza e cugina di Elena Quinteros.

Ai risarcimenti per i prossimi congiunti delle vittime si aggiungono i risarcimenti per le PP.CC. rappresentate da Enti territoriali o associazioni.

Sulla legittimazione degli Enti territoriali o morali alla costituzione in giudizio, quali PP.CC., è ormai principio consolidato quello per cui: *"in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato (cioè, il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (Cass., Sez. 6[^], 21 febbraio 2005, Caprini, rv. 231210; Sez. 5[^], 12 maggio 2000, Toscano, rv. 216115; Sez. 6[^], 10 novembre 1997, Mozzati, rv. 208820). E' stato giustamente osservato in dottrina che l'identificazione della "legitimatio ad causam" con la titolarità del diritto sostanziale in capo alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno (Cass., Sez. 6[^], 18 marzo 1994, Spallanzani, rv. 198507) comporta che il codice vigente ha senz'altro ampliato il novero dei soggetti aventi titolo alla costituzione di parte civile, il cui presupposto è, dunque, costituito dall'esistenza di un rapporto di derivazione causale tra il reato e la lesione di un interesse giuridicamente protetto, in cui è individuabile il titolo per la costituzione di parte civile diretta ad ottenere dall'autore del reato la restituzione e il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, a norma dell'art. 185 c.p."*, così Cass. Pen. sez. I, 08/11/2007, (ud. 08/11/2007, dep. 25/01/2008), n.4060 (processo per la cd. strage di Stazzema).

In particolare per quanto riguarda la *legitimatio ad causam*, ed il corrispondente diritto al risarcimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri *"Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio della risarcibilità del danno morale a favore degli enti pubblici, nel senso che anche nei confronti di tali soggetti un fatto previsto dalla legge come reato può costituire titolo per il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, previsti dall'art. 185 c.p. (Cass., 5 dicembre 2003, Agate, rv. 229393; Sez. 5[^], 2 maggio 1983, Amitrano, rv. 160519). In una siffatta prospettiva questa Corte, nel riconoscere che lo Stato, e per esso il Presidente del consiglio che lo rappresenta come organo di vertice dell'esecutivo, ha il potere e la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dal delitto di banda armata finalizzato alla associazione sovversiva, all'insurrezione armata contro i poteri dello stato e alla guerra civile, ha precisato che sono risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali rappresentati, oltre che da sofferenze fisiche o psichiche logicamente non rapportabili alle persone giuridiche, anche da turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dello Stato (Cass., Sez. 1[^], 14 dicembre 1988, Paticchia, rv. 182283)."*, così Cass. da ultimo citata.

Che il rapimento, la sparizione e la successiva uccisione di una cittadina italiana possa creare sofferenze nella collettività nazionale è un dato pacifico, a cui è necessario aggiungere il fatto che il responsabile di quello, come di altri gravissimi reati contro la persona, è un cittadino italiano, col carico di turbamento che ciò può ingenerare nei cittadini, il che giustifica pienamente il riconoscimento di un danno non patrimoniale risarcibile a favore dell’Ente esponenziale che ha tra i suoi compiti principali quello di tutelare l’incolumità dei propri cittadini e salvaguardare il rispetto dei principi di convivenza civile individuati dalle proprie leggi.

Sotto questo aspetto si giustifica pienamente anche la legittimazione, e il correlato diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, della Repubblica Argentina, sul presupposto che tra le vittime dei reati contestati vi è un proprio cittadino (José Agustín Potenza).

Sulla scorta di quanto detto l’imputato va condannato al risarcimento del danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Repubblica Argentina, con quantificazione del *quantum* da rimettere alla sede naturale del Giudice Civile e con condanna alla provvisionale immediatamente esecutiva pari, rispettivamente, ad € 100.000 per la Presidenza del Consiglio italiana ed € 50.000 per la Repubblica Argentina, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Per quanto attiene alla posizione della P.C. *Frente Amplio*, si deve innanzitutto sottolineare che il dato di fatto per cui all’epoca dell’omicidio di Elena Quinteros, militante del PVP, quest’ultimo partito non era ancora confluito nel partito *Frente Amplio*, non incide sulla legittimazione di quest’ultimo e sulla prospettabilità di un danno risarcibile nei suoi riguardi. Infatti, la vittima era una militante ed autorevole esponente del Partito per la Vittoria del Popolo (PVP), movimento confluito successivamente all’interno del *Frente Amplio*, più vasta organizzazione politica, come enunciato nell’art. 7 dello statuto del partito *de quo*. Pertanto, considerato che l’art. 74 c.p.p. prevede che sono legittimati alla costituzione di parte civile anche gli eredi universali della persona offesa, la vicenda della confluenza di un partito politico in un’altra formazione politica più ampia rende legittima la richiesta di risarcimento della P.C. costituita come successore del PVP.

In merito al danno ingiusto cagionato al partito dalla commissione dell’omicidio di una sua militante, è stato stabilito il principio per cui “*Sussiste legittimazione alla costituzione di parte civile di un partito politico nel procedimento penale per omicidio volontario di un associato, soprattutto se rivestiva importanti incarichi e svolgeva funzioni di preminente importanza per il partito in sede locale. Il venir meno dell’associato è, invero, fonte di pregiudizio all’immagine, di minore competitività e capacità di incidere nel contesto sociale e, pertanto, costituisce un fatto ingiusto fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile. Il partito di appartenenza viene così ad assumere non soltanto la veste di persona offesa dal reato ma anche di soggetto danneggiato, abilitato, quindi, a promuovere anche nell’ambito del processo penale le*

proprie ragioni e, quindi, ricostituirsi parte civile a tutela dei propri interessi.”, così Cass. Pen., Sez. I, sent. 2123/93.

Sulla scorta di questi elementi di fatto e di diritto va affermato il diritto al risarcimento del danno della parte civile *Frente Amplio*, subito dal partito per la morte di una sua autorevole esponente, membro fondatore e militante attiva, la cui liquidazione è devoluta, in relazione al *quantum*, al giudice civile. L’imputato va condannato al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, da quantificarsi in via equitativa in € 50.000,00.

Per quanto attiene, infine, alla legittimazione dell’Assemblea Permanente per i Diritti Umani Argentina, essa discende dal principio per cui: “*La legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a partecipare al processo e ad esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa presuppone che gli interessi statutariamente tutelati dagli enti corrispondano a quelli protetti dal reato in contestazione, da valutarsi in stretta e specifica aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa.*”, così Cass. Pen., sez. I, sent. n.39243/24.

Tra le finalità statutarie dell’Ente vi è, tra le altre, “*....promuovere la piena validità dei diritti umani enunciati....nella Dichiarazione Internazionale dei diritti Umani*”, che si realizzerà anche attraverso il “*4) Ricorso ad organizzazioni amministrative e giudiziarie internazionali di qualsiasi natura, per la difesa dei diritti individuali....*” (così l’art. 2 dello statuto dell’APDH).

Nessun dubbio che le fattispecie oggetto del presente giudizio abbiano comportato gravissime violazioni dei diritti umani di inermi cittadini, sequestrati e detenuti illegalmente, torturati e uccisi durante la detenzione, vittime di uomini delle istituzioni che, *a contrario*, avrebbero dovuto tutelarne i beni supremi della vita, della libertà, dell’integrità fisica e psicologica, degli affetti familiari, avvalendosi della complicità di uomini di istituzioni di altre Nazioni aderenti al Plan Condor.

Va pertanto riconosciuto il diritto della parte civile APDH al risarcimento del danno subito, da liquidarsi in separata sede, condannando l’imputato ad una provvisionale immediatamente esecutiva, che può quantificarsi in via equitativa in € 50.000,00.

Inoltre, a tutte le parti civili vanno liquidati gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Alla condanna, anche generica, al risarcimento dei danni consegue la condanna al pagamento delle spese sostenute dalle PP.CC. per il presente grado di giudizio che si liquidano, tenendo conto delle vigenti tariffe professionali e della difficoltà del processo, delle attività concretamente svolte, della natura degli interessi civili coltivati e dell’impegno profuso nell’attività, in:

- § € 4.900,00 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- § € 7.372,00 per Silvia Beatriz Potenza;

§ € 8.846,40 complessivamente per Eduardo Gustavo Potenza, Xoana Yasmine Potenza ed Eduardo Tavani, quale rappresentante legale della APDH;

§ € 7372,00 ciascuno per Graciela Almeida Duchini, Ida Beatriz Garcia, Pereira Kosec, quale rappresentante legale *pro tempore* del *Frente Amplio*, e per l'Ambasciatore della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana somme a cui vanno aggiunte, come per legge, le spese generali al 15%, IVA e CPA.

Vanno, invece, rigettate le domande presentate dalla CISL, mera parte interveniente nel processo ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.p., atteso che solo la parte civile costituita in giudizio ha diritto al risarcimento del danno ed alla conseguente rifusione delle spese processuali, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 541 del codice di rito e dall'equiparazione della parte interveniente alla persona offesa non costituita parte civile.

La complessità delle questioni in fatto e in diritto impone l'indicazione del termine di giorni 90 per il deposito dei motivi della decisione.

Ai sensi dell'art. 154 bis disp.att. c.p.p. tale termine è stato prorogato di giorni 20 per la particolare complessità della motivazione e il notevolissimo carico del ruolo della Corte di Assise.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.,

DICHIARA

TROCCOLI FERNANDEZ Jorge Nestor responsabile del reato di omicidio continuato a lui ascritto, esclusa l' aggravante di cui all' art. 577 n.2 c.p., e lo condanna alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni 1 e mesi 6, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art.36 c.p.

ORDINA

la pubblicazione della sentenza di condanna, per quindici giorni e per estratto, mediante affissione nel Comune di Marina di Camerota e sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al risarcimento del danno cagionato alle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale, immediatamente esecutiva, di euro 100.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 150.000,00 ciascuno in favore di Silvia Beatriz Potenza, Eduardo Gustavo Potenza, Ida Beatriz Garcia, di euro 60.000,00 in favore di Xoana Yasmin Potenza, di euro 60.000,00 in favore di Graciela Almeida Duchini, di euro 50.000,00 in favore di Pereira Kosec nella qualità di rappresentante legale *pro tempore* del partito uruguiano Frente Amplio, di euro 50.000,00 in favore della Repubblica Argentina in persona dell'Ambasciatore presso la Repubblica Italiana *pro tempore*, di euro 50.000,00 in favore di Eduardo Tavani in qualità di rappresentante legale dell'Assemblea Permanente per i Diritti Umani Argentina, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

CONDANNA

L'imputato al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che liquida in euro 4.900,00 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in euro 7.372,00 per Silvia Beatriz Potenza, in euro 8.846,40 complessivamente per Eduardo Gustavo Potenza, Xoana Yasmin Potenza e Eduardo Tavani in qualità di rappresentante legale dell'Assemblea Permanente per i Diritti Umani Argentina, in euro 7.372,00 ciascuno per Graciela Almeida Duchini, Pereira Kosec nella qualità di rappresentante legale *pro tempore* del partito uruguiano Frente Amplio, Repubblica Argentina in persona dell'Ambasciatore presso la Repubblica Italiana *pro tempore*, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;

Visto l'art. art. 544, terzo comma, c.p.p.

INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Roma, 21 ottobre 2025

Il Presidente estensore

(dr.ssa Antonella Capri)



DEPOSITATA IN DATA
30/01/2026
LA SENTENZA N 15 DEL
21/10/2025
POLTI ANGELA
02/02/2026 08:08



FIRMATO E DEPOSITATO
il 30/01/2026 alle ore 16:17
ANTONELLA CAPRI